BIBLIOTECA GIURIDICA TEORICO-PRATICA Serie I. Vol. II.

INSTITUZIONI

DI GAJUS

COMMENTARJ QUATTRO

TESTO, VERSIONE, E NOTE

CON INTRODUZIONE, E APPENDICI

Vol. I.

VERONA
Libreria alla Minerva Editrice
1857.

OPERE LEGALI SCELTE

VENDIBILI

PRESSO LA LIBRERIA ALLA MINERVA

(Segue dalla copertina del Volume I.)

Comte. Trattato della Proprietà. 1 Vol. in 8. Livorno. 1838.

Codice Civile per li stati di S. M. il Re di Sardegna 1842.

Cremani. De Iure Criminali. Vol. in 4. Florentiae 1848.

Corpus Iuris Civilis Vol. 3 in 8. Lipsia 1855.

Cesarini. Principii della Giurisprudenza commerciale. 1 Vol. in 4. 1840.

Carmignani. Elementi del Diritto Criminale. Vol. in 8. 1854.

Cellier. La Philosophie du Notariat. — Tournai — Masson.

Chabot de l'Allier. Commentaire sur les successions, suivant le Code Civile. 2 Vol. in 8. — 1837.

Chevalier. Cours d'economie politique 3 Vol. in 12. 1845.

Devoti. Institutionum Canonicarum. Vol. 4 in 18. 1852.

De Simoni. Del Furto e sua pena. 1 Vol. in 8. 1854.

Delvincourt. Istituzioni di diritto di Commercio. 3 Vol. in 8. 1850.

De Giorgi. Esame del corso di diritto Naturale del Prof. Ahrens. 1853.

Decourdemanche. Du Danger de Preter sur Hypothéque et d'acquerir des immeubles 1 Vol. in 8. 1834.

Delangle. Des Societés Commerciales 1 Vol. in 8. 1844.

Delvincourt. Institutes de Droit Commercial. Vol. in 8. 1838.

Demante. Programme du cours de Droit Civil Français. 3 Vol. in 8. 1838.

Demolombe. Traité de la publication, des effets et de l'application des Lois. Vol. in 8. 1847.

» Traité du Mariage et de la separations de Corp. 1 Vol. in 8. 1847.

BIBLIOTECA GIURIDICA

TEORICO - PRATICA

PUBBLICATA PER CURA

DELL' AVV. GIUSEPPE TEDESCHI

VOL. II.

Gaius.

INSTITUZIONI

DI GAJUS

COMMENTARJ QUATTRO

TESTO, VERSIONE, E NOTE

CON INTRODUZIONE, E APPENDICI

VOLUME PRIMO

VERONA
Libreria alla Minerva Editrice
1857.

AVVERTENZA

Il primo Volume delle Istituzioni di Gajus, testo, versione e note, precede in ordine di stampa il Volume II dei Trattati di Giurisprudenza Storica *dell'Illustre Savigny, perchè da competenti persone ci vennero indicate utili istantaneamente pel modificato legale insegnamento Universitario.*

Nè abbiamo creduto che si potessero pubblicare per la prima volta in Italia senza alcune preliminari notizie, d'altronde persuasi dallo stesso Gajus (*) che simili introduzioni giovino a predisporre alla lettura dell'opera, e a renderne più agevole l'intelligenza.

In questo Volume stanno li due primi Commentarj, ed in breve verranno alla luce li altri due.

Le Annotazioni furono poste alla fine di ogni Commentario, facilmente però rilevabili, onde non

(*) *Nisi fallor istae praefationes et libentius nos ad lectionem propositae materiae producunt, et cum ibi venerimus, evidentiorem praestant intellectum. D. L. I. De Justitia et Jure Tit. II.: Gajus. lib. I. ad legem XII Tabularum.*

interrompessero la lezione del testo e non ingenerassero confusione; sono però soltanto dichiarative, mirandosi con queste pubblicazioni al comodo dei giovani Giuristi principalmente.

Quasi contemporaneamente al II Volume di Gajus pubblicheremo Le Fonti del Diritto Civile *(III Volume di questa Biblioteca), ove saranno comprese le Leggi Decemvirali secondo l'edizione di Dircksen, l'*Editto *perpetuo d'Adriano sulle tracce della riproduzione di Haubold, l'unico Libro delle Regole di Ulpiano, ed altre Opere di classico diritto con versioni e note, e precedute da un nostro Ragionamento* Sull'uso pratico delle Fonti del Diritto Romano.

L'Appendice in fine del presente Volume contiene li Frammenti de jure Fisci, *scoperti nella Biblioteca Capitolare di Verona assieme al Gajus, intorno a che dichiarasi quanto occorre nella seguente Introduzione.*

INTRODUZIONE

> Ad veram civilem sapientiam, id erit maxime necessarium, res quasque quam altissime posse repetere, et cum jura civilia non omnia simul ac semel enata et absoluta fuerint, sed primo ortum, dein tempore et rerum usu ita volente, frequenter incrementa, mutationes, et non, nisi sensim perfectionem acceperint, eorum occasiones, causas, origines, progressus, vicissitudines, consummationes comperta habere; hoc non ipsa tantum rerum natura evidentissime evincit, sed et veterum sapientum probat auctoritas, qui ipsi sane hunc eundem in tradendo jure ordinem ubivis tenuerunt.
>
> SCHULTINGIUS.
> *Jurisprudentia vetus antejustinianea Prefatio.* —

Lo studio della classica Giurisprudenza non è nei tempi che corrono coltivato in Italia quanto dovrebbe; locchè fu avvertito dal celebre Savigny, del resto ammiratore così grande dell' antico italico senno civile, e poscia da Lerminier e da altri, nè le opere di Romagnosi, Carmignani e Rossi valgono a redimerci dalla taccia di trascurare discipline prestanti anzi necessarie alla società ed all' incivilimento progressivo.

V' ha penuria fra noi di lavori teoretici elementari, di opere preparatorie allo studio profondo del diritto

e di acconce istituzioni giuridiche; la lingua latina non è in pregio fra li giuristi, e li giovani mancano di quei validi sussidj (copiosi in Germania ed in Francia) che ravvicinano la Giurisprudenza alla Filologia e alla Storia; sono dunque desideratissime delle guide sincere o manuali che dire si vogliano composti di buoni principj scientifici, non inconditi o rozzi, ma bensì adorni di quella soda bellezza che viene dalla lucidità e dall'ordine, in tutto come si addice a ragionamenti indirizzati a giovani d'ingegno elegante che sieno di una succosa brevità, a livello delle scoverte e del sapere moderno, lontani dalle astrazioni, dominio dei filosofi speculativi e dalla congerie dei casi minuti, che scortino coll'autorità del vero dai teoremi non dubitabili dell'umana sapienza a conclusioni certe di pratica applicazione, che inducano negli animi un sentito ossequio alle leggi sorte dai rapporti dei tempi e dei luoghi, e che mediante nessi rigorosi e affinità logiche severissime facilitino la integrale profonda cognizione del diritto, delli suoi fattori, degli elementi che lo compongono, delle loro successive esplicazioni nella storia, e degli ultimi suoi risultati.

Il più maraviglioso esemplare di questi utili libri che ci mancano lo vide Roma nella felice epoca degli Antonini; è l'opera di Gajus col titolo d'Istituzioni, ammirata dall'antichità, e rinvenuta in Verona ai giorni nostri. Il celebre Jacopo Gotofredo deplorava che le Istituzioni di Gajus fossero venute così stranamente deformate dai Goti cioè da quel loro Aniano che per ordine di Alarico ne fece l'Epitome in due libri, inseriti nella raccolta conosciuta col titolo di *Lex Romana* o *Breviarium Alaricianum*, ed esprimeva poi

il desiderio che questo stesso Epitome già edito in Germania da Sichard, in Francia da Bourcard, stampato in Lovanio nel 1570, quindi in Venezia con annotazioni di Aleandro nel 1600, venisse migliorato coi frammenti di dette Istituzioni che si leggono nelle Pandette, nella Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, e nelle opere di Boezio, di Prisciano, e di Diomede (1).

L' onesta domanda di Gotofredo fu esaudita da Jacob Oisellus, e meglio poscia da Antonio Schultingio, il quale nella sua *Jurisprudentia vetus Antejustinianea* pubblicò l' *Epitomes Institutionum Libri II*, *adjectis genuinis Caji fragmentis undique collectis. Lipsiae* 1737.

Ma il compendio di Aniano inelegante, incompleto, inesatto, anche coi pochi genuini frammenti compenetratigli valse a fare sentire vieppiù la gravità della perdita dell'aureo lavoro originale di Gajus che doveva esprimere lo stato delle dottrine giuridiche nell'epoca del massimo loro culto e splendore. Aniano del resto procedette con Gajus nel modo istesso che Giustiniano praticò con esso e con altri celebrati prudenti di Roma, lo ha sfigurato, a tale da non essere più riconoscibile; per cui a buon diritto lo Schultingio disse: *utinam in solo numero imminuendo peccasset Anianus et non etiam passim verba et mentem Caji corrupisset!* Giustiniano prese a modello le Istituzioni ossieno li elementi della scienza del diritto composti dai vecchi Giureconsulti, e specialmente quelle di Cajo (2), e

(1) Jacobus Gothofredus in manuali juris, in Bibliotheca juris civilis Romani capite 11 §. 2. —

(2) Quas ex omnibus antiquorum Institutionibus et praecipue

compilò le proprie, nel mentre delle Gajane si accontentò di porre alcuni pochi frammenti nelle Pandette le quali contengono ben 355 brani raccolti dalle varie opere di questo insigne e fecondissimo scrittore, maestro di quei sommi che furono Paolo, Ulpiano e Papiniano.

In modo straordinario s'era conservato in Verona nella Biblioteca Capitolare un Codice rescritto in cui erano le genuine Istituzioni di Gajus, sconosciute per altro fino ai giorni nostri, attesochè fossero ove una volta, e ora ben due volte coperte dall' Epistole di S. Gerolamo. Questo palimsesto in pergamena consta di pag. 251, ognuna di linee 24, in cattivo stato, giacchè fu in altri tempi dimenticato in una cantina, ov'era con infiniti altri libri e codici in casse riposti; le lettere sono di quella forma che li diplomatici chiamano unciale. Abbiamo osservato che le due pag. 235, e 236 non hanno che la scrittura antica senza sovrapposizione alcuna, ma parecchie pagine sono a tale ridotte oggidì, da rendere quasi disperata ogni ulteriore, per quanto pazientissima, indagine che intorno a quelle si faccia.

Già il celebre Scipione Maffei ed anche il Bibliotecario Don Masotti avevano rilevato, e pubblicato che questo Codice col N. XIII dovesse contenere importante materia giuridica, il primo aveva fatto un facsimile benchè incompleto del foglio XCVII de praescriptionibus et de interdictis, e fu dietro le loro indicazioni che Haubold stampò a Lipsia nel 1816 la sua

ex commentariis Caji nostri, tam Institutionum, quam rerum quotidianarum, aliisque multis commentariis compositas etc. Proemium Institutionum Justiniani §. 6.

notitia fragmenti veronensis de interdictis, e che Niebhur nell' anno medesimo inviato essendo dal Re di Prussia a Roma si è soffermato espressamente qualche giorno in Verona, ove valendosi di mezzi chimici molto efficaci riuscì a discoprire meglio del Maffei ciò che nel foglio XCVII era tuttavia coperto dalle grosse lettere dell' Epistole di S. Girolamo. Egli dunque ne trasse copia che spedì a Savigny e questi riconobbe il brano de praescriptionibus et de interdictis siccome parte dell' opera desideratissima di Gajus, di cui si avevano già ab antiquo li sopr' accennati frammenti, e l' Epitome di Aniano. Le quali cose appena in Germania furono palesi, si levò fra quei dotti una cotanta aspettazione circa il Codice Veronese e la preziosa sua materia che fu d' uopo soddisfarla, e la Regia Accademia Prussiana delle Scienze ha inviato per ciò in Verona li proprj soci Bekker, e Göschen, col mandato di procedere oltre nelle indagini e di recare a qualche termine quanto era stato così bene iniziato dal Niebhur.

Nel mese di Maggio 1817 adunque quei due eletti mossero da Berlino ed arrivati in Verona furono accolti alla Biblioteca Capitolare, ove usando mezzi chimici ed ottici, con inenarrabile industria, perseveranza ed acutezza di continuo lavorando a questo unico intento fino alla metà dell' Ottobre successivo, poterono ricuperare alla luce a linea per linea, a lettera per lettera, e a frammenti di lettera, circa otto none parti del Codice; ne fecero dessi un facsimile che recarono seco loro ritornando in patria onde potere a bell' agio proseguire nello studio e nelle indagini, fino al punto di chiarire coll' eletta dei filologhi e giuristi Alemanni ansiosi tutti di cooperare al pieno risultato di questa

inaspettata scoperta li punti ancora dubbj o quasi indiscernibili. —

Se consideriamo quanta fosse stata la celebrità delle Istituzioni di Gajus nell'epoca stessa in cui il diritto era giunto alla massima perfezione; se consideriamo che finalmente il diritto classico andava ad essere ai giorni nostri disvelato nella sua purezza e senza le alterazioni recatevi dai barbari compilatori e dai bizantini; se consideriamo che tante opere di faticosa erudizione anche moderne si sarebbero vedute crollare dalle fondamenta dietro forse una sola parola di Gajus, e così non poche false teoriche contraditorie involute od oscure per insufficienza di dati; e che più coerenti dottrine avrebbero potuto risplendere agl'ingegni cupidi del retto e del vero; se consideriamo la luce ch'era d'attendersi da una tale pubblicazione eziandio riguardo ai costumi ed alla società di quei tempi, e l'interesse massimo di conoscere a fondo le alterazioni nelle singole materie subite dal diritto fino alla compilazione Giustinianea, e in quali modi ciascuna istituzione si fosse cangiata o modificata a seconda dei movimenti sociali, e delle circostanze, se teniamo conto di tutto ciò, non faremo le meraviglie della febbrile impazienza e del permanente ardore pel capo lavoro Gajano presso una nazione come la Germanica, ove questi nobili studj sono grandemente coltivati ed onorati, e costituiscono per la medesima un titolo ben giusto all'ammirazione del mondo.

Proseguiamo nella intrapresa narrazione. Un giovane studente di Diritto, divenuto poi celebre, Hollweg, volle associarsi spontaneo nella laboriosa missione, e

Bekker potè così recarsi all' Ambrosiana di Milano a fare altre ricerche su quei Codici.

I tre dotti Prussiani (seguiti fino ai nostri giorni da tanti altri che vengono tuttavia, quai pellegrini della scienza, da ogni parte d'Allemagna a contemplare con emozione il codice, dalle fatiche e dagli studj dei loro nazionali mirabilmente dicifrato ed illustrato) si lodarono molto degli uffici e delle cortesie dei Monsignori Canonici, nonchè dell' abate Giuseppe Zamboni Professore di Fisica, e del Conte Ignazio Bevilacqua Lazise; incaricato quindi Göschen dall'Accademia Berlinese di pubblicare l'opera colla stampa, ciò egli eseguì in Berlino nell'anno 1820 presso G. Reimer col titolo seguente: Gaii Institutionum Commentarii IV, e codice rescripto bibliothecae Capitularis Veronensis, auspiciis Regiae Scientiarum Academiae Borussicae nunc primum editi, accedit Fragmentum veteris jurisconsulti de jure Fisci ex aliis ejusdem bibliothecae membranis transcriptum cum tabulis aereis.

La riconoscenza degli Accademici di Berlino verso li Reverendissimi Canonici proprietarj della Biblioteca si è poi palesata con lettera del Novembre 1820, il cui tenore non è senza qualche importanza per le particolarità che contiene, e perchè indica in quanto pregio fossero tenuti ognora più dall' insigne Accademia la fatta scoperta ed il conquistato tesoro; epperciò stimiamo che ai lettori nostri non rincrescerà di leggerla in nota (1).

(1) « Eccovi restituito il vostro *Gajus*, Reverendissimi, Illustrissimi ed Egregi Canonici del Capitolo della Chiesa Vescovile

È singolare cosa che di un Giureconsulto tanto celebre, poco o nulla ci fosse tramandato, sia riguardo

di Verona, che affidaste alle nostre cure ed alla nostra fede, tale quale abbiamo sperato che dovesse riuscirvi meglio accetto, giacchè padroni e dispensatori essendo per divino potere e per virtù dei maggiori vostri di una ricca e abbondante letteraria suppelletile, non tenete occulti tali tesori che ponno essere di così grande profitto all' universale, e nemmeno invidiate a coloro che sono abili a disvelarli, ma ponete in conto di onore vostro, se ora piuttosto che poi vengano pubblicati, acciò se ne raccolgano presto buoni frutti a gloria di Dio immortale, per l'incremento degli studj, e per l'istruzione dei validi ingegni. Egli è perciò che transitando per la Città vostra, ora sono passati quattro anni, B. G. Niebhur nostro socio e tanto benemerito per dottrina e per zelo degli studj, nella occasione che recavasi a Roma quale inviato del Re nostro al Sommo Pontefice, ed avendo manifestato desiderio di conoscere la celebratissima vostra Biblioteca, voi gli avete acconsentito, come se fosse stato dei vostri, dandogli licenza di farvi entro accurate indagini, copiando pure ciò che gli avesse meglio piaciuto; onde avvenne che di questo preziosissimo Codice (di cui una parte aveva fatto conoscere Scipione Maffei, onore di Verona, quasi abbia voluto egli offrirne al mondo le primizie) si sono potute rilevare altre parti, mercè la sagacia e la pazienza di quell' uomo sommo, ch' erano da sovrapposti caratteri prima coperte. Nè qui si ristettero le benemerenze vostre; giacchè non celaste per questo il mirabile palimpsesto, (altri forse lo avrebbero occultato) nè per un male inteso amore patrio l'avete, affidandolo a mani inesperte, voluto premurosamente pubblicare, ma avendo risaputo invece che presso noi vi fossero uomini dediti a questi studj dell' antico diritto, i quali s' affaticano dopo la dejezione in cui caddero nel passato secolo, a riporli in onore, non esitaste a permettere, secondo la grandezza del vostro animo, che stranieri, quali erano quelli da noi raccomandativi, penetrassero pure nei vostri recessi, esaminassero con loro comodo questo Volume unico nel genere suo in tutto l' universo, e vi studiassero addentro tanto da poter

al cognome, sia alla patria e al tempo in cui visse e fiorì. —

trascrivere tutto quello che non era affatto guasto dall' ingiuria del tempo. I quali sogliono spesso ripetere le cortesie, l'assiduità e la benevolenza del vostro Bibliotecario Reverend.mo ed Illustrissimo Conte Bartolammeo Guarienti che a lui così ci ha legati tutti quanti di viva riconoscenza. Finalmente dando loro onorevole commiato avete acconsentito benignamente che recassero seco la detta scrittura preziosa non meno dell' oro e delle gemme, acciò venisse meglio rischiarata nella quiete, e potesse così, quale ora la vedete, essere fatta degna della pubblica luce.

A voi pertanto, o Uomini Sommi, è dovuto, se quest' Opera di Gajo, (con cui già tempo, quando stava l' Impero Romano, dai maestri s' insegnavano li elementi del diritto) dopo che s' era stimata perduta irreparabilmente, ora sia invece adottata a porgere li buoni principj della importantissima scienza legale nelle nostre scuole; vostro merito è del pari se questa discoperta si annoveri fra le maggiori che siensi fatte dalla restaurazione delle lettere fino ad oggi; merito vostro, se tanta luce siasi diffusa da ciò su queste discipline civili, e se quasi una novella êra sia sorta per la Romana Giurisprudenza. Tollerate adunque che li ringraziamenti a voi dovuti da tutta la repubblica letteraria vi sieno da noi primamente espressi, tanto più che li nostri socj che vi furono da noi inviati onoraste di un ufficio glorioso, e con modi di tanta benevolenza e liberalità.

Quanto grande non sarebbe stata la nostra bramosia di retribuirvi in ragione dell' alta vostra benemerenza! Questo solo fare possiamo di almeno pubblicare l' espressione dei nostri sentimenti, e di spedirvi a guisa di dono quell' oggetto che voi già ci avete donato, e che nondimeno vi supplichiamo di benignamente accettare.»

Berlino Novembre 1820.

PAOLO ERMANN. — F. D. E. SCHLEIERMACHER.
I. G. TRALLES. — PH. BUTTMANN.

Si vuole generalmente che Gajus fosse il prenome e che così all' usanza dei Greci venisse indicato, com' egli stesso usa parlando del suo amico Pomponius, che cita semplicemente dal nome *Sextus*. Meglio siamo informati del tempo in cui visse, e intorno agli scritti suoi, giacchè nella L. 7. p. D. de rebus dubiis egli stesso ci narra di una donna d'Egitto, che al suo tempo si era presentata ad Adriano con cinque suoi figli avuti in un solo parto, *nostra quidem aetate mulier ad divum Hadrianum perducta est cum quinque liberis quos uno fetu enixa est.* Nelle Istituzioni (Comment. I §. 7) si riporta ad un rescritto *divi Hadriani*, ch' è come dire del defunto Adriano. — Le Istituzioni appariscono scritte sotto li Antonini, giacchè nel Commentario I §. 53 indica una Costituzione *Sacratissimi Imperatoris Antonini*, e nel Comment. II. §. 195 fà cenno di una Costituzione *divi Pii Antonini;* dal che risulta che prima fosse in vita quell' Imperatore e poi ne fosse uscito. Inoltre nel Commentario II §§ 177 e seguenti non è mentovata la importante Costituzione di Marco Aurelio *de effectu gestionis pro herede*, di cui si veda in questa Biblioteca il Frammento di Ulpiano XXII § 34. Le Istituzioni le furono dunque anteriori.

Dittmar nella dissertazione che pubblicò *de nomine, aetate, studiis, ac scriptis Gaii*, dietro li superiori dati ed altri ancora deduce, ci sembra con buoni fondamenti, che sia nato, vivente Adriano Imperatore, che abbia cominciato a scrivere verso la fine del regno di Antonino Pio, e che l'epoca della maggiore sua celebrità sia stato il regno di Marco Aurelio.

Del resto anche Ulpiano, Paolo, Fiorentino e Mar-

ciano composero altre Istituzioni del diritto; sembra però che quelle di Gajus mantenessero il primato, e fossero rimaste per molto tempo nell'Impero il Manuale classico degli studiosi.

Nell'Indice annesso alle Pandette Fiorentine si citano le seguenti opere di Gajus: Ad Edictum Provinciale; Ad leges Juliam et Papiam Poppaeam; Ad Edictum Urbicum; Aureorum sive rerum quotidianarum; Ad L. XII Tabularum; De verborum obligationibus; De manumissionibus; Fideicommissorum; De Casibus; Regularum; De re uxoria; Ad formulam hypothecariam. — Altri scritti di Gajus si vedono indicati nel Digesto: Ad edictum aedilium curulium; Ad Legem Gliciam; De tacitis fideicommissis; Ad S. C. Tertullianum; Ad S. C. Orfitianum.

Lo stesso *Gajus* poi nelle *Instituzioni* Commentario I §. 188 ci dice di avere scritto un'Opera sopra un'altra di Q. Mucio; locchè è confermato da Pomponius che, commentando esso pure Q. Mucio, nella L. 39 D. de stipulatione servorum riferisce così l'opinione di Gajus: *et non sine ratione est, quod Gajus noster dixit, condici id in utroque casu posse domino.*

Quale fu la patria di Gajus? Nessuno fra li eruditi, che pure vediamo sempre così animosi in fatto di congetture, ha osato fino ad ora neppure per approssimazione attribuirgliene una come probabile (1). Lasciando

(1) Senza concedere gran fatto importanza ad una semplice congettura nostra, e benchè non ci crediamo punto animati da vano municipalismo, ci piace nondimeno riferire intorno alla patria di Gajus alcuni indizi, perchè altri giudichi, se abbiano per

queste curiose e poco proficue ricerche diremo ora con qualche dettaglio delle Istituzioni, indicando le varie ristampe succedutesi in Germania dalla scoperta fino ad oggi, e dell'intrinseco loro valore; ragioneremo

avventura nella concorrenza loro qualche virtù persuasiva. *Gajus* siccome non vorrebbe ritenersi un equivalente del nome romano Cajus, si fece da alcuni, fra i quali Cujaccio, derivare da voce Greca, ed avrebbe significato o terra, o gaudio, o mercenario. Nelle Pandette li altri Giureconsulti sono indicati sempre col nome di famiglia e gentilizio, e non soltanto con quello troppo comune della persona, e così deve ritenersi anche del *Gajus* nostro, che sia cioè il cognome. Neppure oggidì si potrebbe credere che colle appellazioni Gio. Domenico, Pellegrino e Nicola ognuno dovesse riconoscere li nostri celebri Giureconsulti Romagnosi, Rossi, e Nicolini.

Se Gajus fosse stato il nome della persona ed uno scambio di Cajus, non si doveva ommettere il nome di famiglia o il gentilizio, come si vede praticato in altri, C. Cassius Longinus, C. Juventus etc.

Nelle Iscriptiones del Gruterus una ne leggiamo dedicata a un M. *Gavius* Giureconsulto, e nelle Notti Attiche di Aulo Gellio Libro II Cap. 17 si cita un libro VII di *Gavius* intitolato *de origine verborum*.

Ora, a pochi è noto che sotto gl'Imperatori fosse in Verona una illustre famiglia dei *Gavii*, di cui era l'arco vicino a Castel vecchio demolito nel 1805. In Verona si è rinvenuto l'antico manoscritto delle Istituzioni, unico in tutto il mondo, benchè le Istituzioni di Gajus fossero così popolari nell'orbe romano che li Grammatici stessi non di rado le citavano. Del prenome Cajus e del cognome Gavius si compose forse per brevità Gajus invece di usare la cacofonia Cajus Gavius? Conveniamo che tuttavia la congettura è alquanto arrischiata, e che si hanno troppo deboli riscontri, ma questi potrebbero, mediante altri dati che venissero da qualche dotta persona aggiunti, conferire per avventura un nuovo onore a Verona, così felice nido di preclari ingegni sia dell'antica che della nuova civiltà.

pure del modo tenuto in questa nostra pubblicazione del Gajus, che per la prima volta vede la luce in Italia (1).

Benchè la prima edizione di Göschen fosse stata arricchita delle osservazioni e degli studj, oltrechè di questo valent' uomo tanto benemerito verso Gajus, di Hugo, Savigny, Haubold, Hollweg, e Biener, nondimeno il dotto Blume, essendosi recato a Verona pochi anni dopo, fece una nuova collazione del Codice Capitolare e ne riportò delle varianti e delle aggiunte che furono ammesse dallo stesso Göschen, il quale ne fece quindi a Berlino nel 1824 una seconda edizione assai migliorata in confronto della prima.

Succedettero poscia le importanti pubblicazioni di Augusto Guglielmo Heffter, che nel 1827 in Berlino illustrò il quarto Commentario di Gajus: *Gaji jureconsulti Institutionum Commentarius quartus sive de actionibus*, e nel 1830 diede fuori in Bonna l'intiera opera di Gajo con uso d'induzioni ingegnose per riempiere alcuni vuoti del testo, che in gran parte accogliemmo in questa nostra edizione.

In quel torno di tempo li professori *Klenz*, e *Böcking* stamparono nel Giornale critico di Tubinga *Gaji et Justiniani Institutiones juris Romani.*

Vennero in seguito le prime edizioni del solo Böcking che fu desso pure, pellegrino della scienza, in Verona, con ulteriori successive emende, la celebre pubblicazione di Carlo Lachmann sulle note manoscritte la-

(1) Il Giornale Arcadico, Tomo 13, pag. 14, prometteva che sarebbe stata pubblicata a Roma una Edizione di Gajus, che assai probabilmente non fu mai dato alla luce ivi od altrove in Italia, giacchè le più accurate nostre ricerche rimasero frustranee.

sciate da Göschen frattanto defunto, la quale si può quindi considerare la terza edizione di lui, una novella ristampa di Heffter (1841, 1842, 1844), ed infine le ultime edizioni di Böcking (1850, 1855).

In Francia si hanno le edizioni oggimai vecchie ed incomplete di Laboulaye, di Pellat, di Boulet, di Blondeau e di altri, oltre quella del 1822 sulla prima edizione di Göschen col titolo *Juris Civilis Ecloga*, dei Professori delle Facoltà di Diritto di Parigi, ristampata poi a Bruxelles nel 1837; ma non ne conosciamo alcuna che sia ivi uscita dopo la terza edizione di *Göschen*, e gl' importanti studj di *Lachmann* e di *Böcking*, perlocchè questa prima edizione italiana non sarà inferiore a qualsiasi delle francesi.

In Germania poi, nel Belgio, ed in Francia si sono veduti sorgere tanti Manuali, Dissertazioni, e Prontuarj sopra *Gajus*, che sarebbe opera lunga tesserne solo il catalogo; ma non possono lasciarsi sotto silenzio le sapienti esposizioni di Hugo, di Haubold, di Walter, di Savigny e di altri valentissimi dei principj e delle nozioni contenute in questo purissimo fonte, per la più precisa determinazione delle teoriche, e delle antichità romane, come ognuno può scorgere nelle celebri Opere loro. Neppure vogliamo ommettere d' indicare a vantaggio degli studiosi le seguenti Monografie intorno ad alcune delle materie trattate da Gajus. —

Haubold. Oratio quantum fructum ceperit jurisprudentia romana et universa antiquitatis cognitio e recens inventis Gaji Institut. genuinis. Lipsia 1820.

Bethmann Hollweg. De causae probatione. Berlino 1820.

G. F. Hartmann. De titulo pro herede. Celle 1823.
G. Elben. De Usucapione pro herede. Tubinga 1823.
A. W. Schroeter. De sponsoribus, fidepromissis, et fidejuss. Iena 1823.
Ed. Gans. Scolj sopra Gajus. Berlino 1821.
Dircksen. Critica di diversi luoghi delle Istituzioni di Gajus. Lipsia 1823.
Huschke. Commentarj alla critica e alla interpretazione di Gajus. Breslavia 1830 e 1835.
Ed. Puggè. Observationes duae de jure civili. Bonn. 1831.
G. F. Puchta. Verisimilium cap. VI. Lipsia 1839.
C. W. Pöschmann. Studj sopra Gajus. Lipsia 1854.

Fu già di qualche profitto in Germania, ove il diritto Romano s'insegna sulle Istituzioni di Gajus, il ricco dizionario di Elvers intitolato Promptuarium Gajanum, Gottinga 1824 (1), e vie più preziose ci sembrano le *Tabulae delineationem systematis Gajanarum Justinianarumque Institutionum inter se et cum Ulpiani libro singulari regularum comparati, exhibentes ex arte, in formam indicis redactae.* Da queste Tavole a colpo d'occhio si scorge, come le Istituzioni di Gajus contengano materie importanti del Diritto classico neppure accennate nelle Istituzioni di Giustiniano, e come tale diritto si possa perciò dire

(1) Nella detta Opera che ci siamo procurata, Elvers promette in un'avvertenza preliminare la seconda edizione, resa, com'egli dice, necessaria dopo le correzioni di Blume, uscite contemporaneamente; ma non ci consta che il detto Vocabolario Gajano sia stato più ristampato.

ora soltanto con Gajus conosciuto perfettamente nella sua quasi integrità. Sarebbe utile ristampare in Italia queste eccellenti tavole, che fanno le veci di un copioso indice ragionato, colle note postevi in fine da Lachmann, e l' interessante Opera di Ed. *Schrader Corpus juris civilis etc.* Berlino **1836**, ove sono poste in acconci paralleli le materie singole di ambedue le Instituzioni, di Gajo cioè, e di Giustiniano.

Non deve però tacersi come la divisione di Gajus del Diritto Civile, adottata poi da Giustiniano: *Omne autem jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones,* sia poco seguita nei Trattati sistematici che numerosi si succedono in Germania.

Già *Connanus* ha sostenuto, che Gajus per *actio* dovesse intendere piuttosto il fatto generatore del diritto che la domanda in Giudizio, locchè non emerge dalla lezione del testo. Leibnitz biasimò esso pure nella famosa sua *Nova Methodus* detta classificazione in quanto che la Giurisprudenza tutta versa sui diritti, e questi suppongono sempre una persona che li eserciti e una cosa che ne sia l'oggetto; epperciò sostenne che li diritti dovessero studiarsi in loro stessi, e nelle loro differenze intrinseche.

Tutti li Autori moderni d' Allemagna convengono nel dividere la trattazione del diritto in due parti, *Generale,* e *Speciale;* la prima che s' aggira sulle leggi, sui diritti considerati in sè, sulla parentela, sulla distinzione delle cose; la seconda che abbraccia li diritti applicati, proprietà, contratti, matrimonio, prescrizione.

Forse non tutti li Giovani Giuristi, pei quali scriviamo, hanno piena notizia dei due più celebri sistemi

seguiti ora in Germania nella trattazione del Diritto classico, quello di Mühlenbruch *Doctrina Pandectarum*. 3 *Vol. Halae 4 ed.* 1835, e l'altro di Savigny *Sistema del Diritto Romano moderno, Berlino* 1840, 1841.

Mühlenbruck colloca nella Parte Generale le seguenti materie: leggi, diritti considerati subbiettivamente, modi di acquistarli, di conservarli, e di perderli, delle azioni, dell' eccezioni, delle prove, della cosa giudicata, del concorso dei creditori, dell' azione Pauliana etc.

Savigny nella Parte Generale discorre ampiamente dei rapporti di Diritto, del modo con cui nascono, e si estinguono, e delle persone alle quali competono. Nella Parte Speciale pone 1. il diritto delle cose. 2. il diritto delle obbligazioni. 3. il diritto della famiglia. 4. il diritto di Successione. V. il Discorso sulla vita scientifica e sulle Opere di F. C. De Savigny Pag. 57 e successive Vol. I di questa Biblioteca Giuridica (1).

(1) Ecco in quale modo Savigny ragiona intorno alla classificazione di Gajus, nell'Opera: Sistema del Diritto Romano moderno Cap. I del Libro II. « Se esaminiamo il merito intrinseco della » classificazione di Gajus la troviamo nel suo aspetto generale » conforme alla realtà, ma poco soddisfacente nelle applicazioni » di dettaglio, giacchè concede a parecchie istituzioni importanti » un posto secondario; così il matrimonio non figura che come » l'origine della patria potestà, e nondimeno il matrimonio merita » di essere considerato in sè stesso; il diritto di successione viene » esposto quale mezzo d'acquisto della proprietà, mentre il diritto » di successione può benissimo applicarsi anche dove non siavi » proprietà da trasmettere. Questi difetti dipendono dall'abuso » della forma logica delle *divisiones*, abuso che condusse Gajus

Il Trattato di Diritto Romano che verrà alla luce in uno delli successivi Volumi di questa Biblioteca, sarà pure diviso nelle due Parti, *Generale* e *Particolare*, ma preceduto dalle *Fonti del Diritto Civile*, e dalla *Storia del Diritto*, attesochè, secondo l'intendimento nostro, tale Trattato deve poggiare sulle fonti, e sulle successive loro esplicazioni, ed offrire li teoremi più accettati in logica coordinazione, di maniera che il diritto attuale sia riconosciuto l'ultimo prodotto delle prime fonti mediante il lento lavoro della storia e della dottrina; nè con diverso processo potrebbe il Trattato riuscire d'intelligenza piana e praticamente utile oggidì. —

Siamo da lunga pezza convinti, che nella presente situazione della Scienza del Romano Diritto a fronte dei Codici moderni, e coi costanti bisogni di applicazione ognora più lata coll'estendersi dei rapporti civili,

» a più di una transizione forzata. Però queste imperfezioni nella » forma non influirono sul fondo stesso dell'Opera, ed ogni amante » della scienza deve riconoscere la ricchezza dei suoi materiali » e l'eminenza del suo merito. » *Ortolan* (Histoire de la Legislation Romaine, Paris 1848 p. 294) apprezza così il valore di Gajus: « Sa decouverte, rectifiant des idées fausses, donnant des idées » nouvelles, a eclairé un grand nombre des points obscurs ou » tout á fait inconnus. Il est du reste aujourd'hui dans les mains » de tous ceux qui étudient serieusement le droit romain.

Gustavo Hugo in un luogo della celebre sua *Storia del Diritto romano* dichiara: « Le Instituzioni di Gajus sono infinita» mente più ricche delle migliori fonti di cui potemmo fino ad » oggi disporre; ed altrove: Il libro di Gajus mi fu di grande » profitto per la composizione di questo, e non solo me ne valsi » per tutti li dettagli fin qui esposti, ma eziandio per quelli in» torno ai quali devo tuttavia versare. »

sia questa la migliore forma metodica. Ciò non pertanto la classificazione di Gajus non cessa di avere anch'essa il suo pregio, perchè semplice, e filosofica sotto il punto di vista romano che tutto riferiva alle persone, adottata da Ulpiano, e da Giustiniano, dai Glossatori e dai Repetenti, e seguita nei tre Codici moderni Prussiano, Francese ed Austriaco.

Dobbiamo ora dire del modo con cui credemmo di condurre questa edizione, acciò riuscisse, per quanto era in noi, una non fallace guida degli studiosi.

Primieramente ci parve non solo opportuno ma necessario ricavare tutto il partito possibile dalle più celebrate stampe del Gajus che sono: la seconda di Göschen, Berlino 1824 colle correzioni di Blume insertevi; la terza, che può dirsi dello stesso Göschen, ma che fu pubblicata dopo la sua morte da Lachmann Bonna 1841; ed infine l'ultima (quarta) di Böcking Lipsia 1855, nella quale, come avvertimmo, sonosi rifuse le emende suggerite dal celebre Huschke e da altri. Ricorremmo eziandio pei luoghi dubbj all'ispezione del Codice Capitolare, benchè dopo gli studj di tanti uomini insigni che ci precedettero, e nello stato deplorabile in cui questo ora si trova, sarebbe stata in noi temerità presumere di aggiungere gran fatto ai lavori, che meravigliati vedemmo con infinita diligenza condotti (1).

(1) Siamo in debito di attestare quì la nostra riconoscenza all' Ottimo e Dotto Monsignor Girardi Canonico di questa Cattedrale, il quale con esimia bontà e tolleranza ci lasciò fare ogni più minuto esame e riscontro del palimpsesto coi testi stampati; e ricordiamo con animo grato qui pure l'Egregio e Chiarissimo Signor Conte Bonifacio Fregoso in cui vanno del pari dottrina,

Nella Biblioteca Capitolare abbiamo eziandio esaminato li due Fogli non rescritti *de Jure Fisci*, e ne collochiamo la copia a guisa di *Appendice* nella fine di questo stesso Volume.

A Niebhur era riuscito di trascrivere oltre che una parte del Codice N. XV (Istituzioni di Gajus) li detti due fogli uniti fra loro (che parimenti reclamarono l'uso dei mezzi chimici benchè non fossero rescritti), imperfettamente, attesa l'angustia del tempo, e la pessima condizione di essi due fogli, i quali contenevano ognuno un frammento staccato di Opera di antico Giureconsulto, (che da alcuni si crede il celebre Paolo), sulla materia dei diritti Fiscali, *(De Jure Fisci)*, e già stati raccolti con altri in un Volume di piccola mole da Monsignor Donisi che vi pose il seguente

amore dei buoni studj e la più squisita cortesia, che ci fu largo di protezione nelle nostre ricerche. Ci fu data ampla licenza di fare esami di Codici nella Biblioteca Capitolare e di studiarli a piacere, benchè sieno giustamente con somma cura custoditi; la nostra attenzione è ora destata da un Codice di Giustiniano con postille antiche in greco. Il fatto dileguerà sempre più la calunniosa imputazione di ostacoli che si dicevano ivi frapposti alle indagini delle persone discrete e studiose; nè già si suole d'ordinario censurare un proprietario qualunque, se procedesse con qualche diligenza prima di porre in mano altrui cose sue pregiate, uniche o rare, e sono pur troppo comuni li guasti recati ai Codici o per malizia o per negligenza. Il manoscritto del Gajus, l'altro de jure Fisci non erano sconosciuti prima di Niebhur; solo rimasero silenti attesa la difficoltà di rilevare le parole scritte originariamente; e noi non potemmo che ammirare sommamente la straordinaria pazienza in ciò usata dai giuristi Tedeschi, sostenuti però nelle loro lunghe e penose fatiche dal plauso della loro nazione, e dalla coscienza del sommo pregio dell'Opera che andavano a restituire al mondo.

titolo: *Vetera paralipomena Mss. Codicum Capituli Veronensis a Joh. Jacobo De Dionisiis Veronensi Canonico in unum collecta* 1758. Ad essi si riferiscono le parole di Scipione Maffei: *carte lacere di antico majuscolo . . . pare fossero di un' opera di antico Giureconsulto.* V. il Vol. I. di questa Bibl. Giurid. pag. 53.

Ci sembrò che tali Frammenti, connettendosi colla scoperta delle Istituzioni di Gajus, potessero avere qui la loro sede, e fra le edizioni pubblicate in Germania, la migliore essendo certamente quella data dai Professori della Università di Bonna nella loro Collezione *Corpus Juris Romani Antejustinianei Bonna apud A. Marcum 1841 Fasciculus I,* l' abbiamo seguita fedelmente.

Göschen, Hollweg, Savigny, ed altri ancora studiarono accuratamente sull' antico manoscritto o sul facsimile, e restituirono alcune parti poco o nulla leggibili; molti delli supplimenti da loro proposti furono accettati dal Professore Böcking, notati in corsivo, e qui riprodotti. Le lacune poi sono indicate con asterischi o con linee a seconda della loro estensione, come fecimo nel testo del Gajus.

Oltrecchè li due fogli del manoscritto appariscono assai disgiunti l' uno dall' altro quanto alla materia discorsiva, locchè accerta che vi fossero fra mezzo altri fogli ora perduti; manca eziandio buona parte dell' ultima colonna del secondo foglio, che si arresta a metà pronome.

Nondimeno tali quali vengono esibiti questi brani di Giurisprudenza Fiscale d' incerto Autore, devono ritenersi oramai ridotti al loro migliore stato possibile.

Che appartengano poi ad uno dei Giureconsulti classici, non può dubitarsi, e per lo stile, e per essere la materia tutta di diritto antico. Quanto all'epoca si scorge nei detti frammenti che le porzioni caduche lasciate nei testamenti, e nei legati andassero allora al Fisco; ciò fu ordinato da Caracalla (Ulpiano XVII), mentre anteriormente cadevano a quelli fra li chiamati nello stesso testamento che avessero figli (Gajus Com. II. §. 206).

Comunque le indicate tre cospicue edizioni, di Göschen colla recensione di Blume, di Lachmann sulle note postume di Göschen, e di Böcking colle emendazioni di Husckke e di altri, ci sieno state scorta perenne nella formazione di questa nostra, e soltanto ci fossimo nelle discrepanze fra quelle attenuti di preferenza alla lezione che secondava meglio le apparenze scritturali del testo Capitolare, il senso logico, e lo stile di Gajus, pure in qualche caso credemmo di accogliere alcuna variazione, o perchè suffragata da più convincenti argomenti, o perchè reclamata dal testo, come nelle Annotazioni viene giustificato.

Abbiamo seguito il metodo adottato da Göschen di segnare con asterischi, e con linee le lacune a seconda che fossero minori o maggiori, ma alcune di esse lacune non esitammo di colmare, accogliendo quelle induzioni che vedemmo fondate sulle andature, o resti di parole o di lettere che tuttavia appariscono nel Manoscritto Veronese; però furono queste inserzioni, come le parole desunte dal Digesto ai luoghi di Gajus, distinte sempre in carattere corsivo, al pari delle lettere o delle parole poste quali riempitive del testo. Ove le parti illeggibili del testo erano di maggior

estensione ci parve bene indicarle col novero delle linee vacue; e sebbene la divisione a §§ fatta da Göschen sia opera arbitraria di Lui, nè sempre a nostro avviso felice, abbiamo creduto di non alterarla, e soltanto ripetemmo il numero del § precedente con aggiunta la lettera *a*, ogni qualvolta ci accadde di poter formare un novello inciso dai resti letterali, sussidiati induttivamente.

Nelle dette migliori edizioni tedesche che abbiamo preferito, a piè di pagina si scorge una folla d'indicazioni di luoghi paralleli, così delle altre parti del diritto Romano, come dei classici scrittori; fummo lungamente in forse se dovessimo mantenere, oppure lasciare questi copiosi riferimenti, tanto più che ad uno studioso assai paziente riescono profittevoli; ma abbiamo poi deliberato di smetterli del tutto pei seguenti riflessi. Fra noi lo studio profondo del diritto Romano non ha più grande numero di cultori; questa *Biblioteca Giuridica* è d'altronde diretta ai Giovani Giuristi, i quali assai di rado sono posti in grado di ricorrere a tante svariate fonti, e più di tutto potè sull'animo nostro il desiderio che l'opera riuscisse di breve mole, ed accessibile quindi al maggior numero: *pateat tam ditioribus quam tenuioribus minimo praetio magna prudentia comparata.* Justin. Constit. Tanta circa § 13. —

Della versione italiana che tentammo, non senza trepidazione, trattandosi di un grande scrittore, anzi diremo di un sommo artista di stile (1), forse ci si

(1) Lorenzo Valla (di cui è cenno nel Vol. I di questa Biblioteca pag. 50) fu il più grande latinista del secolo XV. Tro-

terrà in debito almeno per ciò che concerne la fedeltà, di venire a qualche dettaglio; ma siccome ognuno è in grado di formarne migliore giudizio di per sè, e

viamo nel Proemio del terzo libro della celebre sua opera *Elegantiarum latinae linguae* il seguente elogio dello stile dei vecchi Giureconsulti: *Perlegi proxime quinquaginta Digestorum libros ex plerisque Jurisconsultorum voluminibus excerptos; et relegi cum libenter, tum vero quadam cum admiratione; primum quod nescias, utrum diligentiane an gravitas, prudentia an aequitas, scientia rerum an orationis dignitas praestet, et majori laudi danda esse videatur: deinde quod haec ipsa ita in unoquoque illorum omnia sunt egregia et perfecta, ut vehementer dubites, quem cui praeferendum putes. Cui simile quiddam (ut de ultima tantum parte, quae ad nos pertinet, dicam) in epistolis Ciceronis admirari solebam: quae cum a pluribus scribantur, omnes tamen ab uno eodemque (audacius dixerim) si personas sustuleris, ab uno Cicerone scriptae judicentur, ita verba ac sententiae, caracterque ipse dicendi ubique sui est similis. Quod eo magis in Jurisconsultis est admirandum; quod illi eadem aetate cuncti extiterunt, in eodem quasi ludo ac schola instituti: hi vero inter se etiam seculis distant, licet omnes post Ciceronem: ideoque quibusdam in verbis ab eo differentes, quales omnes a Virgilio atque a Livio fuerunt. Nam Servii Sulpicii ac Mutii Scaevolae nihil extat, sed alterius Mutii recentioris. Et prisci illi quidem Jurisconsulti quales quantique in eloquendo fuerint, judicare non possumus: quippe quorum nihil legimus. His autem, qui inter manus versantur, nihil est, mea sententia, quod addi adimive posse videatur, non tam eloquentiae (quam quidem materia illa non magnopere patitur) quam Latinitatis atque elegantiae; sine qua caeca omnis doctrina est, et illiberalis, praesertim in Jure civili. Ut enim Quintilianus inquit lib. XII. Instit. Orat. cap. 3. Omne jus aut in verborum interpretatione positum est, aut in recti pravique discrimine. Et quantum momenti in verborum interpretatione sit, ipsi Jurisconsultorum libri maxime testantur; in hac re prae-*

sarebbe augurabile che molti lasciassero la traduzione pel testo, e persuasi che saremo scusati, in grazia della buona intenzione, abbandoniamo questo fatto alla discrezione degli Umanisti.

cipue laborantes. Vedansi anche *Leibnitz* Nova methodus, *Morhofius* de Latinitate in Digestis, *Kirchmajerus* Elogia latinitatis jurisconsultorum, *Moshemius* De lingua latina, *Brucknerus* de latinitate corporis juris. — Il laudatore Valla fece però non pochi appunti alli lodati suoi, sull'uso di certe frasi e parole, specialmente ad Ulpiano, e a Paolo; ma quanto a Gajus (appartenne desso all'epoca precedente in cui la lingua si era mantenuta pura ed incontaminata), fra tanti scritti che di lui sono nel Digesto appena tre leggiere ineleganze stimò rinvenirvi, e secondo noi poco ragionevolmente. — Gajus disse: *mulieris appellatione etiam virgo viripotens continetur* (D. L. 50 tit. 16. 13). Alciato difende Gajus ed osserva, che in genere poteva così intitolarsi anche la donna non maritata, giacchè *mulier* viene da *mollitie*, e può aversi come significante la donna, ond'è che la censura di Valla svanisce.

In altro luogo (D. De Verb. signif. L. 235) Gajus distinse: *ferri*, proprie dicimus quae corpori suo bajulat, *portari* ea quae quis jumento secum ducit, *agi* ea quae animalia sunt. La critica di Valla batte sulla nessuna logica differenza fra il *ferri* e il *portari*. Però presso i Latini giuristi, accuratissimi nella distinzione delle voci, si usava *ferre* per recare seco, *portare* per trasferire col giumento, ed anche qui il fiero grammatico sembra un sofista.

Infine, secondo Gajus nella parola *victus* sono comprese tutte quelle cose *quibus vivendi curandique corporis nostri gratia utimur.* Valla stabilisce che *victus* viene *a vivendo*, e che per esempio in Etiopia si può vivere senza bisogno di vesti, *curandique corporis gratia;* quasichè Gajus scrivesse non pei Romani civilissimi, ma per gl'ignudi e barbari Etiopi.

Fra le opere che sorsero nel secolo XVIII in lode dei Giureconsulti quanto alla purezza dello stile è rimarchevole quella, oggidì assai rara, di Duckerus: *Opuscula varia de Latinitate*

È nostra ferma opinione, che il Diritto Romano, (italico per ogni titolo, essendo stato qui prodotto in origine; e poscia risorto lo studio colla civiltà nuova, insegnato dai Glossatori alle nazioni d'Europa) sia da troppo tempo tenuto da noi in poco pregio con danno di queste legali dottrine e della civiltà; e che quindi occorra per la restaurazione delle discipline giuridiche e della pratica scientifica meditarlo nelle sue fonti, nella sua storia, e nelle sue teoriche, se non quanto suol venire in Germania (che sarebbe richiedere di soverchio), almeno un poco più di quello che ora sia in molte parti d'Italia. Nessuno meglio di Savigny avendo saputo rappresentare il sommo merito dei Giureconsulti Romani e il profitto ritraibile anche oggidì dalla loro lezione, preghiamo i lettori nostri a voler leggere, siccome merita, il profondo Capo VII. della Vocazione nel I. Volume di questa Biblioteca.

Lo stesso immegliamento della pratica, per non dire

Jurisconsultorum Veterum. Lugduni Batavorum. 1711, lodata nella celebre *Bibliotheca Juris selecta* dello Struvio pag. 11, di cui un esemplare ci fu presentato da un nostro amico, l'Avvocato Francesco Parisi. Lo stile di Gajus è sempre terso e preciso com'essere doveva di un libro all'istruzione consacrato: perlocchè non v'ha chi non lo collochi fra i classici scrittori, benchè sia venuto dopo Seneca, Plinio, e Tacito. Ai Giureconsulti, grandi ammiratori ch'erano dell'antico, stavano sempre dischiuse le prische fonti, e fra essi più a lungo si mantenne il culto del bello e del semplice; locchè non può dirsi avvenuto fra noi, ove molti scrittori di diritto sembrano a disegno staccarsi da ogni tradizione letteraria, ignorando quelli ammirabili esemplari che pure possediamo di scrivere grave, o come si dice, d'affari.

che questo, reclama urgentemente che gli spiriti del diritto antico vengano a nutrirla e a rianimarla. Ora nessuno potendo contendere che il vero Caput della Romana Giurisprudenza sia l'Opera di Gajus, è strano che siasi fin quì trascurata, anche perchè è opportunissima a porci in grado di rilevare più speditamente li concetti di molti brani del Digesto; ma il possesso della lingua del Lazio è così pieno, o almeno così universale presso li Giuristi nostri, che non meriti facilitarne ad alcuni di essi il senso, nei luoghi che loro paressero meno intelligibili? Al postutto, la versione fà le veci di quelle note dichiarative in volgare, che nelle varie edizioni dei classici latini vediamo essere tuttogiorno tanto usate. Crediamo anzi, che poche annotazioni grammaticali o esegetiche abbiano il difetto di non bastare a tutte le capacità, quando una completa versione giova eziandio alli digiuni di latine lettere, i quali pure dovessero penetrare a fondo i principj della loro arte, e volessero giustamente conoscere o richiamarne alla mente le nozioni genuine, non essendovi chi in questa facoltà possa presumere di procedere a caso o all'impazzata. Si dirà forse, che tutte le fila del nostro ragionamento vogliono riuscire al punto di stabilire, che sia utile, per rilevare la pratica, per nobilitarla, e per estenderla, lo studio delle fonti; ma si soggiungerà del pari, che cotesta medesima pratica, senza tanto previo apparato procede pure nel suo cammino, che d'altronde li affari ci assorbono tutto il tempo, e che infine la nuova società essendo ben altrimenti foggiata, dalla notizia delle vecchie istituzioni, gradito pascolo delli eruditi, non possa essere gran fatto agevolata la soluzione delle

difficoltà, e dei casi rinascenti dalli attriti dei presenti interessi, che escono da un fondo così fattamente diverso, a paragone dell' antico.

A questa obbiezione più speciosa che solida va risposto, che le dottrine civili e le teorie legali che abbiamo negli attuali codici o nei libri recenti sono figlie delle antiche, e che male si conoscerebbero senza lo studio della genesi e delli esplicamenti successivi; studio che si verifica colla lezione della Storia del diritto, parte essa stessa integrante della scienza, e delle Fonti.

L'opera di Gajus la più dettagliata che si abbia sull' antico diritto romano, ha pure una importanza pratica, in quanto serve a dilucidare molte idee giuridiche ed istituzioni civili che prima della scoperta erano ravvolte nell' oscurità, e perchè riferendo il diritto antico, dimostra istoricamente come sia stato poscia depurato, mitigato, ed ingrandito dalli Editti dei Pretori, dai Plebisciti, dai Senatus consulti, dalle Costituzioni dei principi, e dalla Dottrina, il che tutto è ivi esposto ai debiti luoghi colla maggiore perspicuità.

Circa la Dottrina, li Romani Giureconsulti, quibus permissum est jura condere (Gajus I, 7.), assumevano le funzioni legislative, ossia erano teorici e pratici insieme, e i loro responsi sono tanto più rimarchevoli ed istruttivi, che sono insieme leggi e teoriche. Non ignoriamo però quanta sia la riluttanza dei meri pratici ad ammettere la necessità di risalire agli scritti dei prudenti di Roma, ma non sarà malagevole persuadere gli studiosi che le legali materie siano dominate tuttavia, anche contro nostra voglia dai principj,

e dalle massime di quelli, e che per la retta conoscenza delle nostre leggi vigenti (elaborate secondo una certa situazione della scienza) si esiga la notizia piena delle fonti, e delle subite trasformazioni loro fino al nostro tempo.

Le Instituzioni di Gajus non vengono per fermo pubblicate quasi fossero un manuale contenente la soluzione delle tesi d'oggidì; ma piuttosto come un addentellato fra il sistema formalistico antico già moderato dall'equità pretoria, e la più larga e benefica giurisprudenza cristiana dei Codici Teodosiano e Giustinianeo, nè si saprebbe donde meglio ripetere li elementi del jus genuino che da quell'epoca, in cui fù rischiarato dalla filosofia, e ridotto a perfezione, intendiamo parlare della felice êra degli Antonini. Le Opere di Gajus al pari di quelle di Papiniano, di Ulpiano, di Paolo, e di Modestino acquistarono forza di legge per la nota Costituzione di Valentiniano III (Cod. Theod. de resp. prud.), ed ebbero autorità fino a che Giustiniano le assorbì nella propria legislazione, e poscia per virtù di questa stessa legislazione.

Nella giovinezza di Gajus, Salvio Juliano, quel Pretore così amante del sapere che disse: *etsi alterum pedem in tumulo haberem non pigeret aliquid addiscere,* aveva composto l'Editto perpetuo, la di cui importanza fu certo esagerata primà che si conoscesse Gajus, ma che nei frammenti raccolti da Haubold (Magazzino Civile Tomo II pag. 288) presenta nondimeno grande interesse ed istruzione.

Nello stesso tempo *Auctore Hadriano* sono stati emanati più Senatusconsulti che favorirono nelle varie

materie del Diritto la libertà civile; e così fu nelli successivi Editti dei Magistrati (jus edicendi habent magistratus populi), e nelle sententiae et opiniones dei prudenti; non è quindi meraviglia, se Gajus che apparteneva alla scuola delli Sabiniani seguaci dell' equità (Com. I. §, 196. Com. II. §. 15. 195) criticasse severamente in alcune parti le leggi delle XII Tavole colle parole *strictum jus, hae juris iniquitates* (Com. III. §§ 18. 25), se applaudisse alle riforme; non è meraviglia se avversasse il sofisma della *imbecillitas mulierum* (Com. I. § 44), pretesto per sottoporle a perpetua tutela, e riprovasse li mali trattamenti degli schiavi lodando le leggi repressive della sbrigliata potestà dei padroni (Com. I. §. 53) (1).

(1) Il celebre Troplong (De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains, Capo XI) dice di Gajus: *son coeur était froid comme celui d'un geometre*, e ciò per avere osservato nel suddetto §. 53 del Comment. I a coloro che abusano dei loro schiavi: *male enim nostro jure uti non debemus, qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio.* A noi sembra che quì parli da giureconsulto filantropo, e non già da uomo insensibile, giacchè e riprova gli eccessi, e indica la punizione che meritano, nè poteva fare Egli di più. — Il nostro valente Storico Cesare Cantù si piacque invece chiamarlo *Cajo Tazio*, facendolo romano, come altri lo chiamò *C. Flavio*, o *C. Livio*, o *C. Cassio*, senza dargli almeno alcuna patria, mancando i dati. Lo stesso Cantù converte poi il benemerito Don Masotti Bibliotecario della Capitolare, di cui sono i diligenti Cataloghi che ivi si vedono, in Marzotti, e racconta che Maffei abbia dato il facsimile del palimsesto intiero senza decifrarlo, quando trasse il facsimile di un solo foglio, e rilevonne in buona parte il tenore (Storia degl'Italiani Cap. LIII. pag. 489). —

Le Gajane Istituzioni posero in chiaro molti enigmi del diritto romano, e li moderni Storici di questo in gran parte non fecero che parafrasarle. Vedansi: Gustavo Hugo, Storia del Diritto Romano, Ediz. XII; Ferdinando Walter Storia del Diritto di Roma fino ai tempi di Giustiniano, traduzione dell'Avvocato Bollati, Torino 1852 Vol. II.; Ortolan Histoire de la Legislation Romaine; alle quali opere rimettiamo i lettori.

Avendo detto quanto ci sembrava opportuno, perchè queglino a cui cadessero in mano queste Instituzioni possano leggerle con qualche preparazione, e persuasi che dalle persone competenti e discrete saranno con benignità risguardate le cure da noi postevi, ci rivogliamo ora ai giovani per consigliarli ad intraprendere lo studio profondo del diritto classico, istoricamente, e dalle fonti, giacchè ciò che la scienza produce nelle diverse epoche costituisce un tutto solo, e nessuna parte può bene conoscersi, se non si sappiano li di lei rapporti con le altre. Se mal non ci apponiamo, tutto dovrebbe invitarli a questa scienza, la moltiplicità ed il pregio dei lavori contemporanei, le recenti scoperte, le pure gioje che arreca e ai potenti di spirito, e ai volonterosi, la legittima ambizione di contribuire ai di lei progressi, l'amore del paese e di loro medesimi, che coll'esercizio della vera e non affettata sapienza facendo l'altrui bene procurano eziandio il proprio.

Se al concetto fossero rispondenti le forze, saremmo bene lieti di poter contribuire a spianare da qualche malagevolezza la difficile via ai giovani giuristi, a indicare loro li tesori della nazionale e della straniera

erudizione, ad accrescere così il numero dei commensali al banchetto della scienza, e a ridestare infine fra noi una natura di studj grave, vera, efficacissima, tale insomma che valga all'indirizzo degli animi e degl'intelletti verso il progresso civile. —

Avv. G. Tedeschi.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

GAII

INSTITVTIONVM

COMMENTARIVS PRIMVS

DELLE INSTITUZIONI

DI GAJO

COMMENTARIO PRIMO

GAII

INSTITVTIONVM

COMMENTARIVS PRIMVS

I. *De iure gentium et ' ciuili.* §. 1. *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quis'* que populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est uocaturque ius ciuile, quasi ius proprium ip*'sius ciuitatis; quod uero naturalis'* ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur uocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur, quae singula qualia sint, suis locis proponemus.

§. 2. Constant autem iura ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus Principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium. §. 3. Lex est, quod populus iubet atque constituit: plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi ciues significantur, connumeratis *etiam* patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri ciues significantur. Vnde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent. itaque eo modo legibus exaequata sunt. §. 4. Senatusconsultum est, quod senatus

DELLE INSTITUZIONI

DI GAJO

COMMENTARIO PRIMO

I. *Del Diritto delle Genti e del Diritto Civile.* §. 1. Tutti i popoli soggetti all'impero delle leggi e delle costumanze seguono in parte un diritto proprio, ed in parte un diritto comune a tutti gli uomini; in fatti, il diritto che cadaun popolo forma a sè stesso, gli è particolare e si dice diritto civile, cioè diritto proprio della città; mentre il diritto stabilito dalla ragione naturale presso tutti gli uomini, si osserva conformemente da ogni nazione, e si appella diritto delle genti, cioè adottato da tutte le genti. Egli è così che il popolo Romano riconosce insieme un diritto proprio, e un diritto comune all'umanità; le quali cose dilucideremo ai loro luoghi.

§. 2. Il Diritto romano è composto dalle Leggi, dai plebisciti, dai senatusconsulti, dalle costituzioni dei Principi, dagli Editti dei magistrati, e dalle risposte dei Giureconsulti. §. 3. È Legge ciò che il popolo ordina e statuisce, è plebiscito ciò che viene ordinato e statuito dalla plebe; la plebe differisce dal popolo perchè per popolo s' intendono tutti li cittadini compresi i patrizi, per plebe gli altri senza i patrizii; epperciò li patrizii già vollero non sottostare ai plebisciti, fatti come dicevano, senza di essi; ma venne poi la Legge Ortensia la quale ordinò che i plebisciti sarebbero obbligatorj per tutto il popolo, e così furono alle Leggi equiparati. §. 4. È senatusconsulto ciò che il Senato ordina

iubet atque constituit, idque legis uicem optinet, quamuis fuerit quaesitum. §. 5. Constitutio Principis est, quod Imperator decreto, uel edicto, uel epistula constituit. nec umquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat, cum ipse Imperator per legem imperium accipiat. §. 6. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. sed amplissimum ius est in edictis duorum Praetorum, urbani et peregrini: quorum in provinciis iurisdictionem Praesides earum habent; item in edictis Aedilium curulium, quorum iurisdictionem in prouinciis populi Romani Quaestores habent; nam in prouincias Caesaris omnino Quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his prouinciis non proponitur. §. 7. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae concurrant, id quod ita sentiunt, legis uicem optinet; si uero dissentiunt, iudiei licet, quam uelit, sententiam sequi: idque rescripto diui Hadriani significa*tur*.

II. De iuris divisione. §. 8. Omne autem ius, quo utimur, uel ad personas pertinet, uel ad res, uel ad actiones. sed prius uideamus de personis.

III. De condicione hominum. §. 9. Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut serui. §. 10. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. §. 11. Ingenui sunt, qui liberi nati sunt, libertini, qui ex iusta seruitute manumissi sunt. §. 12. Rursus libertinorum (*tria sunt genera: nam aut ciues Romani, aut Latini, aut dediticiorum*) numero sunt. de quibus singulis dispiciamus; ac prius de dediticiis.

IIII. De ded*i*ticiis uel lege Aelia Sentia. §. 13. Lege itaque Aelia Sentia cauetur, ut qui serui a dominis poenae nomine vincti *si*nt, quibusue stigmata inscripta *si*nt, deue quibus ob noxam quaestio tormentis habita si*t* et in ea noxa fuisse conuic*t*i *si*nt, quique *ut* ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inue ludum custodiamue con*i*ecti

e statuisce, e le sue decisioni hanno forza di legge, benchè siasi dubitato. §. 5. È costituzione del Principe ciò che l'Imperatore costituisce per decreto, editto, o rescritto, nè si è dubitato mai che abbiano forza di legge, essendochè anche l'imperatore venga assunto per legge. §. 6. I magistrati del popolo romano hanno diritto di far editti; la principale fonte di questo diritto è negli Editti dei due Pretori urbano e peregrino, la cui giurisdizione nelle Provincie esercitano i Presidi; anche li Edili Curuli hanno potere di edittare; e la loro giurisdizione si esercita nelle provincie del popolo romano dai questori, non già nelle Provincie di Cesare, ove questori non vanno. — §. 7. Risposte dei Giureconsulti sono le sentenze e le opinioni di queglino, a cui fu permesso di stabilire il diritto, e se sono unanimi, il loro sentimento è legge; se discordi, il giudice segue l'opinione che crede; ciò indica un rescritto di Adriano.

II. *Divisione del Diritto.* §. 8. Tutto il diritto che vige fra noi si riferisce o alle persone, o alle cose, o alle azioni. Trattiamo prima delle persone.

III. *Condizione degli Uomini.* §. 9. La divisione capitale del Diritto delle persone è che gli Uomini o sono liberi o schiavi, §. 10. Fra i liberi altri sono ingenui, altri libertini. §. 11. Sono ingenui i nati liberi, sono libertini i liberati colla manumissione da una servitù giusta. §. 12. Di più hannovi tre specie di libertini, cittadini romani, latini, o deditizi; esaminiamole a parte, cominciando dai deditizi.

IV. *Dei Deditizi o della Legge Aelia Sentia.* §. 13. La Legge Aelia Sentia dispose che gli schiavi puniti dai padroni coi ferri, bollati, torturati per delitto e convinti, oppure lasciati battersi con armi, e colle fiere, imprigionati, o

fuerint, et postea uel ab eodem domino uel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi *fiant*, cuius condicionis sunt peregrini dediticii. V. De per*e*grinis ded*i*ticiis. §. 14. Vocantur autem *hi*, qui quomdam aduersus populum Romanum armis susceptis pugnauerunt, deinde ut uicti sunt, se dediderunt. §. 15. Huius ergo turpitudinis seruos quocumque modo et cuiuscumque aetatis manumissos, etsi pleno iure dominorum fuerint, numquam aut ciues Romanos, aut Latinos fieri dicemus, sed omnimodo dediticiorum numero constitui intellegemus.

§. 16. Si uero in nulla tali turpitudine sit seruus, manumissum modo ciuem Romanum, modo Latinum fieri dicemus. §. 17. Nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta, et ex iure Quiritium domini, et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est, uindicta aut censu aut *testamento*, is ciuis Romanus fit: sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit.

VI. De manumissione uel causae probatione. §. 18. Quod autem de aetate serui requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. nam ea lex minores xxx annorum seruos non aliter uoluit manumissos ciues Romanos fieri, quam si uindicta, aput consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint. §. 19. Iusta autem causa manumissionis est ueluti si quis filium filiamue, aut fratrem sororemue naturalem, aut alumnum, aut pae*d*agogum, aut seruum procuratoris habendi gratia, aut ancillam matrimonii causa, aput consilium manumittat. VII. De recu*pe*-*rat*or*ibus*. §. 20. Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum; in prouinciis autem uiginti recuperatorum ciuium Romanorum. idque fit ultimo die conuentus: sed Romae certis diebus aput consilium manumittuntur. Maiores uero triginta annorum serui semper manumitti solent, adeo ut uel in transitu manumittantur, ueluti cum Praetor aut Proconsule in balneum uel in theatrum eat.

riservati al circo, se poscia il padrone od altro li liberi, diventano liberi della condizione degli stranieri deditizi.

V. *Degli Stranieri Deditizi.* §. 14. Si dicono quelli che prese le armi abbiano pugnato contro il popolo romano, e vinti, siensi dati a discrezione. §. 15. Schiavi così disonorati sono da considerarsi deditizi, giammai romani o latini, in qualunque età e in qualsivoglia maniera vengano manumessi e benchè fossero stati di proprietà assoluta dei padroni loro.

§. 16. Al contrario, lo schiavo immune da tali macchie manumesso che sia, ora diviene cittadino romano, ora latino. §. 17. Diventa cittadino Romano, con questi tre concorrenti estremi, se sia maggiore di anni trenta, se il padrone lo abbia a titolo quiritario, e che venga affrancato mediante forme legali e solenni, cioè per vindicta, per censo, o per testamento; mancando uno di tali estremi egli è latino.

VI. *Della manumissione o dell' approvazione della causa.* §. 18. La Legge Aelia Sentia indicò l' età della manumissione degli schiavi, e dispose che prima di anni trenta non acquistassero il cittadinatico, se non fossero stati manumessi per vindicazione, e se un Consiglio non avesse riconosciuta legittima la causa della manumissione. §. 19. Havvi causa legittima di manumissione se si liberi dinanzi il Consiglio, o un figlio o una figlia o un fratello o una sorella naturale, oppure un alunno, un precettore, ed anche uno schiavo per farne un procuratore, o una schiava per sposarla.

VII. *Dei recuperatori, o giudici privati.* §. 20. In Roma il Consiglio si compone di cinque senatori e di cinque cavalieri Romani puberi; e nelle provincie di venti recuperatori cittadini romani. Questo Consiglio si raccoglie in provincia nell' ultimo dì della sessione; a Roma suolsi manumettere in certi giorni fissi. Quanto agli schiavi che abbiano più di anni trenta, sempre possono manumettersi anche passando il Pretore o il Proconsole per andare al

§. 21. Praeterea minor triginta annorum seruus manumissione potest ciuis Romanus fieri si ab eo domino qui soluendo non erat, *testamento* liber et heres relictus *sit*. si ——— ——— ——— ——— ******** spurios ******** ***** ——— ——— ——— ——— — — — — — — — creditor — — sex ——— ——— ——— ——— ******** debitoris **** legis ******** ******** — — — — — — — — pecunia — — — ——— ——— ——— ——— ea . traditione ******** mancipationibus ******** ——— ——— ——— ——— ——— ***** latinum ******** ******** — — — — — — — is quia — — — — ——— ——— ——— ——— * §. 22. *manumissi sunt*, Latini *Iuniani dicuntur*: Latini id*eo*, *quia* adsimulati *sunt Latinis coloniariis*; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem *accep*erunt, *cum* olim serui uiderentur esse. §. 23. Non *tamen* illis permittit lex Iunia nec ipsis testamentum facere, nec ex testamento alieno capere, nec tutores testamento dari. §. 24. Quod autem diximus, ex testamento *eos capere non* posse, *ita* intellege*ndum est*, *ut nihil* di*recto* heredi*ta*tis legatorumue nomine *e*os posse capere dicamus: *a*lioquim per fideicommissum capere possunt.

§. 25. Hi uero, qui dediticiorum numero sunt, nullo *modo ex testamento* capere possunt, non magis, quam qui liber peregrinusque *est*; nec ipsi *testamentum* facere possunt secundum *quod plerisque* pla*cuit*. §. 26. Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt: nec ulla lege, aut senatusconsulto, aut constitutione principali aditus illis ad ciuitatem Romanam datur. §. 27. Quin et in urbe Roma uel intr*a* centesimum urbis Romae miliarium morari prohib*e*ntur. et *si contra fecerint* ipsi bonaque eorum publice uenire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma uel intra centesimum urbis Romae miliarium seruiant, *neue* u*mquam manumittantur*; * *et* * si *manu*mis*si* fu*e*rint, serui

bagno o al teatro. §. 21. Lo schiavo minore di anni trenta può diventare eziandio cittadino romano per manumissione se da un padrone insolvente nel suo testamento sia stato detto erede e libero . . . .

(*Manca una pagina.*)

§. 22. Gli schiavi liberati (*che non diventano cittadini romani*) si dicono Latini juniani, perchè parificati ai Latini delle colonie, e tenuti della libertà alla Legge junia; in fatti la loro condizione era analoga prima a quella degli schiavi. §. 23. Tuttavolta la Legge junia li vuole incapaci di testare, di ricevere per testamento, e di essere nominati tutori testamentarj. §. 24. Dicendo che non possano ricevere per testamento, intendiamo che non possono direttamente com'eredi, o legatarj, perchè sono abili a ricevere per fedecommesso.

§. 25. I deditizi non possono ricevere per testamento in qualsiasi modo, non meglio che lo straniero libero, e neppure far testamento secondo l'opinione dei più. §. 26. Così la loro libertà è miserrima, nè per legge, o senatusconsulto, o costituzione di principe si apre l'adito ad essi al cittadinatico. §. 27. Di più, non possono stare in Roma nè a una distanza minore di cento miglia, e se contravvengono, si ordina la vendita di essi e delle loro cose con questa condizione che non servano in Roma, o entro il raggio di cento miglia, e che non possano venire liberati;

populi Romani esse iubentur. et haec ita lege Aelia Sentia conpraehensa sunt.

Quibus modis Latini *ad* ciuitatem Romanam perveni*ant*. §. 28. Latini multis modis ad ciuitatem Romanam perueniunt. §. 29. S*tatim* enim ea*dem* lege Aelia Sentia cautum est, ut minores triginta annorum manumissi *et* Latini facti si uxore*s* duxerint uel ciues Rōmanas, uel Latinas coloniarias, *uel eius*dem condicionis cuius et ipsi essent, idque te*s*tati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus ciuibus Romanis puberibus, et filium procreauerint *et* is filius anniculus *fuerit,* per*mitt*atur *e*is, *si uelint*, per *e*am legem adire Praetorem uel in prouinciis Praesidem prouinciae, et adprobare, se e*x* lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: et si is, aput quem causa probata est, id ita esse pronuntiauerit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa *eiusdem condicionis sit, et ipsorum filius si et ipse eiusdem* condicionis sit, ciues Romani esse iubentur. §. 30. Ideo autem in ipso*rum filio* adiecimus si et ipse *eius*dem condicionis sit, q*uia* si uxor Latini ciuis Romana * *est* *, qui ex ea nascitur, ex nouo senatusconsulto, quod auctore divo Hadriano factum est, ciuis Romanus nascitur. §. 31. Hoc tamen ius adipiscendae ciuitatis Romanae etiamsi so*l*i minores t*r*iginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatusconsulto, quod Pegaso et Pusione Consulibus factum est, et*iam* maioribus triginta annorum manumi*s*sis Latinis factis concessum est. §. 32. Ceterum etiamsi an*te dece*sserit Latinus, *quam* annic*uli fil*ii causam probarit, potest mater eius causam probare, et si*c* et ipsa fi*et* ciuis Rom*ana* **************** ——— ——— ——— ——— ipse filius c*u*ius ************** debet causam probare, ut ************ de filio anniculo ** *********** ——— ——— ——— ——— illis ***** dominis ************ ——— ——— ——— ——— Quiritium ****************** cauerit ********

e se liberati venissero, cadano schiavi del popolo romano; così è disposto nella Legge Aelia Sentia.

Modi pei Latini di acquistare il Cittadinatico. §. 28. I Latini in più guise giungono al cittadinatico. §. 29. Infatti, la stessa Legge Aelia Sentia statuisce che appena i minori di anni trenta sono liberati e resi latini, se si ammogliano a cittadine romane o latine delle colonie, o a donne della stessa loro condizione, quando ciò venga attestato da sette testimonj almeno, che sieno cittadini romani puberi, e un figlio sia nato da questo matrimonio, è loro permesso, volendo, giunto il figliuolo all'età di un anno, di prodursi al Pretore, e nelle Provincie al Preside, giustificando di avere preso moglie, dietro la Legge Aelia Sentia e di averne avuto un figlio di un anno. Se il magistrato presso cui la prova è data, riconosce il fatto, allora il latino, il figlio, e la sposa, semprechè siano della condizione stessa del marito e del padre, diventano cittadini romani. §. 30. Anche riguardo al figlio diciamo se è della condizione stessa del padre, giacchè se la moglie di un latino è romana, il di lei figlio nasce romano cittadino, secondo un nuovo senatusconsulto di cui Adriano è autore. §. 31. Sebbene per la Legge Aelia Sentia il diritto al cittadinatico non sia accordato che a quelli i quali essendo minori di anni trenta fossero già manumessi e divenuti latini, nondimeno più tardi, in forza di un senatusconsulto fatto al tempo dei Consoli Pegaso e Pusione, questo fu esteso ai manumessi dopo gli anni trenta col titolo di latini. §. 32. Del resto, se il latino muore prima di provare la causa del figlio di un anno, la madre può darne la prova, e diviene così essa stessa cittadina romana.

* in ejus loc * * * * * * * * * *
——— ——— ——— ——— §. 33. aedificio * * *
non minus quam par*tem* * * * * * * * * patrimon*ii sui* impenderit, ius Q'*uiritium consequ*'atur * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * ——— ——— ——— ——— §. 34. frumenti
* * * * * * ad ius Quiritium * * * ——— ——— ———
——— — — — — *consecutus* — — — — — ———
——— ——— ——— ——— * * * * * * * * ius Quiritium
fuerit * * * * * §. 35. '*si quis alicuius e*'*t* in bonis et ex iure Quiritium sit, manumissus, ab eodem scilicet, et Latinus fieri p*otest et* ius Quiritium consequi. ——— ———
——— ——— §. 36. '*Non tamen cuicumque uolenti manumittere licet.* §. 37. *Nam is, qui*' in fraudem creditorum uel in fraudem patroni manumit*t*it, nihil agit quia lex Aelia Sentia inpedit libertatem. §. 38. Item eadem lege minori xx annorum domino non aliter manumittere permittitur, quam si uindicta aput consilium iusta causa manumissionis adprobata fuerit. §. 39. Iustae autem causae manumissionis sunt ueluti si quis patrem, aut matrem, aut paedagogum, aut conlactaneum manumittat. sed et illae causae, quas superius in seru*o* minore xxx annorum exposuimus, ad hunc quoque casum, de quo loquimur, adferri possunt. item ex diuerso hae ca*u*sae, quas in minore xx annorum domino rettulimus, porrigi possunt et ad seruum minorem xxx annorum. §. 40. Cum ergo certus modus manumittendi minoribus xx annorum dominis per legem Aeliam Sentiam constitutus sit, euenit, ut qui xiiii annos aetatis expleuerit, licet testamentum facere possit, et in eo heredem sibi instituere legataque relinquere possit, tamen, si adhuc minor sit annorum xx, libertatem seruo dare non po*ss*it. §. 41. Et quamuis Latinum facere uelit minor xx annorum dominus, tamen nihilominus debet aput consilium causam probare, et ita postea inter amicos manumittere.
——— ——— ——— ——— §. 42. Praeterea lege Furia Caninia certus modus constitutus est in seruis

(Mancano una pagina e sedici linee.)

§. 35. Se uno schiavo costituito nel dominio bonitario, e nel dominio quiritario di taluno viene manumesso, può diventare latino e cittadino romano.

§. 36. Nondimeno a chiunque lo voglia non viene permesso di manumettere.

§. 37. Infatti la manumissione in frode dei Creditori o del patrono è nulla, e per la legge Aelia Sentia la libertà è come non data.

§. 38. Del pari, e a termini della stessa legge, il padrone minore di anni venti non può manumettere che colla vindicta, e dopo avere giustificato dinanzi un Consiglio la legalità della causa di manumissione. §. 39. Le seguenti sono cause legali di manumissione: allorchè si manumetta suo padre, sua madre, il suo maestro, o il proprio fratello di latte; a cui si può aggiungere ciò che dissimo in proposito dello schiavo minore di anni trenta, e cosi si applicano a questo le cause espresse per quello. §. 40. Essendo stato stabilito dalla Legge Aelia Sentia un modo speciale di manumettere pei padroni minori di anni venti, ne viene che il padrone di oltre anni quattordici, benchè possa testare, instituire erede, e fare legati, non può per altro, se minore di anni venti, dare la libertà a uno schiavo. §. 41. E benchè il padrone minore di anni venti non volesse fare del suo schiavo che un Latino, dovrebbe giustificare del pari la causa dinanzi un Consiglio, e dopo manumetterlo fra amici.

§. 42. Inoltre dalla Legge Furia Caninia venne limitata

testamento manumittendis. §. 43. Nam ei, qui plures quam duos, neque plures quam decem seruos habebit, usque ad partem dimidiam eius numeri manumittere permittitur. *ei* uero, qui plures quam x, neque plures quam xxx seruos habebit, usque ad tertiam partem eius numeri manumittere permittitur. at ei, qui plures quam xxx, neque plures quam centum habebit, usque ad partem quartam .... datur. nouissime ei, qui plures quam c habebit, nec plures quam D .... permittitur, quam ut quintam partem, neque plures .... sed praescribit lex, ne cui plures manumittere liceat quam c *et contra* si quis unum seruum omnino aut duos habet .... et ideo liberam habet potestatem manumittendi. §. 44. Ac nec ad eos *quidem* omnino haec lex pertinet, qui sine testa*mento* manumittunt. itaque licet iis, qui uindicta, aut censu, aut inter amicos manumittunt, totam familiam suam liberare: scilicet si alia causa non inpediat libertatem. §. 45. Sed quod *de* numero seruorum testamento manumittendorum diximus, ita intel*legem**us ut ex eo** numero, ex quo dimidia, aut tertia, aut quarta, aut quinta pars liberari* *potest*, *utique tot manumittere** liceat, quot ex antecedenti numero licuit. et hoc ipsa* *lege pro** uisum est. erat enim sane absurdum, ut x seruorum domino quinque liberare liceret, quia usque ad dimidiam partem (*ex eo*) numero manumittere ei conceditur. *Contra vero* xII seruos habenti non plures liceret manumittere quam IIII. at eis, qui plures quam x, neque —— —— —— —— liberari .... concedat .... —— ——
—— —— —— ——

(*Deest pagina.*)

la facoltà di manumettere li schiavi nel testamento. §. 43. Imperciocchè è permesso a chi ha più di due schiavi, ma non più di dieci, di liberarne la metà. Quegli che ne ha più di dieci, e meno di trenta, può liberarne la terza parte; chi ne ha più di trenta, non più di cento, il quarto; e finalmente se il padrone ha più di cento schiavi ma non oltre cinquecento, non può liberarne più della quinta parte; qualunque poi fosse il numero degli schiavi posseduti, la Legge vieta a chiunque di liberarne più di cento. Il proprietario di uno, o di due schiavi, è padrone di manumetterli. §. 44. Questa Legge non concerne queglino che danno libertà fuori di testamento: perciò è concesso ai manumissori per vindicta, per censo, o fra amici, di liberare tutti li propri schiavi, semprecchè non vi osti un qualche altro legittimo impedimento.

§. 45. Ma quanto al numero degli schiavi che si possono manumettere per testamento, deve intendersi che quegli che può liberarne la metà, il terzo, il quarto, o il quinto, possa dappoi sciogliere ancora, locchè da questa legge è voluto; infatti egli era bene assurdo che fosse acconsentito al padrone di dieci schiavi dare la libertà a cinque, quale metà di quanti ne possedeva, e che fosse poi vietato al padrone di dodici liberarne più di quattro. Quanto a coloro che avessero più che dieci schiavi . . . .

(*Manca una pagina.*)

——— §. 46. nam et si testamento scriptis in orbem seruis libertas data sit, quia nullus ordo manumissionis inuenitur, nulli liberi erunt; quia lex Furia Caninia, quae in fraudem ejus facta sint, rescindit. sunt etiam specialia senatusconsulta, quibus rescissa sunt ea, quae in fraudem eius legis excogitata sunt.

§. 47. In summa sciendum est, (*cum*) lege Aelia Sentia cautum *sit*, *ut qui* creditorum fraudandorum causa manumissi sint, liberi non fiant, hoc etiam ad peregrinos pertinere, senatus ita censuit ex auctoritate Hadriani; cetera uero iura eius legis ad peregrinos non pertinere.
——— ——— ——— ——— §. 48. Sequitur de iure personarum alia diuisio. nam quaedam personae sui iuri sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae. §. 49. Sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt.

§. 50. Videamus nunc de iis, quae alieno iuri subiect*ae* sint: si cognouerimus, quae istae personae sint, simul intellegemus, quae sui iuris sint.

§. 51. Ac prius dispiciamus de iis, qui in aliena potestate sunt.

§. 52. In potestate itaque sunt serui dominorum. quae quidem potestas iuris gentium est. nam aput omnes peraeque gentes animaduertere possumus, dominis in seruos uitae necisque potestatem esse. et quo*d*cumque per seruum adquiritur, id domino adquiritur. §. 53. Sed hoc tempore neque ciuibus Romanis, nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi romani sunt, licet supra modum et sine causa in seruos suos saeuire. Nam ex constitutione *sacratissimi* I*mpe*ratoris Antonini qui sine causa seruum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum seruum occiderit. Sed et maior quoque asperitas domi-

§. 46. Se in un testamento i nomi degli schiavi liberati sono scritti in forma di circolo, siccome non è possibile distinguere li primi scritti dagli ultimi, nessuno di essi ottiene la libertà, attesochè la Legge Furia Caninia rescinde tutto ciò che fosse stato fatto in di lei frode. Hannovi anche senatusconsulti speciali che annullano quanto sia stato eseguito a defraudo di detta legge.

§. 47. In generale conviene sapere, che il disposto dalla Legge Aelia Sentia, secondo cui gli schiavi liberati in frode dei creditori non acquistano la libertà, si applica anche agli stranieri; così il Senato decise sulla proposta di Adriano; le altre disposizioni però di quella legge non contemplano i forestieri.

§. 48. Riguardo al diritto delle persone segue altra divisione, giacchè alcune persone non dipendono da chi che sia, altre sono ad altri soggette. §. 49. E fra le persone che sono soggette ad altri, le une si trovano nel potere, altre nella mano, ed altre in mancipio.

§. 50. Occupiamoci ora di quelle persone che dipendono da altri; infatti conoscendo queste, nel tempo stesso rileviamo quali sieno le persone indipendenti.

§. 51. E prima, diamo un'occhiata alle persone che sono nel potere alieno.

§. 52. Nel potere dei padroni sono gli schiavi, e questo potere è del diritto delle genti, giacchè possiamo scorgere presso tutte le nazioni del pari come i padroni abbiano sui loro schiavi diritto di vita e di morte, e come ciò che gli schiavi acquistano divenga proprietà del loro padrone. §. 53. Ma nel tempo nostro, non si concede ai romani cittadini, nè ad alcun suddito dell'impero romano di maltrattare eccessivamente, e senza motivo gli schiavi loro; imperciocchè dietro una Costituzione dell'Imperatore Antonino, il padrone, che senza motivo abbia fatto uccidere il proprio schiavo si punisce nel modo che l'uccisor dello schiavo d'altri; questa stessa costituzione reprime eziandio

norum per eiusdem Principis constitutionem coercetur. nam consultus a quibusdam Praesidibus prouinciarum de his seruis, qui ad fana Deorum uel ad statuas Principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis uideatur dominorum saevitia, cogantur seruos suos uendere. Et utrumque recte fit; male enim nostro iure uti non debemus: qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio. §. 54. Ceterum cum aput ciues Romanos duplex sit dominium, nam uel in bonis, uel ex iure Quiritium, uel ex utroque iure cuiusquam seruus esse intellegitur, ita demum seruum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit. nam qui nudum ius Quiritium in seruo habet, is potestatem habere non intellegitur.

§. 55. Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreauimus. quod ius proprium ciuium Romanorum est. fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus. idque diu*us* Hadrian*us* edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis ab eo ciuitatem Romanam petebant, significauit. nec m*e* prae*ter*i*t* Galatarum gentem credere, in potestatem parentum liberos esse.

——— ——— ——— ——— §. 56. '*Habent autem in potestate liberos ciues Romani*' si ciues Romanas uxores duxerint, uel etiam Latinas peregrinasue cum quibus conubium habeant. cum enim conubium id efficiat, ut liberi patris condicionem sequantur,' euenit ut non (*solum*) ciues Romani fiant, set *et* in potestate patris sint. §. 57. Vnde et ueteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisue, quas primas post missionem uxores duxerint. et qui ex eo matrimonio nascuntur, et ciues Romani, et in potestate pa-

il soverchio rigore dei padroni; in fatti detto Sovrano, essendo stato consultato da taluni Presidenti delle Provincie riguardo agli schiavi che si rifuggiano nei tempj degli Dei o appo le statue dei Principi, ordinò che il padrone, la cui severità risultasse incomportabile venisse obbligato a vendere il proprio schiavo. Queste due disposizioni sono giuste, giacchè non dobbiamo mai abusare del diritto nostro; ed è per questo che ai prodighi viene interdetta l'amministrazione dei loro beni. §. 54. Del resto, siccome presso i cittadini romani, il dominio è di due specie, potendo esservi sugli schiavi diritto bonitario, oppure diritto quiritario, ed anche ambedue tali diritti, diremo che uno schiavo posto fra i beni del padrone sia in di lui potere benchè desso non abbia sullo schiavo il diritto quiritario; nè si ritiene che il nudo diritto quiritario basti da solo a conferire la potestà sullo schiavo.

§. 55. Parimenti, sono in potere nostro i nostri figli nati da un legittimo matrimonio; il quale diritto è proprio dei cittadini romani; imperciocchè non v'hanno quasi altri uomini, che abbiano tanta potestà sui figli quanta ne abbiamo noi; egli è ciò che Adriano disse in un Editto che ha proposto riguardo a coloro che gli domandavano il cittadinatico per essi e pei figli; tuttavia non ignoro, che i Galati ritengono essere i figliuoli in balìa dei genitori.

§. 56. I cittadini romani tengono i figli loro in *potere*, se hanno sposato cittadine romane, oppure latine, ovvero anche straniere con cui avessero avuto il conubium; giacchè siccome il conubium fà che i figliuoli seguano la condizione del genitore, ne viene, che non solo nascono cittadini romani, ma eziandio sottoposti alla paterna potestà.

§. 57. Quindi, le costituzioni dei principi concedevano non di rado ai veterani il conubium con donne latine o straniere pel primo matrimonio da essi contratto dopo il loro congedo; ed i figli nati da questo matrimonio sono cittadini romani, e sottoposti alla patria potestà . . . .

rentum fiunt. ——— ——— ——— ——— §. 58. *Sciendum autem est non omnes nobis uxores ducere licet*: nam a quarundam nuptiis abstinere debemus. §. 59. Inter eas enim personas, quae parentum liberorumue locum inter se optinent, nuptiae contrahi non possunt, nec inter eas conubium est; uelut inter patrem et filiam, u*el* matrem et filium, *ue*l auum et neptem: et si tales personae inter se coierint, nefarias *atque incestas nuptias contraxisse dicuntur. et haec a*deo ita sunt, ut quamuis per adoptionem parentum liberorumue loco sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio coniungi: in tantum, ut et*iam* dissoluta adoptione idem iuris maneat. itaque eam, quae nobis adoptione filiae aut neptis loco esse coeperit, non poterimus uxorem ducere, quamuis eam emancipauerimus. §. 60. Inter eas quoque personas, quae ex transuerso gradu cognatione iunguntur, est quaedam similis obseruatio, sed non tanta. §. 61. Sane inter fratrem et sororem prohibitae sunt nuptiae, siue eodem patre eademque matre nati fuerint, siue alterutro eorum. sed si qua per adoptionem soror mihi esse coeperit, quamdiu quidem constat adoptio, sane inter me et eam nuptiae non possunt consistere: cum uero per emancipationem adoptio dissoluta sit, potero eam uxorem ducere. set *et* si ego emancipatus fuero, nihil impedimento erit nuptiis. §. 62. Fratris filiam uxorem ducere licet. idque primum in usum uenit, cum diuus Claudius Agrippinam, fratris sui filiam, uxorem duxisset. sororis uero filiam uxorem ducere non licet. et haec ita principalibus constitutionibus significantur. Item amitam et materteram uxorem ducere non licet. §. 63. Item eam, quae nob*is quondam socrus*, aut nurus, aut priuigna, aut nouerca fuit. ide*o autem* diximus quondam, quia si adhuc constant eae nuptiae, per quas talis adfinitas quaesita est, alia ratione *inter nos* nuptiae esse non possunt, quia neque eadem duobus nupta esse potest, neque idem duas uxores habere. §. 64. Ergo si quis nefarias atque incestas nuptias contraxerit, neque

§. 58. Il matrimonio non è permesso con ogni sorta di donne, e ve ne sono talune, dalle cui nozze dobbiamo astenerci. §. 59. Non si possono contrarre nozze nè v'ha conubium fra chi si trova nei rapporti discendentali e ascendentali, cioè fra padre e figlia, madre e figlio, avo e nipote, e si dicono rei ed incestuosi li matrimonii che avessero queste tali persone fra loro consumati, in modo che neppure il matrimonio avrebbe luogo fra genitori e figli adottivi; e rimane l'ostacolo, sciolta anche l'adozione, così non potremo sposare la donna divenuta per adozione nostra figlia o nipote, se anche la emancipassimo. §. 60. Hannovi proibizioni pure fra persone collaterali, ma non così estese.

§. 61 Certamente sono vietate le nozze tra fratello e sorella tanto nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, che da uno di essi soltanto. Se una mi divenne sorella per l'adozione, finchè l'adozione dura è indubitato che il matrimonio non possa avere luogo fra noi; ma io potrò sposarla, sciolta che sia l'adozione, mediante l'emancipazione; cioè se l'emancipato sono io stesso, nulla osterebbe alle nozze. §. 62. È permesso sposare la figlia di fratello; questo s'introdusse, quando Claudio sposò Agrippina figlia di suo fratello; ma è vietato di sposare la figlia di sorella, locchè fu statuito da costituzioni imperiali; così non possono sposarsi nè la propria zia paterna, nè la materna. §. 63. Lo stesso divieto vale anche riguardo a colei che già fosseci stata o suocera, o nuora, o figliastra o matrigna, e diciamo *che già fosseci stata*, giacchè se stessero tuttavia i matrimonj, cagioni di queste affinità, le nozze non potrebbero fra noi aver luogo per altro motivo, cioè che una stessa donna non può esser moglie di due, nè lo stesso uomo marito di due donne.

§. 64. Se adunque taluno avesse contratto nozze ree

uxorem habere uidetur, neque liber*os. hi enim*, qui ex eo coitu nascuntur, matrem quidem habere uidentur, patrem uero non utique: nec ob id in potestate eius sunt, sed quales sunt ii, quos mater uulgo concepit. *nam et hi* patrem habere non intelleguntur, cum *pater* incertus sit: unde solent spurii filii appellari, uel a Graeca uoce quasi σποράδην concepti, uel quasi sine patre filii.

——— ——— ——— ——— §. 65. *Aliquando autem euenit ut liberi statim ut na*ti sunt, parentum in potestate non fiant, ii postea tamen redigantur in potestatem. §. 66. Itaque * si Latinu*s, ex lege Aelia Sentia uxore ducta, filium procreauerit, aut Latinum ex Latina, aut ciuem Romanum ex ciue Romana, non habebit eum in potestate * * * * * * * * * * * * * * * * * * simul ergo eum in potestate sua habere incipit §. 67. Item si ciuis Romanus Latinam aut peregrinam uxorem duxerit per ignorantiam, cum eam ciuem Romanam esse crederet, et filium procreauerit, hic non est in potestate, quia ne quidem ciuis Romanus est, sed aut Latinus, aut peregrinus, id est eius condicionis, cuius et mater fuerit, quia non aliter quisquam ad patris condicionem accedit, quam si inter patrem et matrem eius conubium sit: sed ex senatusconsulto permittitur, causam erroris probare, et ita uxor quoque et filius ad ciuitatem Romanam perueniunt, et ex eo tempore incipit filius in potestate patris esse. idem iuris est si eam per ignorantiam uxorem duxerit, quae dediticiorum numero est; nisi quod uxor non fit ciuis Romana. §. 68. Item si ciuis Romana per errorem nupta sit peregrino, tamquam ciui Romano, permittitur ei causam erroris probare, et ita filius quoque et maritus ad ciuitatem Romanam perueniunt, et aeque simul incipit filius in potestate patris esse. Idem iuris est si pe-

ed incestuose, è come non avesse moglie nè figli, li figli nati da somiglianti unioni si considerano avere madre ma non padre; epperciò non sono soggetti a potestà paterna, e si considerano pari a coloro che sono nati da un momentaneo commercio; sono infatti ritenuti quali non aventi padre essendo desso incerto, donde viene il loro nome di *spurii*, sia che ciò derivi dal greco, ad esprimere figli concepiti σποράδην, o figli senza padre. . . . §. 65. Alcuna fiata succede che figli non soggetti alla potestà paterna al loro nascere, vi vengano assoggettati in seguito. §. 66. Così se un Latino ammogliatosi secondo le prescrizioni della Legge Aelia Sentia generò un figliuolo ch'è latino se nato da madre latina, e cittadino romano se la genitrice era cittadina romana, questo figliuolo non viene sottoposto alla potestà paterna; *ma se il Latino dà la prova della causa quando il figlio sia di un anno, diviene cittadino romano*, e nello stesso tempo comincia ad averlo sotto la sua potestà.

§. 67. Del pari, se un cittadino romano sposò per ignoranza una latina, o una straniera credendola romana, e generò un figlio, questi non è sottoposto alla potestà paterna, non essendo cittadino romano, ma o latino o straniero, cioè della condizione della madre, giacchè il figlio non segue la condizione del Genitore che nel caso in cui fossevi stato *conubium;* ma in forza del Senatusconsulto è permesso provare la causa dell'errore, e con ciò la sposa ed il figlio acquistano il cittadinatico, e contemporaneamente questi diviene soggetto alla potestà paterna. Lo stesso si verifica se un cittadino romano sposa inscientemente una deditizia; ma la moglie non diventa cittadina romana. §. 68. È pure permesso alla cittadina romana che ha sposato per errore uno straniero credendolo cittadino romano provare la causa dell'errore, e rendere cittadini romani figlio e marito, e da tal punto quegli cade sotto la potestà del padre. La stessa disposizione si applica alla cittadina

regrino, tamquam Latino, ex lege Aelia Sentia nupta sit: nam et de hoc specialiter senatusconsulto cauetur. Idem iuris est aliquatenus si ei, qui dedi*ti*ciorum numero est, tamquam ciui Romano, aut Latino e lege Aelia Sentia, nupta sit: nisi quod scilicet, qui dediticiorum numero est, in sua condicione permanet; et ideo filius, quamuis fiat ciuis Romanus, in potestatem patris non redigitur. §. 69. Item si Latina peregrino, quem Latinum esse crederet, nupserit, potest ex *senatusconsulto*, filio *nato*, causam *erroris* p*'robare: et ita om'*nes fiunt ciues Romani, *'et'* filius in potestate patris esse incipit. §. 70. Id*em iuris omnino est* si Latinus per errorem peregrinam, *qu*asi Latin*am* aut ciuem Romanam, e lege Aelia Sentia uxorem duxerit. §. 71. Praeterea si ciuis Romanus, qui se credidisse*t* Latinum, *duxisset* Latinam, permittitur e*i*, filio nato, erroris causam *pro*bare, *tamquam si ex* lege Aelia Sentia uxorem duxisset. Item hi*s*, *qui*, *licet* ciues Romani essent, peregrinos se esse cred*i*disse*nt* et peregrinas uxores duxissent, permittitur ex senatusconsulto, filio nato, causam erroris probare: quo facto peregrina uxor ciuis Romana et filius * * * * * non solum *ad ciuitatem Romanam peru*eni*t*, *sed etia*m i*n* potestatem patris *redig*itur. §. 72. Quaecumque de filio esse diximus, eadem et de filia dicta intellegemus. §. 73. Set quantum ad erroris causam probandam attinet, nihil interest, cuius aetatis filius siue filia s*it* * * * * * * * * * * * * * * * * * * Latinus — — — — qui — — — — — — nisi minor anniculo s*i*t filius filiaue, causa probari non potest. nec me praeterit, in aliquo rescripto diui Hadriani ita esse constitutum, tamquam, quod ad erroris quoque *causam* probandam * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ——— ——— ——

(*Fere quinque lineae desunt.*)

che credendo sposare un latino, secondo la Legge Aelia Sentia, abbia sposato uno straniero; essendo stato cosi sancito in questo caso dal senatus consulto; egualmente succede se una cittadina romana sposa un deditizio creduto da lei cittadino romano, o anche latino secondo la Legge Aelia Sentia; se non che, in questo caso il deditizio non cangia condizione, ed il figlio benchè divenga cittadino romano non cade sotto la potestà del padre. §. 69. Parimenti una latina che sposò uno straniero credendolo latino, può a tenore del senatus consulto, nato il figliuolo, dare la prova dell'errore, e con ciò divengono tutti cittadini romani, ed il figlio viene a cadere sotto l'autorità del padre. §. 70. Lo stesso principio si applica al latino che sposa nei termini della Legge Aelia Sentia una straniera credendola latina o romana cittadina. §. 71. Inoltre il cittadino romano che credendosi latino avesse sposato una latina, ha la facoltà, nascendogli un figlio, di dare la prova dell'errore come se si fosse ammogliato secondo la Legge Aelia Sentia. Lo stesso vale per coloro che credendosi stranieri, benchè fossero cittadini romani, avessero sposato straniere; il senatus consulto acconsente ai medesimi dopo la nascita di un figlio, di provare la causa dell'errore; in seguito la moglie straniera è cittadina romana, ed il figlio . . . . non solo consegue il cittadinatico, ma viene eziandio sottoposto all'autorità paterna. §. 72. Si deve intendere come detto per la figlia quanto dissimo pel figlio. §. 73. Per ciò che concerne la prova dell'errore, non influisce di qual'età sia il figlio o la figlia . . . , soltanto che non può provarsi la causa dell'errore se il figlio o la figlia non abbia raggiunto un anno di età; e sò bene, che per un certo rescritto di Adriano, per provare la causa dell'errore . . . .

(Mancano quasi cinque linee.)

—— .... Imperator ..... tuendam dedit. §. 74. *Item* peregrino .... —— —— ——

—— —— uxorem duxisset et, filio nato, alias ciuitatem Romanam consecutus esset, deinde, cum *quaereretur*, an *causam* probare *posset*, *res*cripsit Imperator Antoninus, perinde posse eum * *causam pro**bare, atque si peregrinus mansisset. ex quo colligimus, etiam peregrinum *causam* probare posse. §. 75. .. Ex iis quae diximus apparet *errore* — — — *peregrinus* .... quidem ..... errorem .... matrimonium .... ea, quae superius .. nullus error ... interuenerit ... nullo casu ....

§. 76. —— —— —— —— uxorem duxerit, *sicut supra quoque* di*xi*mus, ius*tum* matrimonium contrahi. et tunc ex iis *qui* nascit*ur*, ciuis Romanus est et in potestate patris erit. §. 77. Itaque si ciuis Romana peregrin*o* .... —— —— ——

—— .... filius *est tam**quam* si ex peregrina eum procreasset. hoc .. *tempore e* senatusconsulto, quod auctore diuo Hadriano factum est, *et*si non fuerit conubium inter ciuem Romanam et peregrinum, qui nascitur iustus patris filius est. §. 78. Quod autem diximus, inter ciuem Romanam peregrinum**que matrimonio contracto, eum, qui* * nascitur, peregrin*um* .... —— ——

—— —— eadem le*ge* .... si partus .. qua et conubium non sit .... peregrinus ex eo coitu nascatur .... *neces*saria lex .... —— —— —— —— est .... *accedit*. qua parte .. iubet lex ... peregrina peregrinum .... nam e*t*iam ..... lege .... futurum era*t*. a*deo* a*utem* hoc ita es*t*, u*t* .... —— —— —— —— ...

.... §. 79. sed etiam, qui Latini nominantur: sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque ciuitate*s* habebant et erant peregrinorum numero

§. 74. Così riguardo allo straniero . . . . . che ha preso moglie, e dopo la nascita di un figlio ha conseguito il Cittadinatico per altra via, richiesto l'imperator Adriano se fosse da ammettere a provare la causa, rispose che sì, come se rimasto fosse straniero; da ciò deduciamo che anche lo straniero possa provare la causa. §. 75. . . .

(*Mancano le parole di quasi otto linee.*)

§. 76. . . . se si ammogliò, come dissimo sopra, ha contratto un matrimonio valido, ed il figlio nato da loro, diviene cittadino romano e soggetto alla patria potestà. §. 77. Così se una cittadina romana ha sposato uno straniero . . . . la condizione del figlio è pari a quella di uno procreato da straniera. Oggi in forza del Senatusconsulto promosso da Adriano comunque non siavi stato *conubium* fra una cittadina romana ed uno straniero, il figlio loro è reputato figlio giusto del padre. §. 78. Dicendo che il fanciullo nato da un matrimonio di cittadina romana con uno straniero nasca straniero . . . .

(*Mancano quasi quattordici linee.*)

§. 79. . . . . anche quelli che si dicono Latini; e queste regole si applicano pure agli altri Latini che formano tanti popoli, e che hanno le loro città, e che già erano conside-

.... § 80. Eadem ratione ex contrario ex Latino et ciue R*omana qui nascitur*, ciuis Romanus nascitur. fuerunt tamen qui putauerunt, ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, quia uidetur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubi*um* inter eos dari, et semper conubium efficit, ut qui nascitur patris condicioni accedat: aliter uero contracto matrimonio eum, qui nascitur, iure gentium matri*s* condicionem sequi at *vero hodie* ciuis *romanus* est scilicet hoc iure utimur ex senatusconsulto, quo, auctore diuo Hadriano, significatur, ut omni *modo* ex Latino et ciue Romana natus ciuis Romanus nascatur. §. 81. *His conuenienter etiam illud* senatusconsulto, diuo Hadriano auctore, significantur, ut ex Latino *et* per*eg*rina, item contra ex peregrin*o et Latina qui nascitur* matris condicionem sequatur. §. 82. Illud quoque his conueniens est, quod ex ancilla et libero iure gentium seruus nascitur, et ex libera et seruo liber nascitur. §. 83. Animaduertere tamen debemus ne iuris gentium regulam, uel lex aliqua, uel quod legi*s* uicem optinet, aliquo casu commutauerit. §. 84. Ecce enim ex senatusconsulto Claudiano poterat ciuis Romana, quae alieno *se*ruo uolente domino eius coi*sset*, ipsa ex pactione libera permanere, sed seruum procreare: nam quod inter eam et dominum istius serui conuenerit, ex senatusconsulto ratum esse iubetur. sed postea diuus Hadrianus iniquitate r*ei* et inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut cum ipsa mulier libera permaneat, liberum pariat. §. 85. Ex *(diuerso ex)* ancilla et libero poterant liber*i* nasci: nam ea lege cauetur, ut si quis cum aliena ancilla, quam credebat liberam esse, coie-

rati stranieri. — §. 80. Viceversa il fanciullo che nasce da un latino e da una cittadina romana nasce romano cittadino; e nondimeno fuvvi chi opinò che nasca latino, se il matrimonio fu contratto secondo la Legge Aelia Sentia; ma sembra che in questo caso il conubium sia stato loro concesso dalle leggi Aelia Sentia e Junia, ed il conubium porta sempre l'effetto che il fanciullo segua la condizione del padre; che se il matrimonio si fosse contratto in altro modo, il fanciullo che nasce segue pel diritto delle genti la condizione della madre; oggidì per altro è cittadino romano. Questa disposizione dimana dal Senatusconsulto di Adriano il quale dichiarò cittadino romano essere sempre il figlio nato da un latino e da una cittadina romana. §. 81. D'accordo con questi principj lo stesso Senatusconsulto aggiunge che il figlio nato da un latino e da una straniera, oppure da uno straniero e da una latina segua la condizione della madre sua. §. 82. È pure in consonanza a ciò, che il figlio nato da una schiava e da un libero nasca schiavo, pel diritto delle genti, e che il figlio di una libera e di uno schiavo nasca libero.

§. 83. Tuttavolta è da vedere se questa massima del diritto delle genti non sia stata per avventura cambiata da qualche legge o da cosa che a legge equivalga. §. 84. E veramente, poteva in forza di un Senatusconsulto di Claudio, la cittadina romana congiungendosi con uno schiavo dietro abilitazione del di Lui padrone, restar libera in via di patto, ma partoriva uno schiavo, essendochè questo senatusconsulto ratificava la convenzione della donna e del padrone di tale schiavo; però in seguito Adriano, riconoscendo la iniquità della cosa, e la sconvenienza della legge ristabilì la regola del diritto delle genti, ed ordinò che libera restando la donna partorisca un uomo libero. §. 85. D'altra parte secondo la stessa legge i figli di una schiava e di un uomo libero potevano nascere liberi; infatti ivi si statuisce, che se un uomo libero coabita con una schiava al-

rit, siquidem masculi nascantur, liberi sint, si uero feminae, ad eum pertineant, cuius mater ancilla fuerit. sed et in hac specie diuus Vespasianus inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut omnimodo, etiamsi masculi nascantur, serui sint eius, cuius et mater fuerit. §. 86. Sed illa pars eiusdem legis salua est, ut ex libera et seruo alieno, quem sciebat seruum esse, serui nascantur. Itaque apud quos talis lex non est, qui nascitur iure gentium matris condicionem sequitur, et ob id liber est.

§. 87. Quibus autem casibus matris et non patris condicionem sequitur qui nascitur, iisdem casibus in potestate eum patris, etiamsi is ciuis Romanus sit, non esse plus quam manifestum est. et ideo superius rettulimus, quibusdam casibus per errorem non iusto contracto matrimonio senatum intervenire et emendare uitium matrimonii, eoque modo plerumque efficere, ut in potestatem patris filius redigatur. §. 88. Sed si ancilla ex ciue romano conceperit, deinde manumissa ciuis Romana facta sit, et tunc pariat, licet ciuis Romanus sit, qui nascitur, sicut pater eius, non tamen in potestate patris est, quia neque ex iusto coitu conceptus est, neque ex ullo senatusconsulto talis coitus quasi iustus constituitur.

89. Quod autem placuit, si ancilla ex ciue Romano conceperit, deinde manumissa pepererit, qui nascitur liberum nasci, naturali ratione fit. nam hi qui illegitime concipiuntur statum sumunt ex eo tempore, quo nascuntur: itaque si ex libera nascuntur, liberi fiunt, nec interest, ex quo mater eos conceperit, cum ancilla fuerit. At hi, qui legitime concipiuntur, ex conceptionis tempore statum sumunt. §. 90. Itaque si cui mulieri * *ciui Romanae praegnanti* * aqua et igni *inter*dictum fuerit, eoque modo peregrina * *fiat, e* * t tunc pariat, complures distinguunt et

trui credendola libera, nascendone maschi sieno liberi, se nascono femmine sono del padrone della schiava; ma l'imperatore Vespasiano mosso dalla incongruenza di questa disposizione richiamò in osservanza per questo caso la massima del diritto delle genti, secondo cui anche i maschi nascono schiavi del padrone della madre. §. 86. Nondimeno fu mantenuta in vigore quella parte della legge, che i figli nati da una libera con uno schiavo altrui, che conosceva per tale, nascano schiavi; ma presso quelle nazioni che non hanno questa legge, il figlio seguirebbe la condizione della madre per diritto delle genti, e per ciò sarebbe libero.

§. 87. È chiarissimo pertanto che tutte le volte che il figlio segue la condizione della madre e non del padre, non sia soggetto alla potestà di questo, comunque cittadino romano; così viddimo sopra (§§. 67 e seguenti) che se in certi casi per errore si fosse contratto un matrimonio illegale, vi ha luogo di applicare il Senatusconsulto che levi la macchia del matrimonio, e con ciò per lo più il figlio viene sottoposto alla patria potestà. §. 88. Ma se una schiava concepisca in seguito a commercio avuto con un cittadino romano, poscia liberata, diventi cittadina romana, e partorisca, benchè il figlio sia come il padre cittadino romano, non è soggetto alla sua potestà per non essere stato concepito in matrimonio, e perchè quella unione non è ritenuta legale da verun Senatusconsulto. §. 89. È stato poi deciso, che se una schiava avesse concepito da un romano cittadino, e poi liberata partorisca, il figlio secondo la ragione naturale sia libero, giacchè lo stato dei figli illegittimamente concepiti si regola al tempo del loro nascere; se dunque nascono da libera sono liberi; nè monta con chi concepiti, se schiava: al contrario lo stato dei concepiti legittimamente si determina all'atto del loro concepire. §. 90. Egli è perciò, che se una romana incinta viene interdetta del fuoco e dell'acqua, e che per conseguenza sia divenuta straniera al momento del parto, i più

putast, siquidem ex iustis nuptiis conceperit, ciuem Romanum ex ea nasci, si uero uolgo conceperit, peregrinum ex ea nasci. §. 91. Item si qua mulier ciuis Romana praegnas ex senatusconsulto Claudiano ancilla facta sit ob id, quod alieno seruo, **inuito et** denuntiante domino eius, *(coierit)*, comp*lures distingu*unt et existimant, siquidem ex iustis nuptiis conceptus sit, ciuem Romanum ex ea nasci, si uero uolgo concep**tus, seruum** nasci eius, cuius mater facta est ancill**a*. §. 92. *Item pere**grina quoque si uulgo conceperit, deinde ciuis Romana **facta sit, et pari**at, ciuem Romanum parit; si uero ex peregrino, *(cui)* secundum leges moresque peregrinorum coniuncta *est*, uidetur ex senatusconsulto, quod auctore diuo Hadriano factum **est**, peregrinus (*nasci*), ni*s*i patri *e*ius ciuitas Romana *quaesit*a *s*it.

§. 93. Si peregrinus cum liberis, civitate Romana donatus fuerit n*on* ali*ter f*ilii in potestate *eius f*un*t*, qu*am s*i imperator * *eos in potes** ta*tem* rede*g*erit. quod ita demum is facit, si causa cognita aestimauerit, hoc filiis expedire: diligentius atque exactius *uero* causam cognoscit de impuberibus absentibusque. et haec ita edicto diui Hadriani significantur. §. 94. Item si *q*uis cum uxore praegnante ciuitate Romana donatus sit, quamuis is qui nascitur, ut supra diximus, Romanus sit, tamen in potestate patris non fit. idque subscriptione diui Hadriani significatur. qua de causa qui intellegit uxorem suam esse praegnatem, dum ciuitatem sibi et uxori ab Imperatore petit, si*m*ul ab eodem petere debet, ut eum, qui natus erit, in potestate sua habeat. §. 95. Ali*a* causa est eorum, *qui* Latini sunt *et* cum liberis suis ad ciuitatem Romanam perueniunt: nam horum i*n* **potestate f*u*nt** liberi. quod ius quibusdam pe*regrinis* ——
—— —— —— —— —— §. 96. magistratum gerunt,

dei giureconsulti distinguono e credono, che nasca cittadino romano il figlio, se concepito dietro queste nozze; se altrimenti, straniero. — §. 91. Così se una cittadina romana incinta diviene schiava, pel Senatusconsulto di Claudio, essendosi mescolata coll'altrui schiavo, contro volontà del padrone, e ad onta del suo avviso, li più distinguono opinando, che se il concepimento è avvenuto dietro giuste nozze, il figlio nasca cittadino romano; ma se la concezione sia effetto di un rapporto del momento, il figlio nasca schiavo di quegli di cui è divenuta schiava la madre. §. 92. Lo stesso è di una straniera che avendo concetto dietro una effimera relazione, e al momento del parto si trovi cittadina romana, partorisce un cittadino romano; ma se si fosse maritata con uno straniero secondo le leggi ed i costumi degli stranieri, sembra, stando al senatusconsulto di Adriano, che il figlio nasca straniero, salvochè il padre abbia ottenuto il cittadinatico.

§. 93. Se uno straniero venne donato della cittadinanza coi figli, questi non cadono sotto la sua potestà, se non in quanto l'Imperatore l'abbia ordinato; locchè non fa, che con cognizione e per vantaggio dei figli; se questi sono impuberi o assenti, con tanta maggiore attenzione e premura esamina l'affare; così trovasi disposto nell'Editto di Adriano. §. 94. In egual modo se un uomo, e la sua sposa incinta, conseguono il cittadinatico, benchè, come avvertimmo sopra (§. 92), il figlio sia romano, non cade sotto la potestà del padre: così disse Adriano in una sua Costituzione; e per questo chi conosce la gravidanza della moglie deve chiedere all'Imperatore il cittadinatico, e insieme che il figlio da nascere sia sottoposto all'autorità propria. §. 95. La cosa è diversa riguardo ai Latini che avessero avuto per sè, e figli il cittadinatico, perchè i figli, loro sono soggetti; lo stesso diritto fu accordato ad alcuni stranieri . . . .

§. 96. . . . . Quelli che hanno un ufficio o una di-

ciuitatem Romanam consequuntur, minus Latium est, cum hi tantum, qui uel magistratum, uel honorem gerunt, ad ciuitatem Romanam perueniunt. idque compluribus epistulis Principum significatur. ——— ——— ——— ——— ——— §. 97. *Non solum autem naturales liberi, secundum ea, quae* diximus in potestate nostra sunt, uerum *etiam* hi, quos adoptamus. §. 98. Adoptio autem duobus modis fit, aut populi auctoritate, aut imperio magistratus, uel*ut* Praetoris. §. 99. Populi auctoritate adoptamus eos, qui sui iuris sunt: quae species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is, qui adoptat, rogatur, id est, interrogatur, an uelit eum, quem adoptaturus sit, iustum sibi filium esse; *et* is, qui adoptatur, rogatur, an id fieri patiatur; et populus rogatur, an id fieri iubeat. Imperio magistratus adoptamus eos, qui in potestate parentium sunt, siu*e* primum gradum liberorum optineant, qualis est filius et filia, siue inferiorem, qualis est nepos, neptis, pronepos, proneptis. §. 100. Et quidem illa adoptio, quae per populum fit, nusquam nisi Romae fit: at haec etiam in prouinciis aput Praesides earum fieri solet. §. 101. Item per populum feminae non adoptantur, nam id magis placuit. Apu*t* Praeectorem uero, uel in prouinciis aput Proconsulem Legatumue etiam feminae solent adoptari. §. 102. Item inpuberem aput populum adoptari aliquando prohibitum est, aliquando permissum est. nunc ex epistula optimi Imperatoris Antonini, quam scripsit Pontificibus, si iusta causa adoptionis esse uidebitur, cum quibusdam condicionibus permissum est. Aput Praetorem uero et in prouinciis aput Proconsulem Legatumue cujuscumque aetatis *(homines)* adoptare possumus. §. 103. Ill*ud* uero utriusque adoptionis commune est, *quod* et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt. §. 104. Feminae uero nullo modo adop-

gnità conseguono il cittadinatico, come viene attestato da molti rescritti imperiali, ma è limitato in questo senso che essi soltanto lo conseguono che hanno l'onore, o la carica, e non già i figli e la moglie.

§. 97. Siccome abbiamo detto, sono soggetti alla nostra potestà non solo i nostri figli naturali, ma eziandio i nostri figli adottivi.

§. 98. L'adozione si opera in due forme, o per autorità del Popolo, o per ordine del magistrato, per es. di un Pretore.

§. 99. Adottiamo coll'autorità del Popolo le persone indipendenti, e questa specie di adozione si dice arrogazione, perchè si chiede (rogatur) all'adottante se voglia l'adottando per vero figlio, all'altro se aderisca, e al popolo se conceda. — Adottiamo per ordine del magistrato coloro che sono sottoposti alla potestà di ascendenti, sia del primo grado, come figlio e figlia, sia dei gradi inferiori, come nipoti, e pronipoti.

§. 100. Soltanto a Roma si eseguisce l'adozione coll'assenso del popolo; nelle provincie si fa dinanzi li Presidi di esse.

§. 101. È prevalsa l'opinione che per le donne non abbia luogo l'adozione dinanzi il Popolo; d'ordinario l'adozione di esse si fa dinanzi il Pretore, e nelle Provincie al cospetto del Proconsole, o del Legato.

§. 102. Fu ora permessa, ora vietata, l'adozione di un'impubere dinanzi il popolo; oggi per rescritto di Antonino ai Ponteficì è permessa, sotto certe condizioni, e quando vi abbia una causa giusta; ma si possono adottare davanti il Pretore, e nelle Provincie davanti il Proconsole o il Legato, persone di ogni età.

§. 103. Il diritto di adottare concesso a quelli che non possono generare, come sono gli impotenti (spadones) si riferisce ad ambedue le specie di adozione.

§. 104. Quanto alle donne, desse in verun modo non

tare possunt, quia ne quidem naturales liberos in potestate habent. §. 105. Item si quis per populum siue apud Praetorem, uel aput Praesidem prouinciae adoptauerit, potest eundem alii in adoptionem dare. §. 106. Set *et* illa quaestio, an minor natu maiorem natu adoptare possit, utriusque adoptionis communi*s* est. §. 107. Illud proprium est eius adoptionis quae per populum fit, quod is, qui liberos in potestate habet, si se adrogandum dederit, non solum ipse potestati adrogatoris subiicitur, set etiam liberi eius in eiusdem fiunt potestate, *ta*mquam nepotes.

——— ——— ——— ——— §. 108. **Nunc de his personis uideamus, quae in manu nostra sunt. quod** et ipsum ius proprium ciuium Romanorum est. §. 109. Sed in potestate quidem et masculi et feminae esse solent: in manum autem feminae tantum conueniunt. §. 110. Olim itaque tribus modis in manum conueniebant: usu, farreo, coemptione. §. 111. Vsu in manum conueniebat, quae anno continuo nupta perseuerabat: nam uelut annua possessione usucapiebatur, in familiam uiri transibat, filiaeque locum optinebat. itaque lege duodecim tabularum cautum *erat,* si qua nollet eo modo in manum mariti conue*nire*, *ut quotan*nis trinoctio abesset, atque *ita usum* cuiusque anni interrumperet. set hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine oblitteratum est. §. 112. Farreo in manu*m* conueniunt *per* quoddam genus sacrificii * * * * * * * * * * in quo farreus panis adhibetur: unde etiam confarreatio dicitur. **sed com**plura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et sollemnibus uerbis, praesentibus decem testibus aguntur et fiunt. quo*d* ius etiam nostris temporibus in usu est: nam Flamines maiore*s*, id est, Diales, Martiales, Quirinales sicut reges sacrorum nisi sint confarreatis nuptiis nati, inaugurari non uidemus * * * * * * * confarreatio * * * * * * * * * * * §. 113. **Coemptione in** manum

possono adottare, non avendo in potestà neppure i propri figli naturali. §. 105. Se taluno adottò dinanzi il Popolo, il Pretore, o il Preside della Provincia, può dare in adozione il proprio figlio adottivo ad un'altro. §. 106. Si aggiunga, che la questione se un più giovine possa adottare un più vecchio si riferisce ad ambedue le adozioni. §. 107. È speciale dell'adozione che si fa dinanzi il popolo, chè se l'arrogato ha figli, assoggetti sè ed i figli come nipoti dell'arrogante.

§. 108. Ora vedremo quali persone sieno in mano nostra, locchè costituisce un diritto proprio dei romani cittadini.

§. 109. Sogliono essere sotto la potestà maschi e femmine, le sole femmine sono in *manu*.

§. 110. In passato vi cadevano per tre guise, coll'uso, col farreum, o per coempzione.

§. 111. La donna rimasta un anno di seguito in matrimonio, diveniva in manu coll'uso; giacchè venendo come usucapita col possesso di un anno, transitava nella famiglia del marito qual figlia; epperciò la Legge delle dodici tavole disponeva che la donna la quale non voleva così cadere *in manu mariti*, dovesse assentarsi ogni anno per tre notti, interrompendo così l'usucapione annale; ma tutte queste disposizioni in parte furono abrogate, in parte caddero in disusanza.

§. 112. Le donne vengono in manu col farreum, mediante una specie di sacrificio, in cui si adopera un pane di farina di frumento, e da ciò deriva la parola confarreazione; ma a ciò, conviene eseguire eziandio altri riti, e pronunciare certe parole sacramentali alla presenza di dieci testimoni, locchè si pratica anche ai nostri tempi; in fatti i Flamini maggiori, cioè Diali, Marziali, Quirinali, come capi dei sacrifizii se non sieno nati da matrimonio di confarreazione non potrebbero prestarsi all'inaugurazione. §. 113. Le donne cadono in manu per coempzione, me-

conueniunt per mancipationem, '*id est*', per quandam imaginariam uenditionem, *adhibitis* non *minus* quam v testibus, ciuibus Romanis puberibus, item libripende, mulierem, cuius in manum conuenit. §. 114. Potest autem coemptionem facere mulier non solum cum marito suo, sed etiam cum extraneo: unde aut matrimonii causa facta coemptio dicitur, aut fiduciae causa. *quae* enim cum marito suo facit coemptionem, *(ut)* apud eum filiae loco sit, dicitur matrimonii causa fecisse coemptionem: quae uero alterius rei causa facit coemptionem cum extraneo, uelut tutelae euitandae causa, dicitur fiduciae causa fecisse coemptionem. §. 115. Quod est tale: si qua uelit quos habet tutores reponere, ut alium nanciscatur *iis auctoribus* coemptionem facit; deinde a coemptionatore remancipata ei, cui ipsa uelit, et ab eo uindicta manumissa incipit eum habere tutorem, (*a*) quo manumissa est: qui tutor fiduciarius dicitur, sicut inferius apparebit. §. 115.[a] Olim etiam testamenti faciendi gratia *f*iduciaria fiebat coemptio. tunc enim 'non aliter feminae testamenti faciendi ius habebant, exceptis qui*bus*dam personis, quam si coemptionem fecissent *re*mancipa*t*aeque *et* manumissae fuissent. set hanc nec*essitatem* coemptionis fac*iendae* ex auctoritate diui Hadriani senatus remisit. ••••••• femina ••••••••• §. 115.[b] fiduciae causa cum *uiro suo fecerit coemptionem*, nihilominus filiae loco incipit esse. nam si omnino qualibet ex causa uxor in manu uiri *sit*, pl*acuit*, eam (*iura*) filiae nancisci.

——— ——— ——— ——— §. 116. Superest, ut exponamus, quae personae in mancipio sint. §. 117. Omnes igitur liberorum personae, si*ue* mascul*ini*, siue fem*inini sexus*, *quae* in potestate parentis sunt, mancipari ab hoc eodem modo possunt, quo etiam servi mancipari possunt. §. 118. Idem iuris est in earum personis, quae in manu sunt. nam feminae a coemptionatoribus eo-

diante una mancipazione, cioè mediante una finta vendita fatta dinanzi cinque testimoni almeno, tutti puberi e cittadini romani, e un portatore di bilancia oltre la donna, e colui che deve su di essa acquistare questa specie di potestà.

§. 114. La donna può far coempzione non soltanto col marito, ma anche con un estraneo; per ciò la coempzione si fa o per causa di matrimonio, o fiduciariamente; quella che fa coempzione col marito per essergli in luogo di figlia si dice che fa coempzione per motivo di matrimonio, ma quella che per altro motivo la fa con un estraneo, onde sottrarsi a una tutela, si dice che la faccia fiduciariamente.

§. 115. Ecco come si pratica: se taluna vuol cangiare il proprio tutore con altro, fa coempzione; poi l'acquirente la rimancipa alla persona da lei indicata; questi la libera colla vindicta, e la donna diventa soggetta allora alla tutela di lui; questo tutore come vedremo poi (§. 195) si chiama fiduciario.

§. 115.[a] In addietro la coempzione fiduciaria si eseguiva anche per fare un testamento; giacchè allora le donne, alcune eccettuate, non potevano testare, che essendo state rimancipate, e liberate dopo la coempzione; ma il Senato per volere di Adriano tolse questa formalità.

§. 115.[b] Comunque abbia fatto coempzione col marito fiduciariamente, la sposa assume il carattere di sua figlia; giacchè qualunque sia la causa che ponga la sposa in manu viri, venne deciso, che debba considerarsi quale una figlia di lui.

§. 116. Resta che esponiamo quali persone sieno *in mancipio*.

§. 117. Tutti i figli, maschi, o femmine, soggetti alla potestà di un ascendente, possono venire da lui mancipati colle formalità richieste per la mancipazione degli schiavi.

§. 118. Lo stesso è delle donne che sono *in manu*. Infatti possono del pari venire mancipate dai coempziona-

dem modo possunt mancipari quo liberi a parente mancipantur; adeo quidem ut quamvis ea sola aput coemptionatorem filiae loco sit quae ei nupta non sit, nihilominus etiam quae ei nupta non est, nec ob id filiae loco sit, ab eo mancipari possit. §. 118.ᵃ Plerumque solum et a parentibus et a coemptionatoribus mancipantur, cum uelint parentes comptionatoresque e suo iure eas personas dimittere, sicut inferius euidentius apparebit. §. 119. Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam uenditio: quod et ipsum ius proprium ciuium Romanorum est. eaque res *ita* agitur, adhibitis non minus qu*am* quinque testibus, ciuibus Romanis puberibus, et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens: is, qu*i* mancipio accipit, aes tenens ita dicit: HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO, ISQVE MIHI EMPTVS EST HOC AERE AENEAQVE LIBRA: *deinde* aere percutit libram, idque aes dat ei, a quo mancipio accipit, quasi pretii loco. §. 120. Eo modo et serviles et liberae personae mancipantur. animalia quoque, quae mancipi sunt, quo in numero habentur boues, equi, muli, asini; item praedia tam urbana, quam rustica, quae et ipsa mancipi sunt, quali*a* sunt Italica, eodem modo solent mancipari. §. 121. In eo solo praedior*um* mancipatio a ceterorum mancipatione differt, quod personae serui*les* et liberae, item animalia, quae mancipi sunt, nisi in praesenti*a* sint, mancipari non possunt: adeo quidem, ut eum, (*qui*) mancipio accipit, adprehendere id ipsu*m*, quod e*i* mancipio datur, necesse sit: unde etiam mancipatio dicitur, quia manu res capitur. praedia uero absentia solent mancipari. §. 122. Ideo autem aes et libra adhibetur, quia olim aereis tantum nummis utebantur; et erant asses, dupondii, semis*ses e*t *q*uad*ra*n*tes*, nec ullus aureus uel argenteus *nummus in usu* erat,

tori, di maniera che sebbene non abbiavi che la donna maritata al coempzionatore, e in manu di lui che sia considerata quale figlia, può mancipare anche la donna che non gli è moglie, e che per conseguenza non è considerata sua figlia.

§. 118.a —. Di regola, egli è per farle uscire dalla loro potestà, che gli ascendenti ed i coempzionatori le mancipano, come si vedrà poi più chiaramente ai §§. 132. 134. 137. 141. 166.

§. 119. La mancipazione è come dissimo di sopra, (§. 113) una specie di vendita finta; locchè è proprio dei romani, e si fa alla presenza di cinque testimoni almeno, tutti cittadini romani puberi, e di altra persona della stessa condizione che tiene una bilancia di rame e si dice libripens. Quegli che riceve in mancipio, dice tenendo una moneta: *Affermo che questo uomo mi appartiene per diritto quiritario, l' ho acquistato con questa moneta, e con questa bilancia di rame* —. Batte poi la bilancia colla moneta e la dà al venditore, a guisa di prezzo della vendita.

§. 120. Così vengono mancipati e liberi e schiavi. Lo stesso si verifica cogli animali mancipi, cioè bovi, cavalli, muli, ed asini; lo stesso coi fondi urbani e rustici che sono mancipi, cioè situati in Italia.

§. 121. La mancipazione dei fondi diversifica da quella delle altre cose in questo che gli schiavi, i liberi, e li animali mancipi non possono manciparsi se non sono presenti, tanto che l' acquirente deve toccare colla mano la cosa mancipata, donde viene la parola; i fondi, al contrario, anche lontani, sono suscettivi di mancipazione.

§. 122. In tale occasione si adopera una moneta di rame e una bilancia, essendochè non si faceva uso anticamente che di moneta di rame; eranvi gli assi, gli assi doppi, la metà, ed il quarto di un asse; nessuna moneta di oro, o di argento, come si raccoglie dalla Legge delle

sicut ex lege XII tabularum intellegere possumus: eorumque nummorum uis et potes*tas* non in numero erat, sed in pondere. nummorum veluti asses librales erant, et dipondii erant bilibres. *di*pondius *di*citur quasi duo pondo quod nomen adhuc in usu retinetur. semiss*es* quoque et quadrante*s* pro rata scilicet portione librae aeris habebant certum pondus. item qui dabant olim pecuniam non adnumerabant eam sed appendebant, unde servi quibus permittitur administratio pecuniae dispensatores adpellati sunt. §. 123. Si tamen quaerat ali*quis*, *quare* *** coemptio ******* nam ea quidem, quae coemptionem fac*it* ***** seruilem condicionem ************* mancipa*ti* mancipataeue seruorum loco constituuntur: adeo quidem, ut ab eo, cuius in mancipio sunt, neque hereditate*m*, neque legata aliter capere poss*i*nt, quam *si* simul eodem testamento liberi esse iubeantur sicuti iuris est in persona servorum. sed differentiae ratio manifesta est, cum a parentibus et a coemptionatoribus iisdem uerbis mancipio accipiantur, quibus serui; quod non similiter *fit* in *****.

§. 124. Videamus nunc, quib*us* *modis ii*, *qui* *a*'lieno iur*i* *sub*iecti sunt, eo iure liberentur.

§. 125. '*Ac*' pri*us* de his dispiciamus, qui in potes*t*ate sunt. §. 126. Et quidem '*serui que*'madmodum '*potestate liberentur*, *ex iis intellege*'re possumus, quae de seruis manum*ittendis* *s*uperius e*x*posuimus. §. 127. Hi uero, qui '*in potestate pa*'*r*'*entis sunt*, *mortuo eo sui iuris fiunt. sed hoc di*'stinctionem recipit. nam '*mortuo patre sane*' omnimodo filii filiaeue sui iuris efficiuntur: mortuo uero au'*o non omnimodo nepotes neptesque*' sui '*iuris fiunt*, *sed ita si post mortem aui*' in patris sui potestatem recasuri non *sunt*. *ita*que si '*moriente auo pater eorum uiuat et in potestate*' patris (*sui*) fuerit, tunc post '*obitum aui*' in potestate pa-

dodici tavole, ed il valore di questi pezzi stava non già nel numero, ma nel peso loro, ed erano assi di una libbra, e i doppi erano di due libbre; onde si dissero dupondj, quasi di due libbre, locchè pure si dice tuttavia; la metà e il quarto pesavano in corrispondenza; e il pagatore non contava ma pesava; per ciò gli schiavi a cui è data l'amministrazione del danaro sono detti *dispensatori*.

§. 123. Se taluno domanda in che differisca la mancipazione dalla coempzione diremo, che colei che fa coempzione non viene ridotta a condizione servile, ma è in luogo di figlia verso il coempzionatore; viceversa quelli che sono mancipati sono considerati schiavi; epperciò di quegli a cui sono, non possono essere eredi o legatarj, quando non fosse nello stesso testamento concessa loro la libertà, com'è disposto per gli schiavi; ed è chiara la ragione della differenza, chè gli ascendenti e i coempzionatori danno e ricevono in mancipio usando le parole che si adoperano per trasferire la proprietà degli schiavi; locchè non avviene nella coempzione.

§. 124. Vediamo ora come le persone dipendenti diventino indipendenti.

§. 125. E prima, occupiamoci di quelle che sono *in potestate*.

§. 126. Già si rileva dal sopra esposto, come li schiavi vengano liberati dalla potestà dei loro padroni. (V. li §§. 13 e seguenti).

§. 127. Quanto a coloro che sono soggetti alla potestà di un ascendente, divengono liberi (sui juris) alla morte di lui; ma è da distinguere: niun dubbio che alla morte del genitore, i figli e le figlie divengano sui juris; ma non è sempre così alla morte dell'avo; i suoi nipoti e le sue nipoti non divengono sui juris, se non che qualora non cadano, alla morte dell'avo, sotto la potestà del padre loro. Quindi, se vive il padre ed è soggetto, alla morte dell'avo, i nipoti passano sotto la potestà paterna, ma se il

tris sui fiunt: si uero is, quo tempore auus moritur, **aut etiam mortuus est, aut exiit de potestate patris, tunc ii, quia** in potestatem eius cadere non possunt, sui iuris fiunt. §. 128. Cum autem is, cui ob aliquod maleficium ex lege p*oe*nali aqua et igni interdicitur, ciuitatem Romanam amitt*at*, sequitur, ut, qui*a* eo modo ex numero ciuium Romanorum tollitur, proinde ac mortuo eo desinant liberi in potestate eius esse: nec enim ratio patitur, ut peregrinae homo condicionis ciuem Romanum in potestate habeat. Pari ratione et si ei, qui in potestate parentis sit, aqua et igni interdictum fuerit, desinit in potestate parentis esse, quia aeque ratio non patitur, ut peregrinae condicionis homo in potestate sit ciuis Romani parentis. §. 129. Quodsi ab hostibus captus fuerit parens, quamuis ser*uus inte*rim hostium fiat, pendet ius liberorum propter ius postliminii, q*uia* hi, qui ab hostibus capti sunt, si reuersi fuerint, omn*ia* pristina iura recipiunt. itaque reuersus habebit liberos in potestate: si uero illic mortuus sit, erunt quidem liberi sui iuris, sed utrum ex hoc tempore, quo mortuus est aput hostes parens, an ex illo, quo ab ho*sti*bus captus est, dubitari potest. Ipse quoque filius neposue si ab hostibus captus fuerit, similiter dicimus, propter ius postliminii potestatem quoque parentis in suspenso esse.

§. 130. Praeterea exeunt liberi uirilis sexu*s* de patris potestate si Flamines Diales inaugurentur, et feminini sexus si Virgines Vestales capiantur. §. 131. Olim quoque, quo tempore populus Romanus in Latinas regiones colonias deducebat, qui iussu parentis ······· ——— ———
——— ——— ······· *ae*ciperentur alterius ciuitatis

padre fosse morto prima dell' avo, oppure fosse uscito della potestà, allora i nipoti che non possono cadere sotto la patria potestà, riescono sui juris.

128. Allorchè per un delitto, in applicazione della legge penale, s' interdice l' acqua e il fuoco a un cittadino romano, siccome perde il cittadinatico, i figli non gli sono più soggetti, come se fosse morto, essendo irrazionale, che uno divenuto straniero, tenga potere sopra un cittadino romano; e per analogia cessa di essere sottoposto alla patria potestà quegli a cui furono interdetti l' acqua e il fuoco, essendo del pari contro la ragione, che uno diventato straniero sia soggetto al potere di un ascendente cittadino romano.

§. 129. Se un ascendente cade prigioniero dei nemici, sebbene ne diventi al momento loro schiavo, pure lo stato dei figli suoi rimane sospeso, in causa del diritto di postliminium; infatti i prigionieri ritornando, vengono reintegrati in tutti i loro diritti, epperciò al ritorno, l' ascendente avrà in potere i propri figli; al contrario, se muore in cattività, i suoi figli diventano sui juris; ma sarà ciò dal dì della morte del padre presso i nemici, o dal punto in cui venne fatto prigioniero? La cosa è dubbia. Se viene fatto prigioniero dal nemico il figlio o il nipote, resta sospesa parimenti la patria potestà pel diritto di *postliminium*.

§. 130. Inoltre i figli maschi escono dalla patria potestà diventando Flamines Diales, e le femmine, venendo assunte a vestali.

§. 131. In passato pure, quando il popolo romano traduceva colonie nei paesi latini, queglino che per ordine del padre di famiglià si erano recati in una colonia latina sembrava che uscissero dalla potestà paterna, divenendo cittadini di altra città.

(Qui mancano quasi quattro linee.)

ciues. —— —— ——— ——— ——— §. 132. Emancipatione *quoque desinunt liberi in pote*state pare*ntium esse. sed* filius quidem ter *mancipatus sui iuris fit, ceteri* uero liberi, siue masculini sexus, siue feminini, una mancipatione exeunt de parentium potestate: lex enim XII tantum in persona filii de tribus mancipationibus loquitur, *his* uerbis: SI PATER FILIUM *TER VENVM DVIT*, *FILIVS A PATRE* LIBER ESTO. *eaque* res ita agitur: mancipat pater filium alicui: is *e*um uindicta manumi*ttit:* eo facto reuertitur in potestatem patris. is eum iterum mancipat uel eidem, uel alii; s*et in usu est*, *ei*dem mancipari: isque manumittit postea simi*liter uindicta* ***** *ru*rsus in potestatem patris *** reuerti*tur. tunc* tertio pater eum mancipat uel eidem, uel alii; set hoc in usu est, ut eidem manci*pet* **** mancipat — — — — — — — — — nam si nondum manumissus sit, set adhuc in causa manci*pii* ——— ——

—— ——— ——— §. 133. *Liberum arbitrium est ei, qui filium et ex eo nepotem in potestate habebit, filium quidem potestate dimittere, nepotem uero in potestate retinere; uel ex diuerso, filium quidem in potestate retinere, nepotem uero manumittere; uel omnes sui iuris efficere. eadem et de pronepote dicta esse intellegemus*. ———

——— ——— ——— §. 134. *** ac intercedentes manumissiones proinde fiunt, ac fieri solent cum ita eum pater de potestate dimittit, ut sui iuris efficiatur. deinde aut patri remancipatur, et ab eo is, qui adoptat, uindicat aput Praetorem filium suum esse, et, illo contra non uin*di*cante, *(a)* Praetore uindicanti filius addicitur; aut iure mancipatur patri ** ——— ——— ——— ———
mancipatione est: set sane commodius est, patri remancipari. In ceteris uero liberorum personis, seu masculini seu feminini sexus, una scilicet mancipatio sufficit, et aut re-

§. 132. Colla emancipazione cessano pure i figli di essere soggetti alla patria potestà; il figlio mancipato tre volte, diviene *sui juris;* ma è sufficiente una sola mancipazione perchè gli altri discendenti escano dalla patria potestà, la legge delle Dodici Tavole non parlando delle tre mancipazioni che pella persona del figlio. Ecco il testo della Legge: *Se un padre vende suo figlio tre volte, il figlio è sciolto dalla patria potestà;* locchè si pratica di questo modo: Il padre mancipa il figlio ad alcuno, questi lo libera colla vindicta; con ciò il figlio ritorna in potestà del padre, questi di nuovo lo mancipa o a quello di prima, o ad un' altro, per solito al primo, il quale di nuovo lo libera colla vindicta e il figlio ancora ricade sotto la potestà del padre, che per la terza volta lo mancipa a quello di prima per lo più, o ad un'altro . . . e con questa mancipazione, cessa da soggezione paterna; finchè non è libero, rimane in mancipio.

(Qui manca una pagina intiera.)

§. 133. Il padre che ha in potestà figlio e nipote, può emancipare quello, e ritenere questo, o viceversa, ed anche renderli ambedue sui juris. Lo stesso è pel pronipote . . .

§. 134 . . . . Queste successsive liberazioni accadono quando un padre vuole far uscire un figlio dalla sua potestà onde divenga *sui juris;* nel caso contrario, o si rimancipa al padre, e l'adottante lo rivendica da lui, come proprio figlio, dinanzi il Pretore, il quale se il padre non si oppone, lo aggiudica al reclamante; oppure lo si mancipa in iure al padre adottivo che lo vindica; ma è preferibile che sia rimancipato al padre. Pegli altri discendenti sieno maschi o femmine è sufficiente una sola mancipazione, e sono remancipati al padre, oppure mancipati in

mancipantur parenti, aut iure mancipantur. Eadem et in provinciis aput Praesides prouinciarum solent fieri. §. 135. Qui ex filio semel iterumue mancipato conceptus est, licet post tertiam mancipationem patris sui nascatur, tamen in aui potestate est, et ideo ab eo et *e*mancipari, et in adoptionem dari potest. At is, qui ex eo filio conceptus est, qui in tertia mancipatione est, non nascitur in aui potestate. set eum Labeo quidem existimat in eiusdem mancipio esse, cuius et pater sit. utimur autem hoc iure, ut quamdiu pater eius in mancipio sit, pendeat ius eius: et si quidem pater eius ex mancipatione manumissus erit, cadit in eius potestatem; si uero is, dum in mancipio sit, decesserit, sui iuris fit. Et de — — — — — licet — — — — — ——— ——— ——— ——— ut supra diximus, quod in filio faciunt tres mancipationes, hoc facit una mancipatio in nepote. §. 136. * * * * * * * * * * * * * * fecer * * * ——— ——— ——— ——— * * * * * * * * * * * * * * Maximi et Tuberonis. *cum enim* haec quod* *ad** sa*cra* tan*tum* uideatur in manu esse, quod uero ad cetera perinde habeatur, atque si in manum n*on conuenisset** * * ——— ——— ——— ——— * * * * potestate parentis liberantur. nec interest, an in uiri sui manu si*nt*, *aut* extra*nei*, *quamuis* ha*e* solae loco filiarum habeantur, quae in uiri manu *sunt*.

* * * * * * * * * * * * * * * ——— ——— ——— ———
* * * * * * * * * * * * §. 137. in manu esse et uel * * * * mancipationem * * * * * * * * * * * * ——— ——— ——— ——— ——— * * * * * * * * * * * * * * * * * uel ita * * * * * * * * * * nihil*o* magis *po*test *c*ogere, q*uam* filia patrem. set filia quidem nullo modo patrem *potest* cogere etiamsi adoptiua sit: haec autem repudio misso *(uirum)* proinde compell*ere potest*, atque si ei numquam nupta fuisset.

§. 138. Ii, qui in causa mancipii sunt, quia seruorum loco habentur, uindicta, censu, testamento manumissi sui

jure. Lo stesso si osserva nelle Provincie dinanzi li Presidi di quelle.

§. 135. Il concepito da un figlio due volte mancipato, benchè nasca dopo la terza mancipazione del padre suo, nasce sotto la potestà dell'avo; epperciò questi può manciparlo, e darlo in adozione. Invece il concepito dal figlio durante la sua terza mancipazione non nasce soggetto alla potestà dell'avo; ma Labeone opina ch'egli sia in mancipio di quegli a cui è sottoposto il padre; peraltro noi crediamo che, essendo in mancipio il padre, finchè ciò dura, la condizione del figlio sia sospesa, e che quando il padre riesca indipendente colla liberazione, il figlio cada sotto la di lui autorità; e se il padre muore in mancipio, il figlio divenga sui juris, come abbiamo indicato (§§. 132 134); se per il figlio occorrono tre mancipazioni, per il nipote basta una sola.

§. 136 . . . . . giacchè riguardo alle cose sacre, è considerata in *manu*, pel resto nò . . . . sono liberate dalla patria potestà, nè monta che sieno in manu del marito o di uno straniero, comunque abbiano il carattere di figlie quelle soltanto che sono in *manu viri*. .

(Mancano quasi sette linee.)

. . . §. 137 . . . . non può costringerlo meglio che possa una figlia forzare il padre suo; ma la figlia, anche adottiva non può mai astringere il padre a farla libera; bensì dopo il repudium può obbligare il marito, come se non gli fosse mai stata consorte.

§. 138. Quelli che sono *in mancipio*, considerati come schiavi, divengono sui juris quando sieno liberati colla vindicta, col censo, o col testamento.

iuris fiunt. §. 139. Nec tamen in hoc casu lex Aelia Sentia locum habet. itaque nihil requirimus, cuius aetatis sit is, qui manumittit, et qui manumittitur: ac ne illud quidem, an patronum creditoremue manumissor habeat. Ac ne numerus quidem legis Furiae Caniniae finitus in his personis locum habet. §. 140. Quin etiam inuito quoque eo, cuius in mancipio sunt, censu libertatem consequi possunt. Excepto eo, quem pater ea lege mancipio dedit, ut sibi remancipetur: nam quodammodo tunc pater potestatem propriam reseruare sibi uidetur eo ipso, quo*d* mancipio recipit. Ac ne is quidem dicitur inuito eo, cuius in mancipio est, censu libertatem consequi, quem pater ex noxali causa mancipio dedit: uelut qui furti eius nomine damnatus est, et *e*um mancipio actori dedit: nam hunc actor pro pecunia habet. §. 141. In summa admonendi sumus, aduersus eos, quos in mancipio habemus, nihil nobis contumeliose facere licere, a*l*ioquin iniuriarum *actione* ten*ebi*m*ur*. Ac ne diu quidem in eo iure detinentur homines, set plerumque hoc fit dicis gratia uno *m*omento; nisi sc*i*licet ex noxali causa manciparentur.

§. 142. Transeamus nunc ad aliam diuisionem. nam ex his personis, quae neque in potestate, neque in manu, neque in mancipio sunt, quaedam uel in tutela sunt, uel in curatione, quaedam neutro iure tenentur. uideamus igitur, quae in tutela, uel in curatione sint: ita enim intelleg*e*mus ceter*as* personas, quae neutro iure tenentur.

§. 143. Ac prius dispiciamus de his, quae in tutela sunt.

§. 144. Permissum est itaque parentibus, liberis, quos in potestate sua habent, testamento *(tuto)*r*es* dare: masculini quidem sexus impuberibus etiam; *feminini autem pu-*

§. 139. Nondimeno la Legge Aelia Sentia non li concerne; così non conclude l'età di quegli che dà, o di quegli che riceve la libertà; e non si considera se il liberante operi in danno di un patrono o di un creditore; neppure è applicabile la Legge Furia Caninia la quale stabilisce il numero delle permesse liberazioni.

§. 140. Anzi coloro che sono in mancipio, possono col censo acquistare la libertà, ad onta del padrone, eccettuato il figlio concesso in mancipio sotto condizione che gli venga rimancipato; in tal caso il padre sembra in certo modo riservarsi la propria potestà, per questo che il mancipium deve ricadervi. Dicendo che il censo, malgrado il padrone, possa liberare chi trovasi in mancipio, non vogliamo riferirci al figlio dal padre dato in mancipio per causa noxale, nel caso cioè che condannato il padre pel furto commesso dal figlio, lo abbia dato in mancipio al querelante; in questo caso infatti la persona del figlio serve al querelante d'indennizzazione in luogo di danaro.

§. 141. Del resto è d'avvertire non esserci concesso di fare oltraggi a quelli che teniamo in mancipio; giacchè diverremo in tal caso passibili dell'azione per ingiurie. — Coloro non ci rimangono poi vincolati a lungo; spesso ciò succede in certo modo per un istante, salvochè non sieno stati mancipati per una causa noxale.

§. 142. Ora passiamo ad un'altra divisione. Infatti coloro che non si trovano nè *in potestate*, nè *in manu*, nè *in mancipio*, o sono sotto tutela o curatela, oppure sono sciolti da tali vincoli. Rileviamo quali sieno in tutela, o in cura, e da ciò vedremo quelli che sono esenti dall'una e dall'altra.

§. 143. Esaminiamo prima quali persone sieno sotto tutela.

§. 144. Fu concesso agli ascendenti di nominare nel testamento tutori ai figli in loro potestà, cioè soltanto agli impuberi, se maschi, e se femmine anche alle puberi, avendo

beribus. ueteres enim uoluerunt, feminas etiam si per*fectae* aetatis sint, propter animi leuitatem in tutela esse. §. 145. Itaque si quis filio filiaeque testamento tutorem dederit, et ambo ad pubertatem peruenerint, filius quidem desinit habere tutorem, filia uero nihilominus in tutela permanet: tantum enim ex le*ge* Iulia et Papia Poppaea iure liberorum a tutela liberantur feminae. loquimur autem exceptis Virginibus Vestalibus, quas etiam ueteres in honorem sacerdotii liberas esse uoluerunt: itaque etiam lege XII tabularum cautum est. §. 146. Nepotibus autem neptibusque ita demum possumus test*amento* tutores dare, si post mortem nostram in patris sui potestatem iure recasuri non sint. itaque si filius meus mortis meae tempore in potestate mea sit, nepotes, quo ex eo *(habeo)*, non po*ssunt* ex testamento meo habere tutorem, quamuis in potestate mea fuerint: scilicet quia mortuo me in patris sui potestate futuri sunt.

§. 147. Cum tamen in compluribus aliis causis postumi pro iam natis habeantur, et in hac causa placuit, non minus postumis, quam iam natis testamento tutores dari posse: si modo in ea causa sint, ut si uiuis nobis nascantur, in potestate nostra fiant. Hos etiam heredes instituere possumus; cum extraneos postumos heredes instituere permissum non sit. §. 148. *(Vxori),* quae in manu est, proinde ac filiae; item nurui, quae in filii manu est, proinde ac nepti tutor dari potest. §. 149. Rectissime autem tutor sic dari potest: LVCIVM TITIVM LIBERIS MEIS TVTOREM DO, LEGO aut DO. sed et si ita scriptum sit: LIBERIS MEIS, uel VXORI MEAE, TITIVS TVTOR ESTO, recte datus intellegitur. §. 150. In persona tamen uxoris, quae in manu est, recepta est etiam tutoris optio, id est, ut liceat ei permittere, quem uelit

gli antichi stabilito che le donne, comunque di età completa, vengano tutelate attesa la leggerezza del loro spirito.

§. 145. Se adunque taluno elegge nel suo testamento un tutore al figlio e alla figlia, raggiunta che abbiano la pubertà, cesserà il primo di essere tutelato, e non la seconda; giacchè le donne, in forza della Legge Julia e Papia Poppaea non ne sono svincolate che pel diritto che loro conferisce l'avere partorito più figli; si eccettuano le Vergini Vestali, che in onore del sacerdozio li antichi dichiararono libere da ogni soggezione, locchè fu pure determinato dalla Legge delle dodici tavole.

§. 146. Possiamo finalmente dare tutori ai nostri nipoti in testamento, quando alla nostra morte non debbano cadere per diritto sotto la potestà del loro padre; e perciò se mio figlio all'epoca della mia morte si trovasse sotto la mia potestà, non posso nominare il tutore ai nipoti che ebbi da lui, comunque sieno a me soggetti, attesochè, alla mia morte, devono subire la potestà del padre loro.

§. 147. Nel modo stesso poi che in molti altri casi i figli postumi sono considerati come nati, si è anche in questo statuito che dare si possano tutori mediante testamento, non meno ai postumi che a quelli che fossero già nati, semprechè si trovino in tale rapporto, che nascendo durante la nostra vita, ci diventassero soggetti; questi possiamo anche istituire eredi, ciò fare non possiamo dei postumi estranei.

§. 148. Chiunque può dare un tutore alla propria moglie in manu, così anche alla propria figlia, e alla nuora che trovisi in manu del figlio, ed eziandio alla nipote.

§. 149. Egregiamente si nomina un tutore usando queste parole: IO DO O LEGO AI MIEI FIGLI LUCIO TIZIO A TUTORE; ma è pure attendibile la seguente formula: CHE TIZIO SIA TUTORE DEI MIEI FIGLI, O DI MIA MOGLIE.

§. 150. Viene anche ammessa la scelta del tutore per parte della moglie in manu; cioè le si concede di sce-

ipsa, tutorem sibi optare; hoc modo: TITIAE VXORI MEAE TVTORIS OPTIONEM DO. quo casu licet uxori uel in omnes res, uel in unam forte aut duas *(optare)*. §. 151. Ceterum aut plena optio datur, aut angusta. §. 152. Plena ita dari solet, ut proxime ac supra diximus. angusta ita dari solet: TITIAE VXORI MEAE DVNTAXAT TVTORIS OPTIONEM SEMEL DO; aut DVNTAXAT BIS DO. §. 153. Quae optiones plurimum inter se differunt. nam quae plenam optionem habet, potest semel et bis et ter et saepius tutorem optare. quae uero angustam habet optionem, si duntaxat semel data est optio, amplius quam semel optare non potest: si tantum bis, amplius quam bis optandi facultatem non habet. §. 154. Vocantur autem hi, qui nominatim testamento tutores dantur, datiui; qui ex optione sumuntur, optiui.

§. 155. Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII agnati sunt tutores; qui uocantur legitimi. §. 156. Sunt autem agnati per uirilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati: ueluti frater eodem patre natus, fratris filius, neposue ex eo, item patruus et patrui filius *et nepos* ex eo. At hi, qui per feminini sexus *personas cognatione iunguntur, non sunt agnati, sed alias* naturali iure cognati. i*taque* inter auunculum et sororis filium non agnatio est, set cognatio. item amitae, materterae filius non est mihi agnatus, set cognatus: et inuicem scilicet ego illi eodem iure coniu*gor*: quia qui nascuntur, patris, non matris familiam sequuntur. §. 157. Sed olim quidem, quantum ad legem XII tabularum attin*et*, etiam feminae agnatos habebant tutores. set postea lex Claud*i*a lata est, quae, quod ad feminas attinet, *(agnatorum)* tutelas sustulit. itaque masculus quidem inpubes fratrem puberem,

gliersélo, usando questi termini: ACCORDO A TIZIA MIA MOGLIE LA SCELTA DI UN TUTORE. In questo caso può essa eleggersi un tutore generale, oppure in uno, o in due affari soltanto.

§. 151. Il diritto di scelta per altro, o si conferisce assoluto, o con limitazione.

§. 152. Si dà assoluto, nel modo che abbiamo detto testè; con limitazione allorchè si dice: ACCORDO A TIZIA MIA MOGLIE DI SCEGLIERSI UN TUTORE PER UNA VOLTA SOLA, O PER DUE VOLTE ESCLUSIVAMENTE.

§. 153. Havvi gran divario fra queste scelte, giacchè la donna che l'ha assoluta, può darsi tutore una, due, tre, e qualunque numero di volte; quella che ha limitata la scelta non può scegliere che una volta, o due volte, a tenore della concessione, e non più.

§. 154. Si chiamano tutori *dativi* quelli che sono designati nel testamento, ed *optivi* quelli che si sono prescelti.

§. 155. Secondo la Legge delle dodici tavole, li agnati sono tutori di quelli a cui non fosse stato dato il tutore nel testamento, e si chiamano *tutori legittimi*.

§. 156. Agnati si dicono i parenti per via di maschi, quasi nati da padre comune; per esempio il fratello nato dal padre medesimo, il figlio di fratello, o il figlio di questo figlio, del pari che lo zio paterno, suo figlio, ed il figlio di questo figlio. Quanto ai parenti per via di donne, non sono agnati, ma bensì cognati per naturale diritto; perciò fra lo zio materno e il figlio della sorella non v'ha agnazione, ma cognazione; così il figlio della paterna o della materna mia zia, non mi è agnato, ma bensì cognato, e dalla mia parte io gli sono congiunto collo stesso titolo, essendochè i figli seguono la famiglia del padre, non già quella della madre.

§. 157. Anticamente per la legge delle Dodici Tavole anche le donne aveano a tutori li propri agnati; ma poscia la legge Claudia tolse, riguardo alle donne, le tutele agnatizie; in modo che il maschio impubere ha tutore il pro-

aut patruum habet tutorem; feminae uero talem habere tutorem non intelleguntur. §. 158. Set adgnationis quidem ius capitis diminutione perimitur, cognationis uero ius *capitis diminutione* non commutatur: quia ciuilis ratio ciuilia quidem iura corrumpere potest, naturalia uero non potest. §. 159. Est autem capitis diminutio prioris *status* permuta*tio*. *ea*que tribus modis accidit. nam aut maxima est capitis dimi*nutio*, aut minor, quam quidam mediam uocant, aut minima. §. 160. Maxima est capitis diminutio cum aliquis simul et ciuitatem et libertatem amittit; quae .... qui ex patria .... —— —— ———— ———— ——

—— .... *item feminae liberae ex senatusconsulto* Claudiano ancillae fiunt eorum dominorum, *qui*bus inuitis et denuntiantibus, *nihilominus* cum seruis *eorum* coierint. §. 161 Minor *capitis* dimi*nutio est cum ciuitas quidem amit*titur, libertas uero retinetur. *quod accidit ei, cui a* qua et igni interdictum *fuerit*. §. 162. Minima *capitis* diminutio est *cum et ciui*tas et libertas ret*inetur, sed status hominis commutatur. quod accidit* in his, qui adoptantur: item in his, qui coemptionem faciunt: et in his, qui mancipio dantur, quique ex mancipatione manumittuntur; adeo quidem, ut quotien*s* quisqu*e* mancipetur, a*ut manumitta*tur, totiens capite diminuatur. § 163. Nec solum maior*ibus* diminutionibus ius agnationis corrumpitur, set etiam minima. et ideo si ex duobus liberis alterum pater emancipaverit, *post obitum ejus* neuter alteri agnationis iur*e tutor esse* poterit.

prio fratello pubere, o lo zio paterno; ma le donne non possono avere un somigliante tutore.

§. 158. La diminuzione di capo distrugge il diritto di agnazione; non già quello di cognazione; imperciocchè la legge civile può bene distruggere i civili diritti, ma non già i naturali.

§. 159. La diminuzione di capo è il cangiamento dello stato primiero, e può succedere in tre modi, essendo o massima, o media, o minima.

§. 160. È *massima*, quando taluno perde insieme il cittadinatico, e la libertà . . . .

(Qui mancano tre linee.)

. . . In forza del Senatusconsulto Claudiano le donne libere cadono pure nella schiavitù di quelli colli cui schiavi avessero avuto commercio, contro la volontà e ad onta dell'avviso dei primi.

§. 161. È *media*, quando uno perde il cittadinatico, conservando però la libertà; locchè avviene a chi fu interdetto dell'acqua e del fuoco.

§. 162. È *minima*, quando conservando cittadinatico e libertà alcuno venga a cambiare di stato, locchè ha luogo in coloro che passino in adozione, o che facciano coempzione, o che vengano dati in mancipio, oppure che dopo essere stati mancipati sieno fatti liberi, di modo che tutte le volte che uno è mancipato o manumesso, v'ha sempre diminuzione di capo.

§. 163. Il diritto di agnazione viene alterato, non solo dalle due maggiori diminuzioni di capo, ma anche dalla minima; quindi se il padre di due figli ne emancipi uno, nè l'uno nè l'altro, dopo la morte del padre, potrà essere tutore del fratello per diritto di agnazione.

§. 164. Cum autem ad agnatos tutela *pertinet*, *non* simul ad omnes pertinet, sed ad eos tantum, qui proximo gradú sunt.

---

§. 165. **Ex eadem lege duodecim tabularum libertorum et libertarum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet. quae et ipsa legitima tutela uocatur: non quia nominatim in ea lege de hac tutela caueatur, sed quia perinde accepta est per interpretationem, atque si uerbis legis introducta esset. eo enim ipso, quod hereditates libertorum libertarumque, si** intestati dec*essiss*ent *iusserat lex ad patronos* liberosue eorum pertinere, crediderunt ueteres, uoluisse legem etiam tutelas ad eos pertinere: cum et agnatos, quos ad hereditatem uocauit, eosdem et tutores esse iusserit. §. 166. Exemplo patronorum *etiam fiduciariae tutelae* receptae sunt; eae enim tutelae scilicet fiduciariae vocantur proprie quae ideo no*b*is competunt, quia *liberum ca*put mancipatum nobis uel a parente, uel a coemptionatore manumiserimus. §. 167. Set Latinarum et Latinor*um* inpuber*um* .... ad .... pertinet, se*d* ad eos, quorum* *ante manu** missionem ex iure Quiritium (*fuerunt. unde si ancilla ex iure Quiritium)* tua sit, in bonis mea, a me quidem solo, non etiam a te, manumi*ss*a L*at*ina fieri potest, e*t* bona e**ius ad me perti**nent *sed ejus tutel*a *t*ibi competit: nam ita lege Iunia cauetur. itaqu*e* si ab eo, cuius et in bonis et ex iure Quiritium • ancilla fuerit, facta sit Latina, ad eundem et bona et tutela pertinet.

§. 168. Agn*at*is, *qui legitimi tutores sunt, item manu*-missoribus, permissum est, feminarum tutelam alii in iure

§. 164. Quando la tutela compete agli agnati, non li contempla uniti, ma viene conferita ai più prossimi di grado.

(Qui manca una intiera pagina.)

§. 165. A termini della stessa Legge delle dodici tavole la tutela dei liberti e delle liberte spetta ai patroni ed ai figli loro; anche questa si dice tutela legittima, non già perchè siavi intorno alla medesima un'apposita legge, ma per essere stata in via interpretativa introdotta, come se inserita nel testo; infatti per la ragione istessa che la legge chiamò eredi dei liberti e delle liberte morti intestati, li patroni ed i figli, fu avviso degli antichi, che la legge abbia inteso pur anco di deferirne loro la tutela; come volle che gli agnati chiamati all'eredità fossero anche eredi.

§. 166. Sull'esempio dei patroni, furono ammesse le tutele fiduciarie; infatti così si chiamano precisamente quelle che competono a chi manumise una persona libera ch'eragli stata mancipata dal di lei ascendente, o da un coempzionatore.

§. 167. La tutela dei latini e delle latine impuberi non appartiene a ..., ma bensì a chi erano soggetti per diritto quiritario, prima della liberazione; così se una schiava fosse tua per diritto quiritario, e mia pel bonitario, e senza te io la liberassi, può divenire latina, ed i suoi beni formano parte dei miei, ma la tutela su lei perviene a te; imperciocchè tal'è il disposto della Legge Junia; epperciò se da schiava divenisse latina, per opera di chi avesse su di Lei l'uno e l'altro diritto, così la tutela, come i beni gli competerebbero.

§. 168. Venne permesso agli agnati, che sono tutori legittimi, e ai manumissori, di cedere ad altri la tutela

cedere: pupillorum autem tutelam non est permissum cedere, quia non *uidetur* annosa, cum tempore pubertatis finiatur. §. 169. Is autem, cui ceditur tutela, cessicius *tu*tor uocatur. §. 170. Quo mortuo aut capite diminuto, reuertitur ad eum tutorem tutela, qui cessit. ipse quoque, qui cessit, si mortuus *aut* capite d*iminutus* sit, a cessi*cio* tutela discedit, et reuertitur ad eum, qui post eum, qui cesserat, secundum gradum in tutela habueri*t*. §. 171. Set quantum ad agnatos pertinet, nihil hoc tempore de cessicia tutela quaeritur, cum agnatorum tutelae in feminis lege Claudia sublatae sint. §. 172. Sed fiduciarios quoque quidam putauerunt cedendae tutelae ius non habere, cum ipsi se oneri subiecerint. quod etsi placeat; in parente tamen, qui filiam, neptemue, aut proneptem alteri ea lege mancipio dedit, ut sibi remanciparetur, remancipatamque manumisit, idem dici non debet, cum is et legitimus tutor habeatur: et non minus huic, quam patronis honor praestandus est.

§. 173. Praeterea senatusconsulto mu*li*eribus permissum est in absentis tutoris locum alium petere: quo petito prior desinit. nec interest, quam longe aberit is tutor. §. 174. Set excipitur, ne in absentis patroni locum liceat libertae tutorem petere. §. 175. Patroni *aute*m loco habemus *etiam* paren*tem,* qui *in mancipatam et* sibi remancipatam filiam neptemue aut proneptem manumissione legitimam tutelam nanctus est. Hujus quidem liberi fiduciarii tutoris loco numerantur: patroni autem liber*i* eandem tutelam adipiscuntur, quam et pater eorum habuit. §. 176. *Sed ad certam quidem causam** etiam in patroni absentis

delle donne, locchè non è acconsentito pei pupilli maschi; la ragione del divario stà in ciò, che la tutela di questi non apparisce di durata, avendo fine colla loro pubertà.

§. 169. Si chiama poi tutore *cessicius* quegli a cui la tutela è caduta.

§. 170. Morto questi, o diminuito nel capo, la tutela ritorna al cedente tutore; se questi fosse morto o fosse stato diminuito nel capo, il cessicius perde del pari la tutela, che và a colui che dopo il cedente sarebbe stato in secondo grado.

§. 171. Ma oggidì non giova versare sulla tutela cessicia riguardo agli agnati, non essendo essi per la Legge Claudia più tutori delle donne.

§. 172. Pure alcuni giureconsulti credettero, che anche i tutori fiduciari non potessero cedere la tutela, essendosi assoggettati da sè stessi a tale carico; locchè se si vuole concedere, non può certo applicarsi all'ascendente che abbia data in mancipio la figlia, o la nipote, o la pronipote, colla condizione che le venga rimancipata, e così l'abbia poscia liberata; giacchè questi è considerato legittimo tutore, e non devesi professare a lui meno riverenza che ai patroni.

§. 173. Inoltre un senatusconsulto permise alle donne di potere nell'assenza del loro tutore chiederne un altro; fatta questa domanda, il primo cessa dalle sue funzioni, non importando che sia andato più o meno lontano.

§. 174. Si eccettua la liberta, la quale non può chiedere un tutore in luogo del suo patrono assente.

§. 175. Collochiamo pure nel rango del patrono l'ascendente che libera la figlia, la nipote o la pronipote, dopo la rimancipazione, e che acquista così la tutela legittima; ma i figli dell'ascendente sono considerati fra i tutori fiduciari; infatti i figli del patrono conseguono la stessa specie di tutela che aveva il loro genitore.

§. 176. Per altro in speciali casi il Senato permise alla donna di domandare un tutore, anche in luogo dell'as-

locum *permisit senatus* tutorem petere, ueluti ad hereditatem adeundam. §. 177. Idem senatus censuit in persona pupilli patroni filii. §. 178. Itemque lege Iulia de maritandis ordinibus ei, quae in legitima tutela pupilli sit, permittitur, dotis constituendae gratia a Praetore urbano tutorem petere. §. 179. Sa*ne* patroni filius, etiamsi inpubes sit, liber*tae efficietur* tutor, *at* i*n* *nu*lla re a*uct*or fieri potest, cum ipsi nihil permissum sit sine tutoris auctoritate agere.

§. 180. Item si qua in tutela legitima furiosi aut muti sit, permittitur ei senatusconsulto, dotis constituendae gratia tutorem petere. §. 181. Quibus casibus saluam manere tutelam patrono patronique filio, manifestum est. §. 182. Praeterea senatus censuit, ut si tutor pupilli pu*pillae*ue suspectus a tutela remotus sit, siue ex iuxta causa fuerit excusatus, in locum eius alius tutor***d*etur***, quo *dat*o *pr*ior *tutor* ami*tti*t tutelam. §. 183. Ha*e*c o*mnia* similiter e*t* Roma*e* *et in prouinciis* so*lent obseruari* . . . . si uero

— — — — — — — §. 184. Olim cum legis actiones in usu erant, etiam ex illa causa tutor dabatur, si inter tutorem et mulierem pupillumue legis actione agendum erat. *nam* qu*ia* *ipse* qui*dem tutor* in re sua auctor esse non pot*erat*, *alius dabatur*, q*uo auctor*e *illa legis act*io peragere*tur:* qui dicebatur praetorius *tutor,* quia a Praetore urbano dabatur. post sublatas legis actiones quidam putant,

sente patrono; per esempio quando si trattasse di adire una eredità.

§ 177. Il Senato decise del pari essendo tutore il pupillo figlio del patrono.

§. 178. Anche secondo la legge Julia *de maritandis ordinibus* è fatta facoltà alla donna sotto tutela legittima del pupillo, trattandosi di costituire la dote, di chiedere un tutore al Pretore urbano.

§. 179. Certo è che comunque impubere, il figlio del patrono può diventare tutore della liberta, ma non per questo è in grado di autorizzarla in alcun caso, dappoichè neppure a lui è libero di agire, senza l'autorizzazione del suo proprio tutore.

§. 180. Così la donna sottoposta alla tutela legittima di un muto o di un pazzo, può a termini del Senatusconsulto, domandare un tutore per la costituzione di dote.

§. 181. È chiaro, che in questi casi, la tutela viene mantenuta al patrono e al figlio del patrono.

§. 182. Inoltre il Senato ha deciso, che se viene il tutore rimosso dalla tutela del pupillo, o della pupilla, come sospetto, o se viene dispensato per giusta causa, sia d'uopo nominarne in suo luogo un'altro, e questo nominato, il primo perda la tutela.

§. 183. Tutte queste pratiche si osservano tanto a Roma, che nelle Provincie . . . . .

§. 184. In addietro, quando si usavano le azioni della legge, si dava un nuovo tutore, anche quando tra l'ordinario tutore, e la donna, o il pupillo eravi luogo d'intentare un'azione di legge; infatti, siccome un tutore non poteva dare l'autorizzazione nel proprio suo affare, se ne nominava un'altro coll'autorizzazione del quale si potesse far valere quell'azione; e si appellava pretoriano, perchè veniva dato dal Pretore urbano; ma dappoichè furono abolite le azioni della legge, alcuni *giureconsulti* opi-

hanc speciem dandi *tutoris penitus evanuisse, ea tantum excepta quae* in *usu est si legiti*mo iudi*cio ag*a*t*ur. §. 185. Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex lege Atilia a Praetore urbano et maiore parte Tribunorum plebis, qui Atilianus tutor uocatur; in prouinciis uero a Praesidibus prouinciarum ex lege Iulia et Titia. §. 186. Et ideo si cui testamento tutor sub condicione aut ex die certo datus sit, quamdiu condicio aut dies pendet, tutor dari po*test;* item si pure datus fuerit, quamdiu nemo heres existat, tamdiu ex *iis* legibus tutor petendus est: qui desinit tutor esse postea*quam* quis ex testamento tutor esse coeperit. §. 187. Ab hostibus quoque tutore capto, ex *iis* legibus tu*tòr* dabitur, qui desinit tutor esse, si is, qui captus est, in ciuitatem reuersus fuerit: nam reuersus recipit tutelam iure postliminii.

§. 188. Ex *h*is apparet, quot sint species tutelarum. si uero quaeramus, in quot genera hae species deducantur, longa erit disputatio: nam de ea re ualde ueteres dubitauerunt. nos qui*a* diligentius hunc tractatum exsecuti sumus et in edicti interpretatione, et in his libris, quos ex Quinto Mucio fecimus, hoc *sol*um tantisper sufficit admonuisse, quod quidam quinque genera esse dixerunt, ut Quintus Mucius; alii tria, ut Seruius Sulpicius; alii duo, ut Labeo: alii tot genera esse crediderunt, quot etiam species essent.

§. 189. Sed inpuberes quidem in tutela esse, omnium ciuitatium iure contingit; quia id naturali ration*i* conueniens est, ut is, qui perfectae aetatis non sit, alterius tutela regatur. nec fere ulla ci*u*itas est, in qua non licet parenti-

nano che questa specie di tutela sia cessata, salvochè nel caso in cui procedere si voglia con azione legittima.

§. 185. Allorchè una persona sia priva affatto di qualunque tutore, le si nomina in Roma dal Pretore urbano, e dalla maggioranza dei tribuni del Popolo, a termini della legge Attilia, il tutore detto Attiliano; nelle Provincie poi viene nominato dai Presidi in forza della Legge Julia e Titia.

§. 186. Se a taluno sia stato nominato in un testamento il tutore sotto condizione, o dopo un certo tempo, si può nominargliene un altro fino a che si verifichi la condizione, o si compia il termine; parimenti se un tutore sia stato eletto in via assoluta, finchè non si presenti alcuno come erede, si deve, per le stesse leggi, chiederne uno interinale che cessa dall' ufficio suo, dopo che abbia cominciato ad assumerlo il tutore testamentario.

§. 187. Seguendo le stesse leggi, se il tutore venisse fatto prigioniero dai nemici, se ne nominerebbe un altro, che cessa se il primo ritorna in città; questi infatti ritornando riprende la tutela per diritto di *post-liminium.*

§. 188. Da tutto ciò si scorge quante sieno le tutele; ma se domandiamo in quante categorie si distinguano, sarà difficile rispondere, gli antichi essendo su ciò molto discrepanti; quanto a noi che abbiamo diligentemente trattata questa materia tanto nella interpretazione dell' Editto, quanto nei libri che componemmo annotando Quintus Mucius ci basti avvertire che alcuni Giureconsulti, come Quintus Mucius, annoverano cinque categorie di tutela, altri tre, come Servius Sulpicius, taluno soltanto due, per esempio Labeone, finalmente certi hanno creduto che tante fossero le categorie quante le specie.

§. 189. Le leggi di tutti gli Stati determinarono che gl' impuberi fossero sottoposti a tutela, essendo conforme alla ragione naturale che il fanciullo venga diretto da un tutore; nè v' ha quasi uno Stato, ove li ascendenti non

bus, liberis suis inpuberibus testamento tutorem dare: quamuis, ut supra diximus, soli ciues Romani uideantur tantum liberos in potestate habere. §. 190. Feminas uero perfectae aetatis in tutela esse, fere nulla pretiosa ratio suasisse uidetur. nam quae uulgo creditur, quia leuitate animi plerumque decipiuntur, et aequum erat, eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa uidetur, quam uera. mulieres enim, quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant: et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam inuitus auctor fieri a Praetore cogitur. §. 191. Vnde cum tutore nullum ex tutela iudicium mulieri datur; at ubi pupillorum pupillarumue negotia tutores tractant, eis post pubertatem tutelae iudicio rationem reddunt. §. 192. Sane patronorum et parentum legitimae tutelae uim aliquam habere intelleguntur, eo, quod hi neque ad testamentum faciendum, neque ad res mancipi alienandas, neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri coguntur, praeterquam si magna causa alienandarum rerum mancipi obligationisque suscipiendae interueniat. eaque omnia ipsorum causa constituta sunt, ut quia ad eos intestatarum mortuarum hereditates pertinent, neque per testamentum excludantur ab hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus susceptoque aere alieno minus locuples ad eos hereditas perueniat. §. 193. Aput peregrinos non similiter, ut aput nos, in tutela sunt feminae; set tamen plerumque quasi in tutela sunt: ut ecce lex Bi-

sieno abilitati a dare con testamento un tutore ai loro figli impuberi, sebbene, come dicemmo, la patria potestà sembri vigere esclusivamente presso i romani cittadini.

§. 190. Riguardo alla disposizione che sottopone a tutela le donne anche puberi, ci pare, che nessuna valida ragione l'abbia potuta persuadere; ed in vero l'opinione volgare essere conveniente che le donne esposte come sono ad essere raggirate per leggerezza di spirito, vengano governate da un tutore, per mio avviso, contiene un motivo piuttosto apparente che vero, attesochè le donne puberi agiscono da per se stesse nei propri loro affari, e solo in certi casi e per formalità il tutore vi aggiunge l'autorizzazione; ed eziandio non di rado il Pretore lo costringe a darla.

§. 191. Viene da ciò che alla donna non si concede alcun' azione contro il tutore; mentre quando tratta gli affari dei pupilli o delle pupille, raggiunta che abbiano la pubertà, deve loro rendere il conto della tenuta gestione.

§. 192. Peraltro le tutele legittime conferiscono ai patroni ed agli ascendenti una potestà significante, non potendo venire costretti ad autorizzare un testamento, nè la vendita di cose mancipi, nè l'assunzione di un debito, salvochè vi fossero motivi forti per cui fosse indispensabile l'alienazione di cose mancipi, o l'assunzione del debito; queste disposizioni furono dettate per favorire i patroni e gli ascendenti, perchè l'eredità delle donne senza testamento defunte ricadono ad essi, e non si vuole che mediante una disposizione di ultima volontà, possano venire esclusi dalla successione di quelle, o che conseguano una eredità impoverita sia dai debiti incontrati, sia dalla vendita delle cose di maggior pregio.

§. 193. Presso i popoli stranieri la tutela delle donne è diversa dalla nostra; pure si può dire che da per tutto sieno soggette ad una specie di tutela; valga ad esempio la legge dei Bitinj disponente che per la validità dei contratti delle

thynorum, si quid mulier *contra*hat, maritum auctorem esse iubet, aut filiu*m* eius puberem.

§. 194. Tutela autem liberantur ingenuae quidem trium *liberorum* jure, *libertinae uero quattuor, si in patroni* liberorumue eius legitima tute*la* sin*t*: nam et ceterae, quae alterius generis tutores habent, uelut Atilianos, aut fiduciarios, trium liberorum iu'*re liberentur*'. §. 195. *Pot*e*st* autem pluribus modis *lib*er*t*i*n*a alterius generis *(tutorem)* habere: ueluti si a femina manumissa sit; tunc enim e lege Atilia petere debet tutorem, uel in prouincia *e lege Julia et Titia* *** patronae *** ——— ——— ——— ———

§. 195.[a] *Item si sit a mas*c*u*lo manumissa, et auctore eo coemptionem fecerit, deinde remancipata et manumissa sit, patronum quidem habere tutorem desinit, incipit autem habere eum tutorem, a quo manumissa est, qui fiduciarius dicitur. §. 195.[b] Item si patron*us* sive filius eius in adoptionem se dedit, debet *s*ibi '*e lege Atilia uel*' *Ti*tia tutorem petere. Similiter ex iisdem legibus petere debet tutorem *liber*ta si patronus decedit, nec ullum uirilis sexus liberorum in familia re*linq*uit. §. 196. M'*asculi autem cum*' puberes esse coeperint, tutela liberantur. *puberem* autem *Sab*i*n*us quidem et *Cassius ceterique nostri praeceptores e*'-um esse putant, qui habitu corporis pubertatem ostendi'*t*, *hoc est*', qui generare potest; sed in his, qui pubescere non possunt, quales sunt spadones, eam aetatem esse spectandam; cuius aetatis puberes fiunt. sed diuersae scholae auctores annis putant pubertatem aestimandam, id est, eum puberem esse exis'*timant, qui* XIIII *annos expleuit.*'
*************** ——— ——— ——— ———

donne debba intervenire l'autorizzazione del marito, o del figlio pubere di lui.

§. 194. Le donne ingenue vengono sciolte dalla tutela se hanno tre figli; ma le libertine occorre che ne abbiano quattro, se trattasi della tutela legittima del patrono, o dei suoi figli, ma se fossero sotto altra specie di tutela, per esempio l'Attiliana o fiduciaria, se ne libererebbero esse pure avendo tre figli.

§. 195. Una libertina infatti può avere un tutore diverso, per varie cause; per esempio se fosse stata una donna chi l'avesse manumessa, in questo caso deve, secondo la legge Attilia, chiedere un tutore, e nelle Provincie deve chiederlo, secondo la legge Julia e Titia. . . . .

§. 195.[a] Così una libertina manumessa da un uomo, se ha fatto coempzione col di lui permesso, rimancipata e libera che sia, non ha più a tutore il suo patrono; ma viene a cadere sotto la tutela di chi la liberò, che si chiama tutore fiduciario. §. 195.[b] Del pari, se il patrono o il figlio di lui si danno in adozione di alcuno, siccome cessano con ciò di essere tutori, la donna liberata deve implorarne un altro a tenore della legge Attilia o della legge Titia. Così è se il patrono muore, e non lascia figli maschi nella propria famiglia; la libertina deve chiedere per le stesse leggi la deputazione di un tutore.

§. 196. Quanto ai maschi poi vengono sciolti dalla tutela appena raggiunta la pubertà. Sabino e Cassio e li altri nostri maestri credono, che sia pubere quegli nell'esteriore del cui corpo si manifestano i segni della pubertà, cioè chi ha la potenza di generare; riguardo a coloro che non possono divenire puberi, come sono gl'impotenti (spadones) considerano l'età in cui ognuno suol divenire pubere; ma i giureconsulti della scuola contraria alla nostra credono, che la pubertà debba presumersi dal solo raggiungimento dell'età, cioè dicono pubere chi abbia compiuti li anni quattordici. . . . .

(Hic desideratur pagina integra.)

—— §. 197. aetatem peruener*it*, in qua res suas tueri po*ssit*. *idem* aput peregrinas gentes custodiri superius indicauimus. §. 198. Ex iisdem causis et in prouinciis a Praesi*di*bus earum curatores dari uoluit.

§. 199. Ne tamen et pupillorum, et eorum qui in curatione sunt, negotia *a* tutoribus curatoribusque consumantur, aut deminuantur, curat Praetor, ut et tutores et *(curato)res* eo nomine satisdent. §. 200. Set hoc non est perpetuum. na*m* et tutores testamento dati satisdare non coguntur, qui*a* fides eorum et diligentia ab ipso testatore probata est; *(et)* *cu*ratores, ad quos non e lege curatio pertinet, set *(qui)* uel a Consule, uel a Praetore, uel a Praeside prouincia*e* *da*ntur, plerumque non coguntur satisdare, scilicet quia satis i*donei* *electi* *s*unt.

COMMENTARII PRIMI FINIS.

(Qui manca una pagina.)

§. 197. . . . . . quando abbia toccato l'età da potere solo disimpegnare gli affari propri. Sopra rimarcammo che le nazioni estere conservano eguali massime. (§. 189.)

§. 198. Per le stesse ragioni nelle Provincie, li Presidenti delle medesime sogliono nominare curatori.

§. 199. Acciò poi che le sostanze dei pupilli e dei Curandi non vengano dissipate o diminuite dai loro tutori e curatori, il Pretore provvede che dessi come tali prestino cauzione.

§. 200. Ma questo non ha luogo in tutti li casi; giacchè i tutori testamentari non sono tenuti a dare cauzione, mentre la loro buona fede ed il loro zelo sono stati riconosciuti dallo stesso testatore, e nemmeno sogliono esservi tenuti li curatori eletti non dalla Legge, ma dal Console, dal Pretore, o dal Preside della Provincia, in quanto che scegliendoli, il magistrato ha pur riconosciuto la loro idoneità.

FINE DEL PRIMO COMMENTARIO.

ANNOTAZIONI

AL PRIMO COMMENTARIO

§. 3. La legge si votava nei *Comizj per centurie;* i Plebei invece votavano i Plebisciti *nei Comizj per tribù*, dietro proposizione di un Tribuno. Prima della Legge Ortensia (anno di Roma 468) *cum plebs in janiculum secessisset* avevano già li Consoli Orazio e Valerio fatto passare a legge: *ut quod tributim plebs jussisset, populum teneret* (anno 305 di Roma). Ciò fu confermato dalla legge del Console Publicio: *ut plebiscita omnes quirites tenerent* (anno 416 di Roma). La legge, e il Plebiscito assumevano il nome dal Magistrato proponente.

§. 5. Si allude in questo § alla legge Regia, della quale Eineccio nelle sue Antichità Romane riporta un frammento che comincia così: FOEDVSQVE . CVM . QVIBVS . VOLET . FACERE . LICEAT . ITA . VTI . LICVIT . etc.

§. 6. Sotto l'Imperatore Adriano, Salvius Julianus compilò l'Edictum perpetuum, raccolta degli Editti dei Pretori, una specie di Pandette, che fu confermato da un Senatusconsulto nell'anno 131. Questo Editto fu soggetto d'insegnamento, ed ebbe commentarj dai Giureconsulti; ma anche in seguito i Magistrati fecero novelli Editti, come lo prova Gans nelli suoi Scolj sopra Gajus p. 17. — È noto che Augusto ha diviso col Senato le Provincie dell'Impero; da ciò ebbe origine la differenza di *Provinciae populi romani* — e di *Provinciae Caesaris*.

§. 7. Augusto aveva concesso a certi Giureconsulti il privilegio di rispondere in diritto. Adriano con suo rescritto regolò con maggiore precisione l'autorità delle loro risposte.

§. 13. La legge Aelia Sentia, cioè di Sesto Elio e di Cajo Senzio, fu provocata da Augusto, (anno 757), a quanto pare, onde reprimere l'abuso delle facili liberazioni degli schiavi. La legge Junia di cui è cenno al successivo §. 22, secondo Haubold, sarebbe uscita, regnante Tiberio.

§. 21. Qui manca una pagina, e sembra dovesse riferirsi all'argomento così nell'Epitome indicato: *Latini sunt qui aut per epistolam, aut inter amicos, aut convivii adhibitione manumittuntur.*

§. 31. Il Senatusconsulto sotto il consolato di Pegaso e Pusione venne promulgato nell'anno di Roma 828.

§. 32. Questo passo è assai mutilato, e secondo Holweg doveva contenere: che se oltre il padre fosse morta anche la madre prima di provare la causa del figlio, questi avesse diritto di provarla esso stesso.

§. 33. Questo §. può completarsi nel modo seguente: *Lege julia cautum est, ut Latinus si in perficiendo* aedificio *Romae* non minus quam partem *semissariam* patrimonii sui impenderit, jus quiritium consequatur.

§. 34. Uno Schiavo può divenire latino, liberato inter amicos; e acquistare il jus quiritium, liberato *una seconda volta* (iteratio), colla vindicta. Così deve interpretarsi questo brano a cui si riferiscono le parole dell'Epitome = nam latini, patronorum beneficio, id est si iterum ab ipsis aut testamento, aut in ecclesia, aut ante Consulem manumittantur, civium romanorum privilegium consequuntur.

§. 42. Nell'anno di Roma 761 fu promulgata la legge Furia Caninia, tendente, come la Aelia Sentia, alla repressione delle soverchie liberazioni di schiavi. La legge Furia Caninia pose limiti alle affrancazioni mediante testamento.

§. 45. Leggesi nell'Epitome: *Nam si aliquis testamento plures manumittere voluerit, quam quot continet numerus supra scriptus, ordo servandus est: ut illis tantum libertas valeat qui prius manumissi sunt, usque ad illum numerum, quem*

explanatio continet superius comprehensa: qui vero post supra constitutum numerum manumissi leguntur, in servitute eos certum est permanere. Quod si non nominatim servi vel ancillae in testamento manumittantur sed confuse omnes servos suos vel ancillas is qui testamentum facit, liberos facere voluerit, nulli penitus firma esse jubetur hoc ordine data libertas, sed omnes in servili conditione qui hoc ordine manumissi sunt, permanebunt. —

Gajus nel Comment. II. §. 239 = *Libertas quoque non videtur incertae personae dari posse, quia lex Furia Caninia jubet nominatim servos liberari.* = Si vedano in questa Biblioteca = ULPIANO nell' Unico Libro delle Regole Tit. I. §. 25, e PAOLO nel Libro IV. delle Sentenze Ricevute 14. §. 1. =

§. 47. Prima della scoperta di Gajus, s' ignorava la disposizione della Legge Aelia Sentia, in forza della quale veniva annullata perfino riguardo agli stranieri la libertà da essi data agli schiavi in frode dei Creditori.

§. 52. Prima di Antonino il Pio, i padroni potevano disporre della vita degli schiavi loro. Fu Antonino che primo limitò questo potere. V. le Institusioni di Giustiniano I. 8. §. 2.

§. 54. Giustiniano soppresse la distinzione di dominio *quiritario* ossia legittimo, acquistato per esempio colla mancipazione, e di Dominio *bonitario* o naturale, nella L. Un. Codicis *de nudo jure quiritario tollendo.*

§. 55. Il diritto civile esigeva alcune speciali solennità pei matrimonii, che osservate, si dicevano *giusti*, oppure *legittimi;* altrimenti *non giusti.*

§. 56. Il Conubium, secondo Ulpiano, è *uxoris juris ducendae facultas;* e deve considerarsi, o riguardo al diverso stato degli uomini, non potendo aver luogo che fra persone libere e romane, e con latine e peregrine se ciò sia stato permesso, giammai con schiavi, oppur riguardo alla cognazione e all' affinità, Gajo ed Ulpiano escludendo il connubio in certi gradi. Holweg.

§. 66. Sembra che il senso di questo passo si completi col dire, che compiuto che abbia il figlio un anno di età, e provata

la causa, il padre latino riceva il figlio sotto la sua potestà, senza uopo di un decreto, ma pel fatto dell' acquistato cittadinatico.

§. 67. Il senatusconsulto che permetteva di provare la causa dell' errore di cui è parola in questo §, secondo Gans (Scholj p. 125) sarebbe stato promulgato al tempo di Vespasiano.

§. 69. Non è preveduto il caso che una latina sposasse uno straniero credendolo cittadino romano, giacchè non poteva essa sposare un cittadino romano per la legge Aelia Santia. Nè si fa cenno del deditizio, compreso qui sotto il nome di straniero.

§. 75. Holweg e Goeschen credono che il senso di questo luogo mutilato sia ciò che segue = Se lo straniero sposi una romana cittadina, per errore o no, il figlio è straniero; ma se havvi errore, è ammissibile la prova.

§. 76. Prima delle parole *uxorem dixerit* a un di presso potrebbero stare le seguenti: *Illud certe constat, inter civem romanum et peregrinam, siquidem eam cum qua conubium habeat.*

§. 77. Lachmann propone di leggere: *Itemque* si civis Romana peregrino *nupserit, is qui nascitur, licet omnimodo peregrinus sit, tamen interveniente conubio justus patris* filius est.

§. 78. Questo luogo sembra riferirsi alla Legge Mensia, della quale in Ulpiano (frammento V. §. 8) si vede il cenno che segue: *non interveniente conubio (liberi) matri conditioni adcedunt; excepto eo qui ex peregrino et cive Romana peregrinus nascitur: quoniam lex Mensia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis conditionem parentis jubet.* Non sappiamo perchè Puchta abbia trovato d' impugnare fino la esistenza della Legge Mensia. Vedansi le sue Istituzioni II. §. 217 nota h. Gajus volle esprimere che secondo la Legge Mensia il figlio nato da una cittadina romana, e da uno straniero sia straniero; se vi ha connubio ciò è di per se; ma *deficiente eo, fuit necessaria lex Mensia,* perchè venisse tenuta ferma la regola, che il figlio segua la condizione della madre. Quindi Hushke reintegra così la fine del §.: qua parte *autem* jubet lex, *e cive Romano et* peregrina

peregrinum *nasci*, *nihil novi introduxit;* nam etiam *sine ea lege e regula juris gentium idem* futurum erat.

§. 79. Qui Gajo vuol esprimere che la Legge Mensia non comprendeva soltanto i così detti latini coloniarj e juniani, ma anche i vecchi latini abitatori delle città del Lazio ch'erano in fatto per Roma stranieri. Holweg benissimo osserva, che detta Legge Mensia deve dunque essere stata promulgata ai tempi della republica, giacchè fu colla Legge julia che i latini vennero fatti cittadini romani.

§. 80. Alcuni scrittori opinarono che il figlio di un latino e di una romana, sposata secondo la legge Aelia Sentia cioè per aver figli, fosse a considerarsi della condizione del padre latino, essendo intervenuto il connubio; se invece del connubium vi fosse stato altrimenti matrimonio, avesse a seguire la condizione della madre: però il Senato, rigettata quella interpretazione, volle che in ogni caso il figlio divenisse cittadino romano; sia che il matrimonio fosse stato contratto secondo la legge Aelia Sentia, o in altra forma.

§. 87. *Senatum* per *senatusconsultum*. Non era infatti proprio del Senato intervenire nelli singoli casi d'errore, nè permettere la prova della causa; ma piuttosto il Senato aveva concesso a tutti in genere con una legge di valersi di tale beneficio.

§. 101. Si legge nel digesto L. 21. De adopt. (I. 7.) — Gajus lib. I regular: *nam et feminae ex rescripto principis adrogari possunt.*

§. 106. Un più giovane può adottare un più vecchio di lui? Questo era dubbio al tempo di Gajus; ma Giustiniano lo tolse disponendo = *minorem natu majorem non posse adoptare placet. Adoptio enim naturam imitatur.*

§. 118. Le parole corsive di questo §. sono proposte da Bluhme e da Lachmann, nonchè da Huschke con lievissima differenza.

§. 122. . . . . non numerabat eum sed appendebat. Si veda Niebuhr t. I. pag. 270 e seguenti.

§. 132. Nell'Epitome si legge: *Tamen cum tertio mancipatus fuerit filius a patre naturali, fiduciario patri, hoc agere*

debet naturalis pater, ut ei a fiduciario patre remancipetur, et a naturali patre manumittatur, ut si filius ille mortuus fuerit, et in ereditate naturalis pater, non fiduciarius succedat. Feminae vel nepotes masculi ex filio una emancipatione de patris vel avi exeunt potestate et sui juris efficiuntur. Et hi ipsi quamlibet una mancipatione de patris vel avi potestate exeant, nisi a patre fiduciario remancipati fuerint et a naturali patre manumissi, succedere eis naturalis pater non potest, nisi fiduciarius a quo manumissi sunt. Nan si remancipatum eum sibi naturalis pater vel avus manumiserit ipse et in hereditate succedit. V. il §. 6 delle Instituzioni: QVIBVS MODIS IVS POT. SOLV. = *et tunc ex Edicto Praetoris etc.*

§. 136. Gajo insegna che le figlie di famiglia che fecero la coempzione o col marito, o con un estraneo, escono dalla potestà paterna, e poscia versa intorno ai modi coi quali le donne in mano, si liberino.

§. 145. La legge Papia Poppaea fu promulgata sotto Augusto nell' anno di Roma 762; e siccome rinnovellava molte disposizioni della Legge julia de *maritandis ordinibus*, così viene designata coi nomi *julia et Papia Poppaea*. È noto come mirasse a diminuire il numero dei celibatarj, dando ricompense e privilegj agli uomini ammogliati e ai padri di molta prole. Infatti secondo questa Legge colui che aveva in Roma tre figli viventi, quattro in Italia, o cinque nelle Provincie andava esente da ogni tributo personale. V. §. 194.

§. 157. La legge Claudia, altrimenti detta *Senatusconsultum Claudianum* de tutela mulierum legitima, venne promulgata nell' anno 798 di Roma.

§. 164. È opinione di Goeschen che nella pagina che ci manca, Gajus abbia trattato *de legitima gentilium tutela*, e che a questo luogo egli si riferisca nel §. 17 del Commentario III.

§. 184. Perchè vi fosse *legitimum judicium* occorrevano le condizioni seguenti, che avesse luogo in Roma, fra' cittadini romani, e presso uno solo giudice.

§. 185. Haubold pone la Legge Atilia nell' anno 557 di Roma. Di essa è cenno in Tito Livio (XXXIX, 9) — *Post patroni*

mortem, quia nullius in manu esset, tutorem a tribunis et praetore petiisse. — La Legge Julia e Titia (anno 723) ha esteso alle Provincie il beneficio della Legge Atilia.

§. 188. Q. Mucius Scevola. Di lui dice Pomponius (De orig. jur §. 41) *Jus civile primus constituit, generatim in libros decem et octo redigendo.*

Servius Sulpicius Rufus. V. Cicero. Brutus c. 41.

Antistius Labeo: *institutus est a Trebatio.* V. Pomp. de Orig. Jur. §. 47.

§. 196. Gajo era discepolo di Sabino e di Cassio, che appella *nostri praeceptores*, e quando parla di Proculo e delli seguaci suoi li dice *diversae scholae auctores.* Intorno alle sette dei Sabiniani e dei Proculejani si vedano le Opere di Gravina *De Ortu et progressu juris civilis* §. 45; di Hoffmann *Historia juris p. I.* pag. 312; di Mascow *De Sectis Sabinianorum et Proculianorum*, Lips. 1728, e di Hugo *Storia del Diritto Romano.*

Ciò che manca dopo questo §. doveva proseguire le cause della fine della tutela, e principiare la materia delle curatele. A questo proposito si legge nell'Epitome (I. 8.) — *Peractis pupillaribus annis, quibus tutores absolvuntur, ad curatores ratio minorum incipit pertinere. Sub curatoribus sunt minores aetate, majores eversores, insani. Hi qui minores sunt, usque ad viginti et quinque annos impletos sub curatores sunt. Qui vero eversores, aut insani sunt, omni tempore vitae suae sub curatoribus esse jubentur, quia substantiam suam rationabiliter gubernare non possunt.*

§. 197. Qui Gajo deve avere discorso dei curatori dei minori, e della nota Costituzione di Marco Aurelio, secondo la quale ogni minore doveva avere sempre a fianco un Curatore. Forse quella parola *voluit* con cui ha termine il successivo §. 198 si riferisce a detto Imperatore.

Fine delle Annotazioni al primo Commentario.

INDICE DELLE MATERIE

Contenute nel Primo Commentario. (*)

(*) Apparisce che l'Opera di Gajus dovesse servire per l'istruzione, epperciò sistematicamente in questo I Commentario espone quali in diritto sieno *persone* e quali non sieno, quali padroni di se, e quali ad altri soggetti, e le varie forme di queste soggezioni, e le cautele perchè non declinino dal loro scopo, il tutto secondo le leggi che vigevano al suo tempo, ed in forma elementare, breve, facile, perspicua, e compendiosa. Nel II e nel III Commentario tratta *delle cose*, della loro divisione, dei testamenti, dei fedecommessi, delle obbligazioni, e della parte penale. Nel IV Commentario vedremo svolgersi la materia *delle azioni*, cioè delle forme, e delle specie dei diritti in quanto vengano richiesti in Giudizio.

GAII

INSTITVTIONVM

COMMENTARIVS SECVNDVS

DELLE INSTITUZIONI

DI GAJO

COMMENTARIO SECONDO

GAII

INSTITVTIONVM

COMMENTARIVS SECVNDVS

---

§. 1. **Superiore commentario de iure personarum* exposuimus: modo uideamus de rebus; q*uae u*el in nostro patrimonio sunt, *u*el extra nostrum patrimonium habentur.

§. 2. Summa itaque rerum diui*si*o in duos articulos deducitur : nam aliae sunt diuini iuris**, aliae humani.

§. 3. Diuini iu*ris* su*nt* uelu*ti* res sac*rae* et religiosae. §. 4. Sacrae sunt, quae D*i*is superis consecr*a*tae sunt; religiosae, quae Diis manibus relictae sunt. §. 5. S*ed* sacrum *quidem solum* existumatur auctoritate *Populi Romani fieri ; consecratur enim lege de* ea re lata, aut senatusconsulto facto. §. 6. Religiosum uero nostra uoluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat. §. 7. Set in prouinciali solo placet plerisque, solum r*e*ligiosum non fieri, quia in *eo solo* dominium populi Romani est, uel Caesaris; nos autem possessionem tantum* *et u**sumfructum habere uidemur. utique

DELLE INSTITUZIONI

DI GAJO

COMMENTARIO SECONDO

DELLA DIVISIONE DELLE COSE, E DELL'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ.

§. 1. Nell'antecedente Commentario abbiamo trattato intorno al diritto delle persone. Ora vedremo riguardo alle cose, quali sieno nel patrimonio nostro, e quali si trovino fuori del medesimo.

§. 2. La prima divisione pertanto delle cose è bipartita, giacchè altre sono di diritto divino, altre di diritto umano.

§. 3. Sono di diritto divino per esempio le cose sacre e religiose.

§. 4. Sacre si dicono quelle che sono consacrate alli sommi Dei; religiose quelle che sono lasciate agli Dei Mani.

§. 5. Però un luogo non si ritiene sacro che per autorizzazione del popolo romano, e dopo che una speciale legge o un senatusconsulto l'abbia consacrato.

§. 6. Invece noi facciamo colla volontà nostra religioso un luogo che ci appartenga avendovi sotterrato un morto, se li funebri di un tal morto ci competevano.

§. 7. L'opinione generale per altro è, che nelle Provincie alcun luogo non possa diventare religioso, appartenendo esse Provincie al popolo romano, o all'Imperatore, non avendone noi privatamente ed in certo qual modo che il possesso e l'usufrutto, ma senza dubbio comunque

tamen *'eiusmodi locus, licet non sit'* religiosus, pro *reli-gioso habetur:* quia etiam quod in prouinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, *(quamquam)* proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur. §. 8. Sanctae quoque res, uelut muri et portae, quodammodo diuini iuris sunt. §. 9. Quod autem *'diuini'* iuris est, id nullius in bonis est: id uero, quod humani *'iuris est, plerumque alicuius in bonis est; potest autem et nullius in bonis esse. nam res hereditariae antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt.* §. 10. *Hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt, aut priuatae.* §. 11. *Quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur: ipsius enim uniuersitatis esse creduntur. privatae autem sunt, quae singulorum sunt.'*

§. 12. *'Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales.* §. 13. *Corporales hac sunt, quae tangi possunt, ueluti'* fundus, homo, uestis, *auru'm, argentum, et deni'*que aliae res *innumerabiles.* §. 14. *'Incorporales sunt, quae'* tangi non *possunt: 'qualia sunt ea, quae in iure consistunt; sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae. nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur; nam et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt; et id, quod ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque corporale est, ueluti fundus, homo, pecunia: nam ipsum ius successionis, et ipsum ius uten'*di fruendi, *'et ipsum ius obligationis incorporale est. eodem numero sunt et iura praediorum urbanorum et rusticorum, quae etiam servitutes uocantur.'*

——— ——— ——— ——— item ....

.... ——— ——— ——— ———

religioso non possa dirsi, lo si riguarda per tale nel fatto, come del pari si considera sacra, benchè stando a rigore non sia, la cosa consacrata nelle provincie senza l'autorizzazione del popolo Romano.

§. 8. Del pari le cose sante, per esempio i muri e le porte si ritengono di diritto divino.

§. 9. Ora quanto è di diritto divino non appartiene al patrimonio di chi che sia; ed invece ciò che è di umano diritto, d'ordinario trovasi fra i beni di taluno, dicesi d'ordinario, potendo essere altrimenti; per esempio una eredità, prima dell' adizione, non è fra li beni di alcuno.

§. 10. Quelle cose pertanto che sono di umano diritto, o sono pubbliche, o private.

§. 11. Le cose pubbliche vengono considerate a nessuno appartenenti in particolare, e a tutti collettivamente; private sono le cose proprie degl' individui.

§. 12. Inoltre, certe cose sono corporali, certe altre sono incorporali.

§. 13. Sono corporali quelle che possono essere toccate; per esempio un campo, uno schiavo, un'abito, dell'oro, dell'argento, ed insomma un infinito numero di cose simili.

§. 14. Sono incorporali le altre che non possono toccarsi; come sono le cose che consistono in un diritto; per esempio una eredità, un usufrutto, le obbligazioni in qualsivoglia modo contratte, nè monta che l'eredità comprenda in se delle cose corporali, giacchè anche li redditi di un fondo sono corporali, e per lo più anche il dovutoci per obbligazione è corporale; per esempio, uno stabile, uno schiavo, una somma di danaro, e nondimeno il diritto alla successione, il diritto all'usufrutto, e quello derivante da un obbligo sono per se incorporali, e lo sono pure i diritti sui fondi urbani e rustici detti anche servitù.

§. 15. Item .... ——— ———
——— ——— statim, ut nata sunt, mancipi esse putant: *Nerva uero*, *Pr*oculus, et ceteri diuersae scholae auctores non aliter ea mancipi esse putant, quam si domita sunt; et si propter nim*i*am feritatem domari non possunt, tunc uideri mancipi esse ....

.... §. 16. *'nec'* mancipi sunt, uelut ursi, leones. item ea animalia, quae fera*rum* bestiarum numero sunt, uelut elephantes et cameli, et ideo ad rem non pertinet, quod haec *a*nim*alia* etiam co*llo d*orso*ue domantur* — — — ...
.... quorum ....
mancipi esse: qua*e*dam non mancipi sunt. §. 17. It*e*m *fere* omni*'a, quae incorpo'*ralia sunt, nec mancipi sunt, excepti*s* serui*tutibus* p*raed*io*rum rus*tic*orum': nam hae quidem mancipi res sunt,* qua*m*uis sint ex numero *rer*u*m incor*por*alium.*

§. 18. Magna autem differentia est mancipi r*erum et* nec mancipi. §. 19. Nam res nec *'mancipi nuda traditione abalienari possu'nt,* si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem. §. 20. Itaque si tibi uestem, uel aurum, uel argentum tradidero, *s*iue ex uenditionis causa, sive *'ex donationis,'* siue qua*u*is alia ex c*ausa*, *t*ua fit ea res .... §. 21. *'In eadem'* causa sunt *prouincialia* praedia, quorum *'alia stipen'*diaria, alia tributaria uocamus. Stipendiaria sunt ea, quae in his prouinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intelleguntur. Tributaria sunt ea, quae in his prouinciis sunt, quae propriae *'Cae-*

(Qui mancano quindici linee.)

§. 15. Così li miei maestri credono, che sieno cose mancipi li animali dal punto della loro nascita, al contrario di Nerva, di Proculo, e degli altri Giureconsulti dell'opposta scuola, che non ritengono questi animali cose *mancipi* se non dopo essere stati domati, e se sono indomabili per ferocia, sembra loro che debbano considerarsi *mancipi*, raggiunta che abbiano l'età in cui tali bestie solitamente vanno domate.

§. 16 . . . . Sono cose *non mancipi*, per esempio li orsi, ed i leoni; appartengono alla stessa categoria li animali che sono considerati fiere, come gli elefanti ed i cammelli, comunque questi si possano domare al collo, od alla schiena.

§. 17. Parimenti quasi tutte le cose incorporali sono *non mancipi*, eccettuate le servitù dei fondi rustici; infatti queste servitù sono fra le cose *mancipi*, sebbene appartengano alla categoria delle cose incorporali. —

§. 18. Grande è poi il divario fra le cose *mancipi*, e le cose *non mancipi*.

§. 19. E veramente, le cose *non mancipi* possono venire alienate colla semplice tradizione, bene inteso che sieno corporali, e per ciò suscettive di essere consegnate. —

§. 20. Quindi, se io ti avrò consegnato un abito, dell'oro, o dell'argento, sia a titolo di vendita, che di donazione, o per altra causa qualunque, l'oggetto è divenuto di tua ragione.

§. 21. Lo stesso ha luogo pei fondi situati nelle Provincie, dei quali alcuni si dicono beni *stipendiari*, altri beni *tributari*; stipendiari quelli posti nelle Provincie che si considerano del popolo romano; tributari li fondi situati nelle Provincie che sono attribuite all'Imperatore.

*saris esse cre*duntur. §. 22. Mancipi uero res *sunt*, quae per mancipationem ad alium trasferuntur; unde *etiam proprie* mancipi res sunt dictae. quod *idem* ualet *mancipium* et mancipatio. §. 23. Et mancipatio quidem quemadmodum fiat, superiore commentario tradidimus. §. 24. In iure cessio autem hoc modo fit. aput *magistratum* populi Romani, uelut Praetorem, uel aput Praesidem prouinciae is, cui res in iure ceditur, rem tenens ita dicit: HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO. deinde, postquam hic uindicauerit, *Praetor interro*gat eum, qui *c*edit, an contra uindicet. quo negante aut tacente, tunc ei, qui uindicauerit, eam rem addicit; idque legis actio uocatur. quae fieri potest etiam in prouinciis *aput Praes*id*es earum*. §. 25. *Plerum*que ta*m*en et fere semper mancipationibus utimur. quod enim ipsi per nos praesentibus amicis agere possumus, hoc *non est* n*ecesse* cum maiore difficultate aput Praetorem, aut aput Praesidem prouinciae quae*rere*. §. 26. *(At si)* neque mancipata, neque in iure cessa sit res mancipi ——

—— —— —— —— —— ——

* unicam * —— ——

—— —— —— praedium *

ulla libera * * * * * * * * * * * * §. 27. *admo*nendi sumus * * * * * * * * * * * * * * * * * esse prouincialis soli nexum non * * * * * * * * significationem solum non aliter * * * * mancipi * * * prouincial * * nec mancipi * * * enim uero prouincia * * * * * * * * * * * * * * * * * * * de mancipa —.

§. 22. Le cose *mancipi* in vece quelle tali, la cui proprietà non si trasferisce dall' uno all' altro che colla mancipazione, ed è per questo che si appellano propriamente *mancipi*, volendo significare lo stesso tanto mancipio, che mancipazione.

§. 23. Come si operino le mancipazioni, riferimmo già nel precedente Commentario.

§. 24. Quanto alla cessione in giustizia, dessa si fa nel modo seguente; quegli a cui una cosa viene appunto in giustizia ceduta, dice, tenendo in mano questa cosa, alla presenza di un Magistrato del popolo romano, per esempio di un Pretore, oppure di un governatore di Provincia — IO AFFERMO CHE QUESTO SCHIAVO MI APPARTIENE SECONDO IL DIRITTO QUIRITARIO; — dappoi che così ebbe a reclamare per se la proprietà, il Pretore domanda al cedente se abbia nulla in contrario, ed in caso di negativa o di silenzio di lui, il Pretore aggiudica quella cosa al reclamante; ciò si chiama un' azione della legge, che può esercitarsi anche nelle Provincie dinanzi li governatori di esse.

§. 25. Ci serviamo per lo più, anzi quasi sempre, a preferenza delle mancipazioni, non sembrando necessario che si debba implorare dinanzi il Pretore in Roma, o dinanzi il Presidente nelle Provincie, quello che facilmente possiamo fare da per noi stessi, alla presenza degli amici nostri.

§. 26. Ma se la cosa *mancipi* non fu mancipata, nè ceduta in giustizia . . . . .

(Qui manca un' intiera pagina.)

§. 27. Avvertasi che *il nesso* è proprio dell' Italia, non della Provincia; giacchè ha un significato, se si tratta di cose *mancipi*, ma in Provincia tutto è *non mancipi*.

§. 28. Incorporales *(res)* traditionem non recipere manifestum est. §. 29. Sed iura praediorum urbanorum in iure *tantum cedi* possunt; rusticorum uero etiam mancipari possunt. §. 30. Vsusfructus in iure cessionem tantum recipit. Nam dominus proprietatis alii usumfructum in iure cedere potest, ut ille usumfructum habeat, et ipse nudam proprietatem *retineat*. Ipse usufructuarius in iure cedendo domino proprietatis usumfructum *efficit*. ut a se discedat et conuertatur in proprietatem; alii uero in iure cedendo nihilominus ius suum retinet; creditur enim ea cessione nihil agi. §. 31. Sed haec scilicet in Italicis praediis ita sunt, quia et ipsa praedia mancipationem et in iure cessionem *recipiunt*, alioquin in prouincialibus praediis siue *quis* usumfructum, siue ius eundi, agendi, aquamue ducendi, uel altius tollendi aedes, aut non tollendi ne luminibus uicini officiatur, ceteraque similia iura constituere uelit, pactionibus et stipulationibus id efficere potest; quia ne ipsa quidem praedia mancipationem, aut *(in)* iure cessionem recipiunt. §. 32. Set cum ususfructus et hominum, et ceterorum animalium constitui possit, intellegere debemus, horum usumfructum etiam in prouinciis per in iure cessionem constitui posse. §. 33. Quod autem diximus, usumfructum in iure cessionem tantum recipere, non est temere dictum, quamuis etiam per mancipationem constitui possit eo, quod in mancipanda proprietate detrahi potest: non enim ipse ususfructus mancipatur, sed cum in mancipanda proprietate deducatur, eo fit, ut aput alium ususfructus, aput alium proprietas sit. ——— —— —— ——

§. 28. È manifesto come le cose incorporali non sieno punto suscettibili di tradizione.

§. 29. Le servitù dei fondi rustici non possono che cedersi in giustizia; mentre le servitù dei fondi urbani ammettono anche la mancipazione.

§. 30. L'usufrutto può cedersi soltanto in giustizia; infatti il padrone di un fondo può cederne ad altri l'usufrutto, di maniera che questo s'abbia l'usufrutto, e quegli conservi a se la proprietà nuda. — L'usufruttuario che cede in giustizia l'usufrutto al proprietario, affatto se ne spoglia, e lo ricongiunge alla proprietà; ma l'usufruttuario che cede in giustizia ad un estraneo il suo diritto di usufrutto, non se ne priva punto, giacchè siffatta cessione viene considerata come nulla.

§. 31. Queste disposizioni si applicano sempre che si tratti di fondi situati in Italia, che possono tanto *manciparsi* che *cedersi in giustizia;* ma riguardo ai fondi posti nelle Provincie, sia che si voglia stabilire un usufrutto, un diritto di passaggio, una condotta d'acque, una servitù altius tollendi o non tollendi per non privare di luce il vicino, e simili, si può ciò fare solo con patti e con stipulazioni, essendochè questi fondi non ammettono nè la mancipazione, nè la cessione in giustizia.

§. 32. Ma siccome si può concedere usufrutto sugli schiavi, e sugli animali, dobbiamo ritenere che l'usufrutto di essi possa essere costituito, anche nelle Provincie, mediante la cessione in giustizia.

§. 33. Non fu avanzato a caso, che l'usufrutto si trasmetta solo colla cessione in giustizia, (§. 30) comunque possa costituirsi detto usufrutto con una mancipazione, staccandolo mediante vendita della proprietà nuda, giacchè anche in questo caso non è lo stesso usufrutto che si mancipi, ma piuttosto diremo che in forza della vendita della nuda proprietà, si separi, in guisa che uno diventi usufruttuario, l'altro proprietario.

—— ———— §. 34. Hereditas quoque in iure cessionem tantum recipit. §. 35. Nam si is, ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, in iure eam alii ante aditionem cedat, id est antequam heres extiterit, perinde fit heres is, cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem uocatus esset: post *aditionem* uero si cesserit, nihilominus ipse heres permanet, et ob id creditoribus tenebitur, debita uero pereunt, eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt; corpora uero eius hereditatis perinde transeunt ad eum, cui cessa est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fuissent. §. 36. Testamento autem scriptus heres ante aditam quidem hereditatem in iure cedendo eam alii nihil agit; postea uero quam adierit si cedat, ea accidunt, quae proxime diximus de eo, ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, si post aditionem *(in)* iure cedat. §. 37. Idem et de necessariis heredibus diuersae scolae auctores existimant, quod nihil uidetur interesse, utrum *(quis)* adeundo hereditatem fiat heres, an inuitus existat; quod quale sit, suo loco apparebit. sed nostri praeceptores putant, nihil agere necessarium heredem, cum in iure cedat hereditatem. §. 38. Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt. nam quod mihi ab aliquo debetur, id si uelim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id efficere possumus, sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris: quae res efficit, ut a me liberetur, et incipiat tibi teneri; quae dicitur nouatio obligationis. §. 39. Sine hac uero nouatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea, quasi cognitor, aut procurator meus, experiri.

§ 34. Anche l'Eredità ammette soltanto la cessione in giustizia.

§. 35. E veramente se l'erede legittimo di una successione intestata la cede in giustizia prima di averla adita, cioè prima che siasi dichiarato Erede, il Cessionario diventa erede come se fosse stato chiamato dalla legge all'eredità; ma se l'erede legittimo l'avesse ceduta dopo l'adizione, rimane desso l'erede e per conseguenza tenuto pei debiti ereditarj, e quanto ai crediti dell'eredità questi si estinguono, locchè ricade a vantaggio dei debitori del defunto; riguardo poi agli oggetti corporali dell'eredità passano in dominio del cessionario come se ciascheduno degli oggetti stessi gli fosse stato ceduto in giustizia.

§. 36. L'erede testamentario invece, se prima dell'adizione cede l'eredità fà opera vana; ma se la cede dopo l'adizione, le cose procedono come nel superiore caso della cessione in giustizia dell'eredità intestata dopo l'adizione (§. 35).

§. 37. I Giureconsulti della contraria scuola opinano che trattandosi di eredi necessari non sembri importare che uno sia erede dietro adizione, o contro voglia. Su ciò vedremo al luogo debito (§. 152 e seguenti); ma i nostri maestri reputano che l'erede necessario non agirebbe con effetto, se cedesse in giustizia l'eredità.

§. 38. Le obbligazioni in qualsivoglia modo contratte non sono soggette a tali principii, giacchè se volessi farti creditore verso taluno in mia vece, non lo potrei per alcuna delle guise con cui si trasferisce la proprietà delle cose corporali; ma converrebbe che, me assenziente, tu stipulassi l'obbligazione col mio debitore, locchè farebbe che questi rimanesse liberato verso di me, e vincolato in tuo confronto; ciò si dice novazione di obbligo.

§. 39. Senza tale novazione non puoi agire col tuo nome, ma dovresti procedere sotto il mio, come cognitore, o come mio procuratore.

§. 40. Sequitur, ut admoneamus, aput peregrinos quidem unum esse dominium, ita aut dominus quisque est, aut dominus non intellegitur. Quo iure etiam populus Romanus olim utebatur: aut enim ex iure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intellegebatur dominus. set postea diuisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere. §. 41. Nam si tibi rem mancipi neque mancipauero, neque in iure cessero, set tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiritium uero mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias: semel enim impleta usucapione, proinde pleno iure incipit, id est, et in bonis, et ex iure Quiritium tua res esse, ac si ea *(tibi)* mancipata, uel in iure cessa *(esset)*. §. 42. *Usucapio autem* mobilium quidem rerum anno completur, fundi uero et aedium biennio: et ita lege XII tabularum cautum est.

§. 43. Ceterum etiam earum rerum usucapio nobis competit, quae non a domino nobis traditae fuerint, siue mancipi sint eae res, siue nec mancipi, si modo eas bona fide acceperimus, cum crederemus eum, qui tradiderit, dominum esse. §. 44. Quod ideo receptum uidetur, ne rerum dominia diutius in incerto essent: cum sufficeret domino ad inquirendam rem suam anni, aut biennii spatium, quod tempus ad usucapionem possessori tributum est.

§. 45. Set aliquando etiamsi maxime quis bona fide alienam rem possideat, numquam tamen illi usucapio procedit; uelut si quis rem furtiuam aut ui possessam possideat; nam furtiuam lex XII tabularum usucapi prohibet, ui

§. 40. Conviene ora notare, che presso li stranieri non si conosce che una sola specie di dominio, di maniera che qualsiasi persona o è proprietario, o non viene per tale ritenuto. Questo era anticamente anche presso di noi; infatti o eravamo padroni mercè il diritto quiritario, o non lo eravamo punto; ma in progresso di tempo si è stabilita una distinzione dei dominii, in modo che uno possa essere padrone per dominio quiritario, e un'altro esserlo per dominio bonitario.

§. 41. Quindi, se io ti ho fatto la tradizione di una cosa *mancipi*, senz'avertela mancipata, nè ceduta in giustizia, dessa viene a formare parte de' tuoi beni, ma non cessa di essere mia per titolo di dominio quiritario, fino a che tu l'abbia usucapita col possesso; però una volta che siasi compita l'usucapione, la cosa divien tua di pieno diritto, come se ti fosse stata mancipata o ceduta in giustizia.

§. 42. L'usucapione delle cose mobili si opera col lasso di un anno; occorrono poi due anni pei fondi, e per le case; tal'è la decisione della Legge delle XII tavole.

§. 43. Del resto, acquistiamo coll'usucapione anche quelle cose, sieno mancipi o non mancipi, le quali non ci furono tradite dal padrone loro, ma le ricevemmo in buona fede, nella opinione che il consegnante nostro fosse padrone delle medesime.

§. 44. Locchè sembra essere stato disposto, acciò la proprietà delle cose non rimanesse lungo tempo incerta; essendo bene sufficiente il periodo di uno o di due anni al proprietario per ricercare dove si trovi la cosa sua, periodo richiesto onde il possessore usucapisca questa cosa.

§. 45. Pure talfiata il possessore della cosa altrui se anco di buona fede non può usucapire, cioè quegli che possedesse roba rubata, o rapita, giacchè la legge delle dodici tavole vieta l'usucapione degli effetti rubati, e le

possessam lex Iulia et Plautia. §. 46. Item prouincialia praedia usucapionem (*non*) recipiunt. §. 47. (*Item*) mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore (*auctore*) traditae essent: *et* ita lege XII tabularum cau(*tum erat*). §. 48. Item liberos homines et res sacras et religiosas usucapi non posse manifestum est. §. 49. Quod ergo uulgo dicitur, furtiuarum rerum et ui possessarum usucapionem per legem XII tabularum prohibitam esse, non eo pertinet, ut (*ne ipse*) fur, *quiue per* uim *possidet*, usucapere *pos*sit, nam huic ali*a* ratione usucapio non competit, quia scilicet mala fide possidet; sed nec ullus alius, quamquam ab eo bona fide emerit, usucapiendi ius habeat. §. 50. Vnde in rebus mobilibus non facile p*rocedit, ut bonae fidei possessori usucapio com*petat: quia qui alienam rem uendidit et tradidit, furtum committit; idemque accidit, etiam si ex ali*a* causa tradatur. Set tamen hoc aliquando aliter se habet. nam si heres rem defuncto commodatam, aut locatam, u*el* aput eum depositam, existimans eam esse hereditariam, uendiderit aut donauerit, furtum non committit. item si is, ad quem ancillae ususfructus pertinet, partum etiam suum esse credens, uendiderit aut donauerit, furtum non committit; *f*urtum enim sine affectu furandi non committitur. aliis quoque modis accidere potest, ut quis sine uitio furti rem alienam ad aliquem transferat et efficiat, ut a posses-

leggi Julia e Plautia si oppongono all'usucapione degli oggetti rapiti.

§. 46. Neppure i Fondi posti nelle Provincie possono essere usucapiti.

§. 47. Nè l'usucapione poteva verificarsi riguardo alle cose mancipi di ragione della donna soggetta alla tutela, degli agnati suoi, a meno che tali cose fossero state da lei medesima assenziente il di lei Tutore ad altri consegnate; così infatti disponeva la legge delle dodici Tavole.

§. 48. È del pari evidente che non potrebbero essere usucapiti gli uomini liberi, nè le cose sacre e religiose.

§. 49. L'opinione comune, che per la Legge delle dodici Tavole non possa aver luogo l'usucapione delle cose rubate o trattenute per forza, si deve intendere nel senso non già che soltanto le persone del ladro o del possessore violento non possano usucapire, (imperciocchè l'usucapione è loro impedita per altra ragione, cioè perchè possedono di mala fede), ma neppure qual siasi altro, comunque fosse acquisitore di buona fede dal ladro.

§. 50. Per la qual cosa, quanto ai mobili, è difficile che si compia l'usucapione a favore del possessore di buona fede; infatti chi vende e consegna l'oggetto altrui, d'ordinario commette un furto, e lo stesso avviene se anche la consegna sia stata fatta per altra causa. Tuttavia alcuna volta la cosa procede diversamente, giacchè se l'erede credendo che un oggetto prestato, locato, o deposto presso il defunto appartenga alla successione, lo vendesse, o lo donasse, non commetterebbe per questo un furto; nè lo commetterebbe l'usufruttuario di una schiava, se reputasse che il figlio nato di lei gli spetti, epperciò lo vendesse, o lo donasse; non v'ha furto senza l'intenzione di rubare; ed anche in molte altre circostanze può succedere, che uno trasferisca la roba d'altri, senza che punto siavi traccia di furto, e che si operi così l'usucapione a favore del possessore.

sore usucapiatur. §. 51. Fundi quoque alieni potest aliquis sine ui possessionem nancisci, quae uel ex negligentia domini uacet, uel quia dominus sine successore decesserit, uel longo tempore afuerit. nam si ad alium bona fide accipientem transtulerit, poterit usucapere possessor; et quamuis ipse, qui uacantem possessionem nactus est, intellegat, alienum esse fun*d*um, *tamen* nihil ho*c bonae "fidei" p*ossessori ad *us*ucapionem nocet, *cum* inprobata sit eorum sen*t*entia, qui putauerint, furti*uum* fundum fieri po*ss*e.

§. 52. Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat alienam re*m* se possidere, usucapiat: uelut si rem hereditariam, cuius po*ss*essionem heres nondum nactus est, aliquis po*sse*derit; nam ei concessum *(est, usu)*capere, si modo res ea est, quae recipit usucapionem. quae species possessionis et usucapionis pro herede uocatur. §. 53. Et in tantum haec usucapio concessa est, ut et res, quae solo continentur, anno usucapiantur. §. 54. Quare autem hoc casu etiam soli rerum annua constituta sit usucapio, illa ratio est, quod *o*lim rerum hereditariarum possessione *uel*ut ipsae hereditates usucapi credebantur, scilicet anno. lex enim XII tabularum soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras uero anno. ergo hereditas in ceteris rebus uidebatur esse, quia soli non est, quia neque corporalis est: *et* quamuis postea creditum sit, ipsas hereditates usucapi non posse, tamen in omnibus rebus hereditariis, etiam quae solo tenentur, annua usucapio remansit. §. 55. Quare autem omnino tam improba possessio et usucapio concessa sit, illa ratio est, quod uoluerunt ueteres maturius hereditates adiri, ut essent, qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa obseruatio fuit, et ut creditores haberent, a quo

§. 51. Ciò vale eziandio pel caso che taluno siasi posto senza uso di forza in possesso di un fondo, rimasto vacante o per negligenza, o per la lunga assenza del proprietario, o per morte di lui senza eredi. Imperciocchè se desso trasmette il fondo ad un terzo che lo riceva in buona fede, questo terzo può usucapire, e benchè quegli che aveva appreso il fondo vacante sappia che sia di ragione altrui, nondimeno ciò non può nuocere al possessore di buona fede in quanto all'usucapione, non essendo ammesso l'avviso di chi crede poter essere soggetto di furto anche un bene stabile.

§, 52. Viceversa, succede che chi scientemente possede la cosa altrui, possa usucapirla; per esempio quegli che possedette una cosa ereditaria prima che l'erede ne abbia preso egli il possesso, essendo infatti concesso a quegli di usucapire, semprecchè la cosa ne sia suscettibile; questa specie di possesso e di usucapione si appella *pro herede*.

§. 53. Tale usucapione fu ammessa soltanto, onde si potessero usucapire col decorso di un anno le cose stabili.

§. 54. L'usucapione pel decorso di un anno venne stabilita quanto alle cose stabili, perchè in antico si credeva che le stesse eredità potessero usucapirsi, per esempio con un anno di possesso degli oggetti ereditarj. Infatti la Legge delle dodici Tavole prescrisse che gli stabili non potessero usucapirsi che dopo due anni, mentre per le altre cose bastava un anno solo di possesso, e fra queste cose veniva compresa una Eredità, la quale non è stabile, e nemmeno corporale; benchè adunque siasi in seguito riconosciuto che l'eredità per sè stessa non sia suscettiva di usucapione, nondimeno si è conservata per tutte le cose ereditarie anche stabili l'usucapione di un anno.

§. 55. Il motivo per cui venne convertito in usucapione un così ingiusto possesso, fu perchè gli antichi volevano adizioni sollecite, acciò vi fosse chi facesse li sacrifizii, (nel che mai si mancava a quei tempi), e al quale li creditori potessero rivolgersi a conseguire il loro avanzo.

suum consequerentur. §. 56. Haec autem species possessionis et usucapionis etiam lucratiua uocatur: nam sciens quisque rem alienam lucrifacit. §. 57. Sed hoc tempore etiam non est lucratiua. nam ex auctoritate Hadriani senatusconsultum factum est, ut tales usucapiones reuocarentur. et ideo potest heres ab eo, qui rem usucepit, hereditatem petendo perinde eam rem consequi, atque si usucapta non esset. §. 58. Et necessario tamen herede extante ipso iure, pro herede usucapi potest. §. 59. Adhuc etiam ex aliis causis sciens quisque rem alienam usucapit. nam qui rem alicui fiduciae causa mancipio dederit, uel in iure cesserit, si eandem ipse possederit, potest usucapere, anno scilicet, *et* si soli sit. quae species usucapionis dicitur usureceptio, quia id, quod aliquando habuimus, recipimus per usucapionem. §. 60. Sed cum fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico, quod tutius nostrae res aput eum essent: siquidem cum amico contracta sit fiducia, sane omnimodo competit usureceptio: si uero cum creditore, soluta quidem pecunia omnimodo competit: nondum uero soluta ita demum competit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor, neque precario rogauerit, ut eam rem possidere liceret; quo casu lucratiua usucapio competit. §. 61. Item si rem obligatam sibi populus uendiderit, *eamque* dominus possederit, concessa est usureceptio: sed hoc casu praedium biennio usurecipitur. et hoc est, quod uolgo dicitur, ex praediatura possessionem usurecipi. nam qui mercatur a populo praediator appellatur.

§. 62. Accidit aliquando, ut qui dominus sit, alienan-

§. 56. Questa specie di possesso, e di usucapione si dice anche *lucrativa*, perchè col di lei mezzo qualunque può guadagnare una cosa, benchè la sappia di altrui appartenenza.

§. 57. Ma oggidì questa usucapione non è più lucrativa, essendochè un Senatusconsulto promosso da Adriano volle revocate tali usucapioni; epperciò l'erede può colla petizione di eredità conseguire da quegli che l'avesse usucapita, la cosa, come se usucapita non fosse mai stata.

§. 58. Tuttavia se havvi un erede necessario, in forza di legge si verifica l'usucapione pro herede.

§. 59. Hannovi altre cause per le quali si può usucapire la cosa che sappiasi d'altrui. Così quegli che fiduciariamente diede *mancipio* una cosa ad altri, o che la cedette in giustizia, può, comunque fosse stabile, usucapirla dopo un anno di possesso, e questa specie di usucapione si dice *usureceptio*, perchè in tal caso riprendiamo per virtù dell'usucapione la cosa che già anche prima era nostra.

§. 60. Fiduciariamente si contratta, o col creditore dandogli un pegno, o con un amico, perchè la roba nostra sia presso di lui più sicura; in questo secondo caso sempre ha luogo l'*usureceptio;* nel primo caso, cioè quando siasi contrattato col creditore, avrebbe luogo, pagato il debito; ma in caso diverso, non si verifica l'*usureceptio* se non in quanto il debitore non abbia ricevuto dal creditore la cosa a titolo di locazione o di prestito; locchè essendo, compete l'usucapione lucrativa.

§. 61. Così, se il Popolo Romano vendette una cosa pignoratagli, l'acquirente di essa, possedendola, può approfittare della *usureceptio;* ma in questo caso occorre il possesso di anni due per gli stabili; da ciò viene il detto volgare, che il possesso successivo ad una vendita fatta dal popolo (praediatura) apre l'adito alla *usureceptio; praediator* si chiama quegli che acquista dal popolo.

§. 62. Qualche volta avviene che uno sia padrone di

dae rei pot*e*statem non habeat; et qui dominus non sit, *ali*enare possit. §. 63. Nam dotale praedium maritus inuita mulier*e* per legem Iuliam prohibetur alienare, quamuis ipsius *sit*, uel mancipatum ei dotis causa, uel in iure cessum, uel usucaptum. quod quidem ius utrum ad Italica tantum praedia, an etiam ad prouincialia pertineat, *d*ubi*t*atur. §. 64. Ex diuerso agnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest ex lege XII tabularum; item procurator i*d* est *cui libera rei administratio permissa est*, item creditor pignus ex pactione, quamuis eius ea res non sit. sed hoc forsitan id*e*o uideatur fieri, quod uoluntate debitoris intellegitur pignus alienari, qui olim pactus est, ut liceret creditori pignus uendere, si pecunia non soluatur.

§. 65. Ergo ex his, quae diximus, apparet, quaedam naturali iure alienari, qualia sunt ea, quae traditione alienantur; quaedam ciuili, nam mancipationis et in iure cessionis et usucapionis ius proprium est ciuium Romanorum.

§. 66. Nec tamen ea tantum, quae traditione nostra fiunt, naturali nobis ratione adquiruntur, sed etiam *quae* occupando ideo *nostra* fecerimus, quia antea nullius essent: qualia sunt omnia, quae terra, mari, coelo capiuntur. §. 67. Itaque si *f*era*m* bestiam, aut uolucrem, aut piscem ceperi*mus*, i*u*re gen*tiu*m *id* qu*od* i*ta* captum f*ue*rit, s*tatim* *nostr*um *fit*, *et* *eous*que nostrum esse intellegitur, donec nostra custodia coerceatur. cum uero custodiam nostram euaserit et in naturalem libertatem se receperit, rursus occupantis fit, quia nostr*um* esse desinit. naturalem autem

una cosa e non abbia facoltà di alienarla, e che altri possa alienare non essendo padrone.

§. 63. Infatti, sebbene il fondo dotale appartenga al marito, siagli stato mancipato per causa di dote, ceduto in giustizia, o l'abbia usucapito, la legge Julia non gliene acconsente l'alienazione contro la volontà della moglie. È dubbio se tale disposizione debba applicarsi soltanto ai fondi situati in Italia, oppure anche a quelli posti nelle Provincie.

§. 64. Viceversa, secondo la legge delle dodici tavole, l'agnato curatore di un furioso può vendere la roba di lui; lo stesso è del procuratore investito della libera amministrazione, ed anche il creditore può, a seconda del patto, vendere il pegno avuto, sebbene non sia cosa propria di lui. Tuttavia questa facoltà può ritenersi derivata dal volere del debitore proprietario della cosa data in pegno, se gli ha concesso di venderla, in difetto di pagamento.

§. 65. Dalle cose premesse risulta, che la proprietà di certe cose si trasferisce per diritto naturale, come sono quelle che si alienano colla tradizione; e la proprietà di certe altre per diritto civile colla mancipazione, colla cessione in giustizia, e colla usucapione, essendo altrettanti modi di alienazione proprii dei cittadini Romani.

§. 66. Nè la tradizione è l'unica fonte di acquistare che siaci indicata dal naturale diritto, giacchè noi possiamo acquistare eziandio e fare nostre colla occupazione quelle cose che prima di essa a nessuno appartenevano, ch'è quanto può cogliersi sia in terra, che in mare, o per gli spazii dell'aria.

§. 67. Perciò, se avremo presa una fiera, un uccello, o un pesce, per diritto delle genti l'appreso diventa subito nostro e rimane, fino a tanto che stia in nostro potere; ma se fugge e ricupera la sua libertà naturale, cessa di essere nostro e può essere acquistato novellamente dal primo occupante. Si ritiene poi che abbia ricuperata la

libertatem recipere uidetur, cum aut oculos nostros euaserit, aut licet in conspectu sit nostro, difficilis tamen sit rei persecutio. §. 68. In iis autem animalibus, quae ex consuetudine abire et redire solent, ueluti columbis et apibus item ceruis, qui in siluas ire et redire solent, talem habemus regulam traditam, ut si reuertendi animum habere desierint, etiam nostra esse desinant, et fiant occupantium. reuertendi autem animum uidentur desinere habere, cum reuertendi consuetudinem deseruerint. §. 69. Ea quoque, quae ex hostibus capiuntur, naturali ratione nostra fiunt.

§. 70. Sed et id, quod per alluuionem nobis adiicitur, eodem iure nostrum fit. per alluuionem autem *id* uidetur adiici, quod ita paulatim flumen agro nostro adiicit, ut aestimare non possimus, quantum quoquo momento temporis adiiciatur, hoc est, quod uolgo dicitur, per alluuionem id adiici uideri, quod ita paulatim adiicitur, ut oculos nostros fallat. §. 71. Quodsi flumen partem aliquam ex tuo praedio de(*traxe*)rit et ad meum praedium attulerit, haec pars tua manet. §. 72. At si in medio flumine insula nata sit, haec eorum omnium communis est, qui ab utraque parte fluminis prope ripam praedia possident. si uero non sit in medio flumine, ad eos pertinet, qui ab ea parte, quae proxuma est, iuxta ripam praedia habent. §. 73. Praeterea id, quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamuis ille suo nomine aedificauerit, iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit. §. 74. Multoque magis id accidit et in planta, quam quis in solo nostro posuerit, si modo radicibus terram complexa fuerit.

§. 75. Idem contingit et in *fru*mento, quod in solo nostro ab aliquo satum fuerit. §. 76. Sed si ab eo petamus fun-

sua libertà naturale, quando si trovi fuori della nostra vista, o se anche lo vediamo, riuscirebbe difficile il perseguitarlo.

§. 68. Riguardo poi a quelli animali che sono soliti di andare e venire, come le colombe, le api e così li cervi che pure vanno e vengono per le selve, la massima invalsa è, che non più ci appartengano, e che possano acquistarsi dal primo occupante quando sembri che più non abbiano disposizione di ritornare. Si presume che più non abbiano tale disposizione, quando in fatto più non ritornano.

§. 69. Per diritto naturale anche quelle cose che noi abbiamo preso ai nemici, divengono di nostra ragione.

§. 70. Ciò che si aggiunge al nostro campo per alluvione lo veniamo ad acquistare parimenti per naturale diritto; si ritiene poi aggiunto per alluvione ciò che successivamente e a poco a poco il fiume reca al nostro fondo, in modo che non si possa concepire quanto in ciascheduu momento siavi stato portato; così quando si dice che una quantità di terra si è aggiunta per alluvione, s'intende che la massa siasi formata così lentamente, che i nostri occhi non se ne sieno accorti. §. 71. Se poi il fiume stacca una porzione del tuo fondo e la congiunge al mio, questa porzione non cessa di appartenerti. §. 72. L'isola che sia sorta in mezzo al fiume spetta in comune ai proprietarj dei fondi limitrofi delle due rive; ma se l'isola non fosse situata nel mezzo, ne apparterrebbe la proprietà ai confinanti colla riva più vicina a detta isola. §. 73. Ciò che sul nostro terreno sia stato da taluno, comunque per se, fabbricato, diviene nostra proprietà per diritto naturale, giacchè la superficie cede al fondo.

§. 74. Molto più ciò ha luogo nelle piantagioni che uno avesse fatto nel mio terreno, purchè vi avessero esteso per entro le loro radici.

§. 75. Lo stesso deve dirsi del frumento seminato da altri nel fondo di nostra proprietà. §. 76. Ma se noi pre-

dum, uel aedificium, et inpensas in aedificium, uel in seminaria, uel in sementem factas ei soluere nolimus, poterit nos per exceptionem doli mali repellere; utique si bonae fidei possessor fuerit. §. 77. Eadem rationem probatum est, quod in chartulis siue membranis meis aliquis scripserit, licet aureis litteris, meum esse, quia litterae chartulis siue membranis cedunt. itaque si ego eos libros easque membranas petam, nec inpensam scripturae soluam, per exceptionem doli mali summoueri potero. §. 78. Sed si in tabula mea aliquis pinxerit uelut imaginem, contra probatur: magis enim dicitur, tabulam picturae cedere. cuius diuersitatis uix idonea ratio redditur. certe secundum hanc regulam, si me possidente petas, imaginem tuam esse, nec soluas pretium tabulae, poteris per exceptionem doli mali summoueri. at si tu possideas, consequens est, ut utilis mihi actio aduersum te dari debeat: quo casu, nisi soluam impensam picturae, poteris me per exceptionem doli mali repellere; utique si bona fide possessor fueris. illud palam est, quod siue tu subripuisses tabulam, siue alius, competit mihi furti actio.

§. 79. In aliis quoque speciebus naturalis ratio requiritur. proinde si ex uuis, *(aut oliuis, aut spicis)* meis uinum, aut oleum, aut frumentum feceris, quaeritur, utrum meum sit id uinum aut oleum aut frumentum, an tuum. item si ex auro aut argento meo uas aliquod feceris, aut ex meis tabulis nauem aut armarium aut subsellium fabricaueris; item si ex lana mea uestimentum feceris, uel si ex uino et melle meo mulsum feceris, siue ex medicamentis

tendiamo il fondo, o la fabbrica ricusando di pagare le spese di costruzione e quelle di semina e le arature, potremo essere respinti colla eccezione di dolo, ritenuto però che l'altro abbia posseduto di buona fede. §. 77. Per la stessa ragione non può esservi dubbio, che quanto fu scritto sulla mia carta o sulla mia pergamena, sia di mia ragione, se anche la scrittura fosse in lettere d'oro; giacchè la scrittura è un accessorio della carta o della pergamena. Ma se io reclamo tali libri o pergamene vergate, senza voler pagare la spesa della scrittura, si potrà respingere la mia domanda coll'eccezione di dolo.

§. 78. La cosa è diversa, se taluno avesse dipinto sulla tela di mia proprietà, per esempio un ritratto; giacchè è riconosciuto generalmente, che la tela segue la dipintura benchè sia difficile assegnare una ragione di questa differenza. Dietro ciò, se voi reclamate da me come cosa vostra il quadro da me posseduto, essendo io proprietario della tela, senza volermene pagare il valore, io potrei far respingere il vostro reclamo coll'eccezione di dolo. Ma se il quadro fosse in vostro possesso è logico che io proprietario della tela abbia in confronto vostro un'azione utile, nel qual caso se non vi pago il valore della dipintura potreste voi respingermi coll'eccezione di dolo, semprechè per altro foste possessore di buona fede, essendo manifesto che se la tela mi fosse stata rubata da voi o da un'altro, mi competerebbe l'azione di furto.

§. 79. Anche in altri casi si acquista la proprietà per solo diritto naturale. Se voi avete delle mie uve fatto vino, delle mie olive olio, delle mie spighe grano, si domanda a quale di noi appartengano il vino, l'olio, od il grano. Del pari, se voi avete conformato un vaso del mio oro, o del mio argento, oppure se avete costruito una barca, un armadio, o una sedia del mio legname; ovvero se colla mia lana avete tessuto una veste, se del mio vino, del mio miele, avete composto un miscuglio, se coi medicamenti di

meis emplastrum aut collyrium feceris: *quaeritur utrum tuum sit id quod ex meo effeceris an meum:* quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est, ut cuius materia sit, illius et res, quae facta sit, uideatur esse; idque maxime placuit Sabino et Cassio. alii uero *eius rem* esse putant, qui fecerit; idque maxime diuersae scholae auctoribus uisum est: sed eum quoque, cuius materia et substantia fuerit, furti aduersus eum, qui subripuerit, habere actionem; nec minus aduersus eundem condictionem ei competere, quia extintae res, licet uindicari non possint, condici tamen furibus et quibusdam aliis possessoribus possunt.

IIII. De pupillis, an aliquid a se alienare possunt. §. 80. Nunc admonendi sumus, neque feminam, neque pupillum sine tutore auctore rem mancipi alienare posse; nec mancipi uero feminam quidem posse, pupillum non posse. §. 81. Ideoque siquando mulier mutuam pecuniam alicui sine tutore auctore dederit, quia facit eam accipientis, cum scilicet ea pecunia res nec mancipi sit, contrahit obligationem. §. 82. At si pupillus idem fecerit, quia *sine tutoris auctoritate pecuniam non facit accipientis*, nullam contrahit obligationem. unde pupillus uindicare quidem nummos suos potest, sicubi extent, id est, ... repetere potest .... unde de pupillo quidem quaeritur, an nummos, quos mutuos dedit, ab eo, qui accepit .... se non .... possit, quoniam ...
——— ——— ——— ——— §. 83. ....
nec mancipi mulieribus et pupillis *sine* tutore auctore solui possunt, quoniam meliorem condicionem suam facere iis etiam sine tutore auctore concessum est. §. 84. Itaque si debitor pecuniam pupillo soluat, facit quidem pecuniam pupilli, sed ipse non liberatur, quia nullam obligationem pu-

mia ragione sia stato da voi preparato un empiastro, un collirio, si tratta di sapere in tutti questi casi, se ciò che confezionaste della roba mia appartenga a me, o a voi. Alcuni giureconsulti credono, che si debba avere riguardo alla materia ed alla sostanza, cioè, che al proprietario di queste debba appartenere l'oggetto confezionato; così fatta è specialmente l'opinione di Sabino e di Cassio; altri invece, cioè gli Autori della Scuola opposta preferiscono l'avviso, che l'oggetto lavorato appartenga al lavoratore, ma concedono poi l'azione di furto al padrone della materia contro l'altro che gliel'avesse sottratta, e gli accordano eziandio la *condictio* verso di quello, essendochè la *condictio* si dà in confronto dei ladri e di simili altri detentori, quando li oggetti avendo cambiata forma, non sono più suscettibili di vindicatoria.

IV. SE I PUPILLI POSSONO ALIENARE. §. 80. Ora si avverta, che la donna e il pupillo non possono alienare le cose *mancipi* senza permesso del tutore; le cose *non mancipi* le donne possono alienarle, ma non già i pupilli. §. 81. Pertanto, se una donna, senza esservi autorizzata dal suo Tutore avesse concesso a mutuo una somma di denaro a qualcheduno, essendo il danaro una cosa non mancipi, gliene trasferirebbe la proprietà, e assumerebbe un'obbligazione. §. 82. Ma se il mutuo venisse fatto da un pupillo, siccome senza l'abilitazione del Tutore non può trasferire la proprietà del danaro, non contrae alcun obbligo e può rivendicare i danari suoi ovunque fossero, vale a dire.... §. 83. Viceversa, così le donne come li pupilli possono conseguire, senza l'autorizzazione del Tutore, qualunque cosa sia *mancipi* oppure *non mancipi;* giacchè per migliorare la loro condizione non hanno d'uopo di alcuna abilitazione tutoria. §. 84. Quindi, se il debitore paga al pupillo, il pupillo fa suo il danaro, ma il debitore non resta con ciò sciolto dall'obbligo; infatti il pupillo non può svincolare da un obbligo senza autorizzazione del suo Tu-

pillus sine tutore auctore dissoluere potest, quia nullius rei alienatio ei sine tutore auctore concessa est. set tamen si ex ea pecunia locupletior factus sit, et adhuc petat, per exceptionem doli mali summoueri potest. §. 85. Mulieri uero etiam sine tutore auctore recte solui potest: nam qui soluit, liberatur obligatione, quia res nec mancipi, ut proxume diximus, a se dimittere mulier et sine tutore auctore potest. quamquam hoc ita est si accipiat pecuniam: at si non accipiat, *set (acceptam)* habere se dicat, et per acceptilationem uelit debitorem sine tutore auctore liberare, non potest.

§. 86. Adquiritur autem nobis, non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos, quos in potestate, manu, mancipioue habemus. item per eos seruos, in quibus usumfructum habemus, item per homines liberos et seruos alienos, quos bona fide possidemus. de quibus singulis diligenter dispiciamus. §. 87. Igitur *(quod)* liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod serui *(nostr)*i mancipio accipiunt, uel ex traditione nanciscuntur, siue quid stipulentur, uel ex al*ia* qualibet causa adquirant, id nobis adquiritur: ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest. et ideo si heres institutus sit, nisi nostro iussu, hereditatem adire non potest; et si iubentibus nobis adierit, hereditatem nobis adquirit, proinde atque si nos ipsi heredes instituti essemus. et conuenienter scilicet legatum per eos nobis adquiritur. §. 88. Dum tamen sciamus, si alterius in bonis sit seruus, alterius ex iure Quiritium, ex omnibus causis ei soli p*er* eum adquiri, cuius in boni*s* est. §. 89. Non solum autem proprietas per eos, quos in potestate

tore, per la ragione che senza di essa nulla può alienare; nondimeno se divenuto più ricco mediante la somma ricevuta, il pupillo la ripetesse ancora, può essere respinto coll'eccezione di dolo. §. 85. Peraltro alla donna può cautamente pagarsi senza l'autorizzazione del Tutore di lei, e colui che paga resta liberato; giacchè come abbiamo testè indicato, la donna può alienare le cose *non mancipi*, senza dipendere dal proprio Tutore; ma questo ha luogo allorchè le sia stato effettivamente consegnato il danaro, che se la donna rilasciasse quietanza senza averlo conseguito, onde liberare il proprio debitore per via di accettilazione, occorrerebbe il permesso del Tutore.

§. 86. Noi acquistiamo direttamente ed anche a mezzo di coloro i quali noi abbiamo *in potestate*, *in manu*, oppure *in mancipio;* acquistiamo eziandio a mezzo degli schiavi da noi usufruiti, nonchè a mezzo degli uomini liberi e degli schiavi d'altri, che in buona fede sono da noi posseduti. Ragioniamo con qualche dettaglio di tutte queste cose. §. 87. Pertanto viene da noi acquistato ciò che i figli nostri, che abbiamo soggetti, ciò che gli schiavi che ci appartengono, ricevessero, o conseguissero per tradizione, sia dietro una stipulazione, sia per qualsivoglia altro titolo; imperciocchè quegli che è sotto il nostro potere nulla può avere per sè. Se egli fosse stato istituito erede, non potrebbe senza nostro ordine adire l'eredità, e quando dietro l'ordine nostro si è prodotto qual'erede, l'eredità a noi si devolve, come se fossimo stati istituiti eredi direttamente noi stessi; nella medesima maniera verremo a conseguire del pari col mezzo suo un legato. §. 88. Devesi peraltro avvertire che se uno schiavo fosse nel dominio bonitario di uno, e nel dominio quiritario di un'altro, per qualsiasi titolo egli acquistasse, l'acquisto sarebbe a favore del padrone a cui lo schiavo appartenga per dominio bonitario. § 89. Per mezzo di quelli che ci sono soggetti acquistiamo non solo la proprietà, ma eziandio il possesso,

habemus, adquiritur nobis, sed etiam possessio. cuius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere uidemur. unde etiam per eos usucapio procedit. §. 90. Per eas uero personas, quas in manu mancipioue habemus, proprietas quidem adquiritur nobis ex omnibus causis, sicut per eos, qui in potestate nostra sunt: an autem possessio acquiratur quaeri solet, quia ipsas non possidemus. §. 91. De his autem seruis, in quibus tantum usumfructum habemus, ita placuit, ut quidquid ex re nostra, uel ex operis suis adquirant, id nobis adquiratur; quod uero extra eas causas *(persecuti sint)*, id ad dominum proprietatis pertineat. itaque si iste seruus heres institutus sit, legatumue quod ei datum fuerit, non mihi, sed domino proprietatis adquiritur.

§. 92. Idem placet de eo, qui a nobis bona fide possidetur, siue liber sit, siue alienus seruus. quod enim placuit de usufructuario, idem probatur etiam de bonae fidei possessore. itaque quod extra duas istas causas adquiritur, id uel ad ipsum pertinet si liber est, uel ad dominum si seruus *est*. §. 93. Sed si bonae fidei p*ossessor usuceperit seru*um*, quia eo modo dominus fit, **ex* o*mni causa per eum sibi adquirere potest. Vsufructuarius uero usucapere non potest: primum quia non possidet, set habet ius utendi et fruendi; deinde quia scit, alienum seruum *esse*. §. 94. De illo quaeritur, an per eum seruum in quo usumfructum habemus, possidere aliqu*am* rem et usucapere poss*i*mus, quia ipsum non possidemus. Per eum uero, quem bona fide possidemus, sine dubio et pos*s*idere et usucapere possumus. Loquimur autem in utriusque person*a* secundum d*is*tinc*t*ionem, quam proxume exposuimus; id est, si quid ex re nostra uel ex operis suis adquirant, id nobis adquiritur. §. 95. Ex his apparet, per liberos homines, quos

e qualunque sia la causale del possesso loro è desso considerato come nostro, potendo noi ancora usucapire col loro mezzo. §. 90. Diventiamo proprietarj tanto coll'intermediario di quelli che abbiamo *in manu*, o *in mancipio*, che di quelli che sono in nostra potestà; il dubbio sorge riguardo al possesso, perchè non si può dire che li possediamo neppur'essi. §. 91. Riguardo alli schiavi, dei quali abbiamo solo l'usufrutto, fu deciso che i frutti della loro opera, oppure quelli che ricavano dalle cose nostre ci appartengano; ma che ciò che dessi acquistassero da altre fonti, si acquisti al proprietario di questi schiavi. §. 92. Lo stesso è nel caso, in cui noi possedessimo di buona fede sia un uomo libero, sia uno schiavo d'altri, giacchè quanto fu ritenuto a favore dell'usufruttuario si accorda del pari al possessore di buona fede; ciò che si acquistasse per cause diverse delle due accennate, l'uomo libero lo acquisterebbe per se stesso, lo schiavo pel suo padrone. §. 93. Se poi un possessore di buona fede avesse usucapito uno schiavo, siccome per questa via ne sarebbe divenuto padrone, tutto ciò che lo schiavo acquistasse per qualunque titolo diverrebbe proprio di questo possessore. L'usufruttuario invece non può usucapire; in primo luogo perchè egli non possiede se non ha che il diritto di usare e di fruire, in secondo luogo perchè sà che lo schiavo è di altrui ragione.

§. 94. Fu agitata la questione, se potessimo possedere ed usucapire qualche cosa a mezzo dello schiavo che veramente non possediamo, ma sul quale ci spetta diritto d'usufrutto. Riguardo allo schiavo posseduto in buona fede, è certo che mediante lui possiamo possedere, ed usucapire. Locchè sia detto per l'uno e per l'altro nel senso della dichiarazione testè fatta (§§. 91, e 92), cioè sia che acquistiamo dall'opera dello schiavo sulla cosa nostra, oppure dalla sua industria. §. 95. Da tali premesse emerge, che per niun titolo possiamo acquistare a mezzo di uomini

neque iuri nostro subiectos habemus, neque bona fide possidemus, item per alienos seruos, in quibus neque usumfructum habemus, neque iustam possessionem, nulla ex causa nobis adquiri p*'osse. et hoc est, quod dici*'tur, per extraneam personam nihil adquiri *posse, excepta possessione; de ea enim* quaeritur, anne *per liberam personam* nobis adquiratur. §. 96. In summa sciendum *'est'* *h*is, *'qui in'* potestate, manu, mancipioue sunt, nihil in iure cedi posse. cum enim *i*starum personarum nihil suum esse possit, conueniens est scilicet, ut nihil *omnino* in iure uindicare possint.

---

§. 97. *(Hactenus)* tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulae res nobis adquirantur. nam legatorum ius, quo et ipso singula*e* res adquirimus, opportunius alio loco referemus. Videamus ita-que nunc, quibus modis per uniuersitatem res nobis adquirantur. §. 98. Si cui heredes facti sumus, siue cuius bonorum possessionem petierimus, siue cuius bona emerimus, siue quem adrogauerimus, siue quam in manum ut uxorem receperimus, eius res ad nos transeunt.

§. 99. Ac prius de heredita*t*ibus dispiciamus, quarum duplex condicio est: nam vel ex testamento, uel ab intestato ad nos pertinent.

§. 100. Et prius est, ut de his dispiciamus, quae nobis ex testamento obueniunt.

§. 101. Testamentorum autem genera initio duo fuerunt. nam aut calatis comitiis faciebant, quae comitia bis in anno testamentis faciendis destinata erant, aut in procinctu, id est, cum belli causa ad pu*g*nam ibant; procinctus est enim

liberi, e fuori del nostro potere, o tali che non possediamo di buona fede; e neppure a mezzo degli schiavi altrui sui quali non ci compete nè l'usufrutto nè un legittimo possesso, questo è il senso del principio, che nulla si possa acquistare mediante terza persona, eccettuato però il possesso, intorno al quale sta il dubbio se si possa conseguirlo mediante una persona libera. §. 96. Finalmente devesi notare nulla potersi cedere in jure a coloro che si trovano *in potestate, in manu,* oppure in *mancipio;* infatti siccome questi nulla possono avere in proprietà, giustamente ne discende che neppure possano qualsiasi cosa rivendicare.

§. 97. Ora basta avere così sommariamente indicato come si acquistino per noi le cose a titolo particolare, giacchè quanto al diritto dei legati, mercè cui parimenti veniamo ad acquistare cose singole, avremo occasione di parlare più opportunamente in seguito (§§. 291, e seguenti). Frattanto vediamo adunque come si conseguiscano le cose a titolo universale. §. 98. Se fummo costituiti eredi, o chiediamo il possesso dei beni di taluno, oppure se fecimo acquisto delle sostanze di un'altro, se noi arrogammo una persona, o ricevemmo *in manu*, per esempio la nostra moglie, i beni del defunto, del venditore, dell'arrogato, o della nostra sposa vengono ad esserci trasmessi.

§. 99. Occupiamoci previamente dell'eredità, di cui vi sono due specie, perchè ci viene o per testamento, o senza testamento.

§. 100. E prima esaminiamo qual'eredità ci giunga per testamento.

§. 101. Anticamente si usavano due forme di testamento; cioè, o lo si faceva, convocati li comizii (che solevano raccogliersi due volte all'anno appunto per ciò) o si faceva nell'atto che si stava per andare al combattimento dichiarata già essendo stata la guerra, e si chiamava *in procinctu*. Si diceva in fatti di un esercito ch'era *procin-*

expeditus et armatus exercitus. alterum itaque in pace et in otio faciebant, alterum in proelium exituri. §. 102. Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per aes et libram agitur. qui neque calatis comitiis, neque in procinctu testamentum fecerat, is, si subita morte urguebatur, amico familiam suam, id est, patrimonium suum mancipio dabat, eumque rogabat, quid cuique post mortem suam dari uellet. quod testamentum dicitur per aes et libram; scilicet quia per mancipationem peragitur. §. 103. Sed illa quidem duo genera testamentorum in desuetudinem abierunt; hoc uero solum, quod per aes et libram fit, in usu retentum est. sane nunc aliter ordinatur, atque olim solebat. namque olim familiae emptor, id est, qui a testatore familiam accipiebat mancipio, heredis locum optinebat, et ob id ei mandabat testator, quid cuique post mortem suam dari uellet. nunc uero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legata relinquuntur, alius dicis gratia propter ueteris iuris imitationem familiae emptor adhibetur. §. 104. Eaque res ita agitur. qui facit testamentum adhibitis, sicut in ceteris mancipationibus, v testibus ciuibus Romanis, puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam. in qua re his uerbis familiae emptor utitur: FAMILIAM PECVNIAMQVE TVAM ENDO MANDATELAM *TVTELAM* CVSTODELAMQVE MEAM (ESSE AIO *EAQVE*), QVO TV IVRE TESTAMENTVM FACERE POSSIS SECVNDVM LEGEM PVBLICAM, HOC AERE, et ut quidam adiiciunt AENEAQVE LIBRA, ESTO MIHI EMPTA. deinde aere percutit libram, idque aes dat testatori, uelut pretii loco. deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit:

ctus quando trovavasi ordinato e sotto le armi; una specie adunque di testamenti era di quelli che durante la pace e nella calma civile si facevano, e un' altra specie quando i soldati erano sul punto di entrare in campagna. §. 102. Si aggiunse in seguito una terza specie di testamento il quale si effettua con moneta e bilancia. Colui che non avesse fatto testamento *calatis comitiis*, nè *in procinctu*, e che si vedeva minacciato di una morte prossima vendeva a un amico la famiglia sua, cioè a dire il di lui patrimonio, incaricandolo di ripartire li beni nel modo prescrittogli. Questo testamento si chiama *per aes et libram*, perchè avviene mediante mancipazione. §. 103. Le prime due specie di testamento caddero in disusanza, e non s' è conservata che la terza *per aes et libram*, ed anche in questa si è modificata l' antica maniera di procedere. Una volta l' *emptor familiae*, cioè quegli che acquistava il patrimonio del testatore veniva considerato erede, e il testatore gli determinava ciò che dovesse dare a ciascuno dopo la propria morte. Invece oggidì nel testamento s' istituisce un' altro l' erede incaricato di distribuire i legati, e si usa soltanto di forma, e per mera imitazione dell' antico diritto, l' *emptor familiae*. §. 104. La cosa avviene di questa guisa: il testatore, a somiglianza di quanto ha luogo nelle altre mancipazioni, dopo avere scritto il suo testamento nelle tavolette alla presenza di cinque testimonj, Cittadini Romani puberi, e di un portatore di bilancia, fa ad una persona la finta vendita della famiglia sua, ed allora l'acquistatore della famiglia dice ciò che segue: ASSUMO L' INCARICO, E SOTTO LA MIA TUTELA E SALVAGUARDIA PRENDO L' AVERE IL DANARO CHE TI APPARTENGONO, E ACCIÒ TU POSSA COMPIERE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA LEGGE NEL FARE IL TUO TESTAMENTO IO ACQUISTO LA TUA FAMIGLIA CON QUESTA MONETA, ed alcuni autori vogliono che vi si aggiunga, E CON QUESTA BILANCIA DI RAME; batte quindi la bilancia colla moneta, e consegna questa al testatore quasi fosse il prezzo del suo patrimonio, e alla fine il testatore tenendo le tavolette testamentarie così dice: IO DÒ, IO LEGO, IO TESTO,

HAEC ITA, VT IN HIS TABVLIS CERISQVE SCRIPTA SVNT, ITA DO, ITA LEGO, ITA TESTOR, ITAQVE VOS, QVIRITES, TESTIMONIVM MIHI PERHIBITOTE. et hoc dicitur nuncupatio: nuncupare est enim palam nominare; et sane, quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare atque confirmare. §. 105. In testibus autem non debet is esse, qui in potestate est aut familiae emptoris, aut ipsius testatoris, quia propter ueteris iuris imitationem totum hoc negotium, quod agitur *testamenti* or*di*nandi gratia, creditur inter familiae emptorem agi et testatorem: quippe olim, ut proxime diximus, is, qui familiam testatoris mancipio accipiebat, loco heredis erat. itaque reprobatum est in ea re domesticum testimonium. §. 106. Vnde et si is, qui in potestate patris est, familiae emptor adhibitus sit, pater eius testis esse non potest. at ne is quidem, qui in eadem potestate est, uelut frater eius. Sed si filiusfamilias ex castrensi peculio post missionem faciat testamentum, nec pater eius recte testis adhibetur, nec is, qui in potestate patris *est*. §. 107. De libripende eadem, quae et de testibus, dicta esse intellegemus: nam et is testium numero est. §. 108. Is uero, qui in potestate heredis, aut in *(potestate)* legatarii est, cuiusue heres ipse aut legatarius in potestate est, quique in eiusdem potestate est, adeo testis et libripens adhiberi potest, ut ipse quoque heres aut legatarius iure adhibeantur. sed tamen, quod ad heredem pertinet, quique in eius potestate est cuiusue is in potestate erit, minime hoc iure uti debemus.

De testamentis mili*t*um. §. 109. Set haec diligens obseruatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam inperitiam *consti*tutionibus Principum remissa est. nam

COME STA SCRITTO IN QUESTE TAVOLE, E IN QUESTA CERA, RENDETEMENE DUNQUE VOI ROMANI TESTIMONIANZA; questo si appella *nuncupatio;* infatti nuncupare vuol dire nominare apertamente, giacchè il testatore sembra che designi, e confermi in termini generali le disposizioni particolari scritte nelle sue tavole testamentarie. §. 105. Non deve essere fra i testimonj quegli che fosse sottoposto alla potestà, sia del compratore della famiglia, sia dello stesso testatore, giacchè ad imitazione del diritto antico non si ritengono parti in questo negozio di fazione testamentaria, che l'acquisitore della famiglia, ed il testatore; noi abbiamo già osservato poco fa, che una volta l'acquirente era considerato erede; perciò venne in tal caso proscritto il testimonio domestico. §. 106. Quindi se viene impiegato quale compratore della famiglia uno che sia sottoposto alla patria potestà, il padre di lui non potrebbe essere testimonio, e neppure sarebbe ammesso qual testimonio uno soggetto alla potestà stessa, come un fratello del compratore. Egualmente quando un figlio di famiglia dispone per testamento del suo peculio castrense dopo la licenza del servigio militare, nè il padre di lui, nè chiunque fosse soggetto alla potestà del padre potrebbero venire quali testimonj assunti. §. 107. Lo stesso deve dirsi del portatore di bilancia, essendo egli pure a considerarsi testimonio. §. 108. Invece può il testatore chiamare validamente testimonio, o portatore di bilancia chi è soggetto al potere dell'erede, o del legatario, l'erede o il legatario in potere di quelli, e chiunque altro soggettovi, e perfino gli stessi erede e legatario; nondimeno riguardo all'erede o a coloro che sono o possono cadere sotto la sua potestà dovressimo astenerci affatto dall'uso di un tale diritto.

Dei Testamenti Militari. §. 109. L'obbligo di eseguire fedelmente tutte queste formalità nel fare i testamenti, fu condonato ai militari, in grazia della loro imperizia, da Imperiali costituzioni; e perciò se anche non chiamassero il

quamuis neque legitimum numerum testium adhibuerint, neque uendiderint familiam, neque nuncupauerint testamentum, recte nihilominus testantur. §. 110. Praeterea permissum est iis, et peregrinos et Latinos instituere heredes, uel iis legare; cum alioquin peregrini quidem ratione ciuili prohibeantur capere hereditatem legataque, Latini uero per legem Iuniam. §. 111. Caelibes quoque, qui lege Iulia hereditatem legataque capere uetantur; item orbi, id est, qui liberos non habent, quos lex .... prohibet .... ——— ——— ——— ——— ....

.... §. 112. *te*stamentum facer*e permisit, si modo majores facerent* annorum XII tutore auctore, scilicet ut quae tutela liberatae non essent, ita testari deberent. §. 113. Videntur ergo melioris condicionis esse feminae, quam masculi: nam masculus minor annorum XIIII testamentum facere non potest, etiamsi tutore auctore testamentum facere uelit; femina uero post XII ann*um* testamenti faciundi *tut*or*e auctore* ius nanciscitur.

——— ——— ——— ———

§. 114. Igitur si quaeramus, an ualeat testamentum, inprimis aduertere debemus, an is, qui id fecerit, habuerit testamenti factionem: deinde si habuerit, requiremus, an secundum iuris ciuilis regulam *te*status sit exceptis militibus, qui*bus* propter nimiam *inpe*ritiam, ut diximus, quo modo uelint, uel quo modo *pos*sint, permittitur testamentum facere.

§. 115. Non tamen, ut iure ciuili *uale*at testamentum, sufficit ea obseruatio, quam supra expo*su*imus de familiae uenditione et de testibus et de nuncupationis uerbis.

§. 116. Ante omnia requirendum est, an institutio he-

numero legale dei testimonj, quand'anche non facessero la vendita nè alcuna mancipazione, resterebbe fermo il loro atto testamentario. §. 110. Inoltre fu loro lasciata facoltà d'istituire ad eredi, e a legatarj stranieri, e latini, comunque la legge civile ne facesse interdizione riguardo ai primi, e la legge Junia riguardo ai secondi. §. 111. Parimenti i celibatarj, che per la legge Julia non possono conseguire eredità, nè legati; così *gli orbi,* cioè quelli che non hanno figli, e ai quali la legge non acconsente....

(Si desidera una pagina.)

§. 112. È permesso di testare alle donne che abbiano più di anni 12, autorizzate per altro che ne sieno dal loro tutore, vale a dire se non sono ancora sciolte dalla tutela devono testare nel modo ora detto.

§. 113. Così la condizione delle donne sembra migliore che non sia quella degli uomini, giacchè questi, minori di anni 14 non potrebbero testare se anche ne fossero autorizzati dal tutore, le donne invece raggiunta che abbiano l'età d'anni 12 possono, permettente il tutore.

§. 114. Per conoscere se un testamento sia valido, la prima indagine da istituirsi è, se il testatore avesse la facoltà di testare; e ritenuto che si, conviene poscia indagare se il testamento sia stato fatto nelle forme prescritte dal diritto civile, fatta eccezione pei soldati ai quali fu permesso come dissimo (§. 109) di testare in quel modo che possano, o che vogliano, in riguardo all'assoluta loro inettitudine.

§. 115. Nè tuttavia bastano perchè un testamento valga secondo il diritto civile le formalità espresse di sopra (§§. 104 e seguenti) intorno alla vendita del patrimonio, ai testimonj, ed alle nuncupazioni.

§. 116. Devesi prima d'ogni cosa rintracciare, se l'isti-

redis sollemni more facta sit: nam aliter facta institutione nihil proficit, familiam testatoris ita uenire, testes *ue* ita adhibere, aut nuncupare testamentum, ut supra diximus. §. 117. Sollemnis autem institutio haec est: TITIVS HERES ESTO. sed et illa iam conprobata uidetur: TITIVM HEREDEM ESSE IVBEO. at illa non est conprobata: TITIVM HEREDEM ESSE VOLO. set et illae a plerisque inprobatae sunt: HEREDEM INSTITVO, item HEREDEM FACIO.

§. 118. Obseruandum praeterea est, ut si mulier, quae in tutela sit, faciat testamentum, tutoris *auctoritate,* facere debeat: alioquin inutiliter iure ciuili testabitur. §. 119. Praetor tamen, si septem signis testium signatum sit testamentum, scriptis heredibus secundum tabulas testamenti bonorum possessionem pollicetur; si nemo sit, ad quem ab intestato iure legitimo pertineat hereditas, uelut frater eodem patre natus, aut patruus, aut fratris filius, ita poterunt scripti heredes retinere hereditatem. nam idem iuris est et si alia ex *causa* testamentum non ualeat, uelut quod familia non uenierit, aut nuncupationis uerba testator locutus non sit. §. 120. Sed uideamus, an non etiamsi frater aut patruus extent, potiores scriptis heredibus habeantur. rescripto enim Imperatoris Antonini significatur, eos, qui secundum tabulas testamenti non iure factas bonorum possessionem petierint, posse aduersus eos, qui ab intestato uindicant hereditatem, defendere se per exceptionem doli mali. §. 121. Quod sane quidem ad masculorum testamenta pertinere certum est; item ad feminarum, quae ideo non utiliter testat*ae* sunt, quod uerbi gratia familiam non uendiderint, aut nuncupationis uerba locutae non sint: an autem et ad ea testamenta feminarum, quae sine tutoris auctoritate fecerint, haec constitutio pertineat, uidebimus. §. 122. Loquimur autem de his scilicet feminis, quae non in legitima

tuzione di erede sia stata fatta in forma solenne, giacchè in caso diverso sarebbero invano le altre formalità della vendita del patrimonio, della chiamata dei testimoni, e della nuncupazione del testamento, di cui abbimo discorso.

§. 117. La solenne istituzione avviene con queste parole: TIZIO SIA MIO EREDE, e si possono anche usare le seguenti: ORDINO CHE TIZIO SIA MIO EREDE. Fu peraltro rigettata la formula seguente: VOGLIO CHE TIZIO SIA MIO EREDE, e dai più anche questa: ISTITUISCO EREDE, oppure FACCIO EREDE.

§. 118. Inoltre, convien avvertire che se la donna tutelata fa testamento, deve farlo col permesso del Tutore; altrimenti la sua disposizione sarà nulla civilmente. §. 119. Se il testamento vedesi rivestito delli suggelli di sette testimonj, il Pretore accorda il possesso dei beni agli eredi indicati nelle tavole testamentarie, e se nessun erede legittimo si presenta, come sarebbe un fratello nato dallo stesso Padre, uno Zio, oppure un figlio di fratello, li eredi istituiti possono ritenere l'eredità. Lo stesso deve pure aver luogo, anche se il testamento non valesse, perchè la vendita della famiglia non fosse avvenuta, o perchè il testatore non avesse pronunciato le parole della nuncupazione. §. 120. Essendovi un fratello, od uno Zio paterno, vediamo se possano venire preferiti ai nominati eredi. Veramente un rescritto di Antonino ha disposto, che coloro i quali hanno chiesto il possesso dei beni all'appoggio di un testamento, sebbene senza tutte le formalità, possano coll'eccezione di dolo respingere coloro che come eredi legittimi ripetessero l'eredità. §. 121. Nessun dubbio che questa disposizione si riferisca ai testamenti fatti dagli uomini, e a quelli fatti dalle donne che avessero inutilmente disposto per ommissione della vendita della famiglia, o delle parole della nuncupazione; ma vedremo se questa Imperiale costituzione debba comprendere i testamenti di quelle donne che abbiano disposto senza autorizzazione tutoria. §. 122. Ciò per altro non riguarda le donne

parentium aut patronorum tutela sunt, sed de his, quae alterius generis tutores habent, qui etiam inuiti coguntur auctores fieri. alioquin parentem et patronum, sine auctoritate eius facto testamento, non summoueri palam est.

§. 123. Item, qui filium in potestate habet, curare debet, ut eum uel heredem instituat, uel nominatim exheredet: alioquin si eum silentio praeterierit, inutiliter testabitur. adeo quidem, ut nostri praeceptores existiment, etiamsi uiuo patre filius defunctus sit, neminem heredem ex eo testamento existere posse, scilicet quia statim ab initio non constiterit institutio. sed diuersae scholae auctores siquidem fili*us* mortis patris tempore uiuat, sane impedimento eum esse scriptis heredibus, et *su*um ab intestato heredem fieri confitentur: si uero ante mortem patris interceptus sit, posse ex testamento heredi*tat*em adiri putant, nullo iam filio impedimento; quia scilicet existimant, statim ab initio *no*n inutiliter fieri testamentum filio praeterito. §. 124. Ceteras uero liberorum personas si praeterierit testator, ualet testamentum. praeteritae istae personae scriptis heredibus in partem ad*crescunt: si sui instituti sint, in uirilem*; si extranei in dimidiam: id est, si quis tres uerbi gratia filios heredes instituerit, et filiam praeterierit, filia adcrescendo pro quarta parte fit heres, *placuit enim eam tuendam esse* ——— ——— ——— ——— habitura esset. at si extran*e*os ill*e* heredes instituerit, et filiam praeterierit, filia adcrescendo ex dimidia parte fit heres. quae de filia diximus, eadem *et* d*e* n*epote* d*e*qu*e* omnibus liberorum personis, si*u*e masculini, *siue* feminini sexus, dicta intellegemus. §. 125. Quid ergo est? licet *e*ae secundum *ea, quae* diximus, scriptis heredibus dimidiam partem ta*ntum* detra-

sotto tutela legittima degli ascendenti, o dei patroni, ma soltanto quelle soggette ad altra specie di tutela, in cui li tutori possono venire astretti a dare la loro autorizzazione; essendo ben chiaro, che l'ascendente, o il patrono non potrebbero essere privati della successione da un testamento che essi non avessero autorizzato.

§. 123. Quando si abbia un figlio in potestà, bisogna provvedere, o d'istituirlo erede, oppure di espressamente diseredarlo, giacchè se viene preterito, il testamento è come non fatto, e li nostri precettori opinarono, che sebbene il figlio fosse morto in vita del genitore, non vi possa essere alcun erede in base di esso testamento, perchè fino dall'origine era nulla l'istituzione. Nondimeno, li scrittori dell'altra Scuola riconoscono, che se il figlio fosse vivo alla morte del genitore, ne sarebbe esso erede legittimo con esclusione dei testamentarj, ma soggiungono poi, che se prima fosse morto il figliuolo, e tolto così l'ostacolo di esso figlio, gli eredi testamentarj raccoglierebbero la successione; in una parola, è loro opinione che la preterizione del figlio non annulli fino dall'origine il testamento. §. 124. Se poi il testatore avesse preterito altri discendenti cioè li nipoti, il testamento starebbe; se il testatore non ne avesse fatto menzione, è però loro concessa per diritto di accrescimento una porzione verso gli eredi istituiti, giacchè se sono eredi *suoi*, conseguono una porzione virile, se sono estranei la metà della successione; così per esempio se un testatore istituisce eredi tre figli, e preterisce la figlia, questa pel diritto di accrescimento diventa erede di un quarto, e si è voluto così favorirla; ma se gli eredi fossero estranei, la figlia dimenticata diverrebbe per diritto di accrescimento erede della metà. Queste disposizioni concernenti la figlia, si applicano ai nipoti ed agli altri discendenti maschi o femmine.

§. 125. Nè ciò basta, e sebbene questi figli per quanto dissimo sottraggano solo la metà della successione agli

hant, tamen Praetor eis contra tabulas bonorum possessionem promittit: qua ratione extranei heredes a tota hereditate repelluntur: et efficeretur *sane* per *hanc* bonorum possessio*nem*, ut nihil inter feminas et masculos interesset. §. 126. Set nuper Imperator Antoninus significauit rescripto suo, non plus nancisci feminas per bonorum possessionem, quam quod iure adcrescendi consequerentur. quod in emancipatis **feminis similiter optinet, scilicet ut quod** adcrescendi iure habiturae essent si suae fuissent, id ipsum etiam per bonorum possessionem habeant. §. 127. Sed si qui*dem* filius a patre exheredetur, nominatim . . . . potest exheredari. nominatim autem exheredari uidetur, siue ita exheredetur: *TITIVS FILIVS MEVS EXHERES ESTO, siue ita: FILIVS MEVS* EXHERES ESTO, non adiecto proprio nomine. §. 128. **Masculorum cete**rorum personae, uel feminini sexus . . . .

—— —— —— —— —— —— —— —— . . . .

. . . . *institutio*nem heredum adiici sole*nt*. sed . . . .
§. 129. Nam Praetor omnes uirilis sexus tam **filios, quam ceteros**, id est nepotes quoque et pro*nepotes* . . . .

—— —— —— —— —— —— —— —— §. 130. Postumi quoque liberi *ue*l heredes institui debent, vel** exheredari. §. 131. Et **in eo par omnium condicio est, quod et filio postumo et quolibet ex ceteris liberis, siue feminini sexus, siue masculini, praeterito, ualet quidem testamentum, sed postea agnatione postumi siue postumae rumpitur, et ea ratione totum infirmatur. ideoque si mulier, ex qua postumus aut postuma sperabatur, abortum fecerit, nihil impedimento est scriptis heredibus ad hereditatem adeundam.* §. 132. *Sed feminini quidem sexus postumae uel nominatim, uel inter ceteros exheredari solent; dum tamen si inter ceteros exheredentur, aliquid eis legetur, ne videantur praeteritae esse per obliuionem. masculos uero postumos, id est, filium et deinceps, placuit non aliter recte exheredari, nisi nominatim exheredentur, hoc scilicet modo:* QVICVMQVE MIHI FILIVS GENITVS FVERIT, EXHERES ESTO. §. 133. *Postumorum loco sunt et hi, qui*

eredi istituiti; nondimeno il Pretore promette a quelli il possesso dei beni *contra tabulas*, e vengono così ad essere gl'istituiti, nel fatto, respinti da tutta la successione, nè riguardo a tale possesso di beni si fà divario alcuno fra maschi e femmine. §. 126. Tuttavia, non ha guari l'Imperatore Antonino decise con un rescritto, che le donne non possano acquistare mercè il possesso dei beni più di quanto loro perverrebbe per diritto di accrescimento. Lo stesso è per le donne emancipate, le quali non possono avere col possesso de' beni più di quello che avrebbero per diritto di accrescimento se fossero eredi sue. §. 127. Quando un figlio viene dal padre privato della eredità, deve esserlo in modo indicativo, come sarebbe con queste parole: MIO FIGLIO TIZIO SIA DISEREDATO, oppure: MIO FIGLIO SIA DISEREDATO, senza aggiungere il nome proprio. §. 128 . . . . §. 129. Infatti il Pretore. . . . . tutti li discendenti maschi, cioè anche li nipoti, e li pronipoti.

§. 130. Eziandio i figli postumi devono essere o istituiti eredi o diseredati. §. 131. La condizione di tutti questi va ad essere eguale in ciò, che malgrado l'ommissione del figlio postumo, o di qualunque altro figlio sia maschio o femmina, il testamento sta fermo, ma se la nascita del postumo viene dappoi a romperlo, cessa intieramente di effetto. Perciò se la donna, da cui si sperava un postumo maschio o femmina, abortisse, nulla più osta, che gli eredi istituiti adiscano l'eredità. §. 132. Le postume possono venire diseredate indicativamente o in modo collettivo, purchè in questo secondo caso sia loro lasciata qualche cosa, acciò non appariscano preterite per dimenticanza. Quanto ai postumi maschj, sieno figli o altri discendenti, non si considerano efficacemente diseredati, se non lo furono in modo espresso, per esempio con queste parole: QUEL FIGLIO CHE MI NASCERÀ SIA DISEREDATO. §. 133. Sono trattati nello stesso modo dei postumi quelli che divengono eredi suoi

in sui heredis locum succedendo, quasi agnascendo fiunt parentibus suis heredes. ut ecce si filium et ex eo nepotem neptemue in potestate habeam, quia filius gradu praecedit, is solus iura sui heredis habet, quamuis nepos quoque et neptis ex eo in eadem potestate sint: sed si filius meus me uiuo moriatur, aut qualibet ratione exeat de potestate mea, incipit nepos neptisue in eius locum succedere; et eo modo iura suorum heredum quasi agnatione nanciscuntur. §. 134. *Ne ergo eo modo rumpatur mihi testamentum, sicut ipsum filium uel heredem instituere, uel exheredare nominatim debeo, ne non iure faciam testamentum, ita et nepotem neptemue ex eo necesse est mihi uel heredem instituere, uel exheredare, ne forte, me uiuo filio mortuo, succedendo in locum eius nepos neptisue'* quasi agnatione rumpat test'*amentum: idque lege Iunia Velleia prouisum est.'* — — — — — .... uirilis sexus nominatim, feminini uel nominatim, uel inter ceteros exheredentur, dum tamen iis, qui inter ceteros exheredantur, '*aliquid legetur.* §. 135. *E'*-mancipatos liber*os i'ure ciuili neque heredes instituere, neque exheredare necesse est, quia'* non sunt sui heredes. sed Praetor omnes tam feminini, quam masculini sexus, si heredes non instituantur, exheredari iubet, uirilis sexus '*nominatim, feminini'* uero inter ceteros. quod si neque heredes instituti fuerint, neque '*ita'*, ut supra diximus, exheredati, Praetor promittit eis contra tabulas bonorum possessionem. §. 135.[a] In potestate patre *constituto qui* inde nati sunt, nec in accipienda *bonorum possessione* patri con*currunt qui* po*ssit* eos in potestate habere; aut si petitur, non impetrab*itur*, namque per ipsum patrem *suum* pro*hi*betur. nec differunt e*ma*ncipati et *sui.* §. 136. *Adoptiui*, quamdiu tenentur in adoptionem naturalium loco sunt. emancipati uero *(a)* patre adoptiuo neque iure ciuili, neque quod ad edictum Praetoris pertinet', *inter liberos*

dei loro ascendenti per quasi agnazione, succedendo ad un erede suo, per grazia d'esempio se io avessi in potestà un figlio, od anche un nipote, oppure una nipote, siccome il figlio è il più prossimo di grado, è a lui che compete il diritto di erede suo, sebbene il figlio, o la figlia del medesimo si trovino con esso sotto la mia medesima potestà; ma se mio figlio, me vivente morisse, o comunque sortisse dalla mia potestà, in questo caso il di lui posto è occupato da essi che diventano eredi suoi per quasi agnazione.

§. 134. Ora, perchè non vengasi così a rompere il mio testamento, come devo istituire erede o diseredare espressamente mio figlio, acciò il testamento sia in regola, sono tenuto a istituire erede o a diseredare il figlio o la figlia del figliuolo mio, giacchè se per caso questi mi premorisse, li nepoti, nell'occupare il di lui posto non vengano a rompere il testamento per quasi agnazione; ciò fu previsto dalla legge Julia Velleia prescrivente la diseredazione nominativa pei figli maschj, e per le femmine anche quella in modo generico, purchè sia legata loro qualche cosa.

§. 135. Siccome i figli emancipati non sono eredi suoi, il diritto civile non ordina la loro istituzione o diseredazione; fu il Pretore che impose l'obbligo di diseredarli sieno maschj o femmine, quando non sieno nominati eredi, cioè i maschj nominativamente, le femmine anche in modo generico, e quando ciò non abbia luogo, accorda ai medesimi il possesso dei beni contra tabulas. §. 135.ª I figli nati, essendo il loro padre in potestà, non concorrono con lui quanto alla consecuzione del possesso dei beni, giacchè potrebbe averli sotto la potestà propria, e se lo domandassero, sarebbero respinti, cioè vi osterebbe lo stesso loro genitore; nè differiscono in ciò li eredi emancipati e li eredi suoi. §. 136. Li figli assunti in adozione, finchè vi sono soggetti, vengono equiparati ai figli naturali; ma una volta che sieno stati emancipati dal padre adottivo, non si hanno più come figli, nè secondo il diritto civile, nè

numerantur.' §. 157. Qua ratione accidit, ut ex diuerso, quod ad naturalem parentem pertinet, quamdiu quidem sint in adoptiua familia, extraneorum numero habeantur: '*cum uero emanci*'pati fuerint '*ab adoptiuo patre, tunc incipiant*' in ea causa esse, qua futuri essent, si ab ipso naturali patre *(emancipati)* fuissent.

§. 138. Si quis post factum testamentum adoptauerit sibi filium aut per populum eum qui sui iuris est, aut per Praetorem eum qui in potestate parentis fuerit, omnimodo testamentum eius rumpitur quasi agnatione sui heredis. §. 139. Idem iuris est si cui post factum testamentum uxor in manum conueniat, uel quae in manu fuit, nubat: nam eo modo filiae loco esse incipit, et quasi sua *fit.* §. 140. Nec prodest s*i*ue hae*c, si*ue ille, qui adoptatus est, in eo testamento sit institu*t*us institutaue. nam de exheredatione eius superuac*uu*m uidetur quaerere, cum testamenti faciundi tempore suorum heredum numero non fueri*t*. §. 141. Filius quoque, qui ex prima secundaue mancipatione manumittitur, quia reuertitur in potestatem patriam, rumpit ante factum testamentum; nec prodest si in eo testamento heres institutus, uel exheredatus fuerit. §. 142. Simile ius olim fuit in eius persona, cuius nomine ex senatusconsulto erroris causa probatur, quia forte ex peregrina uel Latina, quae per errorem quasi ciuis Romana uxor ducta esset, natus esset. nam siue heres institutus esset a parente, siue exheredatus, siue uiuo patre causa probata, siue post mortem eius, omnimodo quasi adgnatione rumpebat testamentum. §. 143. Nunc uero ex nouo senatusconsulto, quod auctore diuo Hadriano factum est, siquidem uiuo patre causa probatur, aeque ut olim omnimodo rumpit testamentum: si uero post mortem patris, praeteritus quidem rumpit testamentum, si uero heres in eo scriptus est, uel ex-

secondo il diritto Pretorio. §. 137. Ne consegue, in senso inverso, che nei rapporti col padre naturale si abbiano quali estranei, finchè sono membri della famiglia adottiva, ma emancipati che sieno dal padre adottivo, vengono in quella condizione, in cui sarebbero stati dietro mancipazione del padre naturale. §. 138. Se taluno, dopo avere testato, adotta alla presenza del popolo a figlio un padre di famiglia, o davanti il Pretore un figlio di famiglia, il testamento viene ad essere completamente rotto per la quasi agnazione dell'erede suo. §. 139. Lo stesso accade, se dopo aver fatto testamento, si riceva *in manu* la moglie, o si sposi colei ch'era in nostra *manu;* giacchè in questi due casi, la donna assume il carattere di figlia e diventa una erede sua. §. 140. Il testamento andrebbe rotto, se anche l'adottato o la donna in manu ivi fossero nominati eredi; nè occorre far ricerca se furono diseredati, non essendo eredi suoi all'epoca in cui il testamento si fece. §. 141. Anche il figlio manumesso con una prima, o con una seconda mancipazione, ridivenendo soggetto alla patria potestà, rompe il testamento fatto prima dal padre, e ciò benchè fosse stato nominato erede o diseredato in esso testamento. §. 142. Anticamente valeva lo stesso principio riguardo a colui, in nome del quale si provava la causa dell'errore nel modo tracciato dal Senatusconsulto, cioè quando fosse nato da una straniera o da una latina sposata per errore creduta cittadina romana; infatti istituito erede, o diseredato dal padre, provato l'errore vivente il padre, o dopo la sua morte, in ogni caso rompeva il testamento per la quasi agnazione. §. 143. Oggidì per altro, in virtù di un Senatusconsulto recentemente sancito da Adriano, il testamento è bensì come una volta rotto, se l'errore venga provato in vita del genitore; ma se ciò si verifica dopo la sua morte, il figlio rompe il testamento nel solo caso, che non vi sia punto nominato, ed è valido, se il figlio vi è nominato erede, o viene diseredato for-

heredatus, non rumpit testamentum, ne scilicet diligenter facta testamenta rescinderentur *eo tempore*, *quo* renouari non possent. §. 144. Posteriore quoque testamento, quod iure factum fuerit, superius rumpitur. nec interest, an extiterit aliquis ex eo heres, an non extiterit: hoc enim solum spectatur, an existere potuerit. ideoque si quis ex posteriore testamento, quod iure factum est, aut noluerit heres esse, aut uiuo testatore, aut post mortem eius, antequam hereditatem adiret, decesserit, aut per cretionem exclusus fuerit, aut condicione, sub qua heres institutus est defectus sit, aut propter caelibatum ex lege Iulia summotus fuerit ab hereditate: quibus casibus paterfamilias intestatus moritur. nam et prius testamentum non ualet, ruptum a posteriore; et posterius aeque nullas uires habet, cum ex eo nemo heres extiterit. §. 145. Alio quoque modo testamenta iure facta infirmantur: uelut *(si)* is, qui fecerit testamentum, capite deminutus *fuerit;* quod quibus modis accidat, primo commentario relatum est. §. 146. Hoc autem casu inrita fieri testamenta dicemus, cum alioquin et quae rumpuntur, inrita fiant; *(et quae statim ab initio non iure fiunt, inrita sunt. sed et ea, quae iure facta sunt, et postea propter capitis diminutionem inrita fiunt)*, possunt nihilominus rupta dici. sed quia sane commodius erat, singulas causas singulis appellationibus distingui, ideo quaedam non iure fieri dicuntur, quaedam iure facta rumpi, uel inrita fieri.

§. 147. Non tamen per omnia inutilia sunt ea testamenta, quae uel ab initio non iure facta sunt, uel iure facta postea inrita facta, aut rupta sunt. nam si septem testium signis signata sint testamenta, potest scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionem petere, si

malmente; e per verità li testamenti fatti in piena regola non devono venire distrutti per riguardo ad un'epoca in cui non potevano più rifarsi. §. 144. Un testamento regolare posteriore rompe l'anteriore, non influendo se per avventura il secondo procuri esso o nò l'erede; giacchè si mira solo alla potestà in cui si era di nominarlo; se dunque quegli che fu istituito erede nell'ultimo testamento regolare rifiuta, oppure se muore in vita del testatore, o fra la mancanza ai vivi di questo e l'adizione; ovvero se fu escluso per la crezione, od anche se non si verifica la condizione sotto la quale fu nominato, e finalmente se in forza della Legge Julia fu escluso dalla successione per essere celibe; in tutti questi casi il padre di famiglia muore intestato; giacchè il primo testamento, rotto dal secondo, non è valido, ed il secondo è inefficace del pari, non procurando alcun erede.

§. 145. I testamenti regolari possono essere infirmati eziandio in altro modo, per esempio se il testatore avesse sofferta la diminuzione di capo, la quale può succedere in più modi come abbiamo riferito nel primo Commentario (§§. 159 e seguenti.) — §. 146. In questo caso diciamo che i testamenti diventano nulli, benchè lo sieno anche quelli che si rompono, e li altri che fino dall'origine sono illegali; d'altronde, quando un testamento in regola è poscia annullato, attesa la diminuzione di capo, si potrebbe anche dire ch'egli sia rotto; ma siccome è ottimo espediente distinguere ciascheduna cosa col di lei proprio nome, così alcuni testamenti vengono detti illegali, altri benchè sieno legali, rotti, oppure annullati.

§. 147. Peraltro, non sono del tutto inutili li stessi testamenti illegali dalla origine, oppure quelli che sebbene fatti a dovere sono stati poscia annullati o rotti; giacchè quando sieno muniti delli suggelli dei sette testimonj, il nominato erede può ottenere il possesso dei beni *secundum tabulas*, semprechè peraltro il defunto testatore fosse stato

modo defunctus testator et ciuis Romanus et suae potestatis mortis tempore fuerit. nam si ideo inritum fit testamentum, quod postea ciuitatem, uel etiam libertatem testator amisit, aut is in adoptionem se dedit, *et* mortis tempore in adoptiui patris potestate fuit, non potest scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionem petere.
§. 148. *(Qui autem)* secundum tabulas testamenti, quae aut statim ab initio non iure factae sint, aut iure factae postea ruptae, uel inritae erunt, bonorum possessionem accipiunt, si modo possunt hereditatem optinere, habebunt bonorum possessionem cum re: si uero ab iis auocari hereditas potest, habebunt bonorum possessionem sine re.
§. 149. Nam si quis heres iure ciuili institutus sit uel ex primo, uel ex posteriore testamento, uel ab intestato iure legitimo heres sit, is potest ab iis hereditatem auocare: si uero nemo sit alius iure ciuili heres, ipsi retinere hereditatem possunt, *si possid*ent *aut inter*dictum aduersus eos habent q*ui* bo*na* po*ssident* eor*u*m *bonorum*, *adipiscendae* po*ssessio*nis cau*s*a; *inter dum* ta*men* qua*nqu*am te*sta*mento iure *ciuili institutus uel* legitimus quoque *heres* sit, p*otiores* scri*bti* habentur. uelut *si testamentum ideo non iure* factum sit au*t* quod familia non uenierit, aut nuncupationis uerba testator locutus non sit.

... ——— ——— ——— ——— possessores tamen res olim .... §. 150. lege bona caduca fiunt et ad populum deferri iubentur, si defuncto nemo *successor extiterit.* §. 151. Potest, ut iure facta testamenta .... infirme*nt*ur. apparet * poss*e* .... testator .... eius .... iure ciuili ualeat qui .... tabulas testam*enti* .... ——— ——— ——— ——— .. quidem .. si quis ab i*ntestato* bonorum possessionem pe*tierit* ... ——— ——— ——— ——— perueniat hereditas. et hoc ita *re*scripto Imperatoris Antonini significatur. ——— ——— ——— ———

all'epoca della sua morte cittadino romano e padre di famiglia. In caso diverso, se il testamento fu annullato, perchè il testatore aveva dappoi perduto il cittadinatico o anche la libertà, oppure perchè si era dato in adozione, ed al punto del suo decesso trovavasi tuttavia in potere del padre adottivo, l'erede istituito non può domandare il possesso dei beni *secundum tabulas.* §. 148. Coloro che ricevono il possesso dei beni *secundum tabulas*, per essere il testamento fino dal principio illegale o per essere stato benchè in regola dappoi rotto o annullato, se possono ottenere l'eredità hanno il possesso effettivo dei beni *(cum re)*, e l'hanno in certo modo apparente *(sine re)*, se l'eredità può esser loro tolta. §. 149. Infatti, l'erede istituito secondo il diritto civile in un testamento precedente o posteriore, ed anche l'erede legittimo ab intestato, possono levare a quelli l'eredità; se poi non siavi alcun erede secondo il diritto civile, possono conservare la sostanza ereditata, semprechè posseggano ed abbiano diritto agli interdetti verso li detentori di essi beni coll'intenzione di farli proprj; nondimeno, benchè l'erede sia stato legalmente istituito, e quand'anche si tratti dell'erede legittimo, sono loro preferiti li eredi nominati, comunque il testamento abbia qualche irregolarità, o per non essersi venduta la famiglia, o perchè il testatore non abbia usate le parole della nuncupazione. §. 150. . . . . Mediante questa legge i beni diventano caduchi, e vengono aggiudicati alla nazione, se il defunto non ha lasciato alcun sucessibile.

§. 151. . . . .

(*Mancano circa nove linee.*)

. . . . ciò è quanto viene espresso in un rescritto di Antonino.

§. 152. Heredes autem aut necessarii dicuntur, aut sui et necessarii, aut extranei. §. 153. Necessarius heres est seruus cum libertate heres institutus; ideo sic appellatus, quia siue uelit, siue nolit, omnimodo post mortem testatoris protinus liber et heres est. §. 154. Vnde qui facultates suas suspectas habet, solet seruum primo, aut secundo, uel etiam ulteriore gradu liberum et heredem instituere, ut si creditoribus satis non fiat, potius huius heredis, quam ipsius testatoris bona ueneant, id est, ut ignominia, quae accidit ex uenditione bonorum, hunc potius heredem, quam ipsum testatorem contingat. quamquam aput Fufidium Sabino placeat, eximendum eum esse ignominia, quia non suo uitio, sed necessitate iuris bonorum uenditionem pateretur: sed alio iure utimur. §. 155. Pro hoc tamen incommodo illud ei commodum praestatur, ut ea, quae post mortem patroni sibi adquisierit, siue ante bonorum uenditionem, siue postea, ipsi reseruentur. et quamuis propter *contractas actiones* bona uenierint, iterum ex hereditaria causa bona eius non uenient, nisi si quid ei ex hereditaria causa fuerit adquisitum, uelut si Latinus adquisierit, locupletior factus sit: cum ceterorum hominum, quorum bona uenierint, pro eorum portione, si quid postea adquirant, etiam saepius bona ueniri solent. §. 156. Sui autem et necessarii heredes sunt uelut filius filiaue, nepos neptisue ex filio, deinceps ceteri, qui modo in potestate morientis fuerunt. sed uti nepos neptisue suus heres sit, non sufficit, eum in potestate aui mortis tempore fuisse, sed opus est, ut pater quoque eius, uiuo patre suo, desierit suus heres esse, aut morte interceptus, aut qualibet ratione liberatus potestate: tum enim nepos neptisue in locum sui patris succedunt. §. 157. Sed sui quidem heredes ideo appellantur quia domestici heredes sunt, et uiuo quoque pa-

§. 152. Li eredi, o si dicono *necessari*, oppure *suoi e necessari*, o infine *estranei*. §. 153. Erede necessario è lo schiavo che viene istituito erede dandogli la libertà; si dice così perchè voglia o non voglia, in qualunque caso, appena morto il testatore, diviene libero ed erede. §. 154. Avviene che il testatore, il quale dubita di avere abbastanza con che pagare li suoi debiti, istituisce erede in primo, in secondo, o in altro grado, e fa libero il proprio schiavo, acciocchè, se non si potessero pagare li creditori, questi vendano piuttosto i beni di esso erede, che quelli del testatore, e così l'ignominia inerente alla vendita dei beni si riversi su quello, e non su questo; benchè nell'opera di Fufidio si veda l'opinione di Sabino essere stata che questo erede non possa notarsi d'infamia, dovendo per una necessità imposta dalla legge soffrire che gli si vendano i beni; noi seguiamo altri principj. §. 155. A compensarlo di questo danno gli si accorda il favore di conservare le cose che avesse comperate dopo la morte del suo patrono, prima della vendita dei beni ò poi, e benchè attesi li debiti incontrati debbano vendersi le sostanze, nondimeno non vi sono comprese quelle pervenutegli per titoli estranei all'eredità, per esempio se si fosse arricchito mediante li acquisti di un latino; invece negli altri casi, in cui ha luogo la vendita per debiti, vi si comprendono i beni anche acquistati dappoi fino a che sia tutto pagato. §. 156. Sono poi eredi suoi e necessari il figlio, la figlia, i figliuoli del figlio, e gli altri discendenti purchè fossero in potestà del moriente; ma perchè i nipoti sieno eredi suoi è necessario, non solo che fossero sotto la potestà dell'avo all'epoca della sua morte, ma che il loro genitore abbia cessato di essere erede suo, vivente l'avo, o per morte o per la liberazione dalla potestà paterna; in questo caso i nipoti occupano il posto abbandonato dal padre loro, e succedono all'avo. §. 157. Li eredi suoi vengono così designati, quasi eredi di casa, e avuti in certa guisa proprietarj anche in

rente quodammodo domini existimantur: unde etiam si quis intestatus mortuus sit, prima causa est in successione liberorum. necessarii uero ideo dicuntur, quia omnimodo, *(siue)* uelint *(si)*ue *(nolint, tam)* ab intestato, quam ex testamento heredes fiunt. §. 158. Sed his Praetor permittit, abstinere se ab heredi*tate*, ut potius parentis bona ueneant.

§. 159. Idem iuris est et *(in)* uxoris persona, quae in manu est, quia filiae loco est; et in nurus, quae in manu filii est, quia neptis loco est. §. 160. Quin etiam similiter abstinendi potestatem facit Praetor etiam mancipato, id est, ei, qui in causa mancipii est, cum liber et heres institutus sit; cum necessarius, non etiam suus heres sit, tamquam seruus. §. 161. Ceteri, qui testatoris iuri subiecti non sunt, extranei heredes appellantur. itaque liberi quoque nostri, qui in potestate nostra non sunt, heredes a nobis instituti sicut extranei uidentur. qua de causa et qui a matre heredes instituuntur, eodem numero sunt, quia feminae liberos in potestate non habent. serui quoque, qui liberi et heredes instituti sunt et postea a domino manumissi, eodem numero habentur. §. 162. Extraneis autem heredibus deliberandi potestas data est de adeunda hereditate, uel non adeunda.

§. 163. Sed siue is, cui abstinendi potestas est, inmiscuerit se bonis hereditariis, siue is, cui de adeunda *(hereditate)* deliberare licet, adierit, postea relinquendae hereditatis facultatem non habet, nisi si minor sit annorum xxv. nam hujus aetatis hominibus, sicut in ceteris omnibus causis, deceptis, ita etiam si temere damnosam hereditatem susceperint, Praetor succurrit. scio quidem, diuum Hadrianum etiam maiori xxv annorum ueniam dedisse, cum post aditam

vita del padre, per cui se questi muore senza testamento i figli vengono anteposti a qualunque; si dicono anche necessari, giacchè pure loro malgrado ed assolutamente, sono eredi o per testamento o senza testamento. §. 158. Il Pretore però loro acconsente di astenersi dalla eredità, acciocchè i beni che saranno venduti dai creditori appariscano beni del padre, e non loro proprj. §. 159. La stessa disposizione si applica alla moglie che abbiamo *in manu*, per essere così quale una nostra figlia, e si verifica eziandio riguardo alla nuora *in manu* del nostro figlio, giacchè viene considerata così quale nostra nipote. §. 160. Anzi il Pretore accorda egualmente la facoltà di astenersi anche al figlio mancipato, cioè a quegli che sia stato dato *in mancipium*, se viene fatto libero ed erede dal suo padrone, non essendo erede suo, ma soltanto necessario per la condizione assunta di schiavo. §. 161. Estranei si appellano tutti gli altri eredi non sottoposti al potere del testatore; così i figli nostri medesimi, allorchè non soggetti alla nostra potestà vengono da noi istituiti, si ritengono estranei; e per la stessa ragione i figli istituiti dalla genitrice sono detti eredi estranei, non avendo le donne alcuna potestà sui figli loro. Lo stesso è degli schiavi fatti liberi ed eredi, quando il padrone li abbia dopo fatto il testamento liberati.

§. 162. Agli eredi estranei fu concesso di potere deliberare prima di accettare un'eredità. §. 163. Ma se quegli che ha la facoltà di astenersi, ha posto le mani nelle sostanze ereditarie, oppure se quegli che ha il diritto di deliberare prima dell'adizione, abbia già adita l'eredità (a meno che non sia al di sotto di anni venticinque) non possono più abbandonare la successione; e quanto ai detti minori è il Pretore che li soccorre, come in ogni altra circostanza, anche nel caso in cui si fossero caricati imprudentemente di una eredità passiva; anzi mi consta che Adriano abbia sollevato una persona, benchè maggiore di anni venticinque, essendosi in quel caso scoperta, dopo

hereditatem grande aes alienum, quod aditae hereditatis tempore latebat, apparuisset.

§. 164. Extraneis heredibus solet cretio dari, id est, finis deliberandi, ut intra ceterum tempus uel adeant hereditatem, uel si non adeant, temporis fine summoueantur. ideo autem cretio appellata est, quia cernere est quasi decernere et constituere. §. 165. Cum ergo ita scribtum sit: HERES TITIVS ESTO, adiicere debemus: CERNITOQVE IN CENTVM DIEBVS PROXVMIS, QVIBVS SCIES POTERISQVE. QVODNI ITA CREVERIS, EXHERES ESTO. §. 166. Et qui ita heres institutus est, si uelit heres esse, debebit intra diem cretionis cernere, id est, haec uerba dicere: QVOD ME PVBLIVS TITIVS TESTAMENTO SVO HEREDEM INSTITVIT, EAM HEREDITATEM ADEO CERNOQVE. Quodsi ita non creuerit, finito tempore cretionis excluditur: nec quidquam proficit si pro herede gerat, id est, si rebus hereditariis tamquam heres utatur. §. 167. At is, qui sine cretione heres institutus sit, aut qui ab intestato legitimo iure ad hereditatem uocatur, potest aut cernendo, aut pro herede gerendo, uel etiam nuda uoluntate suscipiendae hereditatis heres fieri: eique liberum est, quocumque tempore uoluerit, adire hereditatem. solet (*tamen*) Praetor postulantibus hereditariis creditoribus tempus constituere, intra quod si uelint adeant hereditatem: si minus, ut liceat creditoribus bona defuncti uendere. §. 168. Sic*ut* autem cum cretione heres institutus est, nisi creuerit hereditatem, non fit heres; ita non aliter excluditur, quam si non creuerit intra id tempus, quo cretio finita si*t*. itaque licet ante diem cretionis constituerit hereditatem non adire, tamen paenitentia actus, superante die cretionis, cernendo heres esse potest. §. 169. At hic, qui sine cretione heres institutus est, quique ab intestato per legem uocatur, sicut uoluntate

l'adizione una forte massa di debiti, che al momento dell' accettazione dell' eredità s' ignoravano. §. 164. Agli eredi estranei suole accordarsi la crezione, cioè un periodo di tempo per deliberare, entro il quale debba adirsi l' eredità o in difetto se ne resti escluso; si chiama poi crezione giacchè si tratta di vedere, (*cernere*) cioè di esaminare, e di decidere. §. 165. Così quando fosse stato scritto: TIZIO SIA MIO EREDE, si dovrebbe aggiungere: E CREZIONI ENTRO CENTO GIORNI DA QUELLO, IN CUI CONOSCERÀ QUESTA DISPOSIZIONE, E POTRÀ ESEGUIRLA; IN DIFETTO SIA DISEREDATO. §. 166. L'erede così istituito, se vuole veramente esserlo, dovrà eseguire la crezione entro il tempo stabilito, pronunciando queste parole: AVENDOMI PUBLIO TIZIO ISTITUITO SUO EREDE PER TESTAMENTO, FACCIO L'ADIZIONE, E LA CREZIONE DI ESSA EREDITÀ; e se non fa la crezione nel modo ora detto, spirato il termine viene escluso dalla successione; nè gli gioverebbe, se anche facesse alcun atto di erede, valendosi per grazia di esempio in tale qualità di effetti ereditarj. §. 167. Riguardo a colui che fosse stato nominato erede senza crezione, o che succedesse ab intestato in forza di legge, può divenire erede in fatto o colla crezione o facendo atti da erede, od anche colla semplice intenzione di conseguire la eredità, e può in qualunque momento gli piaccia accettarla; nondimeno il Pretore, dietro inchiesta dei creditori verso l'eredità, suole prefiggere un certo tempo entro cui si faccia, volendo, l'accettazione, trascorso il quale, possano i creditori verificare la vendita dei beni del defunto. §. 168. Come l' erede istituito colla crezione non diventa erede omettendola, del pari è d' uopo che lasci scorrere tutto il termine prefinitogli per essere escluso dalla eredità. Perciò, se prima che fosse spirato il detto termine avesse detto di non voler adire l' eredità, e poi, di ciò si pente, e prima che spiri del tutto, fa la crezione, può diventar erede. §. 169. L' erede istituito senza crezione, o per successione legittima, siccome lo è colla sem-

nuda heres fit, ita et contraria destinatione statim ab hereditate repellitur. §. 170. Omnis autem cretio certo tempore constringitur. in quam rem tolerabile tempus uisum est centum dierum. potest tamen nihilominus iure ciuili aut longius, aut breuius tempus dari: longius tamen interdum Praetor coartat. §. 171. Et quamuis omnis cretio certis diebus constringatur, tamen alia cretio uulgaris uocatur, alia certorum dierum: uulgaris illa, quam supra exposuimus, id est, in qua adiciuntur haec uerba: QVIBVS SCIET POTERITQVE; certorum dierum, in qua, detractis his uerbis, cetera scribuntur. §. 172. Quarum cretionum magna differentia est. nam uulgari cretione data, nulli dies computantur, nisi quibus scierit quisque, se heredem esse institutum, et possit cernere. certorum uero dierum cretione data, etiam nescienti se heredem institutum esse numerantur dies continui: item ei quoque, qui aliqua ex causa cernere prohibetur, et eo amplius ei, qui sub condicione heres institutus est, tempus numeratur. unde melius et aptius est, uulgari cretione uti. §. 173. Continua haec cretio uocatur, quia continui dies numerantur. Sed quia tamen dura est haec cretio, altera in usu habetur; unde etiam uulgaris dicta est.

De substitutionibus. §. 174. Interdum duos pluresue gradus heredum facimus, hoc modo: LVCIVS TITIVS HERES ESTO, CERNITOQVE IN DIEBVS (*CENTVM*) PROXIMIS, QVIBVS SCIES POTERISQVE. QVODNI ITA CREVERIS, EXHERES ESTO, TVM MAEVIVS HERES ESTO, CERNITOQVE IN DIEBVS CENTVM et reliqua. et deinceps in quantum uelimus, substituere possumus. §. 175. Et licet nobis uel unum in unius locum substituere pluresue; et contra in plurimum locum uel unum, uel plures substituere. §. 176. Primo itaque gradu scriptus heres hereditatem cernendo fit heres, et substitutus excluditur: non

plice volontà, così emergendo un'intenzione contraria vien tosto escluso dalla successione. §. 170. Ogni crezione poi è limitata ad un certo tempo, e sembrò sufficiente quello di cento giorni; nondimeno secondo il diritto civile può allungarsi o abbreviarsi; il Pretore per altro suole qualche volta restringere il termine maggiore. §. 171. Benchè ogni crezione sia circoscritta a un certo numero di giorni, nondimeno si distingue la ordinaria da quella a giorni fissi; ordinaria è la sopraddetta per la quale si usano queste parole: DAL GIORNO IN CUI CONOSCERÀ LA DISPOSIZIONE, E POTRÀ ESEGUIRLA; a giorni fissi è quando senza l'uso di queste espressioni si scrivono però le altre.

§. 172. Grande è il divario fra l'una e l'altra crezione, giacchè nella ordinaria i giorni si computano da quello in cui l'erede ha conosciuto la disposizione che lo istituisce, ed ha potuto fare la crezione; al contrario, in quella a giorni fissi sono questi continui, quand'anche l'erede ignorasse la disposizione; i giorni si calcolano di seguito, se anche l'erede non potè fare la crezione, e tanto più se fu istituito condizionatamente; è adunque più utile e più comoda la crezione ordinaria. §. 173. Si dice anche continua, per essere calcolati come continui i giorni, ma atteso il di lei rigore, si fa uso piuttosto dell'altra, detta per ciò ordinaria.

§. 174. *Delle sostituzioni.* Non di rado formiamo due o più gradi di eredi, come segue: LUCIUS TITIUS SIA EREDE, ACCIÒ DELIBERI NEI PROSSIMI CENTO GIORNI SE VOGLIA E POSSA; E SE NON DELIBERI ENTRO TALE TERMINE, LO DISEREDO, E SIA EREDE MEVIUS ACCIÒ DELIBERI ENTRO GIORNI CENTO; e così in seguito, potendosi noi fare tante sostituzioni quante vogliamo. §. 175. Ci è data facoltà di sostituire uno o più nel luogo di uno solo, ed al contrario nel luogo di molti tanto parecchi, quanto uno solo. §. 176. L'erede istituito in primo grado, mediante la crezione dell'eredità diventa erede, e resta escluso il sostituito; se non fa la crezione, benchè

cernendo summouetur, etiamsi pro herede gerat, et in locum eius substitutus succedit. et deinceps si plures gradus sint, in singulis simili ratione idem contingit. §. 177. Set si cretio sine exheredatione sit data, id est, si haee uerba *(adiecta sint)*: SI NON CREVERIS, TVM PVBLIVS MAEVIVS HERES ESTO, illud diuersum inuenitur: quia si prior omissa cretione pro herede gerat, substitutus in partem admittitur, et fiunt ambo aequis partibus heredes. *quod*si neque cernat, neque pro herede gerat, sane in univers*um* sommouetur, et substitutus in totam hereditatem succedit. §. 178. Sed d*u*dum quidem placuit, quamdiu cernere et eo modo heres fieri possit prior, etiamsi pro herede gesserit, non tamen admitti substitutum: cum uero cretio finita sit, tum pro herede gerentem admi*ttere* *s*ubstitut*um*. *olim* uero placuit, etiam superante cretione posse eum pro herede gerendo in partem substitutum admittere, et amplius ad cretionem reuerti non posse.

§. 179. Liberis nostris inpuberibus, quos in potestate habemus, non solum ita, ut supra diximus, substituere poss*u*mus, id est, ut "*si*" heredes non *ex*titerint, alius nobis heres sit; sed eo amplius, ut etiam si heredes nobis extiterint, et adhuc inpuberes mortui fuerint, *s*it iis aliquis heres, uelut hoc modo: TITIVS FILIVS MEVS MIHI HERES ESTO. *SI* FILIVS MEVS MIHI (*HERES*) *NON ERIT*, *SIVE HERES* ERIT ET "*PRIVS*" MORIATVR, QVAM IN SVAM TVTELAM VENERIT, SEIVS HERES ESTO. § 180. Quo casu siqui*dem* non extiterit heres filius, substitutus patri fit heres: "*si uero*" heres extiterit filius, et ante pubertatem decesserit, ipsi filio fit heres substitutus. quamobrem duo quodammodo sunt testamenta, a*li*ud patris, aliud filii, tamquam si ipse filius sibi heredem instituisset; aut certe unum est testa-

faccia atto di erede viene rimosso dalla successione; e gli è surrogato erede il sostituito; e se vi sono più gradi, per eguale ragione si verifica la stessa cosa per ognuno di quelli. §. 177. Ma se la crezione sia stata imposta, senza la diseredazione espressa, cioè se si fossero usate queste parole: SE NON FAI LA CREZIONE, ALLORA SIA MIO EREDE PUBLIUS MEVIUS, in tal caso conviene distinguere: se l'istituito ha fatto atto di erede, ma non la crezione, il sostituito viene ammesso in parte, cioè ambedue divengono eredi in eguali porzioni; ma se non fece l'una cosa, nè l'altra, l'istituito decade affatto, e gli succede il sostituito nell'intiera eredità. §. 178. È ritenuto da molto tempo, che, fino a che l'istituito possa fare la crezione e divenire così erede, il sostituito non abbia alcun diritto, quand'anche s'ingerisca nella eredità; ma spirato che sia il termine, e quegli abbia fatto atto di erede, venga ammesso alla successione il sostituito. Anticamente si riteneva invece, che prima dell'espiro del termine, facendo atto di erede aprisse l'adito al sostituito in parte, e non potesse ritornare più alla crezione.

§. 179. Noi possiamo sostituire ai nostri figli impuberi soggetti alla nostra potestà, non solo nel modo sopra esposto (§§. 174. 177), cioè ordinando che se non divenissero nostri eredi un'altro lo sia in luogo loro, ma possiamo pure dare ad essi un qualunque erede nel caso che dopo essere stati eredi nostri fossero morti ancora impuberi; lo che si fa con queste parole: MIO FIGLIO TITIUS SIA MIO EREDE; SE MIO FIGLIO NON MI È EREDE, OPPURE SE EGLI MUORE DOPO ESSERLO STATO, MA PRIMA DI USCIRE DI TUTELA, SIA EREDE SEIUS. §. 180. In questo caso, in mancanza del figlio il sostituito diventa erede del Padre; ma se il figlio divenuto erede muore impubere, il sostituito diventa erede del figlio stesso; egli è perciò che la disposizione racchiude in qualche modo due testamenti, quello del padre, e quello del figlio come se questi avesse da se nominato un erede; e

mentum duarum hereditatum. §. 181. Ceterum ne post obitum parentis periculo insidiarum subiectus uideatur pupillus, in usu est uulgarem quidem substitutionem palam facere, id est eo loco quo pupillum heredem instituimus: (*nam*) uulgaris substitutio ita uocat ad hereditatem substitutum, si omnino pupillus heres non extiterit; quod accidit cum uiuo parente moritur, quo casu nullum substituti maleficium suspicari possumus, cum scilicet uiuo testatore omnia quae in testamento scripta sint, ignorentur. illam autem substitutionem, per quam etiamsi heres extiterit pupillus et intra pubertatem decesserit, substitutum uocamus, separatim in inferioribus tabulis scribimus, easque tabulas proprio lino, propriaque cera consignamus, et in prioribus tabulis caueamus, ne inferiores tabulae uiuo filio et adhuc inpubere aperiantur. set longe tutius est, utrumque genus substitutionis separatim in inferioribus tabulis consignari, quod, si ita consignatae uel separatae fuerint substitutiones, ut diximus, *ex* priore potest intellegi in altera quoque idem esse substitutus. §. 182. Non solum autem heredibus institutis inpuberibus liberis ita substituere possumus, ut si ante pubertatem mortui fuerint, sit is heres quem nos uoluerimus, sed etiam exheredatis. itaque eo casu si quid pupillo ex hereditatibus, legatisue, aut donationibus propinquorum adquisitum fuerit, id omne ad substitutum pertinet. §. 183. Quaecumque diximus de substitutione inpuberum liberorum uel heredum institutorum, uel exheredatorum, eadem etiam de postumis intellegemus. §. 184. Extraneo uero heredi instituto ita substituere non possumus, ut si heres extiterit et intra aliquod tempus decesserit, alius ei heres sit: sed hoc solum nobis permissum est, ut eum per fideicommissum obligemus, ut (*alii*) hereditatem nostram uel totam, uel (*ex*) parte restituat; quod ius quale sit, suo loco trademus.

fuori d'ogni dubbio si ha un testamento solo per due eredità. §. 181. Peraltro, acciocchè questa sostituzione non esponga il pupillo a dei pericoli dopo la morte del padre, viene adottato di fare allo scoperto la sostituzione volgare, cioè in quel luogo del testamento in cui s' istituisce erede il pupillo; infatti il sostituito è chiamato colla sostituzione volgare solo in quanto non fosse erede il pupillo, locchè accade se questi muore in vita del genitore, non potendo noi temere che sia insidiata la vita del pupillo in questo caso, dovendo, vivente il genitore restare occulte tutte le parti del testamento. La sostituzione con cui viene altro erede nominato in luogo del figlio, se questi dopo essere stato erede viene a morire impubere, si scrive separatamente nella parte inferiore del testamento, avvertendo di chiudere questa parte con filo particolare e con cera particolare, e con divieto scritto nella prima parte del testamento, di non aprila in vita o prima della pubertà del figlio; ma è più cauto porre ambedue le sostituzioni nella parte inferiore e separata del testamento, perchè se le due sostituzioni sono separatamente scritte nel modo sopraddetto, facilmente si potrà arguire che la persona che fu sostituita in principio, sia anche dappoi §. 182. Possiamo sostituire, oltre che pei figli impuberi nominando loro l' erede nel caso morissero dopo eredi prima della pubertà, eziandio pelli diseredati, ed in questo caso tutto ciò che al pupillo fosse pervenuto per eredità, legati, o donazioni dei suoi congiunti, passa al sostituito. §. 183. Quanto dissimo intorno alla sostituzione dei figli impuberi, sieno eredi istituiti oppure diseredati, si applica pure ai figli postumi. §. 184. Istituendo erede un estraneo, non possiamo fare una sostituzione nel senso che morendo egli entro un certo tempo dopo essere stato erede, un altro gli succeda, essendoci solo permesso di obbligarlo in via fedecommissaria a restituire all' altro l' eredità nostra in tutto o in parte; noi dettaglieremo questa dottrina al luogo

§. 185. Sicut autem liberi homines, ita et serui tam nostri, quam alieni, heredes scribi possunt. §. 186. *Sed* noster seruus simul et liber et heres esse iuberi debet. id est hoc modo: STICHVS SERVVS MEVS LIBER HERESQVE ESTO, uel: HERES LIBERQVE ESTO. §. 187. Nam si sine libertate heres institutus sit, etiamsi postea manumissus fuerit a domino, heres esse non potest, quia institutio in persona eius non constitit: ideoque licet alienatus sit, non potest iussu domini cernere hereditatem. §. 188. Cum libertate uero heres institutus si '*quidem in eadem causa manserit, fit*' ex testamento liber *idemque* necessarius heres. si uero ab ipso testatore manumissus fuerit, suo arbitrio hereditatem adire potest. quodsi alienatus sit, iussu noui domini '*adire hereditatem debet, et ea*' ratione per eum dominus fit heres: '*nam ipse alienatus neque*' heres, neque liber esse potest. §. 189. Alienus quoque seruus heres institutus '*si in*' eadem causa durauerit, iussu domini here*di*tatem adire debet; si uero alienatus fue'*rit ab eo, aut uiu*'o testatore, aut post mortem eius, ante'*quam adeat, debet iussu noui*' domini cernere. si'*manumissus est antequam adeat*', suo arbitrio adire hereditatem potest. §. 190. *Si* autem seruus alienus heres institutus *est* uulgari cretione data, ita *intelle*gitur dies cretionis cedere, *si*' ipse seruus scierit se heredem institutum esse, nec ullum impedimentum sit, quominus certiorem dominum faceret, ut illius iussu cernere possit.

§. 191. Post haec uideamus de legatis. quae pars iuris extra propositam quidem materiam uidetur; nam loquimur de his iuris figuris, quibus per uniuersitatem res nobis adquiruntur: sed cum omnimodo de testamentis, deque heredibus, qui testamento instituuntur, locuti sumus, non sine causa sequenti loco poterat haec iuris materia tractari.

---

§. 192. Legatorum *ita*que genera '*sunt*' quattuor: aut enim

competente. (§§. 248 e seguenti). §. 185. Si possono istituire eredi tanto uomini liberi che schiavi, e di questi tanto li nostri quanto li altrui. §. 186. Lo schiavo nostro deve essere nel tempo stesso dichiarato libero ed erede, per esempio così: STICHUS MIO SCHIAVO SIA LIBERO, ED EREDE, oppure: SIA EREDE E LIBERO. §. 187. Infatti, se fu istituito erede senza ottenere la libertà, non può essere erede, benchè venga poscia manumesso dal suo padrone, essendo nulla l'istituzione fino dal principio; perciò, se anche fosse stato venduto, non potrebbe accettare l'eredità, dietro ordine del novello suo padrone. § 188. Viceversa, lo schiavo istituito erede e fatto libero, quando non abbia cangiata condizione, per virtù del testamento è libero ed erede necessario; se fosse stato manumesso dappoi dal testatore, può a suo beneplacito adire l'eredità, ma deve adirla invece dietro ordine del novello padrone se sia stato venduto, e diventa per ciò erede a mezzo suo il padrone; non potendo egli dopo venduto essere più nè erede, nè libero. §. 189. Similmente lo schiavo altrui istituito erede, rimanendo schiavo deve adire l'eredità per comando del suo padrone; se fosse stato venduto in vita del testatore o dopo, deve fare la crezione per comando del padrone; se prima dell'adizione, sta in lui accettare a piacer suo l'eredità §. 190. Se poi lo schiavo altrui fosse stato istituito erede colla crezione ordinaria, si deve ritenere che decorrano i giorni della crezione solo in quanto conosca l'istituzione, e non abbiavi difficoltà che possa avvertirne il suo padrone, onde fare la crezione dietro il suo comando.

§. 191. Dopo ciò, entriamo nella materia dei legati. Ciò sembra uscire del nostro soggetto, in quanto noi versiamo intorno ai mezzi legali, mercè cui si acquista a titolo universale; nondimeno dopo aver esaurito il discorso sui testamenti e sugli eredi che in essi sono nominati, non crediamo che la materia dei legati venga ora fuori di luogo. §. 192. Hannovi quattro specie di legati, giacchè noi pos-

per uindicationem legamus, aut per damnationem, aut sinendi modo, aut per praeceptionem.

§. 193. Per uindicationem *hoc modo legamus* LVCIO TITIO uerbi gratia HOMINEM STICHVM DO LEGO; sed *et* si *alterum* uerbum positum sit, uelut HOMINEM STICHVM DO, per *uin*dicationem legatum est; si uero etia*m aliis uerbis*, uel ut ita legatum fuerit SVMITO, uel ita SIBI HABETO, uel ita CAPITO, aeque per uindicationem *'legatum est*. §. 194. *Ideo au*'tem per uindicationem legat*um* app*ellatur, quia* pos*t* adi*t*am hereditatem statim ex iure Quiritium res legatarii fit: et si eam rem legatarius uel ab herede, uel ab alio quocumque, qui eam possidet, petat, uindicare debet, id est, intendere, *'rem suam'* ex iure Quiritium esse. §. 195. In eo *uer*o dissentiunt prud*'entes. nam Sabinus'* quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores quod ita legatum sit, statim post aditam hereditatem putant fieri legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse dimissum, et posteaquam scierit et *spreuerit legatum* perinde esse atque si legatum non esset. Nerva uero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant rem legatarii fieri, quam si uoluerit eam ad se pertinere. Sed hodie ex diui Pii Antonini constitutione hoc magis iure uti uidemur, quod Proculo placuit. nam cum legatus fuisset Latinus per uindicationem coloniae, Deliberent inqui*t*, Decuriones, an ad se uelint pertinere, proinde ac si uni legatus esset. §. 196. *Eae* autem solae res per uindicationem legantur recte, quae ex iure Quiritium ipsius testatoris sunt. sed eas quidem, quae pondere, numero, mensura constant, placuit sufficere si mortis tempore sint ex iure Quiritium testatoris, ueluti uinum, oleum, frumentum, pecuniam numeratam. ceteras res uero placuit utroque tempore testatoris ex iure Quiritium esse debere, id est, et quo faceret testamentum, et quo moreretur, alioquin inutile est legatum. §. 197. Sed sane hoc ita est iure ciuili, postea uero auctore Nerone Caesare senatusconsultum

siamo legare per rivendicazione, per condanna, in forma di tolleranza, o per prelevazione. §. 193. Si lega per rivendicazione così: IO DO, IO LEGO LO SCHIAVO STICHUS A LUCIUS TITIUS; sarebbe del pari se fosse altrimenti formulato, come: LO SCHIAVO STICHUS IO DO; oppure con altre parole: ABBIA; CONSEGUA; O PRENDA. — §. 194. Si appella legato di rivendicazione, perchè subito dopo accettata l'eredità, la cosa appartiene al legatario in dominio, e se la chiede all'erede o a qualunque possessore, deve rivendicarla, cioè reclamarla, come appartenentegli per diritto quiritario. §. 195. Le opinioni dei giureconsulti sono a questo proposito discordanti; Sabino, Cassio, e li altri nostri maestri credono, che appena adita l'eredità, il legato diventi proprio del legatario, benchè ne ignorasse la disposizione, e che, se nell'atto di conoscerla lo rifiutasse, allora si ritenga come se il legato non fosse. Viceversa Nerva, Proculus, e li altri capi dell'opposta scuola opinano, che la cosa non diventi propria del legatario, se non in quanto abbia manifestata la volontà di averla come sua; ma al presente, in forza di una costituzione di Antonino Pio, l'avviso di Proculus sembra essere il più seguito; infatti, essendo stato un uomo latino lasciato a una colonia col legato di rivendicazione, l'Imperatore disse: i decurioni della colonia devono risolvere se vogliono accettarlo o nò, come se fosse stato lasciato ad uno solo individuo. §. 196. Possono legarsi per vindicazione soltanto quelle cose che appartengono al testatore per diritto quiritario, e riguardo a quelle che constano in peso, numero, e misura, come il vino, l'olio, il frumento, e il danaro sonante, si ritenne sufficiente che gli avessero appartenuto quiritariamente all'epoca della morte; riguardo poi alli altri oggetti venne deciso, che gli dovessero appartenere nell'epoca in cui fece il testamento, ed in quella in cui è defunto; altrimenti il legato sarebbe inutile. §. 197. Tali sono le disposizioni del diritto civile, ma in seguito un senatusconsulto promosso

factum est, quo cautum est, ut si eam rem quisque legauerit, quae eius numquam fuerit, perinde utile sit legatum, atque si optimo iure relictum esset: optumum autem ius est per damnationem legatum, quo genere etiam aliena res legari potest, sicut inferius apparebit. §. 198. Sed si quis rem suam legauerit, deinde post testamentum factum eam alienauerit, plerique putant, non solum iure ciuili inutile esse legatum, sed nec ex senatusconsulto confirmari. quod ideo dictum est, quia etsi per damnationem aliquis rem suam legauerit eamque postea alienauerit, plerique putant, licet ipso iure debeatur legatum, tamen legatarium petentem per exceptionem doli mali repelli, quasi contra uoluntatem defuncti petat. §. 199. Illud constat, si duobus pluribusue per uindicationem eadem res legata sit, siue coniunctim, siue disiunctim, si omnes ueniant ad legatum, partes ad singulos pertinere, et deficientis portionem collegatario adcrescere. coniunctim autem ita legatur: TITIO ET SEIO HOMINEM STICHVM DO, LEGO; disiunctim ita: LVCIO TITIO HOMINEM STICHVM DO, LEGO. SEIO EVNDEM HOMINEM DO, LEGO. §. 200. Illud quaeritur, quod sub condicione per uindicationem legatum est, pendente condicione cuius esset. nostri praeceptores heredis esse putant exemplo statuliberi, id est, eius serui, qui testamento sub aliqua condicione liber esse iussus est; quem constat interea heredis seruum esse. sed diuersae scholae auctores putant, nullius interim eam rem esse: quod multo magis dicunt de eo, quod sine condicione pure legatum est, antequam legatarius admittat legatum.

da Nerone Cesare ha stabilito, che se taluno legasse una cosa che non gli abbia mai appartenuto, il legato rimanga fermo, come se fosse stato fatto nella migliore forma; ora la migliore forma di legare è quella per condanna, mediante la quale si può legare perfino la roba altrui, come si vedrà in seguito (§. 202). §. 198. Se taluno venga a legare una cosa, e dopo fatto il testamento l'alieni, si crede generalmente che sia nullo il legato, non solo per diritto civile, ma anche per le disposizioni del senatusconsulto, ed ecco come si ragiona: la maggior parte de' giureconsulti sono di avviso che nel caso, in cui sia stata legata una cosa per condanna, e il testatore l'abbia poscia venduta, benchè in stretto diritto sia dovuto il legato, nondimeno si possa respingere coll' eccezione di dolo il legatario reclamante, venendo questi in certo modo ad opporsi colla sua inchiesta alla volontà del defunto. §. 199. È fuori di dubbio, che se fu una cosa lasciata per titolo di legato di rivendicazione a due, o a più persone, sia congiuntamente, sia separatamente e tutti questi legatarj si presentino, si debba dividerla in tante porzioni assegnandone una per cadauno, e accrescendo quella di chi non si presenta al collegatario. Si lega congiuntamente in questo modo: IO DO, IO LEGO LO SCHIAVO STICHUS A TITIUS E A SEIUS, e separatamente: IO DO, IO LEGO LO SCHIAVO STICHUS A LUCIUS TITIUS: IO DO, IO LEGO LO STESSO SCHIAVO A SEIUS. §. 200. Si domanda: allorchè una cosa sia stata legata per vindicazione, ma condizionalmente, a chi appartiene fino a tanto che pende la condizione? I nostri maestri opinano che appartenga all'erede, come nel caso dello *statuliber*, cioè di quello schiavo, a cui per testamento fosse stata data la libertà sotto qualche condizione, essendo noto, che nel frattempo, lo schiavo è dell'erede; ma li scrittori della scuola opposta alla nostra credono che interinalmente la cosa sia di nessuno; locchè vieppiù sostengono riguardo a ciò che fosse stato legato senza condizione e puramente, fino a che

§. 201. Per damnationem hoc modo legamus: HERES MEVS STICHVM SERVVM MEVM DARE DAMNAS ESTO. sed et si DATO scriptum sit, per damnationem legatum est. §. 202. *Quo* genere legati etiam aliena res legari potest, ita ut heres redimere et praestare, aut aestimationem eius dare debeat. §. 203. Ea quoque res, quae in rerum natura non est, si

modo futura est, per damnationem legari potest, uelut fructus, qui in illo fundo nati erunt, aut quod ex illa ancilla natum erit. §. 204. Quod autem ita legatum est, post aditam hereditatem, etiamsi pure legatum est, non, ut per uindicationem legatum, continuo legatario adquiritur, sed nihilominus heredis est. ideo legatarius in personam agere debet, id est, intendere, heredem sibi dare oportere: et tum heres *(rem),* si mancipi sit, mancipio dare, aut in iure cedere, possessionemque tradere debet; si nec mancipi sit, sufficit si tradiderit. nam si mancipi rem tantum tradiderit, nec mancipauerit, usucapione *demum* pleno iure fit legatarii: *finitur* autem *usu*capio, *ut supra quoque* diximus, mobilium quidem rerum anno, earum uero, quae solo tenentur, biennio. §. 205. Est et *alia differentia inter legatum per* uin*dicatione*m *et per damnationem:* *si eadem res* duobus pluribusue per damn*ati*onem legata sit, si quidem coniunctim, plane singulis parte*s* debentur siue omnes ueniant ad legatum, *siue non;* *si ue*ro disiunctim, singulis solida res debe*tur,* ut scilicet heres alteri rem, alteri aestimationem eius praestare debeat. et in coniunctis deficientis portio non ad collegatarium pertinet, sed in hereditate remanet.

§. 206. Quod autem diximus, deficientis portionem *(in)*

il legatario non lo accetti. §. 201. Leghiamo per condanna in questo modo: IL MIO EREDE SIA CONDANNATO A DARE STICHUS MIO SCHIAVO, e sarebbe sempre legato di condanna, se anche si fosse scritto DIA. §. 202. Con tale forma si può legare anche la cosa altrui, ed allora l'erede deve acquistarla e consegnarla, oppure deve corrisponderne il valore. §. 203. In via di condanna si può eziandio legare una cosa non esistente in fatto, purchè possa esistere dappoi; per esempio i frutti che ha da produrre un fondo, il figlio che deve nascere da una data schiava. §. 204. Al contrario di quanto ha luogo nel legato per rivendicazione, in questa specie di legato, benchè fatto puramente, la cosa non diventa, dopo l'adizione, proprietà immediata del legatario, ma segue ad essere dell'erede; e perciò il legatario deve procedere contro lui, e domandare che il medesimo sia obbligato a consegnargli il legato; ed allora, se la cosa è *mancipi*, l'erede deve o manciparla, o cederla in giustizia, e farne la tradizione, e se la cosa è *non mancipi*, basta che ne faccia la tradizione. Infatti, se l'erede si è limitato alla tradizione della cosa *mancipi*, senza manciparla, il legatario non ne diverrebbe proprietario che dopo averla usucapita; e come già dissimo di sopra (§§. 42, 44, 54) l'usucapione si compie, riguardo ai mobili col possesso di un anno, e riguardo alli stabili col possesso di due anni. §. 205. Havvi un'altra differenza fra il legato di rivendicazione, e quello di condanna, giacchè se con questa seconda forma siasi legata la identica cosa a più persone in modo congiuntivo, se ne deve dare ad ognuno una porzione, sia che concorrano tutti o nò al legato, e se fu legata in modo disgiuntivo, ciascheduno ha diritto alla totalità, di guisa che l'erede è tenuto di dare a questi l'oggetto, a quegli il valore di lui; invece nel legato per condanna fatto in modo congiuntivo, la porzione del legatario che venisse a mancare non si accresce al collegatario, ma resta nella successione. §. 206. Dicendo, che nel legato per condanna la porzione

per damnationem quidem legato in hereditate retineri, in per uindicationem uero collegatario accrescere, admonendi sumus, ante legem Papiam iure ciuili ita fuisse: post legem uero Papiam deficientis portio caduca fit, et ad eos pertinet, qui in eo testamento liberos habent. §. 207. Et quamuis prima causa sit in caducis uindicandis heredum liberos habentium, deinde, si heredes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium; tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius coniunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habebunt. §. 208. Set plerisque placuit, quantum ad hoc ius, quod lege Papia coniunctis constituitur, nihil interesse, utrum per uindicationem, an per damnationem legatum sit.

§. 209. Sinendi modo ita legamus: HERES MEVS DAMNAS ESTO SINERE, LVCIVM TITIVM HOMINEM STICHVM SVMERE SIBIQVE HABERE. §. 210. Quod genus legati plus quidem habet *(quam)* per uindicationem legatum; minus autem, quam per damnationem. nam eo modo non solum suam rem testator utiliter legare potest, sed etiam heredis sui: cum alioquin per uindicationem nisi suam rem legare non potest; per damnationem autem cuiuslibet extranei rem legare potest. §. 211. Sed siquidem mortis testatoris tempore res ipsius testatoris sit, uel heredis, plane utile legatum est, etiamsi testamenti faciundi tempore neutrius fuerit. §. 212. Quodsi post mortem testatoris ea res heredis esse coeperit, quaeritur, an utile sit legatum. et plerique putant inutile esse. quid ergo est? licet aliquis eam rem legauerit, quae neque eius umquam fuerit, neque postea heredis eius umquam esse coeperit, ex senatusconsulto Neroniano proinde uidetur, ac si per damnationem relicta esset. §. 213. Sicut autem per damnationem legata res non statim post aditam

del legatario che manchi non si accresca al collegatario, e si accresca in quello per rivendicazione, dobbiamo notare che siffatto era il diritto civile, prima della Legge Papia, ma posteriormente la porzione di cui trattasi deve aversi caduca, e concessa a coloro fra li nominati nel testamento che hanno figli. §. 207. E benchè nella rivendicazione delle cose caduche vadano preferiti li eredi aventi figli, e in difetto vengano i legatarj che abbiano figli, nondimeno la stessa legge Papia ordinò, che in questo caso il collegatario avente figli sia anteposto alli eredi, sebbene ne avessero del pari. §. 208. Secondo l'opinione della maggior parte delli scrittori, il disposto dalla legge Papia sui legatarj nominati in modo congiuntivo non diversifica, se il legato sia per rivendicazione, oppure per condanna.

§. 209. Noi leghiamo in via di tolleranza così: IL MIO EREDE SIA OBBLIGATO A PERMETTERE CHE LUCIUS TITIUS PRENDA E CONSEGUA LO SCHIAVO STICHUS. §. 210. Questa specie di legato ha più latitudine di quello per rivendicazione, ma ne ha meno dell'altro per condanna; infatti il testatore può in detta specie efficacemente legare non solo la cosa propria, ma anche quella del suo erede; mentre per rivendicazione non può legare che la cosa propria, e per condanna potrebbe perfino quella di un estraneo. §. 211. Perchè questo legato riporti il suo effetto, basta che la cosa appartenga al testatore, o all'eredé nel punto del decesso del testatore, benchè non fosse dell'uno, nè dell'altro quando si faceva il testamento. §. 212. Si è dubitato, se possa tenere il legato, quando la cosa non fosse divenuta di proprietà dell'erede, che dopo la morte del testatore; anzi molti pensarono che in questo caso il legato non tenesse; e perchè ciò? Secondo il Senatusconsulto di Nerone la cosa procede, come se fosse stata lasciata per condanna, benchè nè il testatore, nè l'erede ne fossero stati mai proprietarj. §. 213. Nei legati di tolleranza, come in quelli per condanna, la cosa non diviene propria del legatario,

hereditatem legatarii efficitur, sed manet heredis eousque, donec is heres tradendo, uel mancipando, uel in iure cedendo legatarii eam fecerit; ita et in sinendi modo legato iuris est: et ideo huius quoque legati nomine in personam actio est, QVIDQVID HEREDEM EX TESTAMENTŌ DARE, FACERE OPORTET. §. 214. Sunt tamen, qui putant, ex hoc legato non uideri obligatum heredem, ut mancipet, aut in iure cedat, aut tradat, sed sufficere, ut legatarium rem sumere patiatur, quia nihil ultra ei testator imperauit, quam ut sinat, id est, patiatur, legatarium rem sibi habere. §. 215. Maior illa dissensio in hoc legato interuenit, si eandem rem duobus pluribusue disiunctim legasti. quidam putant, utrisque solidum deberi, sicut per *damnationem*; nonnulli occupantis esse meliorem condicionem aestimant; quia, cum in eo genere legati damnetur heres patientiam praestare, ut legatarius rem habeat, sequitur, ut si priori patientiam praestiterit et is rem sumpserit, securus sit aduersus eum, qui postea legatum petierit, quia neque habet rem, ut patiatur eam ab eo sumi, neque dolo malo fecit, quominus eam rem haberet.

§. 216. Per praeceptionem hoc modo legamus: LVCIVS TITIVS HOMINEM STICHVM PRAECIPITO. §. 217. Sed nostri quidem praeceptores nulli alii eo modo legari posse putant, nisi ei, qui aliqua ex parte heres scriptus *est:* praecipere enim esse, praecipuum sumere; quod tantum in eius persona procedit, qui aliqua ex parte heres institutus est, quod is extra portionem hereditatis praecipiat legatum, *(quod)* habiturus sit. §. 218. Ideoque si extraneo legatum fuerit, inutile est legatum. adeo ut Sabinus existimauerit, ne quidem ex *senatusconsulto* Neroniano posse conualescere: nam

appena fatta l'adizione, e rimane all'erede fino al momento ch' egli ne trasferisca la proprietà al legatario, sia facendogliene la tradizione, sia mancipandogliela, sia cedendogliela in giustizia. Egli è perciò, che questo legato dà luogo a un'azione contro l'erede, e tale n'è la formula: L'EREDE ESEGUISCA QUANTO DEVE DARE, SECONDO IL TESTAMENTO. §. 214. Nondimeno, alcuni autori credono che questa specie di legato non imponga punto all'erede l'obbligo di mancipare, di cedere in giustizia, o di consegnare la cosa, bastando, secondo il testamento, ch' egli permetta al legatario di appropriarsela, attesochè il testatore ha solo voluto che l'erede acconsenta, cioè non frapponga ostacoli che il legatario possa far sua la cosa legatagli. §. 215. In questo legato di tolleranza, le opinioni sono più divise nel caso in cui la stessa cosa si fosse separatamente legata a due o a più persone; alcuni giureconsulti opinano che sia dovuta per intiero ad ognuna di quelle, come nei legati per condanna; altri invece, che si debba preferire quella persona che siasi appropriata la cosa legata; e veramente, siccome qui l' erede è tenuto a lasciare che il legatario se ne impadronisca, dal momento che ciò ha permesso al primo che si è presentato, deve ritenersi in salvo da ogni altra domanda, giacchè non avendo più la cosa, non gli è dato di ancora permettere che siagli levata, e d'altra parte non è per sua colpa se più non si trova presso di lui. §. 216. Per prelevazione si lega nel modo seguente: LUCIUS TITIUS PRELEVI LO SCHIAVO STICUS. §. 217. I professori della nostra scuola pensano, che così non possa lasciarsi un legato, se non che all'erede istituito in una porzione dell'asse; infatti prelevare vuol dire levare prima, locchè non può intendersi che dell'erede istituito in qualche parte, il quale venga a levare il legato prima di levare la sua quota di successione. §. 218. Questo legato perciò non tiene, se fatto ad un estraneo, neppure, secondo l'opinione di Sabino, pel Senatusconsulto di Nerone; perchè, com' egli dice, il

eo, inquit, senatusconsulto ea tantum confirmantur, quae uerborum uitio iure ciuili non ualent; non quae propter ipsam personam legatarii non deberentur. sed Iuliano *et* Sexto placuit, etiam hoc casu ex senatusconsulto confirmari legatum: nam ex uerbis etiam hoc casu accidere, ut iure ciuili inutile sit legatum, *i*nde manifestum *esse,* quod eidem aliis uerbis recte legatur, uelut p*er* uindicationem, et per damnationem, sinendi modo; tunc autem uitio personae legatum non ualere, cum ei legatum sit, cui nullo modo legari possit, uelut peregrino, cum quo testamentifactio non sit; quo plane casu senatusconsulto locus non est. §. 219. Item nostri praeceptores quod ita legatum est, nulla ratione putant posse consequi eum, cui ita fuerit legatum, *praeter* qu*am* iudicio familiae erciscundae, quod inter heredes de hereditate erciscunda, id est diuidunda, accipi solet: officio enim iudicis id contineri, ut et quod per praeceptionem legatum est, adiudicetur. §. 220. Vnde intellegimus, nihil aliud secundum nostrorum praeceptorum opinionem per praeceptionem legari posse nisi quod testatoris sit: nulla enim alia res, quam hereditaria, deducitur in hoc iudicium. itaque si non suam rem eo modo testator legauerit, iure quidem ciuili inutile erit legatum; sed ex *s*enatusconsulto confirmabitur. aliquo tamen casu etiam alienam rem *(per)* praeceptionem legari posse fatentur: ueluti si quis eam rem legauerit quam creditori fiduciae causa mancipio dederit; nam officio iudicis coheredes cogi posse existimant, soluta pecunia soluere eam rem, ut possit pr*ae*cipere *is,* cui ita legatum sit. §. 221. *S*ed diuer*s*ae sc*h*olae auctores putant,

Senatusconsulto sanziona quelli soli legati che sarebbero invalidi in diritto civile, atteso difetto nell' espressioni, ma non già altri legati che non sono dovuti per la persona del legatario; però Giuliano e Sesto sono d'avviso, che anche in questo caso il legato venga tenuto fermo dal Senatusconsulto. Infatti, così ragionano essi, se per diritto civile in questo caso il legato non regge, ciò dipende del pari da difetto nell' uso delle parole, essendo ovvio, che si sarebbe potuto legare attendibilmente a favore della stessa persona, mercè l'uso di altri termini, a cagione d' esempio valendosi della formula propria ai legati di rivendicazione, di condanna, o di tolleranza; da ciò ne discende, che riguardo alla persona del legatario, il legato non valerebbe nel solo caso in cui quello non potesse affatto conseguirlo, per esempio se fosse straniero, a favore del quale non si può testare; ma è chiaro che di ciò non è punto cenno nel Senatusconsulto. §. 219. Inoltre li nostri maestri credono, che il legatario non possa conseguire la cosa lasciatagli in questo modo, altrimenti che coll' azione *familiae erciscundae*, la quale si esercita fra eredi, onde dividere l'asse comune ereditato, e che sia pure nelle attribuzioni del giudice di aggiudicare il legato di prelevazione. — §. 220. Dalla riferita opinione dei nostri maestri si deduce, che il testatore non possa legare in antiparte che ciò che gli appartiene; l' azione per divisione infatti non comprende che le cose della successione; se pertanto il testatore avesse legato in antiparte la cosa altrui, per diritto civile il legato sarebbe nullo; ma il Senatusconsulto lo convalida. Nondimeno ammettono che in certi casi si possa legare per antiparte anche la cosa d' altri; per esempio se dal testatore fosse stato così legato ciò che avesse mancipato fiduciariamente al suo creditore, ritenendo per avventura che il giudice possa astringere li eredi a ottenere lo svincolo della cosa data al Creditore, col pagamento del debito; dietro di che possa il legatario conseguirla. §. 221. Ma i giureconsulti del-

etiam extraneo per praeceptionem legari posse proinde ac si ita scribatur: TITIVS HOMINEM STICHVM CAPITO; superuacuo adiecta PRAE syllaba: ideoque per *uindicationem eam rem* legatam uideri. quae sententia dicitur diui Hadriani constitutione confirmata esse. §. 222. Secundum hanc igitur opinionem, si eâ res *(ex)* iure Quiritium defuncti fuerit, po*test* a legatario uindicari, siue is unus ex heredibus sit, siue extraneus. *s*et si in bonis tantum testatoris fuerit, extraneo quidem ex senatusconsulto utile erit legatum, heredi uero familiae herciscundae iudicis officio praestabitur. quodsi nullo iure fuerit testatoris, tam heredi, quam extraneo ex senatusconsulto utile erit *(legatum)*. §. 223. Siue tamen heredibus, secundum nostrorum opinionem, siue etiam extraneis, secundum illorum opinionem, duobus pluribusue eadem res coniunctim aut disiunctim legata fuerit, singul*i* partes habere debent.

Ad legem Falcidiam. §. 224. Sed olim quidem licebat, totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare, nec quicquam heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis; idque lex XII tabularum permittere uidebatur, qua cauetur, ut quod quisque de re sua testatus esset, id ratum haberetur, his uerbis: VTI LEGASSIT SVAE REI, ITA IVS ESTO. quare qui scribti heredes erant, ab hereditate se abstinebant, et idcirco plerique intestati moriebantur. §. 225. Itaque lata est lex Furia, qua, exceptis personis quibusdam, ceteris plus mile as*s*ibus legatorum nomine mortisue causa capere permissum non est. sed et haec lex non perfecit quod uoluit. qui enim uerbi gratia quinque milium aeris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus singulis millenos asses

l'opposta scuola pensano, che il legato di prelevazione valga come quello in cui si dica: TITIUS PRENDA LO SCHIAVO STICHUS, perchè considerando come superflua la sillaba *pre*, lo confondono con quello per rivendicazione; e vuolsi che questa opinione sia stata anche sancita da una Costituzione di Adriano. §. 222. Secondo tale opinione adunque, se la cosa legata fosse stata in dominio quiritario del defunto, potrebbe essere rivendicata dal legatario, fosse tanto uno degli eredi, che un estraneo; ma se trovavasi soltanto fra li suoi beni (in bonis), il Senatusconsulto concederebbe all'estraneo il legato, mentre l'azione per divisione lo farebbe conseguire coll'intervento del giudice, all'erede. Finalmente, se la cosa legata non avesse in alcun modo appartenuto al testatore, il Senatusconsulto terrebbe fermo il legato a favore dell'erede, o dell'estraneo. §. 223. Se una stessa cosa fosse stata legata congiuntamente, o separatamente a due, o a più legatarii, che fossero eziandio eredi, secondo la nostra opinione, oppure anche estranei alla successione, secondo l'avviso dei nostri oppositori, ognuno di essi dovrebbe ricevere la sua porzione.

Della Legge Falcidia. §. 224. Anticamente era permesso di esaurire in legati ed in liberazioni di schiavi tutta la sostanza, in modo che la qualità di erede non restava più che un vano titolo; ciò sembrava autorizzato dalla Legge delle dodici tavole, prescrivente, che debba eseguirsi quella disposizione che ciascheduno avesse fatto della roba sua, con queste parole: LA DISPOSIZIONE DI OGNUNO SULLE COSE PROPRIE SARÀ' LEGGE. Da questo derivava, che li eredi istituiti declinassero dall'eredità, e che li più fra i testatori morissero intestati. §. 225. Per ciò fu promulgata la Legge Furia, secondo cui, eccettuate alcune persone, i legatarii ed i donatarii per causa di morte, non ponno come tali levare dalla successione più di mille assi; ma questa legge non raggiunse il suo scopo; infatti quegli che aveva un patrimonio del valsente di cinque mille assi, poteva tutto,

legando totum patrimonium erogare. §. 226. Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisue causa capere liceret, quam heredes caperent. ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere uidebantur; set tamen fere uitium simile nascebatur: nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio, poterat adeo heredi minimum relinquere *(testator)*, ut non expediret heredi, huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere. §. 227. Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare liceat, quam dodrantem. itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat. et hoc *nunc* iure utimur. §. 228. In libertatibus quoque dandis nimiam licentiam conpescuit lex Furia Caninia, sicut in primo commentario rettulimus.

R. De inutiliter relictis legatis. §. 229. Ante *h*eredis institutionem *in*utiliter legatur, scilicet quia testamenta uim ex institutione heredis accipiunt, et ob id uelut caput et fundamentum intellegitur totius testamenti heredis institutio.

§. 230. Pari ratione nec libertas ante heredis institutionem dari potest. §. 231. Nostri praeceptores nec tutorem eo loco dari posse existimant: set Labeo et Proculus tutorem posse dari *(putant)*, quod nihil ex hereditate erogatur tutoris datione. §. 152. Post mortem quoque heredis inuitliter legatur, id est hoc modo: CVM HERES MEVS MORTVVS ERIT, DO, LEGO, aut DATO. Ita autem recte legatur: CVM HERES MORIÆTVR: quia non post mortem heredis relinquitur, sed ultimo uitae eius tempore. Rursum ita non

esaurirlo, col lasciare a cinque legatari soltanto mille assi per cadauno. §. 226. Ond'è, che posteriormente venne la legge Voconia, la quale proibì a qualsiasi di conseguire a titolo di legato, o per causa di morte più di quanto della successione potesse toccare alli eredi; ma comunque ciò sembrasse favorevole alli eredi, questa legge presentava per altro inconvenienti non minori dell'altra; giacchè distribuendo il proprio avere ad un gran numero di legatari, il testatore poteva di tanto ridurre la porzione dell'erede, che questi per un minimo profitto non stimasse utile di addossarsi li carichi inerenti alla successione. §. 227. Venne dunque portata la Legge Falcidia, disponente che nessuno potesse legare più che tre quarti del suo asse. Per forza di questa legge, è giocoforza che l'erede ottenga il quarto della facoltà; tale è il nostro diritto attuale.

§. 228. La legge Furia Caninia ebbe poi a reprimere la soverchia facilità di liberare li schiavi, come fu da noi riferito nel primo Commentario (§. 42 e seguenti).

Dei legati inefficaci. §. 229. È inefficace il legato disposto prima della istituzione d'erede, giacchè li testamenti non hanno forza, che per l'istituzione, e qnesta viene considerata principio e base di tutto il testamento. §. 230. Per la stessa ragione, non si può dare la libertà prima della istituzione d'erede. §. 231. I maestri della nostra scuola credono, che prima della istituzione non si possa dare nemmeno un tutore, mentre Labeone e Proculus sarebbero di altro sentimento, perchè nulla, colla nomina di un tutore, viene sottratto alla sostanza ereditaria. §. 232. Neppure vale il legato per dopo la morte dell'erede, come se si dicesse: IO DO, IO LEGO DOPO CHE IL MIO EREDE SARA' MORTO, oppure CHE DIA. Così per altro valerebbe: ALLORCHÈ IL MIO EREDE MORRA', considerandosi in questo caso fatto non pel tempo che susseguirà alla morte dell'erede, ma tale che debba eseguirsi nell'ultimo istante del viver suo. Si ritiene invalido anche il legato disposto nel modo che segue: LA

potest legari: PRIDIE QVAM HERES MEVS MORIETVR. quod non pretiosa ratione receptum uidetur. §. 233. Eadem et de libertatibus dicta intellegemus. §. 234. Tutor uero an post mortem heredis dari possit quaerentibus eadem forsitan poterit esse quaestio, quae de *(eo)* agitatur, qui ante heredum institutionem datur.

(*De*) *poe*na *cau*s*a* reli*ctis* leg*a*tis.

§. 235. *Poe*nae quoque nomine inutiliter legatur. poenae autem nomine legari uidetur quod coercendi heredis causa relinquitur, quo magis heres aliquid faciat, aut non faciat, uelut quod ita legatur: SI HERES MEVS FILIAM SVAM TITIO IN MATRIMONIVM COLLOCAVERIT, X (*MILIA*) SEIO DATO; uel ita: SI FILIAM TITIO IN MATRIMONIVM NON COLLOCAVERIS, X MILIA TITIO DATO. sed et si heres uerbi gratia intra biennium monumentum sibi non fecerit, x Titio dari iusserit, poenae nomine legatum *est. et denique* ex ipsa definitione multas similes species proprias fingere possumus. §. 236. Nec libertas quidem poenae nomine dari potest, quamuis de ea re fuerit quaesitum. §. 237. De tutore uero nihil possumus quaerere, quia non potest datione tutoris heres conpelli quidquam facere, aut non facere: ideoque nec datur poenae *nom*ine tutor; (*et si*) datus fuerit, magis sub condicione quam p*oe*nae nomine datus uidebitur. §. 238. Incertae personae legatum inutiliter relinquitur. incerta autem uidetur persona quam per incertam opinionem animo suo testator subiicit, u*el' ut si' ita leg*atum sit: QVI PRIMVS AD FVNVS MEVM VENERIT, (*EI HERES*) MEVS X (*MILIA*) DATO. idem iuris est si generaliter omni*bus* legauerit, QVICVMQVE AD FVNVS MEVM VENERIT. i*n ea*dem causa est, quod ita relinquitur: QVICVMQVE FILIO MEO IN MATRIMONIVM FILIAM SVAM COLLOCAVERIT, EI HERES MEVS X MILIA DATO. illud quoque in eadem causa est quod ita r*e*linquitur: QVI POST TESTAMENTVM CONSVLES DESIGTATI ERVNT: *(nam)* aeque incertis personis legari uidetur. et denique aliae multae huiusmodi species sunt. Sub certa uero demonstratione incertae personae

VIGILIA DEL DÌ DELLA MORTE DEL MIO EREDE, benchè non per alcuna ragione che sia solida. §. 233. Li stessi principii si applicano alle liberazioni degli schiavi. §. 234. La questione, se un tutore possa essere nominato pel tempo posteriore alla morte dell'erede, deve forse risolversi, come l'altra del tutore nominato nel testamento prima dell'istituzione d'erede. §. 235. *Dei legati disposti a titolo di pena.* — Inefficaci sono i legati a titolo di pena, che si lasciano per costringere l'erede a fare, o ad ommettere qualche cosa; come quando fosse detto: IL MIO EREDE, SE MARITA SUA FIGLIA A TITIUS, PAGHI DIECI MILLE A SEIUS; o viceversa: SE NON MARITA SUA FIGLIA A TITIVS, PAGHI DIECI MILLE A TITIVS. È legato per causa di pena, se per esempio si commette all'erede d'innalzare un monumento entro due anni, e in difetto che paghi a Titius dieci mille, e così è di una quantità di casi particolari, che possiamo facilmente immaginare secondo la definizione. §. 236. Ma la libertà non può lasciarsi a titolo di pena; benchè siasene disputato. §. 237. Quanto alla nomina del tutore, non può esservi luogo a dubbio, giacchè dessa non astringe l'erede a fare, o a non fare; perciò non dassi tutore a titolo di pena, e se si desse, si avrebbe piuttosto siccome dato sotto condizione che a titolo di pena. §. 238. È inutile il legato lasciato a persona incerta, cioè a quella intorno a cui il testatore non s'è formata un'idea precisa, come se fosse stato disposto: IL MIO EREDE DIA DIECI MILLE A COLUI CHE VERRÀ PRIMO AI MIEI FUNERALI. Lo stesso dovrebbe dirsi, se avessi esteso il legato a tutti gl'intervenuti ai miei funerali. È della medesima categoria il seguente legato: CHIUNQUE DARÀ SUA FIGLIA IN MATRIMONIO AL FIGLIUOLO MIO, RICEVERÀ DIECI MILLE DAL MIO EREDE, oppure quell'altro con cui si lasciasse ai primi CONSOLI DESIGNATI DOPO LA CONFEZIONE DEL MIO TESTAMENTO, considerandosi legato diretto a persone incerte; e vi sono infine molti altri esempj simili; invece vale il legato fatto a persona incerta, ma con una indicazione sicura, com'è questo:

recte legatur; uelut: EX COGNATIS MEIS, QVI NVNC SVNT, QVI PRIMVS AD FVNVS MEVM VENERIT, EI X MILIA HERES MEVS DATO. §. 239. Libertas quoque non uidetur incertae personae dari posse, quia lex Furia Caninia iubet nominatim seruos liberari. §. 240. Tutor quoque certus dari debet. §. 241. Postumo quoque alieno inutiliter legatur. *est autem* alienus postumus, qui natus inter suos heredes testatori futurus non est. ideoque ex emancipato *quo*que filio conceptus nepos extraneus *est postumus auo; item qui* in *utero* est ejus *quae iure nostro non potest esse* uxor, extraneus postumus patri contingit. §. 242. Ac ne heres quidem potest institui postumus alienus; est enim incerta persona. §. 243. Cetera uero, qua*e* supra diximus, ad legata proprie pertinent. quamquam non inmerito quibusdam placeat, poenae nomine heredem institui non posse: nihil enim interierit, utrum legatum dare iubeatur heres, si fecerit aliquid, aut non fecerit, an coheres ei adiiciatur; quia tam *co*heredis adiectione, quam legati datione conpellitur, ut aliquid contra propositum suum faciat.

§. 244. An ei, qui in potestate sit eius, quem heredem instituimus, recte legemus, quaeritur. Seruius recte legari probat, sed euanescere legatum si, quo tempore dies legatorum cedere solet, adhuc in potestate *sit*: ideoque siue pure legatum sit et uiuo testatore in potestate heredis esse desierit, siue sub condicione et ante condicionem id acciderit, deberi legatum. Sabinus et Cassius sub condicione recte legari, pure non recte, putant: licet enim uiuo testatore possit desinere in potestate heredis esse, ideo tamen inutile legatum intellegi oportere, quia quod nullas uires

QUEGLI FRA I MIEI PARENTI CHE ORA VIVONO, IL QUALE VERRA' PRIMO AI MIEI FUNERALI, RICEVERA' DIECI MILLE DAL MIO EREDE. §. 239. Neppure la libertà potrebbe legarsi a persona incerta; infatti la legge Furia Caninia ordina che gli schiavi siano posti in libertà designandoli coi loro nomi. §. 240. Anche il carico di Tutore dev' esser dato a una persona precisa. §. 241. Il legato fatto ad un postumo alieno è pure nullo; alieno è il postumo, quando nascendo non troverebbesi fra li eredi suoi del testatore; così il nipote concepito da un figlio emancipato è alieno postumo dell' avo; il concepito nell' utero della donna che non può essere moglie secondo il nostro diritto, è parimenti alieno postumo del padre. §. 242. Non si può dunque istituire erede il postumo alieno, perchè è considerato persona incerta. §. 243. Quanto dissimo (§§. 229, 232, 233) si riferisce propriamente ai legati; e non senza fondamento parve a taluni che non si possa istituire un erede a titolo di pena; imperciocchè non v'ha differenza, che l' erede sia obbligato a dare un legato facendo, o non facendo una data cosa, oppure che un altro coerede vi si aggiunga; essendo costretto in ambedue li casi a fare o nò contro sua voglia, tanto per l' imposizione del legato, che per l' aggiunta di un altro coerede.

§. 244. È valido il legato lasciato a persona sottoposta all'erede nostro? ciò è questionabile. Servius opina che il legato sia valido, e cessi di esserlo soltanto se nel giorno in cui solitamente si consegue, il legatario si trovasse ancora *in potestate*, che quindi sia dovuto, tanto fatto puramente, se vivente il testatore il legatario fosse uscito di potestà, quanto condizionatamente, se ne fosse uscito prima del fatto posto in condizione. Sabinus e Cassius considerano questo legato valido se condizionato, invalido se puro: dovendosi ritenere nullo, se anche il legatario fosse uscito dalla potestà dell'erede prima della morte del testatore; per l'assurdità, che ciò che non avrebbe avuto

habiturum foret, si statim post testamentum factum decessisset testator, hoc ideo ualere, quia uitam longius traxerit, absurdum esset. diuersae scholae auctores nec sub condicione recte legari *(putant)*; quia quos in potestate habemus, eis non magis sub condicione, quam pure debere possumus. §. 245. Ex diuerso constat, ab eo, qui in potestate (*tua*) est, herede instituto recte tibi legari: sed si tu per eum heres extiteris, euanescere legatum, quia ipse tibi legatum debere non possis: si uero filius emancipatus, aut seruus manumissus erit, uel in alium translatus, et ipse heres extiterit, aut alium fecerit, deberi legatum.

§. 246. Hinc transeamus ad fideicommissa.

§. 247. Et prius de hereditatibus uideamus. §. 248. Inprimis igitur sciendum est, opus esse, ut aliquis heres recto iure instituatur, eiusque fidei committatur, ut eam hereditatem alii restituat: alioquin inutile est testamentum, in quo nemo recto iure heres instituitur. §. 249. Verba autem utilia fideicommissorum haec recte maxime in usu esse uidentur: PETO, ROGO, VOLO, FIDEICOMMITTO, quae proinde firma singula sunt, atque si omnia in unum congesta sint. §. 250. Cum igitur scribserimus: (*LVCIVS*) TITIVS HERES ESTO, possumus adiicere: ROGO TE, LVCI TITI, PETOQVE A TE, VT, CVM PRIMVM POSSIS HEREDITATEM MEAM ADIRE, GAIO SEIO REDDAS, RESTITVAS. possumus autem et de parte restituenda rogare; et liberum est, uel sub condicione, uel pure relinquere fideicommissa, uel ex die certa. §. 251. Restituta autem hereditate, is, qui restituit, nihilominus heres permanet, is uero, qui recipit hereditatem, aliquando heredis loco est, aliquando legatarii. §. 252. *Olim autem* nec heredis loco erat, nec legatarii, sed potius emptoris. tunc enim in usu erat, ei,

forza se il testatore fosse morto appena testato, diventi efficace perchè abbia vissuto ancora. Li scrittori dell'altra scuola credono, che anche fatto sotto condizione il legato sia nullo, giacchè non possiamo mai in qualsiasi forma essere tenuti verso coloro che abbiamo in potestà nostra. §. 245. Viceversa, allorchè s'istituisce erede uno soggetto alla nostra potestà, il legato che si faccia a noi sarebbe valido; non già se mediante quegli raccogliamo anche l'eredità, giacchè svanirebbe in tal caso il legato, non potendo alcuno avere debito verso sè stesso di un legato; ma se il figlio sia emancipato, lo schiavo liberato, o divenuto proprietà di un altro, e che la successione fosse stata raccolta da lui o per lui, in questi casi sarebbeci dovuto il legato.

§. 246. Ora passiamo a trattare dei fedecommessi.

§. 247. E prima si dica dell'eredità. §. 248. La prima norma in proposito da seguirsi è questa, che si deve istituire un erede diretto alla fede del quale sia riposta la cura di restituire l'eredità ad un terzo, altrimenti in mancanza della istituzione del diretto erede il testamento è inutile. §. 249. Le formule attendibili e le più praticate riguardo ai fedecommessi sono queste: DOMANDO: PREGO: VOGLIO: RIPONGO NELLA VOSTRA FEDE; e cadauna di queste è così legale come se tutte si fossero contemporaneamente usate. §. 250. Così dopo aver scritto: LUCIUS TITIUS SIA EREDE, possiamo aggiungere: TI DOMANDO E TI PREGO O LUCIUS TITIUS CHE QUANTO PRIMA POTRAI AVERE LA MIA EREDITA' TU ABBI A RENDERLA E A RESTITUIRLA A GAIUS SEIUS; possiamo pure chiedere all'erede una restituzione parziale, e lasciare fedecommessi sotto condizione, puramente, o a termine fisso. §. 251. Anche dopo restituita l'eredità il restitutore non cessa di esser erede, e il ricevitore viene considerato qualche volta erede, e qualche volta legatario. §. 252. Anticamente era piuttosto considerato compratore che erede o legatario, essendo allora in pratica vendere l'eredità verso

cui restituebatur hereditas, nummo uno eam hereditatem dicis causa uenire; et quae stipulationes (*inter uenditorem hereditatis et emptorem interponi solent, eaedem interponebantur*) inter heredem et eum, cui restituebatur hereditas, id est, hoc modo: heres quidem stipulabatur ab eo, cui restituebatur hereditas, ut quidquid hereditario nomine condemnatus fuisset, siue quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnis *esset*, et omnino si quis cum eo hereditario nomine ageret, ut recte defenderetur: ille uero qui recipiebat hereditatem, inuicem stipulabatur, ut si quid ex hereditate ad heredem peruenisset, id sibi restitueretur, ut etiam pateretur eum hereditarias actiones procuratorio aut cognitorio nomine exequi. §. 253. Sed posterioribus temporibus, Trebellio Maximo et Annaeo Seneca Consulibus, senatusconsultum factum est, quo cautum est, ut si cui hereditas ex fideicommissi causa restituta sit, actiones quae iure ciuili heredi et in heredem competerent, (*ei*) et in eum darentur, cui ex fideicommisso restituta esset hereditas. post quod senatusconsultum desierunt illae cautiones in usu haberi. Praetor enim utiles actiones ei et in eum qui recepit hereditatem, quasi heredi et in heredem dare coepit; *eae*que in edicto proponuntur. §. 254. Sed rursus quia heredes scripti, cum aut totam hereditatem, aut paene totam plerumque restituere rogabantur, adire hereditatem ob nullum, aut minimum lucrum recusabant, atque ob in extinguebantur fideicommissa, Pegaso et Pusione (*Consulibus*) senatus censuit, ut ei qui rogatus es*se*t hereditatem restituere, perinde liceret quartam partem retinere, atque e lege Falcidia in legatis retinendi *ius* conceditur. ex singulis quoque rebus, quae per fideicommissum relinquuntur, eadem retentio permissa est. per quod senatusconsultum ipse (*heres*) onera hereditaria sustinet: ille autem, qui ex fideicommisso reliquam partem hereditatis recipit, legatarii partiarii loco est, id est eius legatarii cui pars bonorum legatur; quae species legati partitio uocatur, quia cum herede legatarius partitur

uno supposto prezzo a colui al quale doveva restituirsi, e le stesse stipulazioni che sogliono intervenire fra il venditore e l'acquisitore dell'eredità avevano luogo fra l'erede e quegli a cui l'eredità doveva restituirsi; locchè avveniva nella maniera seguente: l'erede stipulava che l'altro che riceveva l'eredità dovesse rifondergli l'importo delle condanne pagate per la sua qualità di erede, e di quanto altro in buona fede avesse esborsato per qualsivoglia altra causa; alla sua volta l'altro che riceveva l'eredità stipulava la restituzione di ciò che l'erede avesse dall'eredità conseguito, e che dovesse proseguire nelle azioni ereditarie come procuratore o cognitore. §. 253. Più tardi peraltro e precisamente sotto il consolato di Trebellius Maximus e di Annaeus Seneca, venne promulgato un senatusconsulto disponente, che restituita l'eredità fedecommissaria, tutte le azioni prò e contro l'erede ammesse dal diritto civile dovessero riferirsi alla persona ricevente l'eredità dal fiduciario; dopo questo senatusconsulto caddero in disuso le indicate stipulazioni, e il Pretore cominciò a dare le utili azioni prò e contro quegli che ha ricevuto l'eredità come se fosse stato l'erede; queste azioni vedonsi nell'editto registrate. §. 254. Ma siccome li eredi istituiti furono spesso pregati di restituire o tutta la sostanza o quasi, rifiutavano non di rado di accettare l'eredità per un vantaggio minimo o per niente, e ne proveniva che li fedecommessi rimanevano senza effetto; perciò il Senato, essendo Consoli Pegasus e Pusio ha deciso, che l'erede pregato di restituire un'eredità possa ritenerne il quarto, come fu accordato pei legati dalla Legge Falcidia. Lo stesso diritto di ritenzione fu accordato anche per singoli oggetti che fossero stati lasciati in via fedecommissaria. Stando a questo senatusconsulto l'erede sopporta esso li pesi dell'eredità e il fidecommissario che riceve la rimanente sostanza viene equiparato a un legatario di parte dei beni, e perchè questi compartecipa all'eredità coll'erede, il legato si chiama di

hereditatem. unde effectum est, ut quae solent stipulationes inter heredem et partiarium legatarium interponi, eaedem interponantur inter eum, qui ex fideicommissi causa recipit hereditatem, et heredem, id est, ut et lucrum et damnum hereditarium pro rata parte inter eos commune sit. §. 255. Ergo siquidem non plus quam dodrantem hereditatis scriptus heres rogatus sit restituere, tum ex Trebelliano senatusconsulto restituitur hereditas, et in utrumque actiones hereditariae pro rata parte dantur, in heredem quidem iure ciuili, in eum uero qui recipit hereditatem, ex senatusconsulto Trebelliano. quamquam heres etiam pro ea parte, quam restituit, heres permanet, eique et in eum solidae actiones competunt: sed non ulterius oneratur, nec ulterius illi dantur actiones, quam apud eum commodum hereditatis remanet. §. 256. At si quis plus quam dodrantem, uel etiam totam hereditatem restituere rogatus sit, locus est Pegasiano senatusconsulto. §. 257. Set is qui semel adierit hereditatem, si modo sua uoluntate adierit, siue retinuerit quartam partem, siue noluerit retinere, ipse uniuersa onera hereditaria sustinet: set quarta quidem retenta quasi partis et pro parte stipulationes interponi debent, tamquam inter partiarium legatarium et heredem; si uero totam hereditatem restituerit, ad exemplum emptae et uenditae hereditatis stipulationes interponendae sunt. §. 258. Set si recuset scriptus heres adire hereditatem ob id, quod dicat, eam sibi suspectam esse quasi damnosam, cauetur *Pegasiano* senatusconsulto, ut desiderante eo, cui restituere rogatus est, iussu Praetoris adeat et restituat, perindeque ei et in eum qui receperit, actiones dentur, ac iuris est ex senatusconsulto Trebelliano. quo casu nullis stipulationibus opus est, quia simul et huic, qui restituit, securitas datur, et actiones hereditariae ei et in eum transferuntur, qui receperit he-

partizione; ne consegue che le stipulazioni solite ad intervenire fra l'erede ed il legatario in parte, hanno luogo pure fra l'erede e quegli che riceve l'eredità per fedecommesso, cioè s'impegnano vicendevolmente a sostenere i vantaggi e li scapiti dell'eredità fra essi in proporzione delle loro quote. §. 255. Pertanto se l'erede istituito è pregato di restituire non più dei tre quarti dell'asse, la restituzione avviene in conformità del senatusconsulto Trebelliano, e le azioni ereditarie si concedono contro ciascuno in proporzione della quota, contro l'erede pel diritto civile, contro il ricevente l'eredità pel senatusconsulto Trebelliano; l'erede rimane sempre tale anche per la parte restituita, e le azioni integrali risiedono in esso, e hanno luogo contro lui; ma non può essere aggravato, nè trarre utile partito dall'eredità se non in proporzione delle sue competenze. §. 256. Se al contrario uno venga pregato di restituire più di tre quarti oppure tutto l'asse, allora è il caso di richiamare l'osservanza del senatusconsulto Pegasiano.

§. 257. Così quegli che accettò l'eredità volontariamente, se ne trattenga il quarto o nò, deve sempre sostenere tutti li pesi ereditarj; se ebbe luogo la trattenuta del quarto, le stipulazioni riguardo alle parti rispettive sono analoghe a quelle che avvengono fra il legatario in parte e l'erede; ma se non ebbe luogo la trattenuta del quarto e viene restituita tutta l'eredità, si usano le stipulazioni proprie della eredità venduta ed acquistata. §. 258. Se l'erede istituito ricusasse di accettare l'eredità, adducendo che egli la ritiene passiva, il senatusconsulto Pegasiano vuole che sulla domànda di quegli a cui l'eredità và restituita e per decreto del Pretore, l'erede venga costretto ad adire e a restituire l'eredità, ed in tal caso le azioni si danno prò e contro del ricevente, com'è sancito dal senatusconsulto Trebelliano; nè qui v'è d'uopo di alcuna stipulazione, perchè il restitutore è già tenuto indenne da molestie, e le azioni ereditarie passano attivamente e passivamente in chi ricevette

reditatem. §. 259. Nihil autem interest, utrum aliquis ex asse heres institutus aut totam hereditatem, aut pro parte restituere rogetur, an ex parte heres institutus aut totam eam partem, aut partis partem restituere rogetur: nam et hoc casu de quarta parte eius partis ratio ex Pegas*ian*o senatusconsulto haberi solet.

§. 260. Potest autem quisque etiam res singulas per fideicommissum relinquere, uelut fundum, hominem, ues*tem*, argentum, pecuniam; et uel ipsum heredem rogare, ut alicui restituat, uel legatarium, quamuis a legatario legari non possit. §. 261. Item potest non solum propria testatoris res per fideicommissum relinqui, sed etiam heredis, aut legatarii, aut cuius libet alterius. itaque et legatarius non solum de ea re rogari potest, ut eam alicui restituat, quae ei legata sit, sed etiam de alia, siue ipsius legatarii, siue aliena sit. sed hoc solum obseruandum est, ne plus quisquam rogetur alicui restituere, quam ipse ex testamento cep*er*it. nam quod amplius est, inutiliter relinquitur. §. 262. Cum autem aliena res per fideicommissum relinquitur, necesse est ei, qui rogatus est, aut ips*a*m redimere et praestare, aut aestimationem **eius** soluere, s*icut iuris *est*, si* per damnationem aliena res legata sit. sunt tamen qui putant, si rem per fideicommissum relictam dominus non uendat, extingui fideicommissum; sed aliam esse causam per damnationem legati.

§. 263. Libertas quoque seruo per fideicommissum dari potest, ut uel heres rogetur manumittere, uel legatarius. §. 264. **Nec interest, utrum de suo proprio seruo testator** roget, an de eo qui ipsius heredis **aut lega**tarii, uel etiam extranei sit. §. 265. Itaque et alienus seruus redimi et manumitti debet. quod **si dominus eum non uen**dat, sane **extinguitur libertas, quia pro libertate pre*t*ii computatio nulla interuenit. §. 266. Qui autem ex fideicommisso manumittitur, non testatoris fit **libertus, etiamsi te**statoris **seruus sit,*

l'eredità. §. 259. Non v' ha divario fra l'erede istituito nella totalità dell' asse perchè lo restituisca tutto o parte, e l' erede che fosse stato istituito in una parte soltanto perchè restituisca tutta questa parte o una di lei frazione, applicandosi anche in questo ultimo caso il senatusconsulto Pegasiano, e ritenendo il quarto di tale frazione. §. 260. Si possono lasciare per fedecommesso anche oggetti singoli, per esempio un fondo, uno schiavo, un vestito, dell' argenteria, del danaro, e si possono incaricare della restituzione tanto l'erede quanto il legatario, benchè un legatario non potrebbe essere incaricato di un legato. §. 261. Il testatore può mediante fedecommesso lasciare non solo le cose di sua appartenenza, ma anche quanto fosse proprio dell' erede, del legatario, o di un terzo qualunque. Si può eziandio incaricare il legatario di dare ad un terzo non solo la cosa lasciatagli, ma ben' anche una cosa dello stesso legatario, o di un terzo, con questa sola limitazione, che nessuno possa venire caricato per più di quanto abbia conseguito dal testamento, giacchè per il di più la disposizione è nulla. §. 262. Lasciandosi per fedecommesso la cosa d' altri, il gravato deve o acquistarla, e consegnarla, oppure pagarne il valore, come succede nel legato per condanna della cosa d' altri. Alcuni giureconsulti peraltro ritengono che il fedecommesso si estingua quando il padrone della cosa legata non voglia venderla, ma che altrimenti sia riguardo al legato per condanna.

§. 263. Si può dare eziandio la libertà a uno schiavo mediante fedecommesso, pregando l' erede o il legatario di manumetterlo. §. 264. Poco importa che il testatore preghi pel proprio schiavo, per quello dell' erede, del legatario, o di un terzo. §. 265. Lo schiavo d' altri deve dunque essere comperato e liberato, e se il di lui padrone non voglia venderlo, non diventa libero, non potendo esservi luogo ad alcun correspettivo per la libertà. §. 266. Lo schiavo, liberato in forza di un fedecommesso, sebbene fosse schiavo del testatore avrebbe a patrono non questi, ma il suo liberatore.

*sed eius, qui manumis**tit. §. 267. At qui directo testamento liber esse iubetur, *uel*ut hoc *modo:* ST**ICHVS SERVVS MEVS L*I*BER ESTO, uel STICVM** SER**VVM MEVM LIBERVM ESSE IVBEO, is ipsius testa**toris fit libertus. Nec alius ullus directo ex testamento libertatem habere potest, quam qui utroque tempore testatoris **ex iure Quiritium fuerit, et quo faceret** testamentum, et quo moreretur.

——— ——— ——— ——— §. 268. Multum autem diff*erunt* quae per fideicommissum rel*inquun*tur ab his qu*ae* directo iure legantur. §. 299. Nam ecce per fideicommissum *eti*am *nutu* heredi*tas* relinqui potest: cum alioquin legatum nisi testamento *facto* inutile sit. §. 270. Item intestat*us* moriturus potest ab eo, ad quem bona eius pertinent, *fideicommissum* alicui relinquere: cum alioquin ab eo legari possit. §. 270.ª *Item legatum codicillis* relictu*m* non aliter ualet, quam si a testatore confirmati fuerint, id est, nisi in testamento caue*rit* testator, ut quidquid in codicillis scripserit, id ratum sit: fideicommissum uero etiam non confirmatis codicillis relinqui potest. §. 271. Item a legatario legari non potest: sed fideicommissum relinqui potest. quin etiam ab eo quoque, cui per fideicommissum relinquimus, rursus alii per fideicommissum relinquere possumus. §. 272. Item seruo alieno directo libertas dari non potest: sed per fideicommissum potest. §. 273. Item codicillis nemo heres institui potest, neque exheredari, quamuis testamento confirmati sint. at hic, qui testamento heres institutus est, potest codicillis rogari, ut eam hereditatem alii totam, uel ex parte restituat, quamuis testamento codicilli confirmati non sint. §. 274. Item mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest. §. 275. Latini quoque, qui hereditates legataqu*e* directo iure lege Iunia capere

§. 267. Lo schiavo diverrebbe liberto del testatore medesimo se liberato direttamente nel testamento con questa disposizione: Stichus mio schiavo sia libero, oppure; comando che Stichus mio schiavo sia libero. Nessuno può esser fatto libero per testamento in via diretta, se non in quanto abbia appartenuto al testatore per diritto quiritario all' epoca della confezione del testamento, e all' epoca della morte. §. 268. Evvi grande differenza fra le cose lasciate per fedecommesso e quelle lasciate direttamente a titolo di legato. §. 269. Per fedecommesso si può lasciare l'eredità anche con semplice segno, mentre il legato è nullo se non è contenuto in un testamento. §. 270. Così colui che muore intestato avrebbe potuto gravare l'erede legittimo di un fedecommesso, ma quanto ai legati per la loro validità occorre che esista un testamento. §. 270.ª Intanto valerebbe un legato lasciato in un codicillo, in quanto questo venisse poi confermato da un testamento, cioè se il testatore abbia espressamente ratificato nel proprio testamento quanto ebbe a disporre nel codicillo; anche senza ratifica dei codicilli il fedecommesso in vece è valido. §. 271. Parimenti un legatario non può essere caricato di un legato, bensì di un fedecommesso; anzi quegli a cui lasciamo qualche cosa per fedecommesso, può da noi caricarsi di altro fedecommesso a favore di un terzo. §. 272. Egualmente non puossi dare la libertà all' altrui servo in via diretta, bensì fedecommissariamente. §. 273. Così mediante Codicilli non si può istituire taluno erede nè diseredare, comunque venissero confermati da un testamento, ma anche in codicilli non confermati dal testamento si può pregare l' erede istituito di restituire l' eredità in tutto od in parte ad un' altro. §. 274. Eziandio la donna, la quale a tenore della legge Voconia non può essere istituita erede da chi abbia un Censo di centomille, può nondimeno conseguire l' eredità se le fosse lasciata per fedecommesso. §. 275. Così i Latini i quali secondo la legge Junia non possono conseguire eredità o legati diretta-

prohibentur, ex fideicommisso capere possunt. §. 276. Item cum senatusconsulto prohibitum sit proprium seruum minorem annis xxx liberum et heredem instituere, plerisque placet posse nos iubere liberum esse cum annorum xxx erit, et rogare ut tunc illi restituatur hereditas. §. 277. Item quamuis non *(possimus)* post mortem eius, qui nobis heres extiterit, alium in locum eius heredem instituere, tamen possumus eum rogare, ut cum morietur, alii eam hereditatem totam uel ex parte restituat. et quia post mortem quoque heredis fideicommissum dari potest, idem efficere possumus et si ita scripserimus: CVM TITIVS HERES MEVS MORTVVS ERIT, VOLO HEREDITATEM MEAM AD PVBLIVM MAEVIVM PERTINERE. utroque autem modo, tam hoc, quam illo, Titium heredem suum obligatum relinquit de fideicommisso restituendo. §. 278. Praeterea legata *(per)* formulam petimus: fideicommissa uero Romae quidem aput Consulem, uel aput eum Praetorem qui praecipue *de* fideicommissis ius dicit, persequimur; in prouinciis uero aput praesidem prouinciae. §. 279. Item de fideicommissis semper in urbe ius dicitur: de legatis uero, cum res aguntur. §. 280. Fideicommissorum usurae et fructus debentur, si modo moram solutionis fecerit qui fideicommissum debebit: legatorum uero usurae non debentur; idque rescripto diui Hadriani significatur. scio tamen Iuliano placuisse, in eo legato, quod sinendi modo relinquitur, idem iuris esse, quod in fideicommissis: quam sententiam et his temporibus magis optinere uideo. §. 281. Item legata graece scripta non ualent: fideicommissa uero ualent. §. 282. Item si legatum per damnationem relictum heres infitietur, in duplum cum eo agitur: fideicommissi uero nomine semper in simplum persecutio est. §. 283. Item *(quod)* quisque ex fideicommisso plus debito per errorem soluerit, repetere potest: at id,

mente, possono conseguire le une, e li altri in via fedecommissaria. §. 276. Siccome un senatusconsulto vieta d' istituire erede e di fare libero un nostro schiavo minore di anni trenta, è opinione generale che si possa ordinare la sua libertà al compimento degli anni trenta, e pregare che allora gli sia restituita l'eredità. §. 277. Benchè non si possa istituire un altro erede, in luogo dell'erede nostro, morto che questi sia, nondimeno possiamo pregare esso nostro erede a restituire al suo decesso tutta la facoltà o parte ad un'altro; e siccome un fedecommesso può lasciarsi anche per dopo la morte dell'erede, possiamo raggiungere lo scopo anche scrivendo così: ALLORCHÈ TITIUS MIO EREDE SARÀ' MORTO VOGLIO CHE LA MIA EREDITA' APPARTENGA A PUBLIUS MEVIUS. Coll'una o coll'altra di queste due maniere Tizio nostro erede viene da noi astretto a restituire il fedecommesso. §. 278. Inoltre per chiedere i legati, conviene far uso di una certa formula; i fedecommessi in Roma li conseguiamo dal Console o da quel Pretore che ha la giurisdizione fedecommissaria, e nelle Provincie dai Governatori di esse. §. 279. Di più, si giudicano i fedecommessi in Roma in qualunque tempo, ma i legati soltanto in certe epoche all'uopo designate. §. 280. Se il gravato del fedecommesso è in mora, deve pagare interessi e redditi, al contrario nello stesso caso pei legati non si pagano interessi; locchè si scorge in un rescritto di Adriano. Mi consta peraltro che, secondo l'opinione di Giuliano, si dovrebbe procedere come nei fedecommessi anche nei legati di tolleranza; la qual massima vedo essere molto seguita anche oggidì. §. 281. Ancora sono nulli i legati scritti in lingua Greca; valgono invece li fedecommessi. §. 282. Se l'erede rifiuta di consegnare un legato lasciato per condanna, si ha contro lui l'azione del doppio; quando si tratta di chiedere un fedecommesso si ha solo l'azione in simplo. §. 283. Se per sbaglio siasi pagato più del dovuto, trattandosi di fedecommesso l'eccesso può ripetersi, ma

quod ex causa falsa per damnationem legati plus debito solutum sit, repeti non potest. idem scilicet iuris est de eo legato, quod non debitum uel ex hac, uel ex illa causa per errorem solutum fuerit.

§. 284. Erant etiam aliae differentiae, quae nunc non sunt. §. 285. Vt ecce peregrini poterant fideicommissa *capere*: et fere ha*ec* fuit origo fide*i*commiss*orum*. sed postea id prohibitum est; et nunc ex oratione diui Hadriani senatusconsultu*m* factum est, ut ea fideicommissa fi*s*co uindicarentur. §. 286. Caelibes quoque, qui per legem Iuliam hereditates legataque capere prohibentur, olim fideicommissa uidebantur capere posse. Item orbi, qui per legem Papiam ob id, quod liberos non habent, dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt, olim solida fideicommissa uidebantur capere posse. Sed postea senatusconsulto Pegasiano perinde fideicommissa quoque, ac legat*a* hereditatesque capere posse prohibiti sunt. eaque translata sunt ad eos qui testamento liberos habent, aut si null*u*s liberos habebit, ad populum, sicuti iuris est in legatis et in hereditatibus. §. 287. Eadem aut simil*i* ex causa autem olim incertae personae uel postumo alieno per fideicommissum relinqui poterat, quamuis neque heres institui, neque legari ei possit; sed senatusconsulto, quod auctore di*u*o Hadriano factum est, idem in fideicommissis, quod in legatis hereditatibusque constitutum est. §. 288. Item poenae nomine iam non dubitatur, nec per fideicommissum quidem relinqui posse.

non può ripetersi ciò che fosse stato pagato in più per falsa causa nel legato di condanna; lo stesso sarebbe se un legato non fosse dovuto per questo o per quel motivo e che sia stato pagato nondimeno per errore.

§. 284. Altre erano le differenze un tempo, che ora più non sussistono. §. 285. In fatti, in addietro li stranieri potevano raccogliere i fedecommessi; e forse fu da ciò che ebbero origine, ma in seguito li stranieri perdettero questo diritto, ed abbiamo un senatusconsulto promosso da Adriano che fa ricadere al Fisco cotali fedecommessi.

§. 286. Parimenti li celibatarj, a cui era interdetto dalla legge Giulia di raccoglier eredità o legati, era ritenuto che potessero conseguirli per fedecommesso. Eziandio le persone senza figli, che per questo motivo, a tenore della legge Papia perdevano la metà delle sostanze ereditate o a loro legate, potevano conseguire tutto quanto fosse stato loro lasciato per fedecommesso; posteriormente però il senatusconsulto Pegasiano tolse ad essi la facoltà di conseguire oltre i legati e le eredità anche i fedecommessi, e quanto venisse loro lasciato per fedecommesso passerebbe a favore dei nominati nel testamento aventi figli, e in difetto al popolo, come si pratica pei legati, e per le eredità. §. 287. Si poteva anticamente per una ragione identica o simile lasciare per fedecommesso a una persona incerta, o a un postumo alieno, benchè non potessero essere nominati nè eredi nè legatarj; ma è stato deciso da un senatusconsulto proposto da Adriano pei fedecommessi quanto era in vigore riguardo ai legati ed alle eredità. §. 288. Così è indubitato, che col titolo di pena non si possa lasciare alcuna cosa, neppure in via fidecommissaria.

§. 289. Set quamuis in multis iuris partibus longe latior causa sit fideicommissorum, quam eorum, quae directo relincuntur, in quibusdam tantumdem ualeant, tamen tutor non aliter testamento dari potest, quam directo, ueluti hoc modo: LIBERIS MEIS TITIVS TVTOR ESTO, uel ita: LIBERIS MEIS TITIVM TVTOREM DO: per fideicommissum dari uero non potest.

COMMENTARII SECVNDI FINIS.

§. 289. Benchè, generalmente parlando, li fedecommessi abbiano un' effetto più esteso dei legati diretti, ed in altri casi abbiano la stessa forza, nondimeno il tutore non può essere dato altrimenti, che in modo diretto, per esempio così: Titius sia tutore dei miei figli, oppure: costituisco Titius tutore dei miei figli; in forma di fedecommesso non deve il tutore essere nominato.

FINE DEL COMMENTARIO SECONDO.

ANNOTAZIONI

AL SECONDO COMMENTARIO

---

§. 5. Nel Codice Veronese si legge *l*um*, che potrebbe essere anche *locum*, e prima della parola *ext*um*to*r* (existumatur) v' erano due parole di cui resta *m;* forse *omni modo*. La restituzione di questo § cominciata da Göschen venne completata da Lachmann.

§. 7. Nelle Provincie a rigore non avrebbero potuto essere luoghi religiosi, perchè il dominio di quei fondi si considerava del popolo o di Cesare, ma siccome l' assenso loro recava seco qualche incommodo, si ebbero senz' altro religiosi per analogia.

§§. 9-14. Questi §§ furono suppliti collo stesso Gajus Lib. II. Instit. alla L. 1. D. De Divis. rerum.

§. 14. In fine, si può supplire alla lacuna col seguente brano dell' Epitome: *Incorporalia etiam* sunt iura praediorum urbanorum *uel* rusticorum. *Praediorum urbanorum iura sunt stillicidia, fenestrae, cloacae, altius erigendae domus, aut non erigendae, et luminum, ut ita quis fabricet, ut vicinae domui lumen non tollat. Praediorum vero rusticorum jura sunt: uia vel iter, per quod pecus, aut animalia debeant ambulare, vel ad aquam duci, et aquaeductus: quae similiter incorporalia sunt. Haec iura tam rusticorum, quam urbanorum praediorum* servitutes *appellantur.* Vedi §. 31.

§. 15. Le cose più preziose in Italia si dicevano *res mancipi*. I campi erano certo pei romani antichi preziosissimi, e così quanto ai campi si riferiva: Praedia italica, servitutes prae-

diorum rusticorum, servi, quadrupedes quae dorso collove domantur. Il Codice ha *minimam*, ma evidentemente è un errore. I cammelli e li elefanti erano non mancipi perchè non indigeni d'Italia. Una cosa *mancipi* non poteva diventare proprietà quiritaria di un altro se non che mediante mancipazione; le cose non mancipi si potevano acquistare senza l'uso di questa formalità di diritto civile.

§. 17. Questo § venne così restituito da Hollweg; senonchè Zachariae nella sua Opera sulle servitù urbane e rustiche, Eidelberg 1844 § 7 ritiene, che Gajus dovesse in questo brano riferirsi eziandio alle servitù urbane. Huschke propone di aggiungere dopo le parole *praediorum rusticorum* le altre *in Italico solo*.

§. 22. Huschke vorrebbe si leggesse Mancipi vero res *aeque*, perchè gli parve che il Codice Veronese abbia *equae*, ma ciò non è; ivi dopo la parola *res* v'ha una lettera non rilevabile, forse un s. —. Savigny in luogo delle parole quod autem valet mancip*atio idem ualet et in iure cessio*, vorrebbe che fosse ricevuto: quod idem valet mancipium et mancipatio. Del resto la cessione in giustizia fu introdotta dopo la mancipazione, e può ritenersi un surrogato della tradizione; infatti usavasi quando fosse stata impossibile la tradizione, e se ne hanno esempj nello stesso Gajus, e cioè per le servitù al § 28, per l'usufrutto al § 30, per l'eredità ai §§ 34, 38 di questo Commentario.

§. 27. Göschen restituirebbe quasi per intiero questo passaggio nel modo seguente: *In summa* admonendi sumus, nexum *Italici soli proprium ius* esse, provincialis soli non *esse; recipit enim nexus* significationem solum non aliter, *quam* si mancipi *est*, provinciale *uero* nec mancipi *est*.

§. 31. Siccome l'usufrutto era attaccato alla persona dell'usufruttuario, questi non poteva alienarlo, e neppur su quello concedere servitù reali, mediante la cessione in giustizia; lo stesso dunque doveva essere di un possessore di proprietà in Provincia, giacchè non si riteneva che quale usufruttuario; poteva solo surrogare un altro mediante stipulazioni nel godimento del suo possesso.

§. 35. Il manoscritto non ha obligationem, ma *adi* (aditionem), non ha cesserit, ma *cederit;* l'emende sono fatte da Göschen.

§. 39. Nel Codice si legge *pcuratior*. Nel Codice Teodosiano L. ult. de cognit et procurat si ha la deffinizione dei cognitores, e dei procuratores: *utrosque fuisse causarum ministros et suffragatores docet Imperator.* Eineccio trova queste differenze fra li uni, e li altri: li cognitori erano per le cause di stato; i procuratori per le altre; i primi venivano eletti con certe solennità dai presenti, li secondi senza solennità, mediante semplice mandato dalli assenti.

§. 45. La Legge Julia fu promulgata sotto Augusto verso l'anno 748 di Roma, e la Legge Plautia sotto la Republica all'incirca nell'anno 666.

§. 51. Göschen restituì le parti in corsivo di questo §. in fine, sebbene nel Codice Veronese non si abbia quasi più traccia delle parole supplite.

§. 52. Nel Codice è scritto *posiderit.*

§. 61. Praediatura, praediator, nomi conosciuti solo dopo scoperto Gajus.

§. 62. Heimbach con altri opina, che debba essere avvenuta una trasposizione di fogli nel manoscritto, in modo che la materia dei §§ 65-79 *de naturalibus adquisitionibus* andasse prima di questa *de his quibus alienare licet uel non;* la cosa è assai verisimile, e logicamente, e per l'ordine che vediamo essersi tenuto nelle Istituzioni di Giustiniano.

§. 64. Item procurator. Da frammenti di lettere che vengono poi nel Codice sembra, che possano esservi state ivi le seguenti parole: *idest cui libera rei administratio permissa est.*

§. 67. Nelle Istituzioni di Giustiniano si legge: Ferae igitur bestiae et volucres et pisces; idest omnia animalia quae in terra, mari, coelo nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerint iure gentium statim illius esse incipiunt; quod enim antea nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur.

§. 76. Il Codice ha *fructum*, e così venne stampato nell'edizioni tutte precedenti a quella di Huschke, il quale corresse giustamente colla parola *fundum* che viene indicata dal senso.

§. 79. an *meum*, sotto inteso quaeritur. Lachmann pose *(quaeritur: utrum tuum sit id quod ex meo effeceris)*, e fu seguito nelle tre ultime edizioni di Böcking. —

§. 82. *id est.* Hollweg colmerebbe il vuoto così: *id est intendere suos ex iure Quiritium esse; mala fide consumptos uero ab eodem repetere potest quasi possideret*; diversamente propongono Huschke e Göschen. Dopo le parole an nummos Huschke vorrebbe: quoque (qq) quos mutuo dedit, ab eo qui accepit, bonaf. (fide) *alienatos petere* possit, quoniam *is scilicet accipientis eos nummos facere uidetur.* — Fra le opinioni discrepanti dei dotti tedeschi noi amiamo preferire quelle che ci sembrino più probabili, e meglio si avvicinino ai resti visibili del codice rescritto veronese.

§. 95. La lacuna in fine di questo § dovrebbe secondo Göschen completarsi così: *excepta possessione; de ea enim* quaeritur, anne *per liberam personam* nobis adquiratur.

§. 104. Mancipat alicui . . . . familiam. Per familia s'intende l'eredità, cioè il complesso dei diritti del testatore. — Anticamente si mancipava direttamente alla persona scelta a succedere, e l'erede non era che *emptor familiae.* — In seguito si considerò forse pericolosa pel testatore questa forma, e si preferì di considerare l'acquirente un intermediario fra il testatore e l'erede.

§. 106. Gajus decide qui che il padre non potrebbe essere testimonio nel testamento del figlio di famiglia che disponesse del suo peculio castrense. Diversamente opinarono Ulpiano e Marcello (L. XX. §. 2. D. qui test. fac.).

§. 108. Il consiglio che nella fine dà Gajus divenne un precetto di Giustiniano, giacchè più non era usata la mancipazione, e *totum negotium quod agebatur*, *testamenti ordinandi gratia*, aveva luogo fra il testatore e lo stesso erede. Le tre forme di testare erano praticate prima e dopo le XII tavole, posteriormente sotto la republica si soleva fare il solo testamento per mancipazione. Imperando Antonino poi si aggiunse la *bonorum possessio secundum tabulas.* Molti credettero che il testamento per mancipazione sia stato abolito da una Novella di Teodosio; ma Savigny ha dimostrato che

ciò fu per una Novella di Valentiniano. Vedasi l'opuscolo ELEMENTI PER LA STORIA DEI TESTAMENTI ROMANI nel Volume secondo dei TRATTATI DI GIURISPRUDENZA STORICA DI F. C. DE SAVIGNY in questa Biblioteca Giuridica.

§. 109. Questo privilegio ai militari fu dato da Giulio Cesare, ma temporariamente, e fu rinnovato da Tito, e da Domiziano; fu poi come norma ritenuto da Nerva, e da Trajano.

§. 111. Si è smarrito un foglio del palimsesto dopo questo §, e sembra che Gajus che fin qui ha trattato dei testamenti militari, ivi discorresse di quelli *quibus non est permissum facere testamentum*. Nell'Epitome in fatti si legge (II, 2. § 1-3) § 1. Id quoque statutum est, quod non omnibus liceat facere testamentum, sic ut sunt hi, qui sui iuris non sunt, sed alieno juri subjecti sunt, hoc est, filii, tam ex nobis nati, quam adoptivi. §. 2. Item testamenta facere non possunt impuberes, id est minores quatuordecim annorum, aut puellae duodecim. §. 3. Item et hi, qui furiosi, idest mente insani fuerint, non possunt facere testamenta. Sed hi qui insani sunt, per intervalla, quibus sani sunt, possunt facere testamenta.

§. 112. La lacuna in principio di questo § verrebbe riempita così da Huschke: *sed Senatus diuo Hadriano auctore ut supra* (I. §. 115) *quoque significauimus, mulieribus etiam coëmptione non facta* testamentum facere *permisit* etc. È chiaro che Gajus qui discorre dei testamenti delle donne. *tutore auctore;* il ms. ha *anno XII tab ;* certo per sbaglio dell'emanuense. L'osservazione è di Lacmann.

§. 119. Un testamento nullo per diritto civile poteva produrre il suo effetto per diritto onorario, nel qual caso il Pretore accordava alli eredi nominati il possesso dei beni; era anche questa una successione, ma pretoriana, non già di diritto civile.

§. 123. Presso i romani, ogni membro di famiglia era considerato comproprietario dei beni della medesima, da ciò venne l'obbligo nel padre di diseredare espressamente il figlio, cioè di levargli in certo modo la comproprietà, quando voleva lasciare erede in suo luogo un'altro.

124. La differenza fra l'ommissione di un figlio, e l'ommissione di altri discendenti provveniva dal più stretto legame che vincolava il figlio in confronto delli altri discendenti. V. Comment. I § 135 in fine; Commen. II §. 127. — Sono poi preteriti, e quando non se ne facesse alcuna menzione nel testamento, e quando non fossero istituiti eredi, nè diseredati regolarmente.

§. 128. Göschen ristabilisce così questo passaggio: *masculorum ceterorum* personae, uel feminini sexus *liberi aut nominatim exheredandi sunt, aut inter ceteros, uelut hoc modo: 'ceteri exheredes sunto:* quae *uerba* post *institutionem* heredum adjici solent. sed *haec ita sunt* I C (iure ciuili).

§. 129. Lachmann riempie la lacuna dopo questo § nel modo seguente: nominatim *exheredari* iubet, *feminini uero inter ceteros: qui non fuerint ita* exheredati, *promittit eis con*tra *tabulas bonorum possessionem.* — Sembra certo che Gajus volesse dire che secondo l' editto pretorio li maschj dovessero venire diseredati nominativamente, e genericamente le donne; vedasi il § 135.

§§. 131, 132. Furono questi suppliti dalle Istituzioni di Giustiniano: e li §§ 133, 134 in parte dal Digesto L. 13. — 28. De inj. rupto irr. facto testamento, aventi l'iscrizione: Gajus Lib. II. Istitutionum.

§. 150. Gaius qui lasciò alcune cose della Legge Julia caducaria, cioè dei beni vacanti, però non rilevabili dal Palimpsesto; le induzioni di Huschke sono qui poco basate.

§. 155. Il Codice Veronese dopo le parole *et quamuis pro* sembra che abbia *pter contractione.* Varie sono qui le opinioni. Göschen legge *propter contractionem:* Heisius *proportione,* e così Lachmann; invece Blume e Böcking *pro partis exactione,* e l' ultimo nella 4 edizione Lipsiae inpensis Salomonis Hirzelii 1855: *propter contractas actiones.* — Savigny prima di Latinus vuole che si legga *ex eo quod.* Böcking vorrebbe, pel senso, che dopo la parola adquisierit fosse scritto *aut.*

§. 173. Nel Codice invece di *altera in usu* è scritto *alteraminus;* Goeschen lesse altera *m* (magis) *in us* · (usu); ma

Lachmann e Böcking levarono il magis, e secondo noi, rettamente.

§. 181. Pöschmann vorrebbe si leggesse l'ultima parte di questo § nel modo che segue: quod *nisi* ita consignatae vel separatae fuerint substitutiones *nec est*, (substitutio); *n e* (nec est) ut diximus *cautum* (ct) priore potest intellegi in altera etc.

§. 195. *et spreverit legatum*, così Niebhur; ma Blume vuole che sia scritto *repudiaverit*, Eulero *reppulerit*. Böcking vorrebbe si leggesse *et ad se pertinere noluerit*.

§. 197. *optumum autem ius est per damnationem legatum;* meglio sarebbe legati. Ulpiano lasciò: optimum autem ius legati per damnationem est. —

§. 202. Nell'Epitome II tit. 5 § 2, dopo il concetto di questo § vediamo: Sed si testator rem alienam quasi suam credens, per hoc genus legatum reliquerit, legatarius hoc ab herede petere non potest, et inutile est legatum. Nam si sciens alienam esse, per legatum dederit, necesse est, ab herede aut ipsam rem, aut aestimationem rei in pretio legatario dari.

§. 205. Eulero opina che si possa ristabilire il principio di questo § colle parole: *Est et alia differentia inter legatum per uindicationem et per damnationem:* si enim eadem res, etc. Dopo *plane singulis partes debentur*, Heiss propone: *siue omnes ueniant ad legatum siue non;* Eulero suggerisce: *sicut in per uindicationem legato.*

§. 213. Pothier ha creduto (Pandect. just. XXX. 2 e 96) che il legato *sinendi modo* desse adito all'azione reale; questo § dimostra il suo errore. —

§. 218. *Sed Juliano ex Sexto;* oppure *et Sexto*. Savigny crede che per *Sextus* si debba intendere Pomponius come avente tale prenome; ma più mi persuade Lachmann il quale ritiene che Gajus indicasse il libro sesto dei Digesti di Juliano, opera lodatissima da Ulpiano. V. Hommel palingen. I pag. 233.

§. 222. Familiae erciscundae. Azione della legge decemvirale. V. in questa Biblioteca la Legge delle XII tavole. Del resto,

secondo Festus *erctum quasi coercitum* valeva integrum, indivisum; donde *erciscere familiam.*

§. 225. La legge Furia testamentaria fu promulgata verso l'anno di Roma 571. — Voconius Saxa propose la Legge Vocònia nell'anno 584, e la Legge Falcidia venne sancita nell'anno 714.

§. 253. Il senatusconsulto Trebelliano fu dato nell'anno 815, e il Pegasiano nell'anno 828.

§. 264. Li supplementi in carattere corsivo di questo e dei due §§ successivi furono dati da Göschen, però secondo le Istituzioni di Giustiniano.

§. 267. in fine. Nel Codice Veronese dopo questo § si scorgono due linee vuote, e tracce delle lettere R e A. È a ritenersi che le due linee vuote fossero appunto perchè si passava ad una nuova materia, o Rubrica.

§. 268. Le differenze fra li fedecommessi ed i legati indicate da Gajus perdettero ogn' importanza nel diritto posteriore, essendo stati e li uni e li altri assimilati da Giustiniano. V. Istit. II. tit. 20. § 3. —

§. 274. *heres institui non potest.* La correzione che fà Huschke è accettabile: *heredis institutione capere non potest*, leggendosi nel palimsesto *c* dopo *institutione,* e prima di *non potest.* —

§. 277. heredem suum obligatum relinquit. Göschen leggeva heredem nostrum obligatum relinquimus.

§. 283. de eo legato. Savigny suggerisce di levare *legato;* il Codice ha: *de do;* forse de *eod* (eodem)? —

§. 285. et nunc ex oratione divi Hadriani senatusconsultum factum est. Nel Codice si rileva: *sunt* h*adriani* se*natus* consult*us* *f*act. *est ut ea fide commissa fico.* — Non poteva il cittadino romano istituire erede uno straniero; quindi istituiva erede un capace, incaricandolo di rimettere l'eredità allo straniero: ma ciò fu proibito dappoi.

§. 289. Titivs tvtor esto: veramente nel Codice Veronese si legge: *tius tutor es esto.* —. *Vero dari,* nel Codice è: *dari uero.*

Fine delle Annotazioni al secondo Commentario.

INDICE DELLE MATERIE

Contenute nel Secondo Commentario.

APPENDICE

FRAGMENTA

VETERIS JURISCONSULTI UT QUIBUSDAM VIDETUR

JULI PAULLI

DE JURE FISCI.

Fol. I. §. 1. Heredi ejus, qui ...... non poterat, deferendi po-
col. 1. testas concessa est, ni*si* ostendi possit ejus *voluntatis* decessisse de*functum* ut deferre se *v* .... §. 2. Antequam quis ab alio deferatur, ipse se deferre debet, alias sero ad auxilium delationis confugit quodsi per errorem se detulerit, nihil ei officit inconsiderata diligentia. §. 3. Jus patrum non minuitur, si se is deferat, qui solidum id, quod relictum est, capere non potest. sane si post diem centens*i*mum patres caduc*um* vindicent, omnino
col. 2. fisco locus non est. § 4. Si se is deferat, c*ui* taci*t* ——
———————— V. 1 .... 5. ————————
.... ejus rei .... nis ter vero f . .
..... *qua*druplum ...... nomine *con*sequi fisc*um* *opor*tet. §. 5. Bona *eorum*, *q*ui cum fisco contrahun*t*, ...
velut *pig*n*o*ris jure fisco o*bligantu*r; non solum ea, q*uae* *h*aben*t* sed ea, quae postea habituri sunt. §. 6. *E*dicto divi Trajani cav*etur*, ne qui provincia*li*um cum servis fiscalibus contr*a*h*ant*, nisi adsignante procuratore. quod factum dupli damno vel re*li*quorum ejus solutione pe*n*sa-
col. 3. tur et ideo qui cu*m* ————————————
—————— V. 1 ... 8. —————— .... ere cogitur n*a* ..... *u* ad eum l*o* .... orum pervenit h ....
*C*aesaris ab a .... atione rerum .... um itemque con ..
.... rerum comm .... hibent*ur* ade ...... lari ab his e ..... donatum n ..... e possumus, nisi .... adem portio ...... *Cae*saris fiat. §. 7. *Qui* mutuam pecuniam contra interdic*t*um dispensatori vicariove ejus crediderit
col. 4. ——— V. 1. ——— .... quia quod *cre*didi*t*, non amisit ——— V. 4. ——— §. 8. *Qui contra e*dictum divi Augus*ti rem li*tigiosam a .... ente comparavit, prae*terquam quod* emptio nullius momenti est, poenam quinquaginta sestertiorum fisco repraesentare compellitur. res

autem litigiosa videtur, de quae apud suum judicem . . . . delata est. sed hoc in provincialibus fundis prava usurpatione optinuit.

——————— V. 17. ——————— §. 9. Absentes fugitivos venumdari aut comparari amplissimus ordo prohibuit, denuntiata in emptorem venditoremque poena sestertiorum quinquaginta, quae hodie fisco vindicatur.

* * *

§. 10. Excepto costrensi peculio bona sua conferre debebunt. §. 11. Caesare a liberto suo ex asse herede instituto filia adcrescendi iure ad semissem vocatur; cum extraneis vero instituto, filia ex semisse extraneis, non etiam, Caesari adcrescit; quodsi plus semisse Caesar accepit, in id, quod plus est, etiam Caesari adcrescit. §. 12. Libertae Caesaris, tam manumissione quam beneficio conjunctionis effectae, si testatae decedant, dimidium, si intestatae, totum fisco vindicatur. sane patris et patroni ignorantis jus non minuitur. §. 13. Ancilla Caesaris quae V liberos habuerit, in nu ———— V. 1...11 ——— cum privato contrah.... a fisco stipulantur. *Fol. II. col. 1.* *col. 2.*

§. 14. Eorum bonorum, quae ad fiscum pertinere dicuntur, si controversia moveatur, ante sententiam nec obsignari, nec describi aut incorporari possunt. idem servatur, cum a sententia provocatio interponitur. §. 15. Pro his bonis, quae fiscus inquietat, manus opponere nemo quidem prohibetur . . . . ——————— V. 2 . . . . 9. *col. 3.*

——————— . . . . . §. 16 . . . . . filiorum et nepotum suorum quam libertorum ei adesse prohibentur; et si adfuerint, infamia plectuntur. sane hoc principali beneficio impetrare non prohibentur. §. 17. Fisci advocati, quibus ad tempus officium mandatum est, quia salarium non accipiunt, contra fiscum adesse non prohibentur. §. 18. Capite legis censoriae cavetur, ut non tantum cum quid praestatur, cujus rei omissa professio intra comiss . . . . . quinquennium locum . . . . earum rerum nomine, quae per fraudem fisco ablatae sunt vel professioni subtractae, quadruplum fisco dependitur, alias duplum. *col. 4.*

§. 19. A debitore fisci in fraudem datas libertates retrahi placuit. sane ipsum ita emere, ut manumittat aut fideicommissam libertatem praestet, non est prohibitum.

§. 20. Ab eo, qui reus criminis postulatus adversam sententiam meruit, tempore reatus quocumque modo alienata a fisco cum quadruplis fructibus revocantur.

§. 21. Fidejussorem ejus, qui cum dispensatore contraxit, ip

———

» Traité de la Paternité, et de la Filiation 1 Vol. in 8. 1850.

» Cours de Droit Civil. 9 Vol. in 8. 1847 - 50.

Dictionnaire de l'Economie politique par un réunion d'Economistes sous la Direction de M. Ch. Coquelin. 43 Cahiers. in 8. 1855.

Dictionaire raisonné de Droit Civil Moderne. un Vol. in 8. 1836.

» des cinq Codes, ou Manuel de Droit par Teulet. 1 Vol. in 8. 1838.

Einecclo. Elementi del Diritto di Natura e delle Genti. 2 Vol. in 8. 1846.

Ellinger. Manuale del Diritto Civile Austriaco. 5 Dispense in 8. 1854.

Ellis. Principii elementari d'Economia Sociale. 1 Vol. in 16. 1851.

Ferro. Dizionario del Diritto Comune e Veneto. 2 Vol. in 8. 1847.

Filangeri. La Scienza della legislazione. 1 Vol. in 8. 1853.

Foramiti. Corpo del Diritto Civile. 246 Disp. in 8. 1842-1845.

» Manuale del Regolamento di Procedura penale. 1 Vol. in 8. 1855.

» Manuale del Codice Penale. Vol. 2 in 8. 1852.

» Manuale del Codice di Commercio di Terra e di Mare. 1 Vol. in 12. 1854.

Freschi. Manuale teorico-pratico di Medicina legale. Vol. 3 in 12. 1855.

Frühwald. Manuale del Codice penale. Vol. 2 in 8, Venezia 1856.

» Del Processo Penale generale Austriaco. Vol. 2. in 8. 1856.

Gennaro. Delle viziose maniere di difendere le cause nel Foro. 1 Vol. in 16. 1851.

Gilardi. Legge dubbia non obbliga. Vol. in 8. 1851.

Gioja. Dell'ingiuria dei danni del soddisfacimento. 1 Vol. in 8. 1829.

(Continua).

AVVISO AGLI ASSOCIATI

Abbiamo promesso nel Programma di Associazione che ogni Volume della Biblioteca Giuridica consterà di fogli 10 a 12 in ragione di cent. 25 al foglio di pag. 16. Il primo Volume di Gajus che ora pubblichiamo però è di fogli 15 attesa l'Introduzione, ossia Discorso Storico critico intorno alle Instituzioni, che in Opera di questa natura può ritenersi di qualche utilità; ma se tale Volume viene così a superare l'importo di una dispensa, li Associati non ne avranno alcuno scapito, quanto al prezzo complessivo della Prima Serie di XII Volumi, che rimane inalterato.

È sotto il torchio un Volume delle Fonti del Diritto Civile, e succederanno poscia il Vol. II. dei Trattati di Giurisprudenza Storica di Savigny ed il Vol. II. di Gajus, e quanto altro venne promesso nel Programma, fino al compimento della I Serie.

A quei molti che ci hanno richiesto l'uno o l'altro Volume isolato, dobbiamo rispondere, che nel concetto che originò questa Biblioteca tutte le parti della medesima vengono a formare insieme come una sola Opera complessiva, a cui potrebbe convenire il titolo: « Basi scientifiche della pratica legale ». Nondimeno avendo determinato di aumentare la tiratura, onde corrispondere alle crescenti ricerche di questa Collezione, sarà concessa per un certo numero di Copie l'opera delle Instituzioni di Gajus staccata, col semplice aumento di Cent. 5 per ogni foglio di stampa.

Ci lusinghiamo che non ci verrà meno anche in progresso il favore degli studiosi del Diritto, e crediamo poterli assicurare della regolarità delle dispense, e di ogni cura per la correttezza e bontà della stampa.

È tuttavia aperta l'Associazione presso la Editrice ***Libreria alla Minerva*** in ***Verona***, ***Domenico Bolchesi*** in ***Milano***, ***Sacchetto e Massaretti*** in ***Padova***, ***Fratelli Fusi*** in ***Pavia***, ***Brigola e Socii*** alla ***Fenice*** in ***Venezia***, ***Giannini e Fiore*** in ***Torino***, ***A. Servadio*** in ***Ferrara***, ***Coen Colombo*** in ***Trieste***, e nelle altre città presso i principali Libraj.

LIBRERIA alla MINERVA Edit.

Pegli Associati	L. 3 . 75
Per gli altri	» 4 . 50